

**Rapporto sulla gestione 1999**

**Rapporto del Consiglio  
federale sui temi essenziali  
della gestione amministrativa**

---

Editore:

Cancelleria federale

ISSN:

1423-1875

Distribuzione:

OFCL/EDMZ, 3003 Berna [[www.admin.ch/edmz](http://www.admin.ch/edmz)]

Disponibile pure su Internet:

[www.admin.ch](http://www.admin.ch)

## INDICE

Introduzione.....	1
<b>CANCELLERIA FEDERALE</b> .....	<b>2</b>
<b>Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospectiva.</b> .....	<b>2</b>
<b>Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa</b> .....	<b>6</b>
2.1 Maggiore presenza delle autorità federali in pubblico (Internet, Käfigturm).....	6
2.2 Informatizzazione degli affari del Consiglio federale – progetto EXE avviato con successo .....	6
2.3 Pubblicazione elettronica di testi giuridici .....	7
2.4 Rete Alexandria.....	9
2.5 Modelli per lo sviluppo economico futuro della Svizzera: nuovo orientamento e modernizzazione .....	9
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ESTERI</b> .....	<b>10</b>
<b>Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospectiva.</b> .....	<b>10</b>
<b>Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa</b> .....	<b>22</b>
2.1 Preparativi per l'adesione all'ONU.....	22
2.2 Cura dell'immagine della Svizzera, in generale e in relazione alla tutela degli interessi svizzeri con particolare riferimento al ruolo della Svizzera durante la Seconda guerra mondiale .....	23
2.3 Temi prioritari per la cura e lo sviluppo delle relazioni bilaterali al di fuori dell'integrazione europea: USA, Russia, Cina .....	24
2.4 Impegno nella prevenzione e soluzione dei conflitti d'intesa con Paesi che condividono i nostri principi.....	25
2.5 Aiuto sul posto nel conflitto nel Kosovo.....	26
<b>DIPARTIMENTO DELL'INTERNO</b> .....	<b>28</b>
<b>Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospectiva</b> .....	<b>28</b>
<b>Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa</b> .....	<b>36</b>
2.1 Realizzazione delle riforme nel settore universitario.....	36
2.1.1 Contributi legati a progetti secondo la legge sull'aiuto alle università .....	36
2.1.2 riforma degli studi nell'ambito delle professioni mediche accademiche .....	38
2.2 Politica nazionale in materia di salute .....	38
2.3 Promozione della cultura .....	39
2.3.1 100 anni del Concorso federale delle belle arti .....	39
2.3.2 Politica giovanile.....	39
2.3.3 Revisione della legge sulla cinematografia.....	39
2.3.4 Rapporto sulla cultura 99.....	40
2.3.5 Convegno sul coordinamento e la cooperazione nella promozione culturale.....	40
2.3.6 Trasferimento di beni culturali.....	40
2.3.7 Contributo alle NTIC.....	41
2.4 Lavori di sviluppo dei risultati della 4ª Conferenza mondiale delle donne a Pechino.....	41

**DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA E POLIZIA \_\_\_\_\_ 42**

**Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospettiva. \_\_\_\_\_ 42**

**Capitolo 2: Temi principali della gestione amministrativa \_\_\_\_\_ 49**

2.1	Case da gioco / Ordinanza sulle case da gioco / Segretariato delle case da gioco.....	49
2.2	Nanotecnologia / Bilancia di Watt.....	50
2.3	Cambiamenti nel sistema europeo dei brevetti.....	51
2.4	Cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e centrale.....	52

**DIPARTIMENTO DELLA DIFESA, DELLA  
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E  
DELLO SPORT \_\_\_\_\_ 54**

**Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospettiva. \_\_\_\_\_ 54**

**Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa \_\_\_\_\_ 60**

2.1	Esercito XXI.....	60
2.2	Revisione parziale della legge militare (LM).....	61
2.3	Impieghi dell'esercito.....	62
2.4	Impieghi della protezione civile al servizio della collettività.....	64
2.5	Protezione della popolazione.....	65
2.6	Gestione delle risorse umane (Human Resources Management, HRM).....	66
2.7	Caso di appropriazione indebita nel DDPS.....	66

**DIPARTIMENTO DELLE FINANZE \_\_\_\_\_ 68**

**Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospettiva. \_\_\_\_\_ 68**

**Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa \_\_\_\_\_ 78**

2.1	Politica del personale.....	78
2.1.1	Legge sul personale federale; disposizioni esecutive; nuovo sistema salariale; formazione/informazione.....	78
2.1.2	Sistema d'informazione per gli affari concernenti il personale BV PLUS.....	79
2.1.3	FLAG.....	79
2.2	Imposte.....	80
2.2.1	Dialogo con organizzazioni internazionali nel settore fiscale.....	80
2.2.2	Lavori per ottimizzare il sistema fiscale.....	81
2.3	Riorganizzazione delle strutture informatiche nel DFF (separazione beneficiari delle prestazioni/ fornitori di prestazioni).....	82
2.4	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).....	83
2.5	Riciclaggio di denaro.....	84
2.6	FMI.....	84

<b>DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA</b>	<b>86</b>
<b>Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospectiva.</b>	<b>86</b>
<b>Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa</b>	<b>95</b>
2.1 Programma economico del DFE per il 1999-2003.....	95
2.2 Proseguimento della riforma di governo: .....	96
2.2.1 Conclusione del progetto MINERVA: creazione di un nuovo ufficio risultante dalla fusione dell'UFSEL e dell'UFEE quale centro di competenze per le questioni economiche.....	96
2.2.2 Introduzione della gestione con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP) nelle seguenti unità: .....	97
2.2.3 Ristrutturazione dell'approvvigionamento economico del Paese.....	98
2.3 Partecipazione al processo di creazione del "Paesaggio delle scuole universitarie professionali in Svizzera" .....	98
2.4 Politica in materia di scorte obbligatorie per gli anni 2000 – 2003 .....	99
2.5 Rapporto sulla revisione della legge sulla protezione degli animali .....	99

## **DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE, DEI TRASPORTI, DELL'ENERGIA E DELLE COMUNICAZIONI** \_\_\_\_\_ **100**

<b>Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospectiva.</b>	<b>100</b>
<b>Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa</b>	<b>104</b>
2.1 Strategia del Dipartimento.....	104
2.2 Integrazione dei servizi della sicurezza aerea civili e militari.....	104
2.3 Sicurezza nelle gallerie stradali .....	105
2.3.1 Rapporto intermedio .....	106
2.4. Integrazione del Servizio idrologico e geologico nazionale nel DATEC.....	107

### **Allegato no 1**

<b>Domande della Commissione della gestione del Consiglio nazionale al Consiglio federale</b>	<b>109</b>
CN/1: Accumulazione di incombenze nell'amministrazione federale.....	108
CN/2: Rapporto tra il Governo e il Parlamento .....	109
CN/3: Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale.....	110
CN/4: Buoni uffici e funzione di potenza protettrice della Svizzera.....	113
CN/5: Rapporto della Commissione federale contro il razzismo (CFR) .....	115
CN/6: Programmi di formazione e per la gioventù promossi dall'UE.....	117
CN/7: Legge sulle lingue ufficiali .....	118
CN/8: Promozione della salute e prevenzione delle malattie .....	119
CN/9: Lista dei rifugiati accolti in Svizzera all'epoca del nazismo.....	121
CN/10: Finanziamento degli ospedali.....	123
CN/11: Casi in sospenso e sovrapposizione di competenze nell'ambito dell'asilo e degli stranieri .....	124
CN/12: Delegato speciale Migrazione Kosovo .....	125

CN/13:	Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati .....	126
CN/14:	Rimpatrio di cittadini kosovari.....	127
CN/15:	Servizio d'appoggio dell'esercito.....	128
CN/16:	Formazione di militari svizzeri in Austria e in Svezia .....	130
CN/17:	Legge sull'alcool: esclusione dei prodotti di fermentazione tradizionali.....	132
CN/18:	Legge sui cartelli: bilancio dell'applicazione.....	134
CN/19:	Privatizzazione parziale o totale delle aziende controllate dallo Stato .....	136
CN/20:	Segretariato di Stato dell'economia: nuove strutture .....	138
CN/21:	Prodotti di trasformazione agricoli: negoziati .....	139
CN/22:	Controllo dello spazio aereo svizzero .....	140
CN/23:	Ufficio federale delle comunicazioni come unità GEMAP .....	142
CN/24:	Miglioramento della competitività dei trasporti pubblici.....	143
CN/25:	Agenzia nazionale di sicurezza: stato dei lavori .....	145

## **Allegato no 2**

### **Domande della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati al Consiglio federale \_\_\_\_\_ 147**

CS/1:	Delegazioni del Consiglio federale e sistema delle supplenze .....	147
CS/2:	Rivendicazioni degli Svizzeri delle ex colonie belghe del Congo e del Ruanda-Urundi in materia di assicurazione sociale .....	149
CS/3:	Base giuridica per le misure di prevenzione e protezione in caso di terremoti.....	153
CS/4:	Messa in atto delle raccomandazioni della Commissione federale per la gioventù (CFG).....	154
CS/5:	Revisione dell'AVS e dell'AI.....	156
CS/6:	Estensione dell'assicurazione di base offerta dalle casse malati .....	157
CS/7:	La Svizzera e la ricostruzione nel Kosovo .....	158
CS/8:	Ripartizione intercantonale delle imposte.....	161
CS/9:	Rischio di corruzione nell'amministrazione federale .....	163
CS/10:	La Svizzera e l'OCSE .....	164
CS/11:	Costi e utilità economica della NFTA.....	166
CS/12:	Ripercussioni della privatizzazione sulla politica del personale .....	168
CS/13:	Diffusione di organismi modificati geneticamente.....	172
CS/14:	Sicurezza dei trasporti pubblici .....	173

## **Introduzione**

Secondo l'articolo 51 LOGA, i dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano la loro attività nell'ambito delle pianificazioni generali del Consiglio federale: in merito, i Dipartimenti all'inizio dell'anno comunicano i loro obiettivi annuali alla Cancelleria federale, che essa sottopone globalmente per conoscenza al Consiglio federale. In questo contesto, i dipartimenti devono garantire il coordinamento materiale dei loro obiettivi annuali con gli obiettivi annuali del Consiglio federale.

Gli obiettivi annuali dei singoli dipartimenti vengono concretati di volta in volta per mezzo di un catalogo di obiettivi e provvedimenti: in tal modo si crea la base adeguata per un confronto tra la situazione attuale e quella auspicata alla fine dell'anno amministrativo, come viene realizzato nella Sezione 1 dei singoli contributi dei Dipartimenti. Inoltre i dipartimenti nella corrispondente Sezione 2 riferiscono su punti chiave importanti a loro modo di vedere. Infine, nell'allegato al rapporto figurano le risposte del Consiglio federale alle domande delle Commissioni della gestione di entrambi i Consigli.

# Cancelleria federale

## Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospettiva.

<b>Obiettivi 1999</b> <small>* in base agli obiettivi per il 1999 del Consiglio federale</small>	<b>Breve bilancio</b>
<p><b><u>Obiettivo 1</u></b></p> <p><b>Concretare i compiti e le competenze del cancelliere federale e della Cancelleria federale nell'elaborazione di coerenti strategie politiche in materia di informazione del Consiglio federale</b></p> <p><b><i>Provvedimenti</i></b></p> <p>Ø La CaF presenta nel 1999 una proposta intesa a rafforzare e a migliorare il sostegno istituzionale dei lavori preparatori per il programma di legislatura</p> <p>Ø La CaF attua il programma di legislatura 1999-2003 secondo il nuovo modello</p> <p>Ø A partire da più efficienti lavori di base e da una pianificazione migliore si definiscono un programma coerente e le priorità della politica dell'informazione</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Rimandato al 2000 in quanto lo stato maggiore per le prospettive è stato assorbito nel 1999 dai compiti legati a nuovi contratti per la raccolta centralizzata di dati quadro sull'economia.</p> <p>Il programma di legislatura è stato realizzato secondo il principio "Top-down".</p> <p>Parzialmente realizzato: le priorità potranno essere definite solo quando sarà disponibile il programma di legislatura.</p>

<p><b><u>Obiettivo 2</u></b></p> <p><b>Approntare mezzi necessari ed efficienti per garantire il sostegno del Consiglio federale nella sua funzione di direzione e di controllo</b></p> <p><b><i>Provvedimenti</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ø La CaF formula proposte di intervento in caso di affari controversi</li><li>Ø La CaF realizza un progetto pilota nel quadro dell' "Informatizzazione degli affari del Consiglio federale EXE"</li><li>Ø Ottimizzare l'impiego della banca di dati "Lista degli oggetti e del loro stadio di realizzazione"</li><li>Ø Consolidare e sviluppare ulteriormente i bilanci intermedi semestrali</li><li>Ø Consolidare e sviluppare ulteriormente i bilanci intermedi semestrali / Consolidare e sviluppare ulteriormente i quadri di orientamento semestrali</li></ul>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Parzialmente realizzato in alcuni affari nell'ambito della CSG settimanale.</p> <p>Già nella fase pilota i dipartimenti possono usufruire della nuova applicazione come ulteriore strumento d'informazione.</p> <p>La lista è aggiornata entro tre giorni dopo la seduta del Consiglio federale.</p> <p>I bilanci intermedi semestrali sono istituiti.</p> <p>I dati di pianificazione dipartimentali (orizzonte di pianificazione divergente, affidabilità, precisione, quantità) non permettono uno sviluppo ulteriore dei quadri di orientamento semestrali. Per risolvere il problema dell'affidabilità e della completezza dei dati di pianificazione dipartimentali sono state adottate risp. previste due misure:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella prima CSG settimanale di ogni mese viene fatto pervenire ai dipartimenti un estratto commentato della lista degli oggetti e del loro stadio di realizzazione (elenco dei casi problematici). Assieme alla pianificazione degli affari del Consiglio federale sull'arco di sei settimane ciò permette di differenziare maggiormente i dati di pianificazione dipartimentale.</li><li>2. Nel 2000 il problema dei dati di pianificazione dipartimentali sarà discusso nell'ambito della valutazione dei prodotti nella CSG.</li></ol>
--	--

<p><b><u>Obiettivo 3</u></b></p> <p><b>Sviluppare e attuare i nuovi mezzi di comunicazione al fine di migliorare l'informazione interna ed esterna</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Garantire l'offerta di informazioni su Internet destinata al Parlamento, ai Cantoni e al pubblico interessato</li> <li>Ø Rilevare tutte le fonti di informazione esistenti e nuove all'interno e all'esterno della CaF</li> <li>Ø Elaborare una strategia affinché tutti i posti di lavoro dispongano dei presupposti tecnici per far capo ai nuovi mezzi di comunicazione</li> <li>Ø Formazione del personale della CaF per l'impiego ottimale dei nuovi mezzi di informazione</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Le modalità della pubblicazione su Internet della legislazione e della dottrina delle autorità federali sono state concertate tra rappresentanti della Cancelleria federale, dell'amministrazione federale, della Commissione federale di ricorso e del Tribunale federale. La Cancelleria federale coordina la realizzazione di una piattaforma centrale di cui assumerà in seguito la gestione.</p> <p>Inventario effettuato nell'ambito della formazione interna della CaF.</p> <p>L'elaborazione di una strategia si è rivelata superflua; tutti i posti di lavoro elettronici sono invece stati attrezzati in modo da permettere l'accesso ai nuovi mezzi di comunicazione (in particolare alla tecnologia Internet).</p> <p>Sono stati effettuati tre corsi (di cui uno a Bellinzona).</p>
<p><b><u>Obiettivo 4 *</u></b></p> <p><b>Ultime decisioni relative all'applicazione della riforma amministrativa</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Sostenere e assistere i dipartimenti nell'elaborazione e nell'esecuzione delle loro ordinanze sull'organizzazione</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Nel corso dell'anno in rassegna sono entrate in vigore le seguenti ordinanze sull'organizzazione:</p> <p>1.7.1999: Org - DFE (DCF del 14.6.1999)  1.1.2000: Org - DFGP (DCF del 17.11.1999)  1.1.2000: Org - DATEC (DCF del 6.12.1999)  1.1.2000: Org - DDPS (DCF del 13.12.1999)</p> <p>Contatti bilaterali e l'organizzazione di seminari con le competenti sezioni di redazione dei dipartimenti</p>

<p>Ø Sostenere i dipartimenti a livello di esecuzione nell'adeguamento dei loro atti normativi specifici ai cambiamenti imposti dalla RGA</p>	<p>hanno permesso alla CaF di sostenere con successo il processo di elaborazione delle ordinanze sull'organizzazione. In questo ambito la CaF ha anche sostenuto i lavori svolti parallelamente per consolidare gli atti normativi specifici sull'organizzazione.</p> <p>Nell'ambito delle consultazioni dei dipartimenti per l'elaborazione e l'esecuzione di ordinanze sull'organizzazione e del consolidamento degli atti normativi specifici, la CaF ha sostenuto anche l'adeguamento di altri atti normativi specifici alle modifiche dovute alla nuova legislazione sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione e alle decisioni di riorganizzazione del Consiglio federale.</p>
<p><b><u>Obiettivo 5</u></b></p> <p><b>Applicare le riforme della Cancelleria federale nel quadro di NOVE TRE e migliorare l'integrazione dei nuovi collaboratori</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Emanare l'ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale nonché il regolamento interno per la CaF</p> <p>Ø Elaborare e attuare una politica del personale per la CaF</p> <p>Ø Elaborare e introdurre un programma in materia di formazione e di perfezionamento per la CaF</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>L'ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale è stata adottata dal Consiglio federale il 5 maggio 1999 ed è entrata in vigore il 1° giugno 1999. Il 30 luglio 1999 il Cancelliere ha emanato il regolamento interno della Cancelleria federale con entrata in vigore il 1° agosto 1999. L'elaborazione di modelli per i processi e i prodotti delle differenti unità amministrative secondo il supplemento del regolamento interno è stata conclusa nei punti essenziali.</p> <p>La realizzazione di questo obiettivo è prevista entro il 2002, in conformità con le linee direttive di politica del personale, la nuova LPers e le corrispondenti ordinanze (non realizzato).</p> <p>Realizzato</p>

## **Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa**

### **2.1 Maggiore presenza delle autorità federali in pubblico (Internet, Käfigturm)**

La comunicazione riveste un'importanza particolare per le autorità federali. Anche nel 1999 esse hanno intrapreso grandi sforzi per fornire un'informazione aperta, trasparente, all'altezza dei tempi e delle aspettative degli utenti. Progetti prioritari sono stati la presenza su Internet e la creazione di un forum politico.

Il 1° agosto 1999 il sito Internet delle autorità federali ([www.admin.ch](http://www.admin.ch)) è stato dotato di un lay-out nuovo ed è stato ampliato e adeguato ai bisogni degli utenti. Il sito comprende attualmente più di 500'000 pagine, tra cui oltre alle raccolte del diritto e le documentazioni stampa più importanti anche innumerevoli segnalazioni su attività politiche e informazioni utili sulle differenti unità organizzative. I singoli dipartimenti, i loro uffici e la Cancelleria federale gestiscono le proprie pagine in modo indipendente, anche a livello del contenuto; un webforum di cui fanno parte i webmaster responsabili nei vari settori garantisce l'armonizzazione continua (ad esempio uniformando le procedure tecniche).

Il forum politico della Confederazione è un progetto comune della Cancelleria federale e dei Servizi del Parlamento, situato nel Käfigturm a Berna. Si tratta di un tentativo, limitato inizialmente ad un anno (1.7.1999 - 30.6.2000), di creare in questo edificio storico un centro di informazione, documentazione e incontro. Le attività dell'ultimo trimestre hanno compreso trasmissioni elettorali, esposizioni (fanciulli nella guerra, prevenzione dell'Aids), letture e lezioni per scolaresche, conferenze stampa, sedute e altri incontri dell'amministrazione.

### **2.2 Informatizzazione degli affari del Consiglio federale – progetto EXE avviato con successo**

Verso la fine del 1998 la Cancelleria federale ha avviato un progetto volto a riorganizzare e ad aggiornare allo stato attuale della tecnica informatica i metodi di amministrazione degli affari del Consiglio federale, divenuti obsoleti. Attualmente i dossier del Consiglio federale – in tutte le fasi, dalla registrazione ai preparativi per la seduta del Consiglio federale e alla procedura seguente la seduta – sono ancora gestiti convenzionalmente e senza supporto informatico. Ciò vale anche per la preparazione dell'ordine del giorno del Consiglio federale o per altri strumenti di guida e di informazione connessi agli affari del Consiglio federale e all'organizzazione delle sedute del Consiglio federale.

Il perno della nuova soluzione è una banca dati in cui vengono registrati tutti i dati essenziali di ogni affare del Consiglio federale e da cui si possono ottenere facilmente tutte le informazioni necessarie con diverse modalità di enumerazione (ad esempio gli oggetti in sospeso, l'ordine del giorno per le sedute del Consiglio federale, programmi delle sedute).

La banca dati viene gestita tramite la rete Intranet dell'amministrazione e in linea di massima può essere consultata in ogni posto di lavoro all'interno dell'amministrazione federale dotato dei necessari programmi standard (Web-Browser), a condizione di disporre di un'autorizzazione d'accesso (con password) fornita dalla Cancelleria su richiesta dei dipartimenti. Questo nuovo strumento di lavoro non solo facilita alla Cancelleria federale lo svolgimento dei suoi compiti ma rappresenta anche un'ulteriore estensione delle prestazioni a favore dei dipartimenti.

Quest'anno è stata sviluppata a livello tecnico la struttura di base del sistema, che resterà nella fase pilota fino all'estate/autunno 2000. Tuttavia, la Cancelleria federale e i dipartimenti possono profittarne già oggi. La banca dati contiene tutti gli affari del Consiglio federale a partire dall'estate 1999, e per la Cancelleria federale sono già disponibili alcune funzioni del nuovo strumento. Prima che il sistema possa essere reso operativo a pieno titolo esso deve comunque soddisfare le alte esigenze relative alla sicurezza d'esercizio.

### **2.3 Pubblicazione elettronica di testi giuridici**

L'8 aprile 1998 il Consiglio federale ha preso atto di un nuovo modello di informazione giuridica e ha allo stesso tempo emanato l'ordinanza sulla pubblicazione di dati giuridici (RS 170.512.2), il cui articolo 14 impegna la Cancelleria federale a creare i presupposti istituzionali e organizzativi necessari per applicare interamente l'ordinanza al più tardi entro il 1° luglio 1999. Tra questi presupposti sono da annoverare la creazione di un servizio di coordinazione per la pubblicazione elettronica di dati giuridici (Copiur), conformemente agli articoli 10 e 11 dell'ordinanza, e la fissazione di una normativa quadro per gli emolumenti riscossi per la consultazione dei dati giuridici della Cancelleria federale da parte di utenti finali e la cessione di questi dati a terzi offerenti (art. 5 e 6).

Il servizio di coordinazione Copiur ha iniziato la propria attività il 1° ottobre 1998 e la Cancelleria federale ha emanato il 24 giugno 1999 la sua ordinanza sugli emolumenti per la consegna di dati giuridici (RS 172.041.12), entrata in vigore il 1° luglio 1999. In tal modo è garantita l'applicazione per intero dell'ordinanza sulla pubblicazione di dati giuridici a partire dal 1° luglio 1999.

Nell'ambito dei propri compiti Copiur pubblica un bollettino informativo in tre lingue che esce quattro volte all'anno e viene distribuito gratuitamente a oltre 3'000 persone e uffici. Oltre a ciò, annualmente Copiur organizza una conferenza sul tema "Informatica e diritto", gestita in comune dall'università di Berna, dall'Associazione svizzera per l'informatica giuridica e dalla Cancelleria federale. La prima di queste conferenze ha avuto luogo il 16/17 dicembre 1999 a Berna con oltre 300 partecipanti e ha riscosso un'ampia eco. Nel 1999 è stata pubblicata su CD-Rom l'intera RS (nelle versioni italiana, francese e tedesca) ed è

stato posto su Internet un elenco delle pubblicazioni elettroniche di dati giuridici (<http://www.rechtsinformation.admin.ch>).

L'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza sugli emolumenti precisa che non sono prelevati emolumenti per la consultazione di dati giuridici su Internet. Su Internet la raccolta sistematica (RS, <http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html>) viene aggiornata ogni tre mesi, la raccolta ufficiale (RU, <http://www.admin.ch/ch/i/as/index.html>) settimanalmente dalla fine del 1998, come pure il foglio federale (FF, <http://www.admin.ch/ch/i/ff/index.html>), che dall'ottobre 1999 può essere consultato gratuitamente su Internet.

Quest'offerta è resa possibile grazie ai progressi del progetto d'informatizzazione del Centro Pubblicazioni Ufficiali (CPU). Nell'anno in rassegna è proseguita con successo la realizzazione tecnica e l'implementazione organizzativa del nuovo sistema di supporto dell'iter procedurale legislativo (CPU WFS). Essa si trova attualmente in fase terminale. In particolare si è riusciti a consolidare la produzione elettronica della RU (sottoprogetto 3), a introdurre la produzione elettronica del FF (sottoprogetto 2) e il supporto elettronico della fase preparatoria dei testi giuridici, dall'avamprogetto alla decisione del Consiglio federale (sottoprogetto 1) e a sostituire gradualmente la produzione elettronica attuale della RS (sottoprogetto 4). La formazione intensiva e l'appoggio di un centinaio di potenziali utenti del CPU WFS in tutta l'amministrazione hanno lo scopo di avvicinare ai collaboratori la filosofia di lavoro orientata al processo che sta alla base dell'infrastruttura tecnica. Solo così si può raggiungere l'obiettivo di pubblicare ogni testo di legge nel FF o nella RU (su carta e in linea) da una a due settimane dopo la sua emanazione e di integrare dopo al massimo un'altra settimana nella sistematica del diritto su Internet ogni testo legislativo pubblicato nella RU già entrato in vigore.

Nell'anno in rassegna sono proseguiti i lavori per completare i capitoli sul diritto internazionale nella RS: la raccolta stampata è ora quasi completa, mentre la banca dati che funge da fonte per l'offerta in linea e su CD-ROM contiene circa la metà degli accordi internazionali attualmente in vigore già pubblicati nella RU. A causa delle limitazioni finanziarie e di personale, i necessari lavori di ricupero e controllo si protrarranno fino all'autunno 2000.

Anche nell'ambito dell'applicazione del diritto è stato avviato il processo per colmare le lacune esistenti. La pubblicazione in linea "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione" (GAAC) completerà quella delle decisioni del Tribunale federale. Per garantire una visione d'insieme in questo campo, è stata data la priorità alla coordinazione. D'intesa con rappresentanti dell'amministrazione federale, delle commissioni di ricorso e del Tribunale federale, la Cancelleria federale ha elaborato un modello che prevede l'accesso centralizzato alla giurisdizione della Confederazione e il collegamento delle offerte in linea esistenti al riguardo a livello federale. Quest'offerta comprende anche perizie sulla costituzionalità e compatibilità con il diritto vigente di progetti di legge. Gli obiettivi primari di GAAC-ONLINE sono un alto grado di attualità e la ricerca semplificata. La realizzazione è stata avviata nel settembre 1999.

## **2.4 Rete Alexandria**

Alla fine del 1999 la Rete Alexandria collegava le biblioteche dei Tribunali federali (Losanna e Lucerna) e 21 altre biblioteche o centri di documentazione dell'amministrazione federale. La banca dati della rete conteneva oltre 370'000 schede bibliografiche. Nel 1999 sono state convertite circa 200'000 nuove schede bibliografiche che saranno caricate nella database all'inizio del 2000.

Nel 1999 la Cancelleria federale ha proseguito gli sforzi per mettere in atto la decisione del Consiglio federale del 25 febbraio 1998 di delegare a terzi la gestione informatica della Rete Alexandria. Un accordo di massima per creare un centro di competenze comune indipendente dalla Confederazione (sul modello della Fondazione Switch) è stato raggiunto con la Rete delle biblioteche romande e ticinesi e con la Biblioteca nazionale. Una proposta in questo senso è stata trasmessa al Consiglio informatico della Confederazione, che si pronuncerà in merito nel gennaio 2000.

## **2.5 Modelli per lo sviluppo economico futuro della Svizzera: nuovo orientamento e modernizzazione**

Nella sua risposta del 27 aprile 1998 alla Delegazione delle finanze del Parlamento, il Consiglio federale si è pronunciato in merito alla ricerca sul futuro indicando che intendeva proseguire la ricerca su modelli economici oltre il periodo previsto dall'attuale contratto (1995-99) e che a questo scopo gli uffici incaricati avrebbero effettuato una valutazione dell'esperienza fatta. La questione è stata sottoposta al Consiglio federale nel novembre 1999 sulla base di una valutazione effettuata all'inizio del 1999. Il 17 novembre 1999 il Consiglio federale ha deciso di prolungare di due anni il contratto relativo al lavoro già svolto sul modello a medio e a lungo termine (MML) e di pubblicare parallelamente un bando di concorso conforme alle norme OMC per lo sviluppo di un modello generale calcolabile d'equilibrio. Questa decisione ha creato le basi per una modernizzazione radicale degli strumenti a disposizione in questo campo. I modelli sviluppati con l'ausilio dell'MML presuppongono una certa costanza delle condizioni quadro politiche e sociali (evoluzione dei gusti, nessun cambiamento sostanziale del comportamento dei consumatori), mentre con il costruendo modello generale calcolabile d'equilibrio sarà possibile, partendo dai modelli di base dell'MML, tenere conto di cambiamenti delle condizioni quadro. I due tipi di modello si completano dunque a vicenda. Questo nuovo orientamento permette di sostituire il modello applicato sinora, rimasto allo stato della scienza degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta, con un modello complementare aggiornato alla ricerca scientifica attuale. Ci si adegua così a un urgente bisogno dei servizi dell'amministrazione federale incaricati della ricerca su modelli di sviluppo di politica settoriale. La modernizzazione degli strumenti permetterà in futuro di mettere a disposizione basi per la pianificazione che faciliteranno considerevolmente il lavoro dei servizi specializzati in materia. Appena conclusa la procedura OMC sul modello generale calcolabile d'equilibrio, la Cancelleria federale informerà la Delegazione delle finanze sui risultati della valutazione e del nuovo orientamento del lavoro di ricerca di dati quadro sull'economia.

## Dipartimento degli affari esteri

### Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospettiva.

<p style="text-align: center;"><b>Obiettivi 1999</b></p> <p><small>* in base agli obiettivi per il 1999 del Consiglio federale</small></p>	<p style="text-align: center;"><b>Breve bilancio</b></p>
<p><b><u>Obiettivo 1</u> *</b></p> <p><b>Relazioni con l'UE: procedura d'approvazione degli accordi bilaterali settoriali e dibattito parlamentare sulla posizione della Svizzera in Europa</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Messaggio relativo ai risultati dei negoziati bilaterali settoriali unitamente ai sette accordi, alle necessarie modifiche di legge e ai provvedimenti collaterali</li> <li>Ø Rapporto sull'integrazione 1999</li> <li>Ø Messaggio sull'iniziativa "Sì all'Europa!" / controprogetto indiretto del Consiglio federale</li> <li>Ø Programma d'informazione sull'Europa: attuazione</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e l'UE del 23 giugno 1999.</p> <p>Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'integrazione il 3 febbraio 1999. Esso é una delle basi per il dibattito parlamentare sull'iniziativa "Sì all'Europa!".</p> <p>Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'iniziativa popolare il 27 gennaio 1999; invita l'Assemblea federale a respingere l'iniziativa e ad approvare invece un controprogetto indiretto del Consiglio federale.</p> <p>Nella seduta del 27 gennaio 1999 il Consiglio federale ha approvato il programma d'informazione. L'attuazione è continua, adattata agli avvenimenti importanti a livello di politica interna ed estera.</p>

<p><b><u>Obiettivo 2</u></b> *</p> <p><b>Preparativi per l'adesione all'ONU</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Elaborazione di un "programma" per l'impegno della Svizzera quale membro dell'ONU, sul quale successivamente potrà poggiare il messaggio del Consiglio federale</li> <li>Ø Intensificazione degli sforzi d'informazione sulle attività della Svizzera nell'ambito dell'ONU, così da permettere alla popolazione di farsi un'idea più precisa prima di affrontare il dibattito sull'adesione all'ONU</li> <li>Ø Partecipazione al dibattito in Consiglio nazionale sul rapporto ONU e al dibattito pubblico sull'iniziativa d'adesione all'ONU</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il "programma" è stato messo a punto all'interno dell'amministrazione e integrato nel primo avamprogetto del messaggio sull'adesione della Svizzera alle Nazioni Unite. Gli ulteriori lavori sul messaggio si baseranno su questo avamprogetto.</p> <p>Il DFAE ha elaborato diversi mezzi d'informazione sulle attività della Svizzera nell'ambito dell'ONU. Sono stati intensificati gli sforzi per informare direttamente la popolazione tramite conferenze e lezioni. Sono stati avviati i lavori per un programma globale d'informazione.</p> <p>Il dibattito in Consiglio nazionale ha avuto luogo nel marzo 1999. Il capo del DFAE ha illustrato il parere del Consiglio federale. Rappresentanti del DFAE hanno partecipato a numerosi dibattiti pubblici concernenti l'adesione all'ONU, informando sulla tematica.</p>
<p><b><u>Obiettivo 3</u></b> *</p> <p><b>Cura dell'immagine della Svizzera:</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>in generale:</b></li> <li>Ø Pianificazione e attuazione di sforzi a lungo termine per presentare un ritratto globale del nostro Paese con tutte le sue sfaccettature (collaborazione più intensa con i mass-media esteri, rafforzamento della collaborazione in ambito culturale in senso lato, intensificazione degli scambi fra scolari, studenti e professori)</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>L'8 settembre 1999 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul nuovo orientamento e il rafforzamento della Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all'estero (COCO). "Presenza Svizzera" (PRS), l'organizzazione che succede alla COCO, sarà operativa solo dopo l'approvazione del messaggio e del credito quadro. Lo scambio d'informazioni e la collaborazione con i media esteri sono già stati intensificati nell'ambito dei mezzi di cui dispone la COCO.</p>

<p>Ø Elaborazione di un rapporto con un piano d'affari sulla reimpostazione e sul consolidamento della Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all'estero (COCO), sulla base di diversi studi e audizioni</p> <p>Ø Concretizzazione di importanti progetti della COCO come Expo 99 Kunming, Expo 2000 Hannover, attuazione della nuova concezione in materia di documentazione, nuova apparizione su Internet in collaborazione con RSI ecc.</p> <p>Ø Rafforzamento delle attività culturali del DFAE</p> <p>· <b>in relazione alla tutela degli interessi svizzeri con particolare riferimento al ruolo della Svizzera durante la Seconda guerra mondiale:</b></p> <p>Ø dialogo con importanti interlocutori, soprattutto negli USA</p> <p>Ø Rappresentanza degli interessi svizzeri nella prevista manifestazione che farà seguito alla Conferenza di Washington</p>	<p>Il rapporto con un piano d'affari sulla reimpostazione e sul consolidamento della COCO è stato presentato il 30 marzo 1999. Gli studi e le audizioni necessari sono stati effettuati nel gennaio 1999.</p> <p>Expo 99 Kunming, portata a termine con successo alla fine di ottobre 1999; partecipazione nel settembre 1999 a Chicago alla "Swiss Week" di ampia portata; adeguamento a Internet della popolare documentazione "Svizzera in vista"; preparativi per il padiglione svizzero a Expo 2000 Hannover, conformemente al programma.</p> <p>In collaborazione con Pro Helvetia e con l'UFC è stata rafforzata la componente culturale nell'attività di politica estera del DFAE: mandato di prestazione della DSC a Pro Helvetia per l'Europa sudorientale; il credito per azioni culturali particolari di piccole dimensioni è stato completamente utilizzato; collaborazione con addetti culturali esteri a Berna (viaggio di studio nella Svizzera orientale); consultazioni bilaterali con l'Austria e l'Italia; rafforzamento della formazione interna.</p> <p><b>Realizzato</b></p> <p>Contatti regolari delle nostre rappresentanze diplomatiche con le cerchie interessate, manifestazioni (ad es. cicli di conferenze, discussioni pubbliche), contatti con i media. Discussioni della signora R. Dreifuss, Presidente della Confederazione, e del segretario di Stato F. von Däniken a New York.</p> <p>Preparativi in vista della partecipazione della Svizzera al Stockholm International Forum on the Holocaust (26.-28.1.2000).</p>
--	---

<p>Ø Partecipazione ai lavori del fondo speciale, della Commissione Bergier, della Commissione Volcker e della Commissione Eagleburger nonché ad eventuali misure nei settori dell'educazione e del commercio d'arte</p>	<p>Con il dossier "Svizzera – Seconda guerra mondiale" il DFAE ha garantito a livello federale la coordinazione e la collaborazione tra i diretti interessati anche dopo lo scioglimento della Task Force, sia in seno all'amministrazione che esternamente, in particolare in relazione con la pubblicazione del rapporto finale della Commissione Volcker il 6 dicembre 1999 e del rapporto sui profughi della Commissione Bergier il 10 dicembre 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 4</u></b></p> <p><b>Maggiore impegno nella prevenzione e soluzione dei conflitti con attenzione a determinate priorità, se possibile d'intesa con Paesi che condividono i nostri principi</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Impiego coordinato di diversi strumenti di politica estera in regioni prioritarie</p> <p>Ø Osservazione attiva di altre regioni di conflitto con eventuali azioni puntuali</p> <p>Ø Rafforzamento della collaborazione con il Sudafrica soprattutto nel contesto africano</p> <p>Ø Continuazione dell'impegno in seno ad organizzazioni internazionali come l'OSCE e l'ONU</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Creazione di forum di dialogo su temi specifici, con la partecipazione di importanti rappresentanti di politica di pace, sia in seno all'amministrazione che esternamente (in particolare le ONG).</p> <p>In diverse regioni di conflitto non prioritarie sono state effettuate analisi approfondite e continue dei conflitti e del loro contesto (ad es. contatti con le parti coinvolte, consultazione di esperti).</p> <p>Nell'ambito della <i>Declaration of Intent on Joint Activities</i> (DoI), firmata nell'agosto 1998 dalla Svizzera e il Sudafrica, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei due Paesi si riunisce regolarmente per definire i campi d'azione e per promuovere progetti comuni negli ambiti della democratizzazione e del buon governo, della lotta contro il traffico e la proliferazione delle armi leggere e contro le mine antiuomo.</p> <p>Nel 1999 la Svizzera ha messo a disposizione di organizzazioni internazionali oltre 200 esperti civili e versato contributi finanziari (ad es. alla UNMIK, al Tribunale penale internazionale dell'Aja, alla truppa Interfet nel Timor orientale e al Trust Fund dell'ONU per la diplomazia preventiva). La Svizzera ha inoltre messo a disposizione dell'ONU un totale di 11 osservatori militari (UNTSO, UNOMIG, UNMOP).</p>

<p><b><u>Obiettivo 5</u></b></p> <p><b>"Human Security" con priorità alle armi leggere e di piccolo calibro</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Maggiore collaborazione con il Canada e la Norvegia sulla base della Dichiarazione di Lysøen</p> <p>Ø Intensificazione degli sforzi per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro: organizzazione di gruppi di lavoro in Svizzera nell'ambito dell'ONU e del PFP; collaborazione ai lavori nell'ambito della prevista Convenzione ONU sul crimine organizzato internazionale (UNTOC); (co)finanziamento di progetti concreti nell'ambito dell'"UNDP Trust Fund for Support to Prevention and Reduction of the Proliferation of Small Arms", sostenuto dalla Svizzera</p> <p>Ø Continuazione dell'impegno nella lotta contro le mine antiuomo: partecipazione attiva nel processo di Ottawa, sviluppo ed esecuzione di direttive per l'aiuto alle vittime delle mine, rafforzamento del ruolo di Ginevra, che accoglie anche il Centro internazionale di sminamento umanitario</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Incontri bilaterali a Berna, Oslo e Ottawa, in particolare per la preparazione del prossimo incontro ministeriale a Lucerna (maggio 2000), che sarà organizzato dalla Svizzera. Organizzazione dell'incontro del Gruppo Lysøen in margine alla 27<sup>a</sup> Conferenza internazionale della Croce Rossa a Ginevra e a una manifestazione organizzata sul tema dei responsabili non statali dal "Henry Dunant-Center". Partecipazione a incontri del Gruppo Lysøen a Bergen e New York.</p> <p>Partecipazione attiva agli sforzi intrapresi negli ambiti di istituzioni regionali e internazionali e con Stati che condividono i nostri principi. Realizzazione di due seminari a Ginevra e di un seminario a Baden nell'ambito del PFP. Partecipazione attiva alle trattative su un protocollo sulle armi da fuoco nell'ambito della prevista Convenzione dell'Onu sul crimine organizzato internazionale. (Co)finanziamento di progetti in Africa, America Latina, Albania e di altri progetti.</p> <p>La Svizzera ha svolto un ruolo attivo nei preparativi della prima conferenza di Stati del "Mine Ban Treaty" e ha ottenuto l'incarico di organizzare la seconda conferenza di Stati a Ginevra nel prossimo mese di settembre. Assieme con il Messico ha la presidenza del <i>Standing Committee of Experts on Victim Assistance</i>. Il Centro internazionale di sminamento umanitario a Ginevra si è imposto come importante centro di competenza in materia e ha appoggiato gli incontri dei cinque comitati di perizia del "Mine Ban Treaty".</p>
---	---

<p>Ø Sostegno degli sforzi atti a migliorare la situazione di donne e bambini nei conflitti</p>	<p>Nel corso della 27<sup>a</sup> Conferenza internazionale della Croce Rossa (31 ottobre – 6 novembre 1999), la Svizzera si è impegnata a contribuire a migliorare la situazione di donne e bambine nei conflitti armati e lavora su questo tema in seno all'ONU (Pechino +5). Ha sostenuto finanziariamente le attività del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per i fanciulli e i conflitti armati e si impegna per lo sviluppo del diritto in questo ambito.</p>
<p><b><u>Obiettivo 6</u></b></p> <p><b>Promovimento del diritto umanitario internazionale</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Presentazione del messaggio concernente la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine del genocidio</p> <p>Ø Preparazione della procedura di consultazione in vista della ratifica da parte della Svizzera dello Statuto della Corte penale internazionale</p> <p>Ø Sviluppo delle attività svizzere nell'ambito del PFP (chiarimenti ed eventuale preparazione per mettere a disposizione l'esperienza svizzera nei nuovi centri di formazione PFP; esecuzione e partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni e seminari)</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Con il messaggio del 31 marzo 1999 il Consiglio federale ha sottoposto la Convenzione al Parlamento per approvazione.</p> <p>Un gruppo di lavoro interdipartimentale ha iniziato il suo lavoro nell'autunno 1998. Ha identificato i problemi che la ratifica dovrà contribuire a risolvere e adottato le misure necessarie. Sono state prese le più importanti decisioni preliminari sulle modalità di integrazione dello Statuto nel diritto nazionale; si può procedere all'elaborazione delle leggi corrispondenti e del documento di ratifica.</p> <p>La Svizzera ha sottoposto alle delegazioni EAPC una serie di proposte per il rafforzamento del diritto internazionale umanitario, che hanno avuto un'eco positiva. Alcune di queste proposte sono state in seguito integrate nell'"EAPC Action Plan 2000-2001". La Svizzera si è offerta per preparare e realizzare gruppi di lavoro e seminari sui temi del diritto umanitario internazionale. Sono in preparazione proposte per l'approfondimento del diritto umanitario internazionale nei centri PFP riconosciuti o previsti.</p>

<p><b><u>Obiettivo 7</u></b></p> <p><b>Impegno per i diritti umani</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Formazione e impiego di osservatori dei diritti umani</p> <p>Ø Impegno per l'approvazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo</p> <p>Ø Mandato in Medio Oriente (garante della dimensione umana)</p> <p>Ø Continuazione dei dialoghi bilaterali sui diritti dell'uomo e verifica dell'efficacia di quelli instaurati molto tempo fa</p> <p>Ø Accettazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Sono stati organizzati due corsi di formazione con un totale di 27 partecipanti svizzeri e 26 stranieri. Per l'anno 2000 sono previsti due corsi ulteriori. La prima missione di osservatori svizzeri dei diritti umani ha avuto luogo in Albania (da metà maggio a metà novembre) e nel Kosovo (da metà luglio a metà novembre).</p> <p>Nonostante il notevole impegno profuso dalla Delegazione svizzera per ottenere un consenso circa l'adozione di un Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, che alzasse a 18 anni l'età minima per il reclutamento e la partecipazione alle ostilità, questo obiettivo non è ancora stato raggiunto nell'anno in rassegna. Nell'ambito della promozione dei diritti dei fanciulli hanno avuto più successo le trattative sulla nuova Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile che il 20 settembre 1999 è stata sottoposta al Parlamento per approvazione.</p> <p>Il processo multilaterale di pace è in fase di stallo e nell'anno in rassegna hanno avuto luogo solo pochi incontri di tipo tecnico. Nel 1999, sono stati sostenuti oltre 20 nuovi progetti (diritti dell'uomo, diritto internazionale umanitario, comprensione interculturale) tramite il credito "dimensione umana", e altri sono proseguiti.</p> <p>Inizio della verifica di tutti i dialoghi sui diritti dell'uomo, che servirà da base nel 2000 per ulteriori decisioni; avvio di un dialogo sui diritti dell'uomo con Cuba; continuazione di attività negli altri Paesi e preparativi di nuovi dialoghi.</p> <p>Nonostante il notevole impegno profuso dalla Delegazione svizzera per ottenere l'adozione di un Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura, questo obiettivo, dopo otto anni di trattative in seno al gruppo di lavoro dell'ONU, non è ancora stato raggiunto.</p>
---	--

<p><b><u>Obiettivo 8</u></b></p> <p><b>Utilizzazione di sinergie tra politica di sviluppo, politica di migrazione e altri settori, promozione della collaborazione internazionale e interdipartimentale nel settore della migrazione</b></p> <p><b><i>Provvedimenti</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ø Rafforzamento della presenza della Svizzera a discussioni internazionali sul tema dello sviluppo e della migrazione (IOM, IGC, gruppo di Budapest)</li><li>Ø Esame sistematico delle interazioni fra sviluppo e commercio in Paesi con gravi problemi nell'esecuzione dell'allontanamento degli asilanti respinti e dei clandestini</li><li>Ø Considerazione di componenti quali i diritti umani e la ricostruzione della società civile nell'elaborazione di programmi di rimpatrio dei profughi</li><li>Ø Istituzionalizzazione della collaborazione fra DFAE e DFGP per la concezione/partecipazione a programmi di aiuto al rimpatrio (Gruppo direttivo interdipartimentale – aiuto al rimpatrio, GDI)</li><li>Ø Relazioni pubbliche: conferenza stampa annuale della DSC sul tema "Migrazione e sviluppo" nonché conferenza annuale della DSC sullo stesso tema</li></ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Realizzato solo parzialmente a causa di insufficienti risorse di personale.</p> <p>Il decreto federale sull' "applicazione della condizionalità politica nelle relazioni estere" è stato adottato il 20 settembre 1999.</p> <p>La considerazione di queste componenti è garantita dalla presenza della Sezione politica IV del DFAE nel GDI (Gruppo direttivo interdipartimentale – aiuto al rimpatrio), che elabora i programmi di aiuto al rimpatrio.</p> <p>Istituzionalizzazione formale del GDI, firma del mandato: 8 marzo 1999. Il GDI è stato attivo durante tutto l'anno. Le competenze e la collaborazione UFR/DSC in materia di programmi di aiuto al rimpatrio sono regolati nell'Ordinanza 2 sull'asilo (OAsi, art. 72), in vigore dal 1° ottobre 1999.</p> <p>Le due conferenze sul tema in questione hanno avuto luogo il 14 gennaio, rispettivamente il 2 settembre. "Migrazione e sviluppo" è stata una delle tematiche centrali di tutto il lavoro di relazioni pubbliche 1999 della DSC (incluse le pubblicazioni periodiche).</p>
--	--

<p><b><u>Obiettivo 9</u></b></p> <p><b>Temi prioritari per la cura e lo sviluppo delle relazioni bilaterali al di fuori dell'integrazione europea:</b></p> <p><b><i>Provvedimenti</i></b></p> <p>· <b>USA</b></p> <p>Ø Sviluppo e continuazione delle relazioni globali, in particolare anche mediante riunioni a livello politico. Scambio mirato di opinioni di politica estera a livello amministrativo in settori d'interesse comune</p> <p>Ø Promozione di riunioni di parlamentari in Svizzera e negli USA</p> <p>Ø Promozione dello scambio di studenti mediante la costituzione di una commissione cosiddetta "Fulbright" in Svizzera</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Incontri bilaterali in margine a congressi e conferenze multilaterali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Incontro della signora R. Dreifuss, Presidente della Confederazione, con il vicepresidente A. Gore a Davos il 30 gennaio 1999 (Foro economico mondiale).</li><li>- Incontro della signora R. Dreifuss, Presidente della Confederazione e del consigliere federale J. Deiss con il presidente B. Clinton e la signora M. Albright, Ministro degli esteri, a Ginevra il 16 giugno 1999 (Conferenza internazionale del lavoro).</li><li>- Incontro del segretario di Stato F. von Däniken con il sottosegretario di Stato Th. Pickering a New York il 24 settembre 1999 (Assemblea generale dell'ONU).</li></ul> <p>Incontri ufficiali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Visita di lavoro ufficiale del consigliere federale P. Couchepin presso il ministro delle finanze William Dailey, 12-14 luglio 1999</li><li>- Incontro preparatorio per la commissione economica bilaterale presieduto dal segretario di Stato D. Syz a Washington (sottosegretario di Stato statunitense Alan Larson), 9-10 dicembre 1999.</li></ul> <p>Eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Conferenza della signora R. Dreifuss, Presidente della Confederazione, di fronte alla "Foreign Policy Association" a New York, 13 maggio 1999.</li><li>- Delegazione del Consiglio nazionale a Washington, 6-9 febbraio 1999.</li><li>- Il programma Fulbright per lo scambio di studenti è stato lanciato ufficialmente dal consigliere federale Deiss e dall'ambasciatrice statunitense Kunin a metà del 1999.</li></ul>
---	--



<p>· <b>Cina</b></p> <p>Ø Sviluppo dei contatti bilaterali (visita di Stato del presidente Jiang Zemin in Svizzera, visita di lavoro del consigliere federale Couchepin in Cina, partecipazione a Floralties 99 a Kunming)</p> <p>Ø Rafforzamento del quadro convenzionale (sostegno del "Sino-Swiss Partnership Fund", ottenimento della designazione della Svizzera come Paese di destinazione del turismo cinese)</p> <p>Ø Creazione di nuovi settori di cooperazione, p. es. in ambito culturale</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>La visita di Stato del presidente Jiang Zemin in Svizzera ha avuto luogo (25-27.3.99); ha avuto luogo la visita di lavoro del consigliere federale Couchepin in Cina (8-12.11.99); il consigliere federale Deiss ha rappresentato la Svizzera nella cerimonia di passaggio di Macao alla Cina (19-20.12.99); la Svizzera ha partecipato ufficialmente alla fiera florale '99 a Kunming, la giornata svizzera (30.6.99) è stata inaugurata dalla signora Trix Heberlein, Presidente del Consiglio nazionale. Su invito del DFAE tre delegazioni cinesi (di cui due composte da giornalisti, una da funzionari fiscali) hanno visitato la Svizzera. A causa degli avvenimenti sulla Bundesplatz a Berna, non si è avuto nella misura desiderata il miglioramento delle relazioni, tradizionalmente buone, che ci si attendeva dalla visita di Stato cinese.</p> <p>È proseguito il sostegno al "Sino-Swiss Partnership Fund" (a Basilea, durante la visita di Stato del presidente Jiang Zemin sono stati firmati i primi due progetti bilaterali). L'obiettivo della designazione della Svizzera come Paese di destinazione del turismo cinese è stato perseguito in particolare dal consigliere federale Couchepin durante la sua visita in Cina, per intanto senza successo.</p> <p>Sono state firmate due dichiarazioni d'intenti (Memorandum of Understanding, MoU) nell'ambito culturale e dell'educazione durante la visita di Stato di Jiang Zemin.</p>
<p><b><u>Obiettivo 10</u></b></p> <p><b>Impiego quanto possibile coordinato degli strumenti di politica estera nei Balcani</b></p> <p><b><i>Provvedimenti</i></b></p> <p>Ø Continuazione dei programmi nazionali di cooperazione tecnica nei Paesi di concentrazione quali l'Albania, la Bulgaria, la Macedonia e la Romania nonché del programma speciale in Bosnia-Erzegovina</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>I programmi nazionali di cooperazione tecnica sono proseguiti secondo le modalità previste; per la Bosnia-Erzegovina è stato sviluppato un programma a medio termine. Ulteriori sostegni finanziari negli ambiti della salute e dell'educazione sono stati impiegati per contenere le conseguenze della crisi del Kosovo nei Paesi limitrofi del Kosovo.</p>

<p>Ø Rafforzamento dell'impegno della Svizzera nella regione di crisi del Kosovo (aiuto umanitario, partecipazione alla missione di verifica dell'OSCE nel Kosovo, progetti puntuali di promozione della pace, aiuto al rimpatrio)</p>	<p>Rafforzamento massiccio dell'impegno nella regione di crisi del Kosovo a seguito della escalation nel Kosovo. Gli sforzi si sono concentrati sull'aiuto umanitario su larga scala per le vittime del conflitto, oltre all'impiego di personale nella missione di verifica KVM e, a partire da luglio, nella UNMIK. La Svizzera ha partecipato per la prima volta a un'operazione di pace sotto la direzione della NATO (KFOR). Circa 16'000 Albanesi del Kosovo sono potuti tornare nel Kosovo di propria volontà nell'ambito di un programma di aiuto al rimpatrio; si è potuto avviare un programma di ricostruzione.</p>
<p>Ø Continuazione dei programmi di aiuto finanziario in determinati settori (soprattutto energia e telecomunicazioni)</p>	<p>I progetti nell'ambito dell'aiuto finanziario nell'Europa sudorientale sono continuati nonostante la crisi nel Kosovo. Mediante provvedimenti urgenti (aiuto alla bilancia dei pagamenti dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina e misure nell'ambito del sostegno degli investimenti e del commercio) si è inoltre contribuito a contenere le conseguenze economiche della crisi del Kosovo nella regione.</p>
<p>Ø Continuazione dei provvedimenti di mantenimento della pace per promuovere le strutture democratiche e lo Stato di diritto con priorità in Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia e Macedonia</p>	<p>È proseguito l'impiego di personale in diverse organizzazioni internazionali e istituzioni, in particolare nell'ONU e nell'OSCE. Inoltre sono stati attuati innumerevoli progetti per il sostegno di strutture democratiche e dello Stato di diritto, ad esempio negli ambiti del sostegno ai media indipendenti, del dialogo interculturale e dello sminamento. Nell'ambito dell'impegno attivo per il Patto di stabilità, la Svizzera ha organizzato il primo incontro del primo gruppo di lavoro a Ginevra (18 ottobre 1999).</p>
<p>Ø Continuazione dei programmi bilaterali di assistenza nell'ambito del PfP con l'Albania e la Macedonia</p>	<p>È continuata la cooperazione bilaterale militare con l'Albania e la Macedonia (Albania: equipaggiamento e formazione di una truppa di trasporto; conoscenze di base in materia di eliminazione di materie tossiche; formazione nell'ambito dell'informazione e della comunicazione; conoscenze di base per la revisione di quattro elicotteri Alouette III – Macedonia: equipaggiamento di un battaglione di confine).</p>

## **Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa**

### **2.1 Preparativi per l'adesione all'ONU**

Nel 1999 sono proseguiti i preparativi per l'adesione all'ONU. Le attività si sono concentrate sugli ambiti seguenti:

**Programma:** Sono stati definiti punti chiave di politica estera che la Svizzera intende perseguire all'interno dei diversi campi d'attività dell'ONU, in particolare in caso di adesione. Questi obiettivi verranno integrati nel messaggio sull'adesione della Svizzera all'ONU.

**Informazione:** Il DFAE ha elaborato innumerevoli mezzi d'informazione sul rapporto tra la Svizzera e l'ONU. Nel gennaio 1999 è stato pubblicato un numero speciale della rivista dipartimentale "Svizzera oltre", utilizzabile come base per l'insegnamento, che è stata distribuita su ampia scala. Una serie di schede informative illustra le relazioni tra la Svizzera e l'ONU. L'indirizzo Internet [www.eda.admin.ch/uno](http://www.eda.admin.ch/uno) permette l'accesso diretto a questo e altro materiale. Con innumerevoli conferenze, lezioni e la partecipazione a manifestazioni in materia la tematica è stata avvicinata all'attenzione del pubblico.

Il lavoro per un programma d'informazione globale è avviato. Un sondaggio d'opinione, che ha constatato nella popolazione la mancanza di conoscenze sui rapporti multilaterali della Svizzera, ha indotto a definire modalità di comunicazione adatte per informare sulla portata dell'impegno svizzero in seno all'ONU. A lavori preliminari sul programma d'informazione a livello del DFAE ha fatto seguito una valutazione esterna di possibili strategie informative.

Il dibattito nel Consiglio nazionale sul rapporto tra la Svizzera e l'ONU (10.3.1999) ha confermato le reazioni positive del Consiglio degli Stati e delle commissioni parlamentari in merito all'adesione. Vi contrastava tuttavia il lento progresso dell'iniziativa per l'adesione all'ONU. Su invito del comitato d'iniziativa, il DFAE ha colto l'occasione per contribuire nell'ambito di varie manifestazioni a migliorare le conoscenze della popolazione su questo aspetto delle nostre relazioni esterne.

## **2.2 Cura dell'immagine della Svizzera, in generale e in relazione alla tutela degli interessi svizzeri con particolare riferimento al ruolo della Svizzera durante la Seconda guerra mondiale**

Per tutelare efficacemente l'immagine generale della Svizzera serve una nuova orientazione e un rafforzamento degli strumenti. La COCO (Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all'estero), attiva dal 1976, con il suo effettivo ridotto (quattro persone) e un budget di 2,3 milioni di franchi all'anno, non è più all'altezza dei nuovi compiti. Un processo di riforma, sostenuto dai membri più importanti della COCO, è sfociato nel progetto "Presenza Svizzera" (PRS). Il messaggio dell'8 settembre 1999 sul nuovo orientamento e il rafforzamento della COCO contiene il rapporto corrispondente e l'avamprogetto di una legge federale sulla cura dell'immagine svizzera all'estero. Gli elementi più importanti sono:

- Obiettivi chiari: la Confederazione appoggia la diffusione di informazioni generali sulla Svizzera, la creazione di simpatia per la Svizzera e la messa in evidenza della sua diversità e delle sue attrattive.
- Cinque messaggi di base: diversità, tradizione umanitaria, apertura alle esigenze dei cittadini, senso della qualità, innovazione. Se trasmessi in modo convincente, questi messaggi di base chiari, specificamente svizzeri e corrispondenti alla realtà, presentano un'immagine positiva della Svizzera e prevengono una percezione unilaterale del nostro Paese.
- Definizione di strumenti e provvedimenti, segnatamente Swissinfo, programmi per Paesi e manifestazioni. Connessione delle attività e degli strumenti con i media.
- Ampliamento a livello finanziario e di personale sull'arco di diversi anni. A partire dal 2003 saranno messi a disposizione 13,8 milioni di franchi all'anno. Il servizio disporrà di una decina di collaboratori. Le spese previste verranno compensate interamente con la soppressione di determinate spese e distribuendo diversamente le priorità all'interno del DFAE. PRS verrà organizzata come unità decentralizzata, con un alto grado di autonomia e flessibilità, ma collegata al DFAE dal punto di vista amministrativo per poter usufruire appieno della rete di rappresentanze all'estero e poter reagire rapidamente all'attualità e alle sfide a livello di politica estera.

Complessivamente la Confederazione impiega parecchi mezzi nell'ambito comunicativo e di promozione (Svizzera turismo, Pro Helvetia, USEC, RéusSite Suisse e Radio Svizzera Internazionale). Presenza Svizzera vuole contribuire a coordinare l'impiego di questi mezzi, a creare sinergie e a evitare doppioni. Mentre PRS provvederà a un'informazione di tipo generale, le istituzioni specializzate si occuperanno dell'informazione specifica per un pubblico definito. Per programmi e progetti PRS intende inoltre ottenere accordi di finanziamento con rappresentanti dell'economia.

La discussione sulla problematica "Svizzera – Seconda guerra mondiale" si è visibilmente calmata a partire dalla fine di gennaio 1999, dopo la firma del trattato di New York e l'incontro tra la signora Ruth Dreifuss, Presidente della Confederazione, e il vicepresidente

statunitense Al Gore in margine al Foro economico mondiale a Davos. Ambedue le parti hanno constatato con soddisfazione la cessazione della controversia e si sono impegnati in una dichiarazione comune a curare le loro relazioni negli ambiti della politica, dell'economia e della cultura.

Considerato questo stato di cose, il Consiglio federale ha deciso di sciogliere la Task Force "Svizzera – Seconda guerra mondiale" per la fine di marzo 1999. Il DFAE ha delegato i compiti di coordinazione ancora necessari in questo ambito al servizio "Svizzera – Seconda guerra mondiale". La rigorosa messa in atto delle misure adottate ha contribuito a migliorare l'immagine del nostro Paese negli Stati particolarmente interessati dalla tematica: sia il rapporto finale della Commissione Volcker che il rapporto sui profughi della Commissione indipendente di esperti hanno ottenuto approvazione all'estero come espressione della volontà di prendere coscienza del proprio passato e trarne i dovuti insegnamenti. Le misure comunicative con riferimento diretto alla Seconda guerra mondiale sono invece state molto ridotte dopo lo scioglimento della Task Force, per incentrare maggiormente sulle tematiche attuali l'immagine della Svizzera all'estero. Con riferimento alla Seconda guerra mondiale sono state organizzate o sostenute azioni specifiche, in parte con la partecipazione della COCO, ad esempio sotto forma di esposizioni, discussioni pubbliche, viaggi di conferenze e distribuzione di documentazioni in inglese sul ruolo della Svizzera all'epoca.

### **2.3 Temi prioritari per la cura e lo sviluppo delle relazioni bilaterali al di fuori dell'integrazione europea: USA, Russia, Cina**

Nell'anno in rassegna le relazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti hanno subito uno sviluppo positivo, cui ha contribuito in modo essenziale l'incontro tra la presidente della Confederazione Ruth Dreifuss e il vicepresidente Al Gore il 30 gennaio 1999 a Davos. La dichiarazione comune rilasciata in quell'occasione ha permesso di chiarire le relazioni svizzero-americane e di gettare le basi per la formazione di una commissione economica bilaterale per il rafforzamento della collaborazione in questioni economiche. I preparativi per questa commissione sono a buon punto e il lancio ufficiale della commissione è previsto per l'inizio del 2000. Nel 1999 vi è stata una forte attività diplomatica di visita: hanno avuto luogo incontri tra i presidenti, i ministri degli esteri e dell'economia, i segretari di Stato e i parlamentari. È continuato il processo di riorganizzazione e rafforzamento della COCO, di cui il programma per Paesi USA che prende avvio il 1° gennaio 2000 è parte integrante.

Le relazioni tra la Svizzera e la Federazione Russa sono buone. Questo trova riscontro nell'intenso dialogo politico dei ministeri degli esteri e di altre istituzioni governative. Anche nel 1999 sono continuate le regolari visite bilaterali e sono state approfondite le relazioni: il consigliere federale Deiss ha effettuato la sua prima visita di Stato a Mosca il 2 e 3 dicembre. Un evento storico-culturale di particolare rilievo è stata la commemorazione in Svizzera nel settembre 1999 del bicentenario dell'attraversamento delle Alpi dell'armata del generale Suvorov. Diversi casi di riciclaggio di denaro sporco e di corruzione che sono stati oggetto di procedure di assistenza giuridica tra la Svizzera e la Russia hanno portato temporaneamente a una percezione negativa delle relazioni nell'opinione pubblica. Il Consiglio

federale, l'Assemblea federale e la popolazione svizzera hanno reagito con preoccupazione alla ripresa delle ostilità in Cecenia nella seconda metà del 1999.

Le relazioni tra la Svizzera e la Cina sono tradizionalmente molto buone. Gli episodi sulla Bundesplatz a Berna durante la visita di Stato del presidente Jiang Zemin il 25 marzo 1999 hanno offuscato leggermente le buone relazioni. Esse hanno però potuto essere normalizzate con la visita del consigliere federale Couchepin in Cina nel novembre 1999. Altre visite degne di nota sono quella della signora Trix Heberlein, Presidente del Consiglio nazionale, che il 30 giugno 1999 ha inaugurato la giornata svizzera all'esposizione floreale '99 a Kunming (cui la Svizzera ha partecipato ufficialmente), e quella del vicecapo di stato maggiore dell'esercito popolare di liberazione, Wu Quanxu, che è stato accolto in Svizzera nell'agosto 1999. Inoltre, su invito del DFAE, tre delegazioni cinesi (di cui due composte da giornalisti, una da funzionari fiscali) hanno visitato il nostro Paese. Per quel che concerne la collaborazione economica e il turismo, è continuato il sostegno al "Sino-Swiss Partnership Fund" (i primi due progetti bilaterali sono stati firmati a Basilea durante la visita di Stato del presidente Jiang Zemin). Il consigliere federale Couchepin durante la sua visita in Cina ha continuato l'impegno per ottenere la designazione della Svizzera come "Paese di destinazione del turismo cinese", per intanto senza successo. Durante la visita di Stato di Jiang Zemin, la collaborazione è stata inoltre ampliata in due nuovi settori con la firma di due dichiarazioni d'intenti (Memorandum of Understanding, MoU) nell'ambito culturale e dell'educazione.

## **2.4 Impegno nella prevenzione e soluzione dei conflitti d'intesa con Paesi che condividono i nostri principi**

La collaborazione tra una serie di Paesi con principi simili si sta intensificando soprattutto nell'ambito della sicurezza umana.

Nella lotta contro le mine antiuomo un gruppo di 15 Stati sta lavorando per la messa in atto del *Mine Ban Treaty*. Nella prima conferenza di Stati (Maputo, 3-7 maggio 1999), la Svizzera, su sua richiesta, è stata incaricata di organizzare tra l'11 e il 15 settembre 2000 la seconda conferenza a Ginevra. Assieme al Messico il nostro Paese ha inoltre presieduto il *Standing Committee of Experts on Victim Assistance*. Il Centro internazionale di sminamento umanitario a Ginevra gode di un'ottima reputazione come centro di competenza per le questioni dello sminamento umanitario e ha appoggiato gli incontri dei cinque comitati di perizia del *Mine Ban Treaty*. La Svizzera ha inoltre sviluppato in collaborazione con il Sudafrica un piano d'azione per sostenere gli sforzi di sminamento nel Mozambique.

Anche gli sforzi per il controllo e il disarmo delle armi leggere vengono intrapresi in collaborazione con Stati che condividono i nostri principi. La Svizzera ha già organizzato due seminari (Ginevra, febbraio e settembre 1999). Lo scopo di queste attività è discutere proposte per misure concrete che potrebbero essere adottate dalla Conferenza dell'ONU nel 2001.

Gli Stati della Dichiarazione di Lysøen si occupano di ulteriori temi per il rafforzamento della sicurezza umana. Durante l'ultimo incontro ministeriale a Bergen (19 e 20 maggio 1999), cui hanno partecipato undici Stati, la Svizzera su sua richiesta è stata incaricata di organizzare il prossimo incontro di ministri che avrà luogo l'11 e il 12 maggio 2000 a Lucerna. In vista di questo incontro e in stretto accordo con il Canada e la Norvegia, la Svizzera ha effettuato una consultazione per definire i temi particolari all'interno della tematica "sicurezza umana" che si prestano a essere trattati in un ambito multilaterale e che sono da trattare in via prioritaria a Lucerna. Dalla consultazione degli Stati della Dichiarazione di Lysøen sono emersi i seguenti temi: le problematiche della proliferazione delle armi leggere, del coinvolgimento di *Non-State Actors* in meccanismi di controllo internazionale e del rafforzamento del diritto internazionale umanitario.

Per quel che concerne il continente africano, la Svizzera aveva firmato nell'agosto 1998 una *Declaration of Intent on Joint Activities* (DoI) con il Sudafrica, con lo scopo di sviluppare con questo Paese un partenariato negli ambiti della politica di pace e della prevenzione dei conflitti. In particolare si tratta di effettuare regolarmente consultazioni e intraprendere azioni e progetti comuni negli ambiti della democratizzazione e del buon governo, della lotta contro il traffico e la proliferazione delle armi leggere e contro le mine antiuomo. Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei due Paesi si riunisce regolarmente per definire i campi d'azione e promuovere progetti comuni in questi ambiti. Ad esempio, la Svizzera appoggia le trattative di pace in corso all'interno del Burundi ad Arusha, sostenendo i lavori della commissione sui temi della democrazia e del buon governo (presidenza mista Sudafrica – Svizzera).

Per quel che concerne la ricerca di una soluzione negoziata ai conflitti nel Sudan e in Somalia, la Svizzera partecipa agli sforzi profusi dall'*Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) per mezzo dei comitati per il Sudan e la Somalia dell'*IGAD Partners Forum* (IPF). Nell'IPF sono rappresentati i Paesi dell'IGAD e diversi Paesi occidentali, tra cui la Svizzera.

Nel Medio Oriente le attività si sono concentrate sulla partecipazione alla *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH). La TIPH è un'operazione civile e non armata a cui partecipano la Norvegia, come coordinatrice, la Svezia, la Danimarca, l'Italia, la Turchia e la Svizzera. La delegazione svizzera si compone di 8 persone (su un totale di 110). Il suo mandato prevede in primo luogo il promovimento della stabilità e il rafforzamento della sicurezza della popolazione palestinese di Hebron.

## **2.5 Aiuto sul posto nel conflitto nel Kosovo**

La Svizzera è stata attiva nel Kosovo sin dall'inizio delle guerre nell'ex Jugoslavia tramite l'aiuto umanitario della Confederazione. Nell'ottobre 1998 la Svizzera ha rafforzato questo impegno mettendo a disposizione della cosiddetta missione di verifica nel Kosovo (KVM) dell'OSCE 47 esperti civili e militari.

Quando in marzo la situazione si è aggravata, il Parlamento, l'opinione pubblica svizzera e la comunità internazionale hanno accordato all'aiuto sul posto la massima priorità, conformemente alla politica seguita da diversi anni. Si è deciso di intraprendere tutto il possibile per permettere alle persone colpite dalla guerra di rimanere vicino alla loro patria, per poter rimpatriare e avviare il processo di ricostruzione il più presto possibile, non appena la situazione si fosse migliorata. A questo scopo nella prima fase ci si è concentrati sul compito di garantire la sopravvivenza delle centinaia di migliaia di profughi che erano stati sfollati dal Kosovo e che si erano rifugiati prevalentemente in Albania, nell'ex repubblica jugoslava della Macedonia e in Montenegro. Un'altra grande preoccupazione concerneva il mezzo milione di sfollati rimasti nel Kosovo durante la guerra, cui inizialmente non era possibile far pervenire alcun aiuto. In primo luogo si è quindi intervenuti con l'aiuto d'emergenza a favore delle persone fuggite dal Kosovo e preparando l'aiuto per gli sfollati e i rifugiati rimasti all'interno del Kosovo. In seguito si sono potuti impiegare i mezzi a disposizione anche per sostenere il rimpatrio e l'inizio della ricostruzione in quella regione. L'attuazione di queste misure è stata facilitata dal fatto che l'aiuto svizzero ha potuto contare dalla metà del 1999 su un ufficio di coordinamento della DSC a Pristina. Nel frattempo si è anche reso necessario l'impiego di mezzi in Serbia per alleviare la situazione dei Serbi e dei Roma, costretti a loro volta a fuggire a decine di migliaia a seguito del rimpatrio degli Albanesi del Kosovo.

L'aiuto sul posto è stato l'elemento principale della politica del Consiglio federale durante tutto l'anno 1999 e continuerà a esserlo anche nel 2000. Di conseguenza, i continui cambiamenti della situazione hanno richiesto una grande flessibilità nella progettazione e realizzazione di questo aiuto. Le attività e i punti chiave sono stati continuamente verificati e, dove necessario, adattati alle esigenze geografiche e tematiche.

Nel 1999 la comunità internazionale ha impiegato nel Kosovo mezzi civili e militari notevoli. L'attività della Svizzera si situa in questo ambito. È quindi assolutamente necessaria la coordinazione con i programmi della comunità internazionale e la stretta collaborazione tra i vari dipartimenti, uffici e le direzioni coinvolti nei programmi svizzeri. L'aiuto svizzero ha compreso misure negli ambiti dell'aiuto d'emergenza e alla ricostruzione (con priorità alla riparazione di abitazioni, scuole e centri medici in vista dell'inverno), dell'aiuto ai profughi (con priorità al programma di rimpatrio volontario degli Albanesi del Kosovo rifugiati in Svizzera), della cooperazione tecnica (soprattutto sostegno all'amministrazione provvisoria UNMIK), dell'aiuto economico (con priorità alla partecipazione al Patto di stabilità) e dell'aiuto politico e giuridico (sostegno del tribunale penale internazionale, tavola rotonda dei partiti politici, finanziamento di TV Kosovo, ecc.). Hanno partecipato all'aiuto svizzero non solo servizi federali civili ma, per la prima volta, anche l'esercito svizzero: durante e immediatamente dopo la guerra con 3 elicotteri SuperPuma (a sostegno degli operatori umanitari), e verso la fine dell'anno con l'invio di Swisscoy nell'ambito della KFOR. La presenza mista di civili e militari sul posto ha richiesto il chiarimento delle modalità della collaborazione tra civili e militari.

## Dipartimento dell'interno

### Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospettiva

<p style="text-align: center;"><b>Obiettivi 1999</b></p> <p><small>* in base agli obiettivi per il 1999 del Consiglio federale</small></p>	<p style="text-align: center;"><b>Breve bilancio</b></p>
<p><b><u>Obiettivo 1</u> *</b></p> <p><b>Preparare l'attuazione delle riforme del settore universitario e promuovere la ricerca scientifica</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Adeguamento dell'ordinanza relativa alla nuova legge sull'aiuto alle università e sulla cooperazione nel settore delle scuole universitarie</p> <p>Ø Adeguamento dell'ordinanza relativa alla legge sulla ricerca</p> <p>Ø Creazione di un istituto di controllo della qualità</p> <p>Ø Preparazione dei nuovi programmi ai sensi della nuova legge sull'aiuto alle università (promozione delle nuove leve, pari opportunità, campus virtuale, SWITCHing, rete svizzera d'innovazione (RSI), progetti di cooperazione delle università cantonali)</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>L'ordinanza è pronta per essere presentata al Consiglio federale al termine del periodo referendario relativo alla legge.</p> <p>I lavori preparatori per la revisione parziale dell'ordinanza sulla ricerca, i.c. in particolare l'elaborazione di direttive per i Programmi Nazionali di Ricerca (PNR) ed i Centri di gravità nazionali (CGN), sono terminati, la procedura di consultazione è stata avviata.</p> <p>Realizzazione nel 2000, primi esami previsti per il 2001. Ragione del ritardo: l'accordo di collaborazione tra la Confederazione ed i Cantoni universitari, su cui basa l'istituto, entrerà in vigore solo nel 2001.</p> <p>I programmi sono stati preparati nel 1999.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Preparazione dell'accordo di collaborazione tra la Confederazione ed i Cantoni nel settore delle scuole superiori universitarie</li> <li>Ø Preparazione del mandato di prestazione al Consiglio dei PF</li> <li>Ø Ulteriore sviluppo del progetto di coordinamento tra l'Università di Losanna, l'Università di Ginevra ed il Politecnico di Losanna</li> <li>Ø "Genève internationale": migliore coordinazione e integrazione delle istituzioni scientifico-politiche con nessi internazionali sulla piazza ginevrina</li> </ul>	<p>L'accordo di collaborazione entrerà in procedura di consultazione nella prima metà del 2000. La firma da parte della Confederazione e dei Cantoni universitari è prevista per la fine del 2000.</p> <p>Durante la seduta del 12 maggio 1999, il Consiglio federale ha affidato un mandato di prestazioni al Consiglio dei PF.</p> <p>Il progetto è in fase di elaborazione.</p> <p>Grazie allo scioglimento dell'Académie internationale de l'environnement (AIE) avvenuta il 30 giugno 1999, è stato possibile realizzare un'importante premessa al rinnovo strutturale programmato. La nuova Fondazione Réseau international universitaire de Genève (RUIG) istituita il 30 settembre 1999 ha come obiettivo creare le premesse per una migliore coordinazione ed integrazione degli istituti scientifici con contatti internazionali.</p>
<p><b><u>Obiettivo 2 *</u></b></p> <p><b>Partecipazione ai programmi di ricerca e formazione europei</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Passaggio dalla partecipazione al quarto alla partecipazione al quinto programma globale sulla ricerca dell'UE</li> <li>Ø Preparazione della partecipazione integrale ai programmi di ricerca europei</li> <li>Ø Elaborazione di nuove basi legali per la partecipazione al programma di fusione</li> <li>Ø Avvio di trattative per la partecipazione ai programmi di formazione europei</li> </ul>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Sono stati realizzati i cambiamenti necessari al passaggio dal quarto (1994-1998) al quinto programma quadro dell'UE (1998-2002). In particolare menzioniamo l'aggiornamento della documentazione, delle procedure, degli strumenti di lavoro e la diffusione di informazioni utili agli scienziati.</p> <p>Obiettivo: essere pronti all'entrata in vigore dell'accordo prevista per il 1° gennaio 2001. Il progetto per la nuova organizzazione che sarà elaborato per coordinare la partecipazione integrale della Svizzera è già in fase avanzata.</p> <p>Il quadro giuridico della nostra partecipazione a EURATOM è stato completato dall'"European Fusion Development Agreement" (EFDA) entrato in vigore a luglio 1999.</p> <p>Le trattative non possono essere avviate prima della ratifica degli accordi bilaterali con l'UE.</p>

<p><b><u>Obiettivo 3 *</u></b></p> <p><b>Intensificazione della collaborazione internazionale al di fuori dei programmi dell'UE</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Consolidamento della collaborazione internazionale grazie ad una più stretta partecipazione della Delegazione svizzera e collegamento tra la politica nazionale e quella internazionale nel campo della ricerca</li> <li>Ø Preparativi per la concretizzazione del cofinanziamento nazionale</li> <li>Ø Tavola rotonda con il Giappone in Svizzera</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>La misura è stata realizzata solo in parte. Motivi: il numero dei delegati svizzeri non è stato aumentato e si sono avute difficoltà nel determinare le priorità delle università svizzere.</p> <p>Il Consiglio federale ha approvato il 6 giugno 1999 l'istituzione del "Fondo per lo sviluppo di strumenti scientifici svizzeri a favore dell'organizzazione europea per la ricerca astronomica ESO".</p> <p>La tavola rotonda biennale ha avuto luogo a Berna il 27 ottobre 1999. Con la delegazione giapponese composta di quattro ministri sono state discusse le concrete possibilità di ulteriori cooperazioni scientifiche.</p>
<p><b><u>Obiettivo 4 *</u></b></p> <p><b>Migliore trasparenza ed uso più coordinato e specifico dei mezzi nel settore della ricerca e della formazione</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Conclusione di accordi di prestazione, segnatamente con l'FNS, con le Accademie, con il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa e l'ufficio centrale universitario svizzero</li> <li>Ø Conclusione della prima fase di realizzazione di ARAMIS, la banca dati per il settore della ricerca</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Gli accordi di prestazione sono stati preparati e portati a conclusione con successo con il Fondo nazionale svizzero e con tutte e quattro le accademie nell'anno del rapporto, in vista del nuovo articolo 31a LR ed in base ad esso.</p> <p>L'ufficio centrale universitario sarà ricostruito. Una parte delle mansioni sarà trasferita nel futuro organo per l'accreditamento e la garanzia della qualità.</p> <p>La prima fase di ARAMIS (i.c. l'entrata in vigore di un'ordinanza apposita) ha potuto essere conclusa secondo i piani.</p>

<p><b><u>Obiettivo 5</u> *</b></p> <p><b>Consolidamento e copertura finanziaria delle assicurazioni sociali</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Messaggio sull'11<sup>a</sup> revisione dell'AVS</li> <li>Ø Messaggio sulla prima revisione della LPP</li> <li>Ø Messaggio sulla revisione dell'assicurazione facoltativa nell'AVS/AI</li> <li>Ø Preparazione della seconda parte della 4<sup>a</sup> revisione dell'AI incentrata sull'introduzione di un'indennità di assistenza e sulla creazione di un sistema in grado di incentivare l'inserimento professionale di persone invalide</li> </ul>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Il Consiglio federale, in base all'analisi della consultazione, ha preso decisioni preliminari il 31 marzo 1999. Il 24 novembre 1999 ha deciso di approvare ambedue i messaggi all'inizio del 2000 per presentazione al Parlamento.</p> <p>Il Consiglio federale ha approvato il messaggio il 28 aprile 1999.</p> <p>I lavori preparatori sono sostanzialmente ultimati.</p>
<p><b><u>Obiettivo 6</u> *</b></p> <p><b>Riforme nel settore dell'assicurazione malattia</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Procedura di consultazione su una revisione parziale della LAMal in merito al finanziamento ospedaliero e preparazione del relativo messaggio</li> <li>Ø Messaggi sulle iniziative popolari federali "per farmaci a prezzi più bassi", "per costi ospedalieri più bassi" e "per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero"</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Poiché praticamente tutti i punti del progetto messo in consultazione in primavera hanno suscitato reazioni contrastanti, il 14 giugno 1999 il Consiglio federale ha deciso che il DFI esaminerà i possibili modi di procedere. È sempre prevista l'elaborazione di un messaggio nella prima metà del 2000.</p> <p>Il Consiglio federale ha approvato i messaggi il 12 maggio 1999, l'8 settembre 1999 e il 14 giugno 1999.</p>

<p><b><u>Obiettivo 7</u></b></p> <p><b>Liberalizzazione/Privatizzazione dell'INSAI</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Preparazione delle basi decisionali per il Consiglio federale</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Le basi decisionali sono state preparate secondo quanto pianificato.</p>
<p><b><u>Obiettivo 8</u></b></p> <p><b>Elaborazione di una politica sanitaria nazionale</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø In occasione di una conferenza nazionale sulla sanità, insieme ai Cantoni e ad altri partner importanti sarà dato l'avvio ad una politica sanitaria svizzera con obiettivi comuni, chiara distinzione dei ruoli ed un controllo coordinato</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Ha avuto luogo una conferenza con la partecipazione di Confederazione e Cantoni in vista di una politica nazionale in materia di salute. Il primo passo è stato l'istituzione di un Osservatorio nazionale della salute e la realizzazione di una struttura direttiva nel rapporto tra Confederazione e Cantoni. Il seguito del processo prevede lo svolgimento di una seconda conferenza nazionale sulla salute.</p>
<p><b><u>Obiettivo 9 *</u></b></p> <p><b>Aumento della qualità di vita</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Procedura di consultazione su una revisione della legge sugli stupefacenti</p> <p>Ø Dopo il sì popolare all'articolo costituzionale sulla medicina dei trapianti a febbraio sarà avviata la procedura di consultazione sul disegno di legge relativo</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>La procedura di consultazione dura dal 25 agosto 1999 al 31 dicembre 1999.</p> <p>Il 7 febbraio 1999 è stato approvato a grande maggioranza da Popolo e Cantoni l'articolo costituzionale sulla medicina dei trapianti. La procedura di consultazione relativa al disegno per una legge sui trapianti ha luogo dal mese di dicembre 1999 fino al mese di febbraio 2000.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Congiuntamente al DFGP (UFG) sarà elaborata l'ordinanza su una commissione etica nazionale nel settore della medicina umana, la commissione sarà insediata e ne sarà predisposto il coordinamento con la commissione etica nel settore della medicina non umana</li> <li>Ø Realizzazione del programma a favore di un consumo cosciente di bevande alcoliche</li> <li>Ø Messaggio concernente una legge federale sulla protezione da sostanze e preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici)</li> <li>Ø Preparazione del messaggio concernente la legge federale sugli agenti terapeutici e delle ordinanze d'esecuzione</li> <li>Ø Prosecuzione dei lavori di progettazione per l'inaugurazione senza attriti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici il 1° luglio 2000</li> </ul>	<p>Questo obiettivo non ha potuto essere raggiunto. La votazione sull'iniziativa popolare per una procreazione rispettosa della dignità umana avrà luogo il 12 marzo 2000. Solo dopo la consultazione popolare, per mezzo di un'ordinanza basata sulla legge sulla medicina della procreazione, si potrà iniziare l'istituzione di una commissione nazionale d'etica.</p> <p>Il programma per la riduzione dei rischi del consumo di alcolici "Che ci cavi?", della durata di 4 anni, è stato lanciato nel mese di marzo 1999 con una campagna nei massmedia.</p> <p>Il messaggio e il disegno di legge sui prodotti chimici sono stati trasmessi al Parlamento dal Consiglio federale il 24 novembre 1999.</p> <p>Il messaggio è stato trasmesso il 1° marzo 1999 al Parlamento. I lavori per la preparazione delle ordinanze d'esecuzione seguono i tempi previsti.</p> <p>La Confederazione e i Cantoni hanno concluso un accordo relativo al raggruppamento dell'Ufficio intercantonale del controllo dei medicinali (UICM) con parti dell'Ufficio federale della sanità pubblica.</p>
<p><b><u>Obiettivo 10 *</u></b></p> <p><b>Promozione della cultura svizzera e della comprensione tra le regioni</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Messaggio e disegno di una legge sulle lingue ufficiali</li> <li>Ø Elaborazione di un rapporto sulla cultura quale base per il dibattito sulla Costituzione, previsto prossimamente</li> <li>Ø Messaggio concernente la revisione della legge sulla cinematografia</li> </ul>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Realizzati il disegno di legge e il rapporto in vista della consultazione. Le misure proposte devono ancora essere discusse con i Cantoni.</p> <p>Il rapporto è stato pubblicato il 28 giugno 1999. La discussione sulla cooperazione e il coordinamento nella promozione culturale è stata avviata nel quadro di un convegno nazionale all'Istituto Gottlieb Duttweiler di Rüslikon.</p> <p>La consultazione è stata svolta e analizzata.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Revisione dell'ordinanza sulla tutela delle belle arti da parte della Confederazione</li> <li>Ø Revisione dell'ordinanza concernente l'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata</li> <li>Ø Posa della prima pietra per un nuovo centro di competenze per la fotografia (archivio risp. centro fotografico) presso il PFZ</li> </ul>	<p>La procedura nell'ambito degli "interventi artistici agli edifici" pubblici è stata disciplinata. La revisione dell'ordinanza è stata rimandata di un anno.</p> <p>Sono stati elaborati nuovi modelli di promozione. La revisione dell'ordinanza è stata rimandata di un anno.</p> <p>Il disegno per una legge sulla partecipazione della Confederazione alla Fondazione svizzera per la fotografia e sul sostegno a progetti di fotografia concreti è stato elaborato. L'ubicazione in stabili del Politecnico è regolamentata.</p>
<p><b><u>Obiettivo 11</u></b></p> <p><b>Esecuzione della legge sulla parità</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Elaborazione di un criterio di valutazione dei progetti ai sensi degli articoli 14 e 15 LPar</li> <li>Ø Pubblicazione di vari studi giuridici</li> <li>Ø Organizzazione di incontri d'informazione e di seminari</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Pubblicazione di un rapporto circostanziato sulla valutazione quantitativa degli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi.</p> <p>Pubblicazione di un'analisi giuridica sull'applicazione della LPar presso gli impiegati pubblici.</p> <p>Il 3 settembre 1999 è stato organizzato un colloquio sui progetti di parità nella pratica; durante lo svolgimento di un "mercato" sono stati presentati circa 40-45 progetti.</p> <p>Organizzazione periodica di giornate di informazione sugli aiuti finanziari; il 17 dicembre 1999 è stata organizzata una giornata di studi per i responsabili del personale incentrata sulle molestie sessuali sul posto di lavoro.</p>
<p><b><u>Obiettivo 12</u></b></p> <p><b>Lavori di sviluppo dei risultati della quarta Conferenza mondiale delle donne</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Pubblicazione del "Piano di azione nazionale" e controllo dell'esecuzione da parte dei vari destinatari</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il piano di azione della Svizzera è stato pubblicato e distribuito su vasta scala a tutti i destinatari che fissano le priorità per l'esecuzione delle misure nel proprio campo.</p>

<p><b><u>Obiettivo 13</u></b></p> <p><b>Protezione e conservazione delle pratiche</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Emanazione delle disposizioni di esecuzione relative alla legge federale sull'archiviazione</li> <li>Ø Nel quadro del controllo sistematico della situazione degli incartamenti negli uffici federali più importanti, sarà portata a termine l'archiviazione degli incarti risalenti a prima del 1970</li> <li>Ø Prove di funzionamento dell'impianto di deacidificazione in blocco per consentire la conservazione del materiale</li> <li>Ø Ulteriore sviluppo dell'infrastruttura adeguato alle esigenze dell'utilizzazione in particolare per beni audiovisivi archiviati</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza relativa alla legge federale sull'archiviazione (OLAr) l'8 settembre 1999. Inoltre, il 1° dicembre 1999, l'EDI ha emanato l'ordinanza sugli emolumenti dell'Archivio federale, il 28 settembre 1999 le direttive sull'obbligo di offerta e consegna ed il 24 settembre 1999 il regolamento relativo all'utilizzazione dell'Archivio federale.</p> <p>Gli incarti risalenti a prima del 1970 sono stati identificati. In singoli casi la consegna ha dovuto essere spostata agli anni 2000-2002.</p> <p>Il piano dettagliato per la logistica della deacidificazione della carta è realizzato.</p> <p>Nel contesto delle nuove basi legali sono stati migliorati iter e controlli dell'ordinazione di incarti ed il regolamento di utilizzazione è stato modificato: ambedue le modifiche facilitano le operazioni dell'utente. L'offerta audiovisiva ha potuto essere sviluppata nella misura della domanda.</p>
<p><b><u>Obiettivo 14</u></b></p> <p><b>Preparazione del censimento 2000</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Ordinanza sul censimento 2000</li> <li>Ø Elaborazione di un avamprogetto per un'ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni</li> <li>Ø Avvio dei lavori concettuali per un programma di analisi e valutazione</li> <li>Ø Prove generali 1999</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>L'ordinanza è entrata in vigore il 1° marzo 1999.</p> <p>L'avamprogetto è stato elaborato. Si è proceduto alla consultazione degli istituti cantonali (uffici statistici e uffici di misurazione catastale).</p> <p>I lavori preparatori sono stati avviati.</p> <p>Ad Aarau, Andermatt, Appenzello, Pratteln, Nendaz, Founex e Roveredo (GR).</p>

<p><b><u>Obiettivo 15</u></b></p> <p><b>Elaborazione del programma pluriennale di statistica 1999-2003</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Consultazioni presso le cerchie interessate ed elaborazione del programma pluriennale di statistica</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Le consultazioni sono state effettuate.</p>
---	---

## **Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa**

### **2.1 Realizzazione delle riforme nel settore universitario**

#### **2.1.1 Contributi legati a progetti secondo la legge sull'aiuto alle università**

La nuova legge sull'aiuto alle università, su cui abbiamo riferito nel primo volume, prevede un nuovo tipo di contributi legati a progetti. Questo termine ingloba vari programmi, quali la promozione delle nuove leve, le pari opportunità, il campus virtuale, il potenziamento della rete informatica delle università svizzere SWITCHng, la rete svizzera d'innovazione e progetti di cooperazione con le università cantonali. La Conferenza universitaria svizzera assume la completa competenza per i programmi che portano il titolo di contributi legati a progetti, poiché le è stata conferita la responsabilità di accordare i finanziamenti. In questo modo essa assume anche il programma gestionale, mentre l'Ufficio federale per l'amministrazione dei crediti assume la responsabilità del controlling e della revisione. Nell'anno del rapporto, i programmi nei vari settori sono stati preparati in modo tale da poterli avviare al più tardi nel secondo trimestre del 2000. Mentre per la rete svizzera d'innovazione e per SWITCHng sono previsti contributi fissi, gli altri programmi saranno assegnati in base ai principi della concorrenza.

##### **2.1.1.1 Programma per le pari opportunità**

Il Consiglio federale, al fine di realizzare la parità tra i sessi presso le università, ritiene indispensabile raddoppiare il numero delle professoressa fino al 2006. Questo traguardo, oltre alle attività in corso sin d'ora o programmate, richiede ulteriori e mirate misure di promozione. Questa è la ragione per la quale il programma per le pari opportunità è stato inol-

trato con il nuovo tipo di contributi legati a progetti, ai sensi della legge sull'aiuto alle università. Si divide in tre parti spiegate qui di seguito:

Da una parte è previsto un sistema di incentivi per le università perché promuovano l'assunzione di professoressa ordinarie e straordinarie. In secondo luogo un mentoring, cioè un sistema di assistenza per persone che stanno per ricevere il diploma, è destinato a garantire tra l'altro un'ampia consulenza alle donne a tutti i livelli universitari e offerte di formazione su temi specifici delle donne (ad es. retorica, il modo di presentarsi, capacità di imporsi, gestione, ecc.). Infine, si vogliono mettere a disposizione mezzi aziendali per la custodia dei bambini (gli investimenti sono sostenuti come successo finora da contributi agli investimenti) al fine di creare condizioni favorevoli all'armonizzazione tra lavoro familiare e impegno professionale per insegnanti e studenti.

La Confederazione ha previsto di versare 16 milioni di franchi per il programma sulle pari opportunità alle università cantonali. La responsabilità per la realizzazione del programma viene affidata alla Conferenza universitaria svizzera, mentre il controlling e la revisione sono di competenza dell'UFES.

#### 2.1.1.2 Programma Campus Virtuale Svizzera

Fine del programma è utilizzare in maniera completa e mirata le numerose possibilità offerte dalle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'insegnamento accademico e per la ricerca e sviluppare sistematicamente unità di insegnamento in forma elettronica per offrirle non solo a studenti della propria università, ma anche a quelli iscritti ad altri istituti. A questo scopo la Confederazione ha previsto un contributo di 30 milioni di franchi per le università cantonali. I due Politecnici federali e le scuole superiori professionali contribuiranno anch'essi con mezzi propri allo sviluppo del Campus Virtuale Svizzera.

Il programma intende offrire agli studenti una mobilità virtuale mettendoli in grado di partecipare attivamente a processi di apprendimento e seguire allo schermo offerte di insegnamento di qualità riconosciuta. Il fine concreto e principale del programma è sviluppare unità d'insegnamento da mettere a disposizione via Internet, in particolare per corsi frequentati da numerosi studenti. Per tener conto delle esigenze specifiche delle scuole superiori professionali, queste possono inoltrare domanda anche per progetti di perfezionamento, di sviluppo e offerta di servizi di didattica e metodica dell'insegnamento all'interno dello spazio didattico virtuale ed insieme ad esso. Inoltre possono chiedere mezzi da destinare al potenziamento di centri di sostegno didattico, tecnico ed ergonomico per via elettronica.

L'esecuzione del programma Campus Virtuale Svizzera è stato affidato alla Conferenza universitaria svizzera. Per preparare e realizzare il programma sono stati creati due comitati: una Commissione Campus Virtuale Svizzera ed un Comitato di gestione. Il controlling e la revisione sono sotto la responsabilità dell'UFES. Il bando di concorso per il programma è stato pubblicato il 15 ottobre 1999.

### **2.1.2 Riforma degli studi nell'ambito delle professioni mediche accademiche**

La procedura di consultazione relativa alla riforma degli studi nell'ambito delle professioni mediche accademiche ha avuto luogo dal 26 giugno 1999 al 17 settembre 1999. Il nuovo disciplinamento del perfezionamento delle professioni mediche accademiche a livello federale, che facevano parte del messaggio complessivo sugli accordi bilaterali con l'UE, è stato approvato dal Parlamento. Le Camere hanno inoltre accolto le modifiche dell'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche che permettono di realizzare progetti di riforma di studio non solo nel campo della medicina, ma anche in quello dell'odontoiatria e della veterinaria nonché nelle facoltà di farmacia. Le corrispondenti ordinanze che permettono deroghe sono state approvate dal Dipartimento il 1° novembre 1999 e messe in vigore.

## **2.2 Politica nazionale in materia di salute**

In collaborazione con i Cantoni sono stati realizzati progressi in vista di una politica nazionale in materia di politica della salute:

- Creazione di una base di dati comune sullo stato di salute e sul sistema sanitario in Svizzera nonché sui progressi realizzati, interpretazione e comunicazione di tali dati;
- Sviluppo di strutture guida nel rapporto tra Confederazione e Cantoni, ma anche all'interno dell'Amministrazione federale, per affrontare le sfide della politica in materia di salute in modo serio e efficace;
- Consenso sui problemi attuali in materia di politica della salute e sulle priorità.

Per quanto concerne il primo punto, alla Conferenza nazionale sulla salute che ha avuto luogo in maggio del 1999, sono stati compiuti progressi sulla via dell'istituzione di un Osservatorio nazionale della salute. I passi avanti registrati nell'ambito dello sviluppo della struttura guida si riferiscono soprattutto al fatto che non vi è opposizione da parte dei principali attori sulla necessità di una tale struttura. Per la sua realizzazione e per la definizione dei ruoli sarà necessario ancora molto lavoro. Il processo per una discussione sulle priorità a livello di contenuto è stata avviata in novembre del 1999. Un prossimo incontro con i Cantoni è previsto nel mese di maggio del 2000.

## **2.3 Promozione della cultura**

### **2.3.1 100 anni del Concorso federale delle belle arti**

Il Concorso federale delle belle arti, organizzato attualmente a scadenze annuali dall'UFC, esiste ormai da un secolo. Esso costituisce uno dei principali strumenti a disposizione della Confederazione per promuovere artiste e artisti. I premi federali assegnati ogni anno sono una trentina. Per gli artisti premiati questa distinzione significa sia un riconoscimento artistico che un sostegno finanziario. Negli ultimi 100 anni hanno partecipato al Concorso circa 15'000 artisti di cui 1'400 si sono visti attribuire un premio. In occasione del centenario del Concorso, l'UFC ha realizzato un volume dal titolo "Premi apprezzati". Nella stessa occasione, i membri della Commissione federale delle belle arti hanno commissionato all'artista Christian Philipp Müller la realizzazione di un progetto artistico. La pubblicazione e l'opera dell'artista sono state presentate in occasione della mostra "Premi federali delle belle arti 1999" alla Kunsthalle di Zurigo.

### **2.3.2 Politica giovanile**

L'UFC ha recentemente pubblicato un rapporto dedicato alla situazione della ricerca sui giovani in Svizzera, che si fonda su un'indagine per corrispondenza condotta nel 1997 al fine di determinare quale interesse suscita la ricerca in questo settore e di fornire una panoramica degli istituti di ricerca attivi in Svizzera in questo contesto. I dati aggiornati sono ora stati riuniti in una pubblicazione bilingue dal titolo "Jugendforschung in der Schweiz/La recherche sur la jeunesse en Suisse", preceduti da un'analisi della situazione. È il primo studio di questo tipo redatto a livello nazionale. Destinato essenzialmente ai ricercatori e alle ricercatrici e agli istituti di ricerca, il rapporto si rivolge anche ai responsabili delle organizzazioni giovanili e dei centri giovanili nonché ai responsabili della politica giovanile sul piano sia locale che regionale.

### **2.3.3 Revisione della legge sulla cinematografia**

In primavera 1999 una commissione di esperti ha consegnato il disegno della nuova legge federale sulla produzione e la cultura cinematografica. Principali elementi del progetto sono l'ancoramento giuridico degli strumenti di promozione dipendenti dal successo, la rinuncia all'autorizzazione obbligatoria per i cinema e la distribuzione e l'introduzione dell'obbligo di registrazione, in grado di fornire i dati statistici necessari per garantire una politica obiettiva nell'ambito della cultura cinematografica. Il disegno di legge parte dal presupposto che il modo ideale per ottenere la qualità consiste in un'offerta cinematografica variata. Una tassa d'incentivazione e la competenza dell'UFC di intervenire correggendo nel caso di abusi di monopolio che si ripercuotono sull'offerta cinematografica si propongono di sostenere la varietà della programmazione. Il Consiglio federale ha messo in consultazione il progetto il 23 giugno 1999 senza apportare modifiche.

### **2.3.4 Rapporto sulla cultura 99**

Il 28 giugno 1999 l'UFC ha presentato un rapporto sulla cultura (Zahlen, bitte!/Payante, la culture?) che si propone di stimolare un dibattito di ampio respiro. Ripartito in tre parti, il volume contiene un riepilogo degli ultimi 25 anni di politica e promozione culturale, analisi di giornalisti e giornaliste in vari settori della cultura e la presentazione delle misure che l'UFC e la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia intendono attuare nei prossimi anni per rafforzare la cultura. Le analisi effettuate nel quadro del rapporto sulla cultura 99 all'interno della cultura svizzera mettono in evidenza che gli operatori culturali hanno fiducia nei poteri pubblici. L'auspicio di una competenza e di un coordinamento centrale più accentuati è assai diffuso, come anche un ruolo forte dello Stato. Si chiedono poi istituzioni organizzate e finanziate dallo Stato, in grado di assumere anche funzioni formative oltre al coordinamento e alla mediazione.

### **2.3.5 Convegno sul coordinamento e la cooperazione nella promozione culturale**

Il 30 e il 31 agosto 1999 si sono incontrati all'Istituto Gottlieb Duttweiler di Rüschlikon oltre un centinaio di responsabili di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private in occasione del convegno sul "coordinamento e la cooperazione nella promozione culturale elvetica". La manifestazione è stata organizzata dall'UFC, da Pro Helvetia e dalla Migros. Alla base delle riflessioni e dei dibattiti è stato posto il rapporto sulla cultura 99. I partecipanti hanno stabilito di approfondire insieme essenzialmente i seguenti aspetti: realizzare una piattaforma per lo scambio di informazioni tra i promotori pubblici e privati; stimolare la ricerca scientifica sugli effetti della promozione culturale; costituire un fondo per il finanziamento di progetti eccezionali; rafforzare la valenza della cultura nella politica estera; migliorare le condizioni quadro fiscali per la produzione culturale, la promozione culturale privata e l'esercizio di istituzioni culturali; approfondire la comprensione tra gli sponsor e gli operatori culturali; mettere a punto una formazione di management culturale. I risultati verranno presentati nel quadro di un'ulteriore conferenza.

### **2.3.6 Trasferimento di beni culturali**

Nel quadro di una serie di audizioni, l'UFC ha discusso il suo piano di applicazione alla Convenzione UNESCO del 17 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali con i Cantoni, i rappresentanti del commercio d'arte e le associazioni e organizzazioni interessate appartenenti al mondo della scienza, dei musei e dei collezionisti. L'applicazione della Convenzione si fonda su un modello a tre pilastri (regolamentazione dell'importazione di beni culturali – regolamentazione della restituzione di beni culturali rubati e illecitamente esportati – regolamentazione dell'esportazione di beni culturali) con provvedimenti concomitanti. In questo modo sono date le basi per la legislazione di applicazione della Convenzione UNESCO. Il disegno di legge federale sul trasferimento dei beni culturali dovrebbe essere posto in consultazione nell'estate 2000.

### **2.3.7 Contributo alle NTIC**

Ad applicazione della strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera del febbraio 1998, l'UFC ha elaborato quattro piani d'azione insieme ad altri servizi federali. Nei prossimi anni verranno messe a punto le basi volte a chiarire un eventuale ruolo promotore della Confederazione nella produzione/mediazione di nuove forme espressive per l'arte, l'accesso elettronico alle collezioni, ai musei, alle biblioteche e agli archivi della Confederazione legati alla cultura, il sostegno a progetti socioculturali che dovrebbero mettere in grado ampie cerchie della popolazione di usare le nuove tecnologie nonché l'assegnazione di un premio di riconoscimento annuo per progetti particolarmente innovativi presentati da giovani nell'ambito della società dell'informazione.

### **2.4 Lavori di sviluppo dei risultati della 4<sup>a</sup> Conferenza mondiale delle donne a Pechino**

Il 1° marzo 1999 il Consiglio federale ha preso atto del progetto del Piano di azione della Svizzera a favore della parità tra i sessi elaborato da un gruppo di lavoro interdipartimentale. Il Piano, pubblicato sotto forma di opuscolo, è indirizzato ad un vasto numero di persone interessate (governi, parlamenti ed amministrazioni federali, cantonali e comunali, ONG, datori di lavoro e mass media) e propone loro misure destinate a realizzare la parità tra donne e uomini. Ogni destinatario è ora chiamato ad agire fissando priorità proprie. A livello federale si è già avuto un notevole impegno sul piano dell'impiego, della formazione, della ricerca e della tecnologia.

I preparativi per la quinta Conferenza di Pechino + 5 (che avrà luogo nel giugno 2000 a New York) sono già stati avviati: la Svizzera ha risposto al questionario della Segreteria delle Nazioni Unite sulla valutazione delle misure prese a partire dal 1995 e prepara attivamente la riunione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, prevista a Ginevra nel gennaio 2000. D'altra parte, il rapporto iniziale della Svizzera sulla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna è in via di elaborazione.

## Dipartimento di giustizia e polizia

### Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospettiva.

<b>Obiettivi 1999</b> <small>* in base agli obiettivi per il 1999 del Consiglio federale</small>	<b>Breve bilancio</b>
<p><b><u>Obiettivo 1</u></b></p> <p><b>Ampliamento delle relazioni pubbliche</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Il Dipartimento dispone di un sito Internet</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il DFGP è in Internet dal 1° giugno 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 2</u></b> *</p> <p><b>Continuazione dei lavori relativi alla riforma costituzionale; preparazione dell'attuazione della riforma della giustizia insieme alla legge sul Tribunale federale</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Conclusa la procedura di composizione delle divergenze nei punti centrali nella riforma della giustizia (giurisdizione costituzionale e limitazione dell'accesso), il Consiglio federale fisserà le linee guida per l'elaborazione del messaggio sul Tribunale federale e le rispettive disposizioni sulla giurisdizione amministrativa e penale di livello inferiore</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>La votazione finale nel Parlamento e quindi la votazione popolare sulla riforma della giustizia si sono protratte, il che avuto come conseguenza il rinvio della legge sul foro.</p>

<p><b><u>Obiettivo 3</u></b> *</p> <p><b>Continuazione dei lavori relativi alla riforma della direzione dello Stato</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>∅ Nella prima metà del 1999 il Consiglio federale prenderà conoscenza del risultato della consultazione</p> <p>∅ Il messaggio sarà licenziato nella seconda metà del 1999</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Il 18 agosto 1999 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sulla revisione della direzione dello Stato e il 20 ottobre 1999 ha stabilito l'ulteriore modo di procedere.</p> <p>Per la supervisione del progetto ha istituito un comitato del Consiglio federale di cui fanno parte la consigliera federale Ruth Metzler-Arnold (presidente), la presidente della Confederazione Ruth Dreifuss e il consigliere federale Pascal Couchepin. Il comitato del Consiglio federale svolgerà e dirigerà i lavori sul piano politico oltre ad approntare le decisioni di principio del Consiglio federale.</p>
<p><b><u>Obiettivo 4</u></b></p> <p><b>Continuazione dei lavori relativi alla legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>∅ La consultazione sarà avviata alla fine del 1999</p>	<p><b>Non realizzato</b></p> <p>L'avvio della procedura di consultazione è stata ritardata in ragione di ampie consultazioni presso gli uffici e la conferenza dei segretari generali.</p>
<p><b><u>Obiettivo 5</u></b> *</p> <p><b>Consolidamento e nuova impostazione della politica in materia di stranieri</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>∅ La consultazione sulla revisione totale della LDDS sarà avviata nel secondo semestre dell'anno corrente</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>La consultazione si svolgerà dopo l'eventuale votazione sugli accordi bilaterali con l'UE (libera circolazione delle persone) nel 2000.</p>

<p>Ø La valutazione in merito al rifiuto del modello delle tre cerchie è terminata</p> <p>Ø Il risultato sull'esame di un sistema a punti per l'ammissione di cittadini di Stati non membri dell'UE è disponibile</p>	<p>La nuova regolamentazione in materia di stranieri concerne anzitutto gli Stati appartenenti in precedenza alla cosiddetta "seconda cerchia". La prassi attuale diverge minimamente da quella precedente in quanto le persone – nella maggior parte ben qualificate – provenienti da tali Stati possono tuttora entrare in Svizzera.</p> <p>L'introduzione di un sistema a punti è stata respinta, segnatamente in quanto un siffatto sistema non sarebbe in grado di tenere debitamente conto delle esigenze dell'economia e del federalismo (potere discrezionale dei Cantoni).</p>
<p><b><u>Obiettivo 6 *</u></b></p> <p><b>Miglioramento dell'esecuzione e riassetto delle spese nel settore dell'asilo e dei rifugiati</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø La legge sull'asilo, totalmente riveduta, e le relative ordinanze sono poste in vigore con effetto al 1° giugno 1999 ; in tal modo si realizza un risparmio a media scadenza di 80 – 100 mio. per anno</p> <p>Ø La Divisione speciale "Esecuzione dell'allontanamento" in seno all'UFR e il controlling congiunto di procedura ed esecuzione con i Cantoni sono operativi. Esiste un concetto in merito all'introduzione di un sistema bonus/malus</p> <p>Ø Sono elaborate le varianti in merito a una riforma fondamentale del finanziamento nel settore dell'asilo</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Le misure di risparmio che possono essere realizzate nei prossimi anni nell'ambito della legislazione sull'asilo, si aggirano attorno ai 100 milioni di franchi. Nel 1999, grazie all'entrata in vigore della legislazione sull'asilo il 1° ottobre 1999, è stato possibile realizzare risparmi di circa 25 milioni di franchi. Le ripercussioni finanziarie della crisi nel Kosovo si aggirano per il 1999 intorno ai 523 milioni di franchi (il 35 % delle spese dell'UFR). Senza l'insorgere delle ripercussioni finanziarie dovute alla crisi nel Kosovo sarebbe stato possibile rispettare la direttiva del Parlamento di stabilizzare le spese nel settore dell'asilo nel 1999 a un miliardo di franchi.</p> <p>La Divisione Rimpatrio è istituita e operativa. I lavori al progetto CPE (VVC) procedono secondo il piano. Il rapporto Fase 2 "Preparazione Pilot" è stato allestito il 30 settembre 1999. L'introduzione del sistema bonus/malus è esaminato nell'ambito del gruppo di lavoro "Finanziamento Asilo".</p> <p>Il gruppo di lavoro ,Finanziamento Asilo' ha parimenti esaminato dal punto vista dell'attuabilità politica e legale le proposte atte a ridurre gli esborsi finanziari nel settore dell'asilo sottoposte dalla Task force interdepartimentale. Dette proposte si basano sull'ampliamento dei sistemi d'incentivi esistenti. Il rapporto sarà presentato al dipartimento all'inizio del 2000.</p>

<p><b><u>Obiettivo 7 *</u></b></p> <p><b>Conclusione di accordi bilaterali con tutti gli Stati limitrofi nel settore della collaborazione transfrontaliera in materia di giustizia e polizia. Continuare gli sforzi per una collaborazione più ristretta con gli Stati dell'UE</b></p> <p><b><i>Provvedimenti</i></b></p> <p>Ø I negoziati con la Germania riguardanti una maggiore collaborazione tra gli organi di polizia e di confine nonché con l'Austria riguardanti un accordo sulla polizia di confine e l'adeguamento dell'accordo di riammissione sono conclusi e gli accordi firmati</p> <p>Ø Nella seconda metà dell'anno si procederà a una nuova valutazione della strategia concernente il ravvicinamento al Trattato di Amsterdam dell'UE</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Gli accordi di collaborazione in materia di polizia con la Germania e l'Austria sono stati firmati il 28 aprile 1999.</p> <p>Prioritaria è la ratifica con l'UE degli accordi settoriali bilaterali. In primo luogo, nei contatti con la presidenza UE, la Commissione UE e i singoli Stati membri, si dovranno sondare le reali prospettive di una collaborazione più stretta.</p> <p>È in corso l'esame di un approccio all'UE nell'ambito di una migliore collaborazione nel settore doganale per combattere la frode. L'incanto si protrae poiché la Commissione UE esige dalla Svizzera un'assistenza giudiziaria generalizzata e l'estradizione in materia fiscale. La Svizzera è però pronta a discutere di collaborazione fiscale soltanto in un più ampio contesto.</p> <p>Grazie a tale modo di operare ad ogni livello si potrebbe raggiungere lo scopo che la Svizzera faccia parte del primo gruppo di Stati coi quali collaborerà Europol (decisione del Consiglio dei ministri di giustizia e dell'interno del 2 dicembre 1999). La collaborazione prevista persegue in particolare l'insediamento presso l'Europol di un agente di collegamento.</p>
---	---

<p><b><u>Obiettivo 8</u></b> *</p> <p><b>Altre misure per rafforzare la sicurezza interna</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Il messaggio concernente il diritto penale in materia di corruzione è licenziato</li> <li>Ø Il messaggio relativo al diritto penale in materia di delitti sessuali (prescrizione, possesso di materiale pornografico duro) è licenziato</li> <li>Ø La consultazione in merito a una regolamentazione "Sharing" è avviata</li> <li>Ø L'avamprogetto relativo all'unificazione degli ordinamenti di procedura penale è in fase di elaborazione</li> <li>Ø La consultazione in merito a una legge sui documenti di legittimazione è aperta</li> <li>Ø Il messaggio sul trattato con la Thailandia sul trasferimento dei delinquenti è licenziato</li> <li>Ø Il progetto "Esame sistema sicurezza interna Svizzera/controlli alle frontiere e futuro del Cgcf" è avviato</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio il 19 aprile 1999.</p> <p>Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione l'8 settembre 1999. Il licenziamento del messaggio è spostato all'inizio del 2000.</p> <p>L'avvio della consultazione è spostato all'inizio del 2000.</p> <p>I relativi lavori proseguono come convenuto.</p> <p>La consultazione è stata avviata il 4 ottobre 1999.</p> <p>Il messaggio è stato licenziato il 24 marzo 1999.</p> <p>L'organizzazione di progetto è stata istituita e incaricata della supervisione il 4 novembre 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 9</u></b> *</p> <p><b>Miglioramento delle condizioni quadro di diritto economico</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Il messaggio relativo alla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati è licenziato (legge sull'avvocatura)</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Il messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 28 aprile 1999.</p>

<p>∅ Il messaggio relativo alla revisione della legge federale sui disegni e modelli industriali (legge sul design) è licenziato</p> <p>∅ Il messaggio relativo alla legge sulle fusioni è licenziato</p> <p>∅ Il messaggio relativo alla legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione e alla revisione parziale della legge sul contratto d'assicurazione è licenziato</p> <p>∅ Il messaggio relativo alla revisione della contabilità commerciale (contabilità EED) è licenziato</p> <p>∅ Si prende atto dei risultati della consultazione in merito al diritto contabile</p> <p>∅ Si apre la consultazione sulla revisione del diritto delle Sagl</p>	<p>Avendo dovuto attendere gli esiti della Conferenza diplomatica sulla revisione dell'accordo dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali – più volte rinviata –, il licenziamento del messaggio si è protratto di un anno circa.</p> <p>Il licenziamento del messaggio relativo alla legge sulle fusioni previsto provvisoriamente per la fine dell'anno si è protratto di 3 mesi circa. <i>(cfr. il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 1999; cap. B/1.1)</i></p> <p>Il messaggio relativo ai due testi di legge non ha potuto essere portato a termine come previsto nel 1999. <i>(cfr. il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 1999; cap. B/1.1)</i></p> <p>Il messaggio è stato licenziato il 31 marzo 1999.</p> <p>La consultazione si è conclusa il 30 aprile 1999. Attualmente si stanno valutando i risultati della consultazione e si sta preparando la proposta al Consiglio federale relativa alla presa di conoscenza dei risultati della consultazione e alla procedura ulteriore.</p> <p>Il Consiglio federale ha avviato la consultazione il 28 aprile 1999</p>
<p><b><u>Obiettivo 10</u></b></p> <p><b>Accertamento di altre sinergie in seno al Dipartimento e perfezionamento degli strumenti di conduzione aziendale</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>∅ Le strutture della Confederazione nell'ambito della polizia sono definite</p> <p>∅ L'applicazione della contabilità analitica è unificata e determinate unità di costo di obbligatorietà generale sono definite</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>I lavori riguardanti le varianti strutturali dell'Ufficio federale di polizia procedono secondo il piano e saranno presentati per decisione entro il 31 marzo 2000.</p> <p>Le basi sono state create; la conversione al nuovo sistema sarà effettuata nel gennaio del 2000.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø La struttura organizzativa del fornitore di prestazioni nel DFGP secondo NOVE IT è fissata entro metà anno. I trasferimenti personali sono terminati entro fine anno. La struttura dei destinatari delle prestazioni negli Uffici è operativa a partire dal 1° gennaio 2000</li> <li>Ø Le spese in materia di personale sono integrate nel processo di bilancio VA 2000 e FP 2001-2003</li> <li>Ø La creazione di un centro di competenze Risorse a Wabern è progettata</li> <li>Ø Gli atti legislativi in merito all'organizzazione DFGP sono posti in vigore con effetto al 1° gennaio 2000</li> </ul>	<p>La struttura definitiva del "Centro del Servizio informatico DFGP" (CSI, precedentemente CC DFGP) come fornitore di prestazioni a livello dipartimentale è stata fissata alla fine di giugno 1999. Tutti i trasferimenti di personale sono stati resi noti per la fine di novembre 1999 e saranno attuati entro il 1° aprile 2000. Le strutture dei destinatari delle prestazioni negli Uffici sono state fissate e realizzate alla fine del 1999.</p> <p>Nell'ambito delle trattative interne sul bilancio di aprile 1999 (VA 2000 e FP 2001-2003) sono state per la prima volta discusse e fissate anche le spese limitate in materia di personale.</p> <p>Il progetto è stato avviato nel ottobre del 1999 sotto la direzione della Segreteria generale.</p> <p>Il Consiglio federale ha approvato la relativa ordinanza il 17 novembre 1999, e l'ha posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2000.</p>
<p><b><u>Obiettivo 11</u></b></p> <p><b>Altri progetti legislativi</b></p> <p><b><i>Provvedimenti</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Il messaggio relativo alla Convenzione sull'adozione dell'Aia è licenziato</li> <li>Ø Il messaggio sulla revoca di riserve relative alla CEDU è licenziato</li> <li>Ø Si prende atto dei risultati della consultazione relativa alla Convenzione sulla bioetica e sull'esame del genoma</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio il 19 maggio 1999.</p> <p>Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio il 24 marzo 1999.</p> <p>Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione il 28 aprile 1999 risp. il 6 dicembre 1999.</p>

## **Capitolo 2: Temi principali della gestione amministrativa**

### **2.1 Case da gioco / Ordinanza sulle case da gioco / Segretariato delle case da gioco**

Il 18 dicembre 1998 le Camere federali hanno approvato la legge federale sui giochi d'azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco, LCG). Con tale legge l'abrogazione del divieto del gioco d'azzardo è attuato dalla Costituzione. La legge disciplina, fatte salve le prescrizioni della legge concernente le lotterie, il gioco d'azzardo con denaro nonché concessione, gestione e tassazione delle case da gioco.

Nello stesso lasso di tempo è stata creata una commissione incaricata del progetto "Casinò 2000", diretta dall'Ufficio federale di polizia (UFP). Compito di questa commissione è, da una parte, l'elaborazione dei testi legislativi indispensabili all'esecuzione della legge sulle case da gioco, e dall'altra, l'attuazione delle strutture indispensabili all'esecuzione e alla sorveglianza, in particolare il segretariato federale delle case da gioco, per il quale si dovrà assumere personale in vista dell'entrata in vigore della relativa legge.

Il progetto d'ordinanza sulle case da gioco è stato sottoposto a consultazione il 21 giugno 1999. Sono stati criticati sostanzialmente tre settori: il disciplinamento della differenza tra Grandi Casinò e Kursaal, l'imposizione fiscale e le disposizioni transitorie. Per il resto, il progetto è stato accolto favorevolmente.

In autunno il progetto d'ordinanza è stato rimaneggiato in base ai risultati della consultazione. In particolare il capitolo sull'imposizione fiscale è stato interamente ritrascritto. Il modello che si proponeva per la tassazione è stato sostituito da un altro che non ammette più il dettaglio dei costi ma basa il calcolo unicamente sul ricavo lordo del gioco.

Il nuovo modello fiscale è stato rimesso in consultazione alla fine di ottobre 1999. Due erano le alternative in discussione: una tassazione progressiva del ricavo lordo, ed una lineare. In questa seconda consultazione i Cantoni e le cerchie interessate si sono unanimemente dichiarati favorevoli alla tassazione progressiva. Nessuna compattezza ci fu invece per quanto riguarda il tasso di progressione.

Con decreto del Consiglio federale del 28 aprile 1999 è stato nominato il presidente della Commissione federale delle case da gioco (CFCG). Il 20 settembre 1999 il Consiglio federale ha nominato gli altri membri della CFCG, costituendo così un gruppo equilibrato di periti provenienti dai più disparati orizzonti.

Il 23 dicembre 1999, il Consiglio federale ha licenziato le linee guida per la politica di concessione e la procedura di concessione previste per le future case da gioco secondo il nuovo diritto. Esso intende, in un primo momento, concedere la concessione a 4 fino a 8 Grandi Casinò e a 15 fino a 20 kursaal. Per i Grandi Casinò (concessione A), il Consiglio federale prevede, essenzialmente, un'ubicazione negli agglomerati urbani, segnatamente anche

nei pressi della frontiera. I siti dei 15 a 20 kursaal (concessione B) invece, sono previsti, soprattutto, nelle regioni a vocazione turistica. Il numero complessivo delle concessioni si aggirerà tra le 20 e 25 unità. Lo scopo della politica di concessione del Consiglio federale è quello di creare case da gioco durature, le quali apportino benefici alla popolazione e alla regione e fruttino proventi fiscali elevati.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di non abrogare la moratoria del 1996 prevista per l'approvazione delle autorizzazioni cantonali per il gioco della boule. Una siffatta approvazione è la condizione affinché i Casinò esistenti ottengano, con l'entrata in vigore della nuova legge, una concessione provvisoria. Dato che i casinò di Mendrisio e di Herisau nel 1997 avevano avviato il loro esercizio eludendo detta moratoria, ora non adempiono le condizioni per ottenere una concessione provvisoria. Essi devono quindi chiudere i loro battenti con l'entrata in vigore della nuova legge.

## **2.2 Nanotecnologia / Bilancia di Watt**

L'Ufficio federale di metrologia (UFMET) partecipa, con progetti notevoli, alle ricerche internazionali tese al miglioramento, urgente e necessario, del sistema unitario. È da sottolineare il contributo dei metrologi svizzeri nella ricerca di una definizione di chilogrammo basata su costanti naturali da sostituire al chilogrammo campione. Nel campo della nanotecnologia i nostri metrologi si sono già inoltrati nei campi dalle dimensioni atomiche.

Un sistema unitario moderno deve soddisfare i bisogni di scienza, economia e società. Parallelamente al rapido progresso tecnico sono state toccate dal continuo mutamento anche le definizioni delle unità del sistema metrico, introdotto su scala mondiale nel 1875 con la Convenzione sul metro. L'unità di peso, il chilogrammo, è l'ultima delle unità di base ad aver come riferimento un oggetto artefatto, il chilogrammo campione, conservato con premura a Parigi. Per le esigenze moderne tale definizione non basta più.

Parimenti a come vien definito oggi il metro, cioè la distanza che la luce percorre in una determinata frazione di secondo, anche il chilogrammo si vorrebbe in futuro riferirlo a una grandezza immutabile. La via più sicura per arrivare a questo scopo è quella delle unità elettriche. Con un ingegnoso dispositivo sperimentale, chiamato bilancia di Watt, è possibile paragonare tra loro forze meccaniche ed elettriche con sufficiente precisione. Poiché le unità elettriche, grazie agli effetti quantistici, sono già attualmente vincolate a costanti naturali, l'esperimento stabilisce una relazione tra il chilogrammo e la costante di Plank, costante naturale che nella fisica moderna svolge un ruolo importante alla stregua della velocità della luce.

Il dispositivo sperimentale necessario è molto complesso. La sua realizzazione è stata già intrapresa anni fa dagli istituti metrologici nazionali d'Inghilterra e degli Stati Uniti, ma non ha dato i risultati desiderati. Anche l'UFMET ha deciso tre anni fa di costruire una bilancia di Watt, differenziando però, su punti essenziali, il suo strumento da quello dei suoi concorrenti. Una prima caratteristica fondamentale è il volume ridotto dell'apparecchiatura, che può essere realizzato grazie a una grandezza ottimizzata della massa da esaminare e grazie

a un ingegnoso dispositivo meccanico. Affinché i tempi d'attuazione siano i più brevi possibili si è fatto poi ricorso al Know-how già esistente mediante una maggiore collaborazione con rappresentanti delle cerchie industriali e accademiche. I ricercatori svizzeri sono convinti di poter raggiungere la relativa precisione richiesta di  $10^{-8}$ , vale a dire un centomilionesimo. Si potrà procedere a misurazioni di prova con uno strumento prototipo nei nuovi laboratori dell'UFMET verso la fine del 2000 e i primi risultati sono attesi nel corso del 2001.

La nanotecnologia costituisce per l'UFMET un'altra grande sfida. Essa si occupa di grandezze a livello di nanometro, cioè di un miliardesimo di metro. Nella tecnica dei semiconduttori, in micromeccanica e in ottica la miniaturizzazione procede in modo così rapido che attualmente si ha spesso a che fare con strutture più piccole di 250 nanometri. Come misurare però tali strutture con la necessaria precisione? Le competenze metrologiche dell'UFMET risultano in quest'ottica di particolare importanza. I dispositivi di misurazione, allestiti nel nuovo laboratorio di nanometrologia, sono impiegati per l'applicazione delle unità di misura alle sfere dell'infinitamente piccolo: ad esempio, per la taratura di grandezze di riferimento da applicare nei microscopi a forza atomica, utilizzati nell'industria e nella ricerca.

L'UFMET impiega tra l'altro uno speciale microscopio metrologico a forza atomica, che analizza la superficie di un pezzo da esaminare con una punta finissima. I dati così ottenuti permettono di raffigurare l'oggetto in tre dimensioni, ottenendo addirittura una scomposizione difficilmente realizzabile con altri strumenti. L'elevata scomposizione è una cosa, la massima precisione un'altra. Anche in quest'ottica l'UFMET dà pienamente prova delle proprie capacità e responsabilità. Le sue misurazioni sono riconducibili all'unità del metro. In materia di misurazione l'UFMET, confrontato a quanto si fa a livello internazionale, svolge una funzione pilota, convalidando così i suoi nuovi dispositivi metrologici.

Questi progetti di ricerca provano che l'Ufficio federale di metrologia fa del suo meglio per estendere la sua competenza tenendo il passo dei progressi nella ricerca e nella tecnologia, affinché possa esser sempre all'altezza dei suoi compiti di autorità metrologica nazionale.

### **2.3 Cambiamenti nel sistema europeo dei brevetti**

L'ente della Confederazione competente per le questioni legate ai diritti immateriali è l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). Quale istituto della Confederazione, di diritto pubblico, con propria personalità giuridica, è autonomo nella sua organizzazione e gestione; ha una contabilità propria ed è diretto secondo principi aziendali. Per quanto concerne le sue prestazioni di ordine politico l'IPI è vincolato da direttive del DFGP. Esso rappresenta la Svizzera nel consesso delle organizzazioni internazionali che si occupano di proprietà intellettuale e nel consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB). Dell'OEB fanno parte tutti i paesi dell'UE, la Svizzera, il Liechtenstein, Monaco e Cipro. L'OEB è l'organizzazione mantello dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). I brevetti europei rilasciati dall'UEB per il territorio degli Stati membri sopraccitati diventano, dopo il rilascio, dei titoli nazionali di protezione. Devono essere tradotti nelle rispettive lingue nazionali, con grande dispendio di costi, anche se poi le traduzioni non sono

quasi mai consultate. L'impiego successivo dei brevetti dipende dalle prescrizioni e dalla giurisdizione del paese che deve garantirne la protezione.

Ben diverso è il brevetto comunitario, perseguito da decenni, che non è ancora entrato in vigore come trattato indipendente fra i paesi dell'UE. Tale entrata in vigore dovrebbe creare anche i presupposti di una legislazione protettiva unitaria per il mercato unico. Con la pubblicazione, nel 1999, di un Libro verde la Commissione europea ha preso un'ottima iniziativa in questo senso, agevolando la realizzazione mediante un regolamento. I vecchi ostacoli, quali la questione linguistica e quella della giurisdizione, rimangono purtuttavia, e l'industria si servirà di questo strumento solo quando simili problemi verranno risolti in modo soddisfacente.

Anche l'OEB ha bisogno di normativa. A partire dalla metà del 2002 otto nuovi Stati diventeranno membri. Si pone allora in modo più acuto la questione della capacità di agire di un'organizzazione, concepita per una dozzina di Stati e per trattare 30'000 notificazioni di brevetti ogni anno ma che ben presto conterà nei suoi ranghi 27 Stati membri con 100'000 notificazioni annue. Il problema della traduzione diventerà allora estremamente arduo. A tal riguardo la Francia ha preso l'iniziativa della riforma dell'OEB. La riunione dei capi di Stato, tenutasi a tal fine a Parigi verso la metà del 1999, ha dato ottimi risultati. In essa si è deciso d'incaricare il consiglio d'amministrazione dell'OEB di rivedere la Convenzione europea sui brevetti (CEB), fissandogli un piano di lavoro molto ambizioso. A questo proposito la riunione parigina ha accolto la proposta svizzera di uno "sviluppo a due velocità" ed ha incaricato due gruppi di lavoro di elaborare un protocollo facoltativo alla CEB, trattante rispettivamente la questione linguistica e il problema della giurisdizione.

Il protocollo sulle lingue deve prescrivere la rinuncia alla traduzione nelle lingue nazionali dei brevetti europei se esiste una traduzione inglese della loro descrizione; ciò costituirebbe un contributo decisivo alla riduzione dei costi. Il protocollo sulla giurisdizione intende creare un sistema giurisdizionale integrato per i brevetti europei per i quali la prima istanza sarebbe già a livello europeo. Questi due strumenti permetterebbero agli Stati dell'OEB, che pensano di avere i mezzi, di procedere rapidamente verso un brevetto europeo unico senza provocare una scissione in seno all'OEB. Essi possono però anche esercitare un influsso determinante sulla creazione del brevetto comunitario e, attuando soluzioni convincenti, essere un riferimento in materia. Questi paesi costituiranno il gruppo di punta che saprà aprire la strada verso una qualifica unica europea a tutela delle invenzioni. Alla Svizzera viene così offerta la possibilità di partecipare attivamente a tale processo, tanto più che il direttore dell'Istituto federale della proprietà intellettuale assumerà, nel marzo 2000, per una durata di tre anni la carica di presidente del consiglio d'amministrazione dell'OEB.

## **2.4 Cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e centrale**

Dal 1991 il DFGP sostiene, nell'ambito dell'aiuto svizzero, la riforma giudiziaria e di polizia dell'Europa orientale e della CSI. Una valutazione esterna, eseguita durante l'estate del 1999, ha confermato che i risultati e gli effetti delle attività del programma sono importanti per lo sviluppo di questi settori secondo i principi dello Stato di diritto nei Paesi prescelti. Il

programma attuato su mandato della DSC e con la direzione tecnica del DFGP ha fornito e fornisce contributi essenziali al processo di riforma.

Conformemente a quanto espresso dal Consiglio federale nel suo messaggio relativo al terzo credito di base, il programma degli anni 1997-1999 si è geograficamente spostato dall'Europa centrale all'Europa sudorientale. Infatti, dopo 8 anni di intensa collaborazione, il sostegno alla riforma della giustizia e della polizia ungherese è terminato in novembre 1999. La disponibilità del DFGP a dar inizio a nuovi progetti di ugual portata a favore della Romania è stata ribadita il 28 aprile 1999 con la firma di una dichiarazione d'intenti.

Negli Stati balcanici la Svizzera appoggia, tra l'altro, la costruzione di una società pacifica e democratica. La garanzia della sicurezza pubblica e quindi la creazione di un corpo di polizia efficiente, democratico e aperto ai problemi del cittadino hanno in questo contesto una grande importanza. In questo senso i preventivi del progetto del DFGP a favore della Bosnia-Erzegovina sono stati definiti nel 1999 dai rappresentanti delle autorità di polizia delle due parti. Per la Bosnia-Erzegovina si tratta di un contributo importante all'edificazione di una società democratica; per la Svizzera ciò significa inoltre agevolare il ritorno in patria di rifugiati bosniaci nonché intensificare la lotta alla criminalità organizzata su scala internazionale. Analoghe considerazioni stanno alla base dell'accettazione della Macedonia nel novero degli Stati destinati a ricevere aiuto da parte del DFGP. Il 10 dicembre 1999 è stato infatti firmata una rispettiva dichiarazione di principi.

Nei riguardi della CSI il DFGP si concentra sulla collaborazione con Russia e Ucraina. In una compagine caratterizzata da insicurezza del diritto e stagnazione economica e politica degli Stati destinatari del sostegno del DFGP, quest'ultimo mette l'accento sulla formazione dei giudici, quali importanti "difensori dello spirito democratico e dello stato di diritto", e sulla formazione del personale addetto ai penitenziari affinché procuri la messa in pratica dei diritti dell'uomo nel contatto coi detenuti, anche se la situazione finanziaria è difficile. I progetti cardine che perseguono questi scopi ("Creazione dell'Istituto di Kiev per la formazione di giudici", "Nuovo assetto della prigione modello di Bela Zerkwo, conforme alla CEDU" e "Formazione di assistenti sociali russi") hanno compiuto grandi progressi durante l'anno preso in esame.

Un'ulteriore fondamentale progetto del DFGP in questa regione, più esattamente la "Formazione di notai russi", ha raggiunto nel 1999 il suo massimo sviluppo. Nell'ambito della riforma del sistema giuridico e giudiziario, la Federazione russa ha introdotto un notariato pubblico, esercitato nella forma liberale (notariato latino). Questa ha il vantaggio di promuovere efficacemente, senza gravare i conti delle pubbliche comunità, i principali obiettivi della riforma, vale a dire il rafforzamento della sicurezza del diritto, la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo dell'economia di mercato e il decentramento dell'apparato amministrativo. Nel loro lavoro i notai russi si distinguono per indipendenza e imparzialità; inoltre sono vincolati dal segreto d'ufficio. Ciò permette ai cittadini di godere di un'affidabilità, sconosciuta in precedenza, nella gestione dei loro affari giuridici. Questo tipo di notariato svolge anche una funzione decisiva nella prevenzione dei conflitti, con susseguente sgravio dell'apparato giudiziario. Dei circa 5'000 notai il 90 % sono donne. Nell'ambito del progetto circa 2'000 notai sono stati formati entro la fine del 1999 in diverse regioni della Russia. Nozioni e dottrine circa il diritto svizzero sono state compendiate, nel 1999, in un manuale per notai.

# Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

## Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospettiva.

<p style="text-align: center;"><b>Obiettivi 1999</b></p> <p><small>* in base agli obiettivi per il 1999 del Consiglio federale</small></p>	<p style="text-align: center;"><b>Breve bilancio</b></p>
<p><b><u>Obiettivo 1</u></b></p> <p><b>Le nuove missioni all'Esercito XXI e alla Protezione della popolazione sono assegnate</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla politica di sicurezza 2000</p> <p>Ø Gli affari e i progetti in corso sono orientati in maniera coerente alle future esigenze di Esercito XXI e di Protezione della popolazione. Il Programma d'armamento 1999 proposto dal DDPS è approvato dal Parlamento</p> <p>Ø Alla fine dell'anno, i lavori di pianificazione per Esercito XXI e Protezione della popolazione sono avanzati in modo tale che gli elementi essenziali della futura dottrina siano approvati e i concetti direttivi possano essere presentati alla Direzione del DDPS nel corso dell'anno 2000</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Il 7 giugno 1999, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla politica di sicurezza destinato alle Camere federali. Esso è stato trattato dal Consiglio nazionale il 22 dicembre 1999.</p> <p>Il gruppo di lavoro Huber, istituito nell'autunno del 1999 per la riforma amministrativa del DDPS, assicura lo svolgimento, coordinato con gli obiettivi e le strategie superiori, dei diversi processi di riforma in atto nei singoli aggruppamenti e negli uffici del Dipartimento direttamente subordinati. Il Programma d'armamento 1999 è stato approvato dalle Camere federali.</p> <p>In primavera, sono stati allestiti i 12 studi prospettivi concernenti Esercito XXI.</p> <p>Il documento sulle opzioni, che raccoglie 42 elementi fondamentali intesi come linee direttrici per la pianificazione di dettaglio di Esercito XXI, è stato approvato dalla Direzione del DDPS il 30 giugno 1999.</p> <p>L'elaborazione degli studi di concetto, che durerà sino alla fine del mese di aprile 2000, si svolge secondo il calendario prestabilito.</p>

	<p>Protezione della popolazione</p> <p>Posticipazione: La valutazione della procedura di consultazione presso i Cantoni in merito ai «Principi e postulati relativi alla protezione della popolazione», nonché i risultati dei diversi studi di concetto, intesi quali fondamenti per l'elaborazione del concetto direttivo per la protezione della popolazione e per le nuove basi legali a livello federale, terminerà soltanto verso la fine del primo trimestre del 2000.</p>
<p><b><u>Obiettivo 2</u></b></p> <p><b>Il DDPS, la truppa e la protezione civile fanno valere maggiormente all'esterno le loro capacità e le loro competenze</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Il DDPS, la truppa e la protezione civile rafforzano la fiducia dei partner svizzeri e stranieri grazie alla loro prontezza e alla loro efficienza</p> <p>Ø Il DDPS amplia la partecipazione al Partenariato per la pace</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Mai come nel 1999, gli impieghi sussidiari dell'esercito sono stati tanto numerosi. Tutti gli impieghi, alcuni dei quali tuttora in corso, hanno avuto uno svolgimento molto positivo e l'esercito ha fornito tutte le prestazioni richieste da parte civile (cfr. anche il n. 2.3 del Rapporto di gestione 1999, volume II, DDPS).</p> <p>Nell'anno in corso, i numerosi impieghi effettuati dalla protezione civile in occasione di catastrofi e per soccorsi d'urgenza hanno suscitato il consenso generale e, in particolare, hanno trovato riscontro in un'indagine demoscopica rappresentativa realizzata dall'Istituto GfS nel giugno 1999 (oltre l'80 % si è dichiarato favorevole alla protezione civile; cfr. inoltre il n. 2.4 del Rapporto di gestione 1999, volume II, DDPS).</p> <p>L'ampliamento della partecipazione al Partenariato per la pace è in atto. Le pietre miliari sono state: la partecipazione al Planning and Review Process (PARP), l'estensione dello spazio riservato al diritto internazionale umanitario nei differenti settori della formazione in materia di politica di sicurezza, la prevenzione delle catastrofi e l'aiuto in caso di catastrofe, l'Information Technology e la preparazione di un'iniziativa svizzera nel campo del controllo democratico delle forze armate.</p>

<p>∅ Il DDPS sfrutta il suo margine di manovra in materia di politica estera e rafforza il dialogo e i contatti</p> <p>∅ Il promovimento mirato della comunicazione interna e di candidati idonei ad assumere funzioni dirigenziali (Management Development) sono ulteriormente sviluppati come elementi centrali della gestione del cambiamento (Change Management)</p>	<p>Con l'elaborazione del rapporto sulla politica di sicurezza 2000 sono state poste le basi per il dialogo, i contatti e la cooperazione. Inoltre, soprattutto nell'ambito di Swisscoy, sono stati curati stretti contatti con l'Austria, la Germania e la NATO. I numerosi contatti stabiliti nel quadro del Pfp, dell'EAPC, di CENCOOP e BALTSEA sono stati intensificati.</p> <p>L'Intranet del DDPS, strumento essenziale della comunicazione interna, è installato. Nei prossimi anni sarà ampliato e migliorato.</p> <p>Tutti i posti chiave del DDPS sono identificati.</p> <p>Gli standard e le basi sono ulteriormente ampliati.</p> <p>Negli aggruppamenti e negli uffici direttamente subordinati è stata realizzata la banca dati per il Management Development.</p>
<p><b><u>Obiettivo 3</u></b></p> <p><b>Le strutture direttive e amministrative del DDPS sono progressivamente adeguate alle nuove condizioni quadro in materia di politica di sicurezza</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>∅ Le decisioni di principio della Direzione del DDPS per quanto riguarda la struttura holding del Dipartimento sono prese</p> <p>∅ Il nuovo gruppo industriale dell'armamento RUAG Suisse SA è operativo</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Parallelamente alla riorganizzazione dell'esercito e della protezione della popolazione, sono verificate anche le strutture, le strategie e le procedure di lavoro e di gestione del DDPS. Il gruppo di lavoro Huber per la riforma amministrativa del DDPS, composto da rappresentanti di tutti i settori dell'amministrazione interessati, ha iniziato i lavori nell'autunno del 1999. Il gruppo di lavoro assicura anche lo svolgimento, coordinato con gli obiettivi e le strategie superiori, dei diversi processi di riforma in atto nei singoli aggruppamenti e negli uffici del DDPS direttamente subordinati.</p> <p>Il 1° gennaio 1999, data del passaggio delle ex aziende d'armamento alla nuova forma giuridica, ha segnato la nascita del nuovo gruppo industriale RUAG SUISSE, che comprende la RUAG Suisse SA (società holding), la SE Impresa svizzera di elettronica, la SF Impresa svizzera d'aeronautica e di sistemi, la SM Impresa svizzera di munizioni e la SW Impresa</p>

<p>∅ Il Gruppo per il promovimento della pace e la cooperazione in materia di sicurezza nello Stato maggiore generale funziona in rete</p> <p>∅ È accordata una crescente importanza alla raccolta di informazioni e al preallarme</p>	<p>svizzera di sistemi d'arma. La contemporanea nomina del Consiglio d'amministrazione e della direzione dell'impresa, nonché il decreto del Consiglio federale del 26 maggio.1999 concernente il bilancio d'apertura secondo gli standard RPC, hanno reso operativo il gruppo industriale.</p> <p>Il consolidamento interno del Gruppo è stato raggiunto nel corso dell'anno grazie al raggruppamento di campi d'attività di contenuto correlato.</p> <p>Il coordinamento a livello di interfacce con il POSED è stato realizzato.</p> <p>Il 3 novembre 1999 sono state approvate le istruzioni del Consiglio federale concernenti la condotta in materia di politica di sicurezza (Organo direttivo in materia di sicurezza, coordinamento della raccolta di informazioni, Ufficio per l'analisi della situazione e l'identificazione tempestiva).</p> <p>L'8 settembre 1999, il capo del DDPS ha istituito la Commissione di studio sul Gruppo servizio informazioni (CGSI), incaricata di intraprendere un'analisi dei punti seguenti: fabbisogno di informazioni strategiche e operative, utilità di tali informazioni, interfacce tra il Gruppo servizio informazioni e altri organi della Confederazione, collaborazione e strutture dei servizi informazioni nonché subordinazione del Servizio informazioni strategico. Alla Commissione è stato nel contempo assegnato il compito di elaborare, entro il 15 febbraio 2000, raccomandazioni politiche all'attenzione del capo del DDPS.</p>
<p><b><u>Obiettivo 4</u></b></p> <p><b>Le risorse, in diminuzione, sono impiegate secondo principi economici</b></p> <p><b><i>Provvedimenti</i></b></p> <p>∅ La gestione del personale e delle finanze avviene a livello dell'insieme degli aggruppamenti, in maniera flessibile e orientata alle priorità</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Grazie all'introduzione di un efficace controllo delle spese nel settore militare e civile, nonché all'introduzione di una conferenza delle risorse umane a livello dipartimentale, è stato possibile raggiungere quasi interamente l'obiettivo; il coordinamento e lo scambio di informazioni tra il settore delle finanze e quello del personale, che è già stato avviato, dovrebbe ancora essere migliorato.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Nel quadro della limitazione delle spese nel settore della difesa, lo spostamento degli accenti è possibile in ogni momento</li> <li>Ø La pianificazione delle rinunce da parte del DDPS diventa uno strumento della gestione strategica. Essa avviene a livello dell'insieme degli aggruppamenti e si orienta ai bisogni futuri</li> </ul>	<p>Realizzato</p> <p>In alcuni settori dell'esercito e dell'amministrazione civile vi sono state rinunce concrete. Una pianificazione delle rinunce coordinata e sistematica all'interno del DDPS non è ancora stata decisa dagli organi direttivi del dipartimento.</p>
<p><b><u>Obiettivo 5</u></b></p> <p><b>L'importanza strategica dell'informatica si riflette nei progetti informatici</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Nel DDPS, il passaggio all'anno 2000 avviene senza problemi</li> <li>Ø I preventivi dei costi dei progetti sono rispettati</li> <li>Ø Le opzioni per la sicurezza informatica sono applicate</li> <li>Ø Gli interessi degli utenti sono adeguatamente considerati</li> </ul>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Il documento di base è rappresentato dal concetto di massima elaborato dalla Divisione principale dell'informatica del DDPS per il passaggio Y2K nell'ambito dell'informatica della SG DDPS.</p> <p>Bilancio: La procedura di controlling (introdotta con DMF 95) fornisce un supporto determinante alla gestione finanziaria dei progetti informatici. I preventivi dei costi dei progetti sono rispettati. Le estensioni indispensabili dei progetti vengono gestite, dal punto di vista finanziario, come nuovi progetti oppure come unità di realizzazione supplementari.</p> <p>Le opzioni previste dal concetto per la sicurezza integrale sono in gran parte attuate.</p> <p>Le strutture e i compiti della Divisione della protezione delle informazioni e delle opere (DPIO) sono approvati.</p> <p>L'incarico per la sicurezza informatica del DDPS ha iniziato la sua attività il 1° ottobre 1999.</p> <p>Concretamente, l'accento è stato posto sull'elaborazione di concetti di sicurezza (opzioni).</p> <p>L'attività principale è stata incentrata sull'allestimento e l'adozione del concetto di sicurezza per il SES/ SAP.</p> <p>Con le risorse disponibili non è possibile raggiungere il livello di servizi auspicato.</p>

<p><b><u>Obiettivo 6 *</u></b></p> <p><b>L'importanza sociale dello sport è ulteriormente consolidata</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Il DDPS crea le premesse ottimali per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2006 alla Svizzera</li> <li>Ø Il nuovo Ufficio federale dello sport propone un corso di studi universitari professionali nel campo dello sport</li> <li>Ø Il nuovo Ufficio federale dello sport è in funzione e crea le premesse per l'esperimento pilota «Gestione mediante mandato di prestazioni e budget globale»</li> <li>Ø L'Ufficio federale dello sport crea, nell'ambito della legislazione sui presidi terapeutici, le premesse per lottare più efficacemente contro il doping</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il 19 giugno 1999, il CIO ha assegnato le Olimpiadi invernali del 2006 a Torino.</p> <p>Nel 1999 è iniziato il primo ciclo di studi universitari professionali.</p> <p>Il nuovo Ufficio federale dello sport è stato realizzato e funziona; i preparativi per la gestione dell'Ufficio federale delle sport mediante mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP) a partire dal 1° gennaio 2001 si sono svolti secondo i programmi.</p> <p>Il Consiglio federale ha trasmesso il messaggio il 1° marzo 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 7</u></b></p> <p><b>L'Ufficio federale di topografia opera con successo sul mercato</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Il mandato di prestazioni in corso è adempiuto o superato</li> <li>Ø L'integrazione della Direzione delle misurazioni catastali nell'Ufficio federale di topografia è completata con successo</li> <li>Ø Il Centro interdipartimentale di competenza per i sistemi d'informazione geografica sarà operativo dal 1° gennaio 2000</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il mandato di prestazioni è adempiuto.</p> <p>L'integrazione è stata completata con successo.</p> <p>Il centro di competenza SIG è operativo dal 1° gennaio 2000, ma l'effettivo del personale non è ancora completo.</p>

## **Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa**

### **2.1 Esercito XXI**

Nel mese di agosto 1998 è stato avviato il progetto «Esercito XXI», allora ancora denominato «Esercito 200X», con lo scopo, definito dal capo del DDPS, di presentare al Consiglio federale, entro la metà del 2001, un concetto direttivo per l'esercito e una legge militare riveduta, affinché, a partire dal 1° gennaio 2003 – anche nel caso di un eventuale referendum –, sia possibile iniziare l'introduzione della nuova struttura dell'esercito.

La Costituzione federale accettata dal popolo e dai Cantoni il 18 aprile 1999 fornisce il quadro costituzionale attuale per «Esercito Svizzero XXI». Qualora si imponessero riforme tali da richiedere una modifica della Costituzione, occorrerebbe considerare una successiva revisione di quest'ultima.

Il Rapporto sulla politica di sicurezza 2000, posto sotto il motto «Sicurezza attraverso la cooperazione», è stato licenziato il 7 giugno 1999 dal Consiglio federale a destinazione del Parlamento e contiene l'orientamento dell'esercito a medio termine in materia di politica di sicurezza e di strategia, i suoi compiti e la loro attuazione nonché le prestazioni che esso deve fornire.

Nell'ambito del progetto, nella primavera 1999 sono stati allestiti 12 studi prospettivi su Esercito XXI. I risultati principali sono stati sintetizzati in un documento sulle opzioni.

Il 30 giugno 1999, la Direzione del DDPS ha approvato tale documento, che contiene 42 elementi fondamentali intesi quali linee direttrici per la pianificazione di dettaglio di Esercito XXI. Il 1° ottobre 1999, il Consiglio federale è stato informato sullo stato del progetto «Esercito XXI».

Dopo la liberazione delle necessarie risorse in materia di personale e la creazione di un ambiente di lavoro ottimale nella «Casa di Esercito XXI», il progetto si trova ora nella fase degli studi di concetto. 73 ufficiali e sottufficiali di professione nonché funzionari sono stati liberati per questi lavori. I temi seguenti, ripartiti in sette gruppi, vengono trattati in studi di concetto:

1. Dottrina strategica/condizioni quadro
2. Condotta
3. Sicurezza del territorio e difesa
4. Operazioni di sostegno alla pace
5. Operazioni destinate alla salvaguardia dell'esistenza
6. Quadri professionisti/Istruzione/Reclutamento
7. Trasformazione

Questi lavori, che dureranno fino alla fine del mese di aprile 2000, rappresentano le basi per l'allestimento del concetto direttivo per l'esercito e della legge militare.

Un elemento strategico per il successo del progetto Esercito XXI è costituito dall'attuazione del concetto d'informazione e di comunicazione (marketing) a tutti i livelli.

Le finanze rappresentano una condizione quadro decisiva per la pianificazione e la realizzazione di Esercito Svizzero XXI. La disponibilità finanziaria non deve tuttavia né pregiudicare uno sguardo ai bisogni effettivi né impedire un'analisi sistematica. In occasione della valutazione del fabbisogno di mezzi di Esercito XXI, i costi sono di importanza fondamentale. Esercito XXI deve poter essere finanziato.

Infine, si può constatare che il progetto «Esercito Svizzero XXI» si svolge secondo il programma.

## **2.2 Revisione parziale della legge militare (LM)**

Il messaggio concernente la modifica della legge militare licenziato dal Consiglio federale il 27 ottobre 1999 intende essere una prima risposta al Rapporto sulla politica di sicurezza 2000, il cui motto è «Sicurezza attraverso la cooperazione». Tale messaggio prevede modifiche nei seguenti tre ambiti: armamento dei reparti svizzeri in servizio di promovimento della pace all'estero, conclusione di accordi di diritto internazionale con altri Stati per la cooperazione in materia d'istruzione e conclusione di accordi di diritto internazionale concernenti lo statuto dei militari svizzeri all'estero e dei militari stranieri in Svizzera.

In avvenire, la Svizzera dovrà essere in grado, nel proprio interesse, di trarre maggiore profitto dalla cooperazione internazionale in materia di politica di sicurezza.

Ciò vale soprattutto per l'armamento nell'ambito del servizio di promovimento della pace, poiché la revisione parziale della LM consentirà al nostro Paese di fornire un contributo più attivo alla sicurezza internazionale: il Consiglio federale avrà la possibilità, per ogni singolo caso, in funzione della situazione sul posto e degli interessi della Svizzera, di ordinare un armamento adeguato delle truppe o dei singoli militari impiegati, allo scopo di garantire la loro autodifesa e l'adempimento del loro compito.

Ciò vale pure per la cooperazione in materia d'istruzione con l'estero, poiché la revisione parziale della LM consentirà alla Svizzera, in settori importanti, di disporre di possibilità addestrative e di piazze d'istruzione più adeguate (segnatamente per quanto riguarda le dimensioni) e di estendere le capacità del suo esercito, in quanto esso coopera con partner sperimentati e può operare un confronto con loro.

Infine, è importante anche il fatto che il soggiorno dei militari all'estero possa svolgersi senza problemi e che tutti gli aspetti giuridici siano disciplinati preventivamente in un cosiddetto «Status of Forces Agreement».

### 2.3 Impieghi dell'esercito

Mai come nel 1999, gli impieghi sussidiari dell'esercito sono stati tanto numerosi. La situazione nei Balcani e la pressione alle frontiere che ne è risultata, nonché la situazione nell'ambito dell'asilo e i disordini in relazione con l'arresto di Öcalan, hanno portato a impieghi d'appoggio a favore del DFF (Cgcf), del DFGP (UFR) e dei Cantoni/delle Città di Ginevra, Zurigo, Berna e Ticino. All'inizio dell'anno, le forti nevicate e le numerose valanghe hanno richiesto impieghi sussidiari di soccorso a favore della popolazione civile e per riparare i danni dovuti al maltempo. In occasione delle inondazioni verificatesi all'inizio dell'estate, sono stati di nuovo impiegati molti militari.

Gli impieghi, in parte ancora in corso, si sono svolti tutti in maniera molto positiva e la prestazione richiesta da parte civile è stata fornita integralmente dall'esercito. In occasione di situazioni d'emergenza, l'esercito ha potuto fornire aiuto senza complicazioni. L'applicazione chiara e l'imposizione del principio della sussidiarietà ha dato spesso difficoltà, segnatamente quando si è trattato di concludere un impiego. In occasione di impieghi di lunga durata, assicurare gli effettivi è stato sovente difficile ed ha richiesto notevoli misure di carattere organizzativo. In questo contesto, i limiti del nostro attuale sistema sono risultati particolarmente evidenti. Il ritmo biennale costituisce il problema principale. Se vengono effettuati impieghi frequenti in servizio d'appoggio, l'addestramento e il livello d'istruzione dell'esercito ne risentono e l'introduzione di nuovi materiali diventa pressoché impossibile. Segnatamente il livello d'istruzione delle truppe d'artiglieria e delle formazioni delle truppe meccanizzate e leggere risulta compromesso quando è necessario ricorrere a loro per gli impieghi.

Nel 1999, l'esercito ha accettato le sfide nell'ambito degli impieghi sussidiari e ha dimostrato le proprie capacità di prestazione.

Impieghi dell'esercito nell'anno 1999:

#### Esteri

Operazione	Data/ Giorni di servizio 1999	Osservazioni
«SHQSU» Servizio di promovimento della pace (non armato)	1.5.96 – fine 2000 18'250 (soltanto per il 1999)	Sostegno logistico all'OSCE (o alla SFOR) in Bosnia-Erzegovina nei settori: – trasporti aerei e stradali – manutenzione di veicoli – servizio postale e servizi medici
«ALBA» Servizio di appoggio (umanitario) a favore della DSC	8.4. – 31.7.99 5'400	Appoggio alla popolazione albanese e all'UNHCR mediante tre elicotteri Super Puma e personale di bordo, di terra e di sicurezza

		<p>Trasporti aerei a favore dell'UNHCR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 725 impieghi</li> <li>- 878 t di beni trasportati</li> <li>- 4'666 persone</li> <li>- 180 profughi</li> <li>- 348 evacuazioni sanitarie</li> </ul>
<p>«<b>SWISSCOY</b>»                  Servizio di promovimento della pace                  (prevalentemente non armato)</p>	<p>16.8.99 – fine 2000                  militari di milizia: 7'669                  CGF: 3'568                  (soltanto per il 1999)</p>	<p>Supporto al contingente austriaco nell'ambito del mantenimento della pace (KFOR) in Kosovo</p>
<p>«<b>AIGLE</b>»                  Servizio d'appoggio (CGF)</p>	<p>29.4.98 – ...                  5'500 (soltanto per il 1999)</p>	<p>Sicurezza e protezione del personale e degli edifici dell'ambasciata a Algeri</p>
<p>«<b>TAIWAN</b>»                  Aiuto in caso di catastrofe nell'ambito della catena di salvataggio</p>	<p>22. – 29.9.99                  130</p>	
<p>«<b>TUERKEL</b>»                  Aiuto in caso di catastrofe nell'ambito della catena di salvataggio</p>	<p>18. – 23.8.99                  250                  14. – 19.11.99                  200</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impiego in occasione del terremoto a Izmit</li> <li>- impiego in occasione del terremoto a Düzce</li> </ul>

### Svizzera

<p>«<b>SORGE</b>»                  Servizio d'appoggio (militari di milizia)</p>	<p>9.11.98 – 3.5.99                  5.7.99 – 25.8.99                  20'500 (soltanto per il 1999)</p>	<p>Appoggio all'UFR nella gestione di alloggi d'emergenza per profughi (assistenza e sicurezza)</p>
<p>«<b>NEVE</b>»                  Servizio d'appoggio (militari di milizia)</p>	<p>22.2. – 27.10.99                  26'890</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminazione di danni dovuti alle valanghe</li> <li>- appoggio ai Cantoni interessati con il lavoro svolto dalla truppa</li> <li>- materiale a sostegno delle autorità</li> <li>- trasporti stradali e aerei</li> </ul>
<p>«<b>ACQUA</b>»                  Aiuto in caso di catastrofe</p>	<p>14.5. – 15.7.99                  6'267</p>	<p>Supporto ai servizi di difesa civili dopo le inondazioni, causate da piogge persistenti e da grandi quantità di acqua risultanti dallo scioglimento delle nevi; prevalentemente nel Cantone di Berna</p>

<p>«<b>CRONOS</b>» Servizio d'appoggio</p>	<p><b>Berna</b> Impiego di militari di milizia: 5.3. – 30.9.99 35'650</p> <p>Impiego del CGF: 18.7.94 – 15.12.99 ca. 8'500 (soltanto per il 1999)</p> <p><b>Zurigo</b> Impiego del CGF: 9.10.96 – ... 7'000 (soltanto per il 1999)</p> <p><b>Ginevra</b> Impiego di militari di milizia: 5.3. – 3.12.99 129'000</p>	<p>Appoggio al DFGP per proteggere installazioni minacciate (ambasciate, residenze, rappresentanze di organizzazioni internazionali)</p>
<p>«<b>LITHOS</b>» Servizio d'appoggio</p>	<p>Militari di milizia: 5.7. – 20.7.99 500</p> <p>CGF: 1.4.98 – ... 28'700 (soltanto per il 1999)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Appoggio al DFF (Corpo delle guardie di confine) ai confini</li> <li>– pattuglie miste con il Corpo delle guardie di confine</li> </ul>
<p>«<b>MILLENNIUM TRANSIT</b>» Centro di valutazione della situazione in Svizzera</p>	<p>30.12. – 3.1.00 75</p>	<p>Direzione e gestione di un Centro di valutazione della situazione a livello di Confederazione</p>

## 2.4 Impieghi della protezione civile al servizio della collettività

Il costante aiuto prestato in occasione delle valanghe del mese di febbraio 1999 e dei successivi lavori di sgombero e di ripristino nonché in occasione delle inondazioni del mese di maggio 1999 e nell'assistenza ai richiedenti d'asilo, consente di ritenere che la protezione civile ottimizzata abbia superato con successo il banco di prova.

In questo ambito, membri di circa 600 organizzazioni di protezione civile, vale a dire oltre il 40 per cento di tutte le organizzazioni di protezione civile della Svizzera, sono stati impiegati al servizio della sicurezza della popolazione e delle sue basi vitali. Essi hanno prestato complessivamente circa 130'000 giorni di servizio a favore delle regioni colpite da valanghe (100'000) e inondazioni (30'000). In seguito all'acuirsi del conflitto nel Kosovo, in primavera e all'inizio dell'estate la protezione civile ha prestato circa 20'000 giorni di servizio per appoggiare e sgravare le autorità federali, cantonali e comunali responsabili per l'accoglienza e l'assistenza degli stranieri che cercavano protezione. Parallelamente è stato possibile ricorrere a breve termine a rifugi come alloggi d'emergenza. Sono pure stati ese-

guiti corsi di ripetizione sotto forma di impieghi a favore della collettività (per es. per l'assistenza a persone bisognose di cure, nonché per lavori all'infrastruttura e attività di sorveglianza che non potevano essere svolti da organizzazioni e servizi specializzati), per un totale di circa 83'000 giorni/uomo. Questi provvedimenti autorizzati o ordinati dalle autorità politiche devono ogni volta concordare con lo scopo e la gamma di compiti della protezione civile stabilita dalla legge. Inoltre, devono servire all'applicazione delle conoscenze acquisite in occasione dell'istruzione di base, se possibile in cooperazione con le organizzazioni partner.

Sulla base di un importo forfettario giornaliero medio di fr. 8.50 per giorno di servizio, la Confederazione ha partecipato con circa due milioni di franchi alle spese per gli impieghi al servizio della collettività (complessivamente 235'000 giorni/uomo).

## **2.5 Protezione della popolazione**

Dopo un'analisi globale delle condizioni quadro del compito in materia di politica di sicurezza e considerando i primi risultati degli studi di concetto in fase di elaborazione, la direzione del progetto «Protezione della popolazione» ha riconosciuto che sarebbe problematico presentare ai Cantoni i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del nuovo sistema globale civile soltanto in relazione con la procedura di consultazione sul nuovo concetto direttivo per la protezione della popolazione. Allo scopo di poter disporre tempestivamente, per gli ulteriori lavori al progetto, di argomenti solidamente appoggiati a livello politico, tra l'inizio del mese di ottobre e l'inizio del mese di dicembre 1999 sono stati inviati ai Governi cantonali, per consultazione, i «Principi e postulati relativi alla protezione della popolazione».

Le idee direttrici della direzione del progetto sono confermate dai risultati della consultazione. Sembra tuttavia che determinati aspetti politicamente rilevanti debbano essere precisati e presentati ancora una volta alle conferenze dei direttori interessati. Si tratta essenzialmente di quanto segue: ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione per quanto concerne gli aspetti della competenza, dell'economicità, degli strumenti già esistenti e della durevolezza dei mezzi; finanziamento dell'intera struttura civile «Protezione della popolazione» considerando le conseguenze della nuova perequazione finanziaria; sistema dell'obbligo di prestare servizio, tenuto conto del fatto che un modello, che prevede la modifica della Costituzione, non è realizzabile per il 2003 e che la libertà di scelta a livello politico sarebbe difficilmente sostenuta dalla maggioranza; contributo dell'esercito alla salvaguardia dell'esistenza, tenuto conto del fatto che in futuro la disponibilità di forze di reazione alle crisi, nuovi modelli dell'obbligo di prestare servizio (come ad es. il modello dei «militari che prestano un servizio unico») ecc. consentono impieghi nell'ambito delle condizioni quadro modificate tali da non implicare alcuna riduzione del contributo della Confederazione nel settore della salvaguardia dell'esistenza.

Attualmente, nell'ambito di progetti parziali interdisciplinari, si stanno ultimando gli studi di concetto.

## **2.6 Gestione delle risorse umane (Human Resources Management, HRM)**

Le prestazioni più importanti hanno riguardato la preparazione delle previste riforme a livello di Confederazione (POP, CPC, LPers, BV-PLUS ...) nelle organizzazioni di progetto dipartimentali e nei gruppi di lavoro. Parallelamente, si è svolto il medesimo processo per i progetti di riforma XXI specifici al DDPS. Oltre a questa considerevole mole di lavoro supplementare occorreva continuare in maniera mirata la riduzione socialmente compatibile del personale. Grazie all'eccellente collaborazione con le organizzazioni rappresentanti il personale, non vi sono stati problemi di rilievo. Decisivo era il fatto di ridurre, mediante appropriate misure nell'ambito della politica del personale, il carico di lavoro parzialmente inaccettabile dei quadri. Si sono dovuti approntare rapidamente gli strumenti necessari in materia di personale per i nuovi impieghi internazionali. Il Management Development in quanto elemento chiave nella gestione delle risorse umane è stato riorientato in maniera moderna e sistematica. La comunicazione interna, segnatamente quella del capo del Dipartimento, è stata ampliata, utilizzando tutte le possibilità offerte dall'elettronica (Intranet), in uno strumento maneggevole del Change Management.

## **2.7 Caso di appropriazione indebita nel DDPS**

L'11 agosto 1999, nel DDPS è stato scoperto un caso di appropriazione indebita. L'ammontare della somma sottratta, circa 9 milioni di franchi, all'inizio ha destato un grande interesse nel pubblico e, soprattutto, nei media. Subito dopo la scoperta del caso sono state ordinate misure immediate nell'ambito del traffico dei pagamenti. Successivamente, nel DDPS sono state svolte un'inchiesta amministrativa, un'ispezione speciale della Delegazione della gestione sugli «Eventi in seno al Gruppo servizio informazioni dello Stato maggiore generale», un'inchiesta della Delegazione della gestione sul ruolo del Servizio informazioni svizzero nelle relazioni con il Sudafrica nonché un'analisi del Controllo federale delle finanze relativa ai processi e ai rischi nel traffico dei pagamenti del DDPS. Inoltre, una commissione di studio è stata incaricata di analizzare l'intero ambito del Gruppo servizio informazioni e le sue interfacce con gli altri dipartimenti e di presentare un rapporto entro il 15 febbraio 2000. Le raccomandazioni della Commissione di studio sul Gruppo servizio informazioni – qualora risultassero appropriate – saranno più tardi verificate e realizzate.

Il 1° dicembre 1999, la Delegazione della gestione ha informato il pubblico sulle relazioni del Servizio informazioni svizzero con il Sudafrica nonché sull'ispezione speciale presso il Servizio informazioni. Il caso di appropriazione indebita non è da ricondurre a una problematica specifica al Servizio informazioni e avrebbe potuto prodursi in qualunque ufficio federale, sempreché ve ne fossero le premesse. Per la Delegazione della gestione è certo che, per quanto riguarda la struttura e il personale, diventa sempre più urgente una riorganizzazione del Gruppo servizio informazioni, in particolare del Servizio informazioni strategico. Entro la fine del 2000, il Consiglio federale presenterà un rapporto sulla realizzazione delle raccomandazioni concrete della Delegazione.

Il 2 dicembre 1999, il pubblico è stato informato sul rapporto «Analisi dei processi e dei rischi nel traffico dei pagamenti del DDPS» redatto dal Controllo federale delle finanze (CDF) nonché sull'inchiesta amministrativa presso lo Stato maggiore generale e le Forze terrestri. Lo stesso giorno, sono stati resi noti anche le misure già prese nonché i provvedimenti nell'ambito del personale. Le proposte contenute nel citato rapporto del CDF sono considerate utili. Il caso di appropriazione indebita ha mostrato che è necessario agire: il traffico dei pagamenti dev'essere sorvegliato meglio, occorre creare un controlling più adeguato, devono essere estesi i controlli di plausibilità, occorre introdurre il principio della verifica da parte di due persone, la regolamentazione concernente le firme dev'essere più chiara e, infine, nelle Forze terrestri dev'essere istituito un ispettorato delle finanze.

## Dipartimento delle finanze

### Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospettiva.

<b>Obiettivi 1999</b> <small>* in base agli obiettivi per il 1999 del Consiglio federale</small>	<b>Breve bilancio</b>
<p><b><u>Obiettivo 1</u></b></p> <p><b>Linee direttive delle finanze federali</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>∅ Preparazione delle linee direttive delle finanze federali</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Le linee direttive delle finanze federali sono state definite e pubblicate (approvato dal Consiglio federale il 04.10.99). Con queste linee sono stati stabiliti gli obiettivi, i principi e gli strumenti per la politica finanziaria della Confederazione. Esse formulano strategie di politica finanziaria che tengono conto di consolidati principi scientifici e servono da guida per una politica finanziaria orientata verso il futuro, moderna e in grado di raccogliere le nuove sfide.</p>
<p><b><u>Obiettivo 2</u></b></p> <p><b>Freno all'indebitamento</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>∅ Approvazione da parte del Consiglio federale del messaggio</p>	<p><b>Non realizzato</b></p> <p>Il messaggio è quasi terminato.</p>
<p><b><u>Obiettivo 3 *</u></b></p> <p><b>Nuova Perequazione Finanziaria</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>∅ Attuazione della procedura di consultazione</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>La procedura di consultazione è stata effettuata dal 14 aprile al 30 novembre 1999.</p>

<p><b><u>Obiettivo 4</u> *</b></p> <p><b>Nuovo ordinamento finanziario con incentivi ecologici</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Attuazione della procedura di consultazione</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il rapporto finale dell'IDA RFE e gli studi dell'Eco-plan sono stati presentati e dovrebbero sostituire la procedura di consultazione.</p>
<p><b><u>Obiettivo 5</u></b></p> <p><b>Programma di stabilizzazione 1998</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Messa in vigore del programma di stabilizzazione 1998</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il termine referendario di 100 giorni è scaduto in luglio senza essere stato utilizzato, cosicché il programma è entrato in vigore il 1° settembre 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 6</u> *</b></p> <p><b>Fondazione "Svizzera solidale"</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Stesura del messaggio dopo che il popolo avrà approvato una chiara base costituzionale per il previsto trasferimento dell'oro alla Fondazione</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Il messaggio è redatto, ma dovrà se del caso ancora essere adeguato, fino a raggiungere un consenso sull'utilizzazione delle 800 tonnellate non previste per la Fondazione e a creare una corrispondente base costituzionale. La vendita di oro è resa possibile dall'approvazione della LUMP avvenuta nella sessione invernale 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 7</u></b></p> <p><b>FLAG</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Fissazione di criteri d'esame per la valutazione dei dati di preventivo e dei conti d'esercizio degli Uffici FLAG</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>I conti d'esercizio di tutti gli Uffici FLAG nel 1999 sono stati esaminati in special modo dal Controllo federale delle finanze e da altri organismi parlamentari competenti e sono stati giudicati validi. I particolari rinvii fatti in relazione con la verifica dei conti servono a chiarire ulteriormente il concetto di FLAG.</p>

<p>Ø Messa a punto dei mandati di prestazioni dei nuovi utenti 2000 e delle convenzioni sulle prestazioni dei nuovi utenti 1999</p> <p>Ø Attuazione dei provvedimenti previsti dal Consiglio federale per il 1999 sulla base della reale situazione</p>	<p>Nel 1999 sono stati assegnati sette nuovi mandati di prestazioni (per l'anno 2000), tra i quali quattro a uffici amministrativi FLAG, che ricevono già il loro secondo mandato di prestazioni pluriennale. La procedura parlamentare di consultazione legata al conferimento di mandati di prestazioni ha tuttavia avuto effetti positivi. Da una parte ha permesso di chiarire i compiti e i ruoli tra le istanze della procedura di consultazione e dall'altra ha comportato miglioramenti qualitativi presso gli stessi uffici amministrativi FLAG.</p> <p>Diversi provvedimenti sono stati attuati a partire dal programma di assistenza FLAG (ad es. informazione mirata, direttive orientate verso la prassi, assistenza orientata al progetto nell'ambito del management dei cambiamenti ecc.). L'attuazione proseguirà nel 2000.</p>
<p><b><u>Obiettivo 8</u> *</b></p> <p><b>Rapporto sui sussidi parte II</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Pubblicazione del rapporto finale e del 2° rapporto controlling</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il 14 aprile 1999 il Consiglio federale ha approvato il 2° rapporto controlling.</p>
<p><b><u>Obiettivo 9</u> *</b></p> <p><b>Modernizzazione della politica del personale</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Approvazione da parte del Consiglio federale delle disposizioni d'esecuzione della LPers per l'intera Amministrazione federale</p> <p>Ø Presentazione a livello di progetto delle disposizioni d'esecuzione della LPers per l'Amministrazione generale della Confederazione</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Le disposizioni d'esecuzione della LPers per l'intera Amministrazione federale (ordinanza concernente la LPers) sono presentate sotto forma di progetto. Nelle consultazioni parlamentari la legge è stata di principio favorevolmente accolta. Le divergenze esistenti saranno trattate nella sessione primaverile 2000 nel quadro della procedura di composizione delle divergenze.</p> <p>Il progetto è stato presentato.</p>

<p>Ø Attuazione del POP secondo calendario (DCF 18.11.98)</p>	<p>Con i decreti relativi al progetto sull'organizzazione del personale (POP), il 18 novembre 1998 il Consiglio federale ha approvato una serie di progetti la cui attuazione richiederà differenti lunghi tempi. Sulla base del primo rapporto sull'attuazione del POP, nella primavera del 2000 il Consiglio federale prenderà atto che la realizzazione degli obiettivi, in parte dispendiosi, richiede ingenti sforzi, sebbene in generale proceda regolarmente.</p>
<p><b><u>Obiettivo 10</u></b> *</p> <p><b>BV Plus</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Adempimento delle premesse per l'inizio delle attività dei settori pilota al 1° gennaio 2000</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>I lavori progettuali sul nuovo sistema informatizzato di gestione del personale BV PLUS sono stati conclusi entro i termini. La formazione degli utenti dei settori pilota ha avuto luogo nel mese di novembre 1999. Il 1° gennaio 2000 i cinque settori pilota DFAE, CFG, SG DFGP, UFMET, UFPER inizieranno l'attività produttiva con il modulo SAP/HR.</p>
<p><b><u>Obiettivo 11</u></b></p> <p><b>Consolidamento del CCSAP AF</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Adozione delle misure che permettano al CCSAP AF di assumere l'esercizio dei settori pilota BV Plus a partire dal 1.1.2000</p> <p>Ø Acquisizione mirata di collaboratori e loro formazione</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Realizzato</p> <p>Realizzato</p>
<p><b><u>Obiettivo 12</u></b> *</p> <p><b>Ristrutturazione della CFA</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Preparazione e parziale realizzazione delle misure di ristrutturazione 1999 sulla base di un piano master e per la soddisfazione generale dei diversi gruppi interessati</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Alla fine del 1999 la divisione CFC è stata completamente separata dalla CFA e assoggettata all'UCC a contare dal 1° ottobre 1999. Lo stesso è avvenuto per la sezione della Consulenza sociale che dal 1° luglio 1999 è integrata nell'UFPER come Servizio di consu-</p>

	<p>lenza del personale e sociale. In seguito, la CFA è stata riorganizzata con effetto al 1° novembre 1999. Per il successivo passaggio dell'odierna Cassa pensioni alla nuova è stato elaborato un piano master. Per lo scioglimento della CFA esiste un primo progetto.</p>
<p><b><u>Obiettivo 13</u></b></p> <p><b>Ottimizzazione degli affari correnti della CFA</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Aggiornamento e miglioramento qualitativo degli affari correnti della CPC, della CFC e del Servizio della Consulenza sociale. Garanzia del sostegno da parte della direzione</p>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Divisione CPC: Gli affari correnti del 1999 sono stati aggiornati e migliorati. Il controllo è effettuato attraverso un sistema di controllo delle pendenze. L'azione di riscatto secondo l'articolo 71.2 degli Statuti della CPC causa tuttavia più lavoro di quanto previsto, cosicché in questo settore vi è un ritardo di due, tre mesi. Le pendenze non ancora aggiornate provenienti dagli affari correnti del 1998 saranno sbrigate nel 2000 nell'ambito dell'aggiornamento delle pratiche.</p> <p>Divisione CFC: Gli affari correnti hanno potuto essere garantiti e migliorati attraverso diversi provvedimenti. Entro la fine dell'anno le vecchie pendenze sono state completamente sbrigate.</p> <p>Sezione della Consulenza sociale: Nonostante le continue crescenti esigenze poste alla consulenza del personale e sociale, gli affari correnti sono sotto controllo e le prestazioni di servizio sono state fornite secondo le aspettative.</p>
<p><b><u>Obiettivo 14 *</u></b></p> <p><b>Costituzione della nuova Cassa pensioni</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Disponibilità di ampie basi per la costituzione della nuova Cassa pensioni sia dal profilo legale sia da quello operativo</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>La legge sulla CPC è stata approvata dal Consiglio nazionale quale Consiglio prioritario nella sessione di dicembre 1999. I lavori sul piano della gestione della nuova Cassa pensioni della Confederazione sono in corso.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Approvazione da parte del Consiglio federale della legge sulla CPC</li> <li>Ø Trattazione da parte del Consiglio federale della nota di discussione riguardante il concetto aziendale della nuova CPC</li> <li>Ø Discussione con i principali gruppi interessati sui concetti di dettaglio, sui piani d'attuazione e sulla pianificazione delle necessità di personale</li> </ul>	<p>È stata approvata il 1° marzo 1999.</p> <p>La nota di discussione è stata trattata nella seduta del Consiglio federale del 13 dicembre 1999.</p> <p>I lavori sono stati presentati e discussi con interessati scelti.</p>
<p><b><u>Obiettivo 15</u> *</b></p> <p><b>Attuazione della nuova strategia di investimento della Cassa pensioni della Confederazione</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Attuazione della nuova politica di investimento della CPC</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Le basi legali sono state completate con la scadenza, il 9 aprile 1999, del termine di referendum sulla modifica della legge sulle finanze della Confederazione. Il 5 maggio 1999 il Consiglio federale ha stabilito la strategia d'investimento e a fine giugno 1999 il Dipartimento federale delle finanze ha pure elaborato un'organizzazione per la gestione patrimoniale. Il 1° luglio 1999 è iniziata l'attività d'investimento. Una parte dei fondi è gestita internamente, un'altra parte è affidata a gestori patrimoniali esterni.</p>
<p><b><u>Obiettivo 16</u></b></p> <p><b>Legge concernente l'imposta sul valore aggiunto</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Preparazione degli atti d'esecuzione</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>L'ordinanza relativa alla legge concernente l'imposta sul valore aggiunto è stata preparata.</p>
<p><b><u>Obiettivo 17</u></b></p> <p><b>Legge sulle fusioni</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Preparazione della parte relativa alle imposte</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p><b>Realizzato</b></p>

<p><b><u>Obiettivo 18</u></b></p> <p><b>Riforme parziali del sistema fiscale</b>  <b>Rapporti degli esperti "Lacune fiscali" e "Imposizione delle famiglie"</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Analisi dei rapporti</li> <li>Ø Elaborazione di proposte</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>I rapporti sono stati analizzati.</p> <p>Le proposte sono elaborate nell'ottica della procedura di consultazione per la riforma dell'imposizione delle famiglie.</p>
<p><b><u>Obiettivo 19</u></b></p> <p><b>Revisione totale della legge sulle dogane</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Ultimazione del progetto e apertura della procedura di consultazione</li> </ul>	<p><b>Non realizzato</b></p> <p>Le numerose richieste di modifiche e aggiunte all'interno dell'amministrazione hanno portato a un nuovo orientamento della procedura doganale. Il progetto sulle nuove operazioni doganali è stato allestito.</p>
<p><b><u>Obiettivo 20</u></b></p> <p><b>Attuazione della TTPCP</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Apparecchio di rilevamento: conclusione degli esperimenti e avvio della produzione in serie</li> <li>Ø Funzionamento del sistema globale</li> <li>Ø Regolamentazione definitiva della separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni</li> <li>Ø Redazione dei disegni di ordinanze e conclusione della procedura di consultazione</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Gli esperimenti sono stati conclusi nella primavera del 1999. La scelta dei fabbricanti per la produzione in serie è stata operata nel mese di aprile 1999. L'avvio della produzione in serie ha subito un lieve ritardo ed è previsto per l'inizio del 2000; la sua conclusione (immutata) dovrebbe aver luogo per la fine del mese di ottobre 2000.</p> <p>La realizzazione avviene in gran fretta, secondo i piani.</p> <p>La regolamentazione definitiva della separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni è avvenuta di comune accordo (31.05.99).</p> <p>Con decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1999 è stata emanata l'ordinanza concernente il montaggio. La procedura di consultazione relativa all'ordinanza concernente la TTPCP è conclusa.</p>

<p><b><u>Obiettivo 21</u></b></p> <p><b>RFA: passaggio a un'aliquota unica</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Promulgazione ed entrata in vigore dell'ordinanza concernente la legge sull'alcool con effetto al 1.7.1999 (semplificazione e liberalizzazione delle bevande spiritose)</p> <p>Ø Defiscalizzazione: procedere in modo efficace e ordinato alla defiscalizzazione e rifiscalizzazione delle scorte di bevande spiritose al 1.7.1999</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza concernente la legge sull'alcool RS 680.11 e l'ha posta in vigore il 1° luglio 1999.</p> <p>La liberalizzazione delle bevande spiritose è stata attuata.</p> <p>La defiscalizzazione ha potuto essere effettuata secondo i piani. Il budget è stato rispettato.</p>
<p><b><u>Obiettivo 22 *</u></b></p> <p><b>Garanzia della compatibilità con l'anno 2000</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Coordinamento e sorveglianza dei lavori di adeguamento da parte del Comitato anno 2000</p> <p>Ø Proseguimento della sensibilizzazione dei massimi vertici direttivi mediante giornate informative</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Oltre ai compiti di sorveglianza correnti sono stati trattati soprattutto i seguenti tre temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- misure d'urgenza</li> <li>- dichiarazioni di garanzia (coordinazione della modalità di procedura per le richieste Y2k alla Confederazione)</li> <li>- la comunicazione in caso di problemi (coordinazione, livelli di escalation).</li> </ul> <p>Il gruppo di sostegno aveva elaborato ampi mezzi ausiliari (ad es. Lista di controllo per casi d'emergenza). Oltre alle suddette misure si è pure ripetutamente richiamata l'attenzione dei rappresentanti della Confederazione in diversi consigli d'amministrazione sulla loro responsabilità in relazione alla problematica anno 2000.</p> <p>I massimi vertici direttivi sono stati soprattutto informati sulla necessità di ampie misure d'urgenza indipendentemente dall'avanzamento dei lavori. Per il Consiglio federale la situazione descritta dal delegato per il 2000 costituiva il riferimento per le analisi del rischio.</p>

<p>Ø Proseguimento del controlling per l'anno 2000, che mediante indici dimostri bimestralmente i progressi segnati dai lavori di adeguamento in seno all'Amministrazione federale</p>	<p>Sulla base di ulteriori domande specifiche il rapporto di ottobre è stato aggiornato nel mese di dicembre 1999 (7.12.99). Per tener conto delle esperienze relative al passaggio dell'anno il periodo oggetto del rapporto di dicembre 1999 è stato prolungato fino al 14 gennaio 2000. Il rapporto finale apparirà in forma leggermente adeguata nel mese di febbraio del 2000.</p>
<p><b><u>Obiettivo 23</u></b></p> <p><b>Ottimizzazione della sicurezza dell'informatica</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Attuazione delle misure di sicurezza conformemente alle istruzioni dell'UFI</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Conformemente al DCF del 26 maggio 1999 le unità amministrative devono eseguire l'implementazione completa delle misure di sicurezza entro il 31 marzo 2000.</p>
<p><b><u>Obiettivo 24 *</u></b></p> <p><b>Attuazione di NOVE-IT</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Presentazione del concetto di migrazione del personale all'attenzione del CF entro il 31 marzo 1999</p> <p>Ø Suddivisione per dipartimenti delle economie e dei benefici conseguiti nel quadro di NOVE-IT e informare il Consiglio federale sul modo di ripartizione entro il 31.3.1999</p> <p>Ø Approvazione da parte del Parlamento del credito d'impegno per l'intero progetto</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p><b>Realizzato:</b> Il concetto di migrazione del personale è stato approvato dal Consiglio federale il 19 aprile 1999.</p> <p><b>Parzialmente realizzato:</b> Il rapporto del gruppo di lavoro NOVE-IT incaricato di verificare i benefici è stato approvato dal consiglio informatico della Confederazione il 14 dicembre 1999. Esso costituisce una delle più importanti basi per il messaggio concernente il finanziamento della riorganizzazione dell'informatica della Confederazione.</p> <p><b>Non realizzato:</b> Il messaggio concernente il finanziamento della riorganizzazione dell'informatica della Confederazione non ha ancora potuto essere approvato. Le ricerche per la verifica dei benefici che costituisce la base per stabilire i crediti da chiedere tramite messaggio, come pure l'utile che ci si può attendere sono state più lunghe del previsto.</p>

<p>Ø Direzione delle nuove strutture operative a partire dal 1° luglio 1999</p> <p>Ø Regolamentazione delle responsabilità e delle modalità in materia di compatibilità con l'anno 2000 laddove sono operative nuove strutture</p>	<p><b>Parzialmente realizzato:</b> La nuova direzione a livello di Confederazione è operativa. Il consiglio informatico, che è responsabile dell'informatica a livello federale, è attivo dal 1° settembre 1999; prima di tale data esso (composto prevalentemente dalle stesse persone) aveva la funzione di "gruppo direttivo NOVE-IT". Il decentramento di strategie e operazioni nonché di fornitori di prestazioni e di beneficiari delle prestazioni è in atto, così come l'occupazione dei posti del livello dirigenziale superiore, peraltro già conclusa in diversi dipartimenti.</p> <p><b>Realizzato:</b> L'attuazione di NOVE-IT è stata svolta in modo tale che i lavori di adeguamento dovuti al passaggio dell'anno 2000 sono stati toccati soltanto marginalmente dal progetto NOVE-IT. I lavori si sono svolti prevalentemente all'interno delle vecchie strutture.</p>
<p><b><u>Obiettivo 25</u></b></p> <p><b>Costruzione, gestione immobili, acquisti</b></p> <p><b><i>Provvedimento</i></b></p> <p>Ø Attuazione della riorganizzazione e rapporto finale</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p><b>Settore costruzioni civili: realizzato</b> Il compito centrale ha potuto essere mantenuto; sono stati conseguiti notevoli miglioramenti nella pianificazione finanziaria.</p> <p><b>Settore logistica: parzialmente realizzato</b> Si è potuto raggiungere circa il 90 per cento della capacità di fornitura degli scorsi anni; sono state avviate misure per un ammodernamento strutturale.</p> <p><b>Rapporto finale: realizzato</b></p>

## **Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa**

### **2.1 Politica del personale**

#### **2.1.1 Legge sul personale federale; disposizioni esecutive; nuovo sistema salariale; formazione/informazione**

##### 2.1.1.1 Legge sul personale federale, disposizioni esecutive

Il 13 dicembre 1999 il Consiglio degli Stati ha adottato la legge sul personale federale (LPers). Dopo l'eliminazione delle divergenze al Consiglio nazionale la votazione finale sulla legge è prevista durante la sessione primaverile del 2000.

In vista dell'entrata in vigore della legge si stanno elaborando le relative disposizioni esecutive. L'ordinanza relativa alla legge sul personale federale (O LPers) dovrebbe comprendere le disposizioni generali e costituire una base legale uniforme per l'amministrazione generale della Confederazione, la Posta e le FFS.

Inoltre sono stati avviati i lavori concernenti ordinanze speciali come ad esempio l'ordinanza sulla protezione dei dati.

##### 2.1.1.2 Nuovo sistema salariale

Il 3 novembre 1999, il Consiglio federale ha discusso un documento interlocutorio sul nuovo sistema salariale (NSS), in cui ha confermato i principi e stabilito la direzione da intraprendere per il proseguimento. I punti centrali sono la rinuncia alle attuali 38 classi salariali e la sostituzione degli automatismi di promozione con l'evoluzione dei salari differenziata secondo la prestazione. A tal proposito il Consiglio federale ha conferito un mandato per l'elaborazione d'altri documenti interlocutori. In base a questi progetti il Consiglio federale intende occuparsi più a fondo della politica retributiva, delle fasi d'introduzione, d'altre questioni pratiche e della valutazione del personale.

##### 2.1.1.3 Formazione/informazione

Per incentivare le innovazioni assumono un ruolo centrale l'informazione e la formazione. Il Consiglio federale prende in seria considerazione questi aspetti e il 23 giugno 1999 ha accordato a favore di misure formative un credito limitato a 1,7 milioni di franchi l'anno. Insieme ai dipartimenti e alla Cancelleria federale, l'Ufficio federale del personale ha dato vita a un gruppo di formazione, che prepara l'attuazione dei nuovi strumenti e che accompagnerà e sosterrà la loro introduzione. L'Ufficio federale del personale sostiene i dipartimenti

con un'ampia attività informativa. Allo scopo di assicurare un'informazione coerente sulle modifiche di politica del personale, l'Ufficio federale del personale collabora strettamente con il progetto BV PLUS e la Cassa federale d'assicurazione (progetto PUBLICA).

### **2.1.2 Sistema d'informazione per gli affari concernenti il personale BV PLUS**

I lavori progettuali relativi al sistema d'informazione per gli affari concernenti il personale BV PLUS si sono conclusi tempestivamente. Il 1° gennaio 2000 cinque settori-pilota (DFAE, CGF, SG DFGP, UFMET, UFPER) inizieranno la gestione produttiva con il modulo SAP/HR. I preparativi e le misure di formazione necessari a questo scopo sono stati adottati. A metà ottobre del 1999 è stato effettuato, da parte dei responsabili della garanzia della qualità dei settori-pilota e del Centro Competenze SAP, il collaudo della funzionalità del sistema sulla scorta di 16 processi della gestione integrativi. In seguito sono state eseguite le elaborazioni parallele e i test delle interfacce ed è stata verificata su un prototipo la ricontabilizzazione dei dati provenienti da BV PLUS nel modulo finanziario di SAP rispettivamente nelle rubriche del conto di Stato. La formazione degli utenti dei settori-pilota è avvenuta nel novembre 1999.

### **2.1.3 FLAG**

La prima relazione valutativa ha dato informazioni preziose per la fissazione degli obiettivi e delle priorità a sostegno del progetto globale nella successiva fase. Oltre a quelle della FLAG, l'organizzazione del progetto FLAG apporta le sue competenze gestionali acquisite per anni negli sforzi e nei dibattiti di riforma in seno all'amministrazione federale. Al momento essa elabora, insieme alla direzione del progetto Riforma del Governo e dell'amministrazione (RGA) e all'Ufficio federale del personale, proposte di gestione orientate all'efficienza per unità amministrative che non appartengono al secondo cerchio.

Lista degli uffici FLAG:

- 1.1.97 – Istituto svizzero di meteorologia (ISM)
  - Ufficio federale di topografia (S+T)
- 1.1.98 – Zecca federale (Z+E), nuova swissmint
  - Centro sportivo nazionale della gioventù, Teno (CST)
- 1.1.99 – Ufficio federale di metrologia (UFMET)
  - Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
  - Divisione servizio civile in seno all'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL)
  - Ufficio centrale di compensazione (UCC), Ufficio svizzero di compensazione (USC), Ufficio AI per assicurati all'estero (UAIAE)
  - Direzione delle misure catastali (D+M), integrazione nell'Ufficio federale di topografia (S+T)

- 1.1.00 – Stazioni federali di ricerche (FA), Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)  
Stazione federale di ricerche per animali da reddito, Posieux  
Stazione federale di ricerche in agroecologia e ecologia, Zurigo-Reckenholz (FAL)  
Stazione federale di ricerche lattiere, Liebefeld-Berna (FAM)  
Stazione federale di ricerche in frutticoltura, viticoltura e orticoltura, Wädenswil (FAW)  
Stazione federale di ricerche per la produzione vegetale, Changins  
Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole, Tänikon (FAT)
- Istituto federale d'allevamento equino, Avenches
- Istituto di virologia e d'immunoprofilassi (IVI) dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV)

## **2.2 Imposte**

### **2.2.1 Dialogo con organizzazioni internazionali nel settore fiscale**

#### 2.2.1.1 Forum dell'OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa

Sulla base del rapporto sulla concorrenza fiscale dannosa che il Consiglio dell'OCSE aveva approvato il 9 aprile 1998, il comitato fiscale ha creato il "Forum on Harmful Tax Practices". Questo forum, in cui anche la Svizzera è rappresentata, da una parte, ha proseguito quest'anno i suoi lavori volti a compilare una lista di Paesi da definire quali oasi fiscali. Dall'altra, sta elaborando una lista di cosiddetti "preferential tax regimes". In quest'ambito si studiano soprattutto gli ordinamenti fiscali degli Stati membri dell'OCSE.

#### 2.2.1.2 Lavori dell'OCSE concernenti il segreto bancario

Il gruppo di lavoro n. 8 del Comitato fiscale dell'OCSE sta ultimando i lavori di redazione di un rapporto concernente l'accesso delle autorità fiscali alle informazioni bancarie. Una gran maggioranza degli Stati membri gradirebbe che le autorità fiscali possano avere più facilmente accesso alle informazioni sui clienti delle banche. La Svizzera spera tuttora che gli Stati riescano ad accordarsi su una versione del rapporto per essa accettabile. I rappresentanti del nostro Paese hanno rilevato che la Svizzera non può accettare un testo che indebolisce in modo incisivo il carattere confidenziale delle informazioni bancarie, contraddicendo in tal modo l'ordinamento giuridico interno.

#### 2.2.1.3 Sforzi d'armonizzazione dell'UE nel settore dell'imposizione degli interessi

Nell'ambito di una riunione tenuta con alti rappresentanti dell'UE nella primavera di quest'anno la Svizzera aveva segnalato che qualora l'UE dovesse introdurre un sistema completo per un'efficiente ed effettiva imposizione alla fonte degli interessi non le converrebbe attirare operazioni volte unicamente ad eludere la nuova imposta UE. In questo caso la

Svizzera sarebbe disposta, nel quadro del suo attuale ordinamento fiscale in materia d'imposta preventiva e mantenendo il segreto bancario, a cercare soluzioni che scoraggino tali elusioni. Per ragioni d'equità, nella ricerca di queste soluzioni dovrebbero essere esaminate anche altre questioni pendenti con l'UE, segnatamente nel settore finanziario. In occasione del recente vertice del mese di dicembre 1999 i ministri dell'UE non hanno tuttavia ancora raggiunto un'intesa circa il pacchetto d'armonizzazione sulla direttiva concernente l'imposizione dei risparmi a titolo d'interessi, sul "code de conduite" nel settore dell'imposizione delle imprese nonché sulla direttiva concernente l'imposizione degli interessi e dei ricavi da licenze all'interno di gruppi d'impresе. Vi sono tuttora importanti divergenze per quanto concerne la direttiva sugli interessi. L'UE ha comunque concordato di proseguire i lavori in seno a un gruppo ad alto livello.

## **2.2.2 Lavori per ottimizzare il sistema fiscale**

### **2.2.2.1 Lavori in seno alla Commissione d'esperti**

Diverse commissioni d'esperti hanno elaborato proposte per ottimizzare il sistema fiscale svizzero o sono ancora all'opera per farlo. Già nel 1998 la commissione d'esperti aveva rilevato lacune fiscali nel cui ambito il nostro sistema fiscale dovrebbe essere modificato per evitare un'ingiustificata mancata imposizione o una sottoimposizione. Nel programma di stabilizzazione 1998 è stata attuata la parte più piccola di queste proposte. La commissione d'esperti "imposizione della famiglia" ha elaborato un numero di modelli che dovrebbero produrre uno sgravio delle famiglie con figli e contemporaneamente una ripartizione più equa dell'onere fiscale sui coniugi e sui concubini. Tre modelli sono stati elaborati in maniera dettagliata e sono stati sottoposti ai Cantoni per parere insieme con il rapporto. In collaborazione con i Cantoni vengono attualmente elaborati i dettagli del disegno di procedura di consultazione e del messaggio. La commissione "cambiamento di sistema del valore locativo" ha il compito di analizzare il vigente sistema dell'imposizione del valore locativo, di mostrare le sue lacune, di elaborare varianti per un cambiamento di sistema che non abbia incidenze sul gettito (soppressione del valore locativo, delle deduzioni per gli interessi ipotecari ed eventualmente delle spese di manutenzione) nonché di esaminare le relative ripercussioni economiche. In occasione degli hearing del DFF della primavera del 1999 sull'imposizione delle imprese si è richiesta da più parti l'imposizione delle imprese indipendente dalla loro forma giuridica. Fondandosi sui risultati di questi hearing alla fine del 1999 il capo del DFF ha predisposto di istituire una Commissione d'esperti "sull'imposizione delle imprese indipendente dalla loro forma giuridica" con il mandato di effettuare un esame completo del diritto vigente dopo la riforma fiscale delle imprese avvenuta nel 1997 e di elaborare modelli per un'imposizione delle imprese indipendente dalla loro forma giuridica. La commissione d'esperti deve tra l'altro comprendere nel suo esame pure le questioni dell'introduzione di un'imposta sugli utili in capitale/imposta sugli utili da partecipazioni, del trattamento fiscale dell'impresa al momento del passaggio alla generazione successiva e deve chiarire gli effetti economici dei differenti modelli d'imposizione.

#### 2.2.2.2 Armonizzazione fiscale

I lavori per uniformare le basi temporali procedono e la conclusione di una prima importante fase è imminente. Dal 2001, per le persone giuridiche, tutti i Cantoni saranno passati ad una tassazione postnumerando annuale. Per quanto riguarda le persone fisiche, a quella data, 23 dei 26 Cantoni avranno parimenti introdotto la tassazione postnumerando annuale.

In un importante settore dell'armonizzazione fiscale formale, segnatamente quello riguardante le basi di calcolo, vi sono forti tendenze alla disarmonizzazione. Per mezzo di diverse iniziative parlamentari in questo ambito si cerca di procurare ai Cantoni nuovo spazio d'azione risp. di estenderlo. Il Consiglio federale deplora questo sviluppo e si sforzerà in futuro, secondo le proprie forze, di fare osservare il mandato d'armonizzazione costituzionale.

### **2.3 Riorganizzazione delle strutture informatiche nel DFF (separazione beneficiari delle prestazioni/fornitori di prestazioni)**

NOVE-IT – progetto di riorganizzazione dell'amministrazione nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni – concerne tutti i Dipartimenti. Conformemente al DCF del 30 novembre 1998 esso è stato attuato a decorrere da questa data. L'idea di base è di strutturare l'informatica in seno alla Confederazione in maniera più efficace e efficiente (facendo le giuste scelte), quindi di ridurre i costi o con lo stesso sforzo di sbrigare più compiti.

Per far sì che i capi s'interessino maggiormente all'informatica, dalla metà del 1999, sul piano federale è stato costituito per la direzione strategica un Consiglio informatico della Confederazione (con rappresentanti della CaF e dei dipartimenti), che ha la responsabilità complessiva dell'informatica. Tale Consiglio è coadiuvato da un Organo Strategia Informatica della Confederazione (OSIC), che prepara per il Consiglio informatico della Confederazione le basi di decisione nel settore delle norme, degli standard e delle architetture, sviluppa un controlling strategico e coordina i processi informatici.

La direzione operativa dell'informatica deve essere migliorata, separando con la nuova organizzazione i fornitori di prestazioni (=fornitori) dai beneficiari delle prestazioni (= clienti). I circa 75 uffici non forniscono più loro stessi le loro prestazioni informatiche, ma sono beneficiari di prestazioni e definiscono soltanto le loro necessità in campo informatico (in tal modo sono responsabili dell'efficacia dell'informatica); i fornitori di prestazioni garantiscono queste prestazioni nell'ambito dei mezzi accordati loro.

Le prestazioni da effettuare devono essere concordate tra i beneficiari delle prestazioni e i fornitori delle stesse. Tali accordi in materia di prestazioni (SLA = Service level agreement) sono conclusi pure nell'economia privata per la fornitura di prestazioni informatiche a terzi (outsourcen). Dopo la separazione tra beneficiari e fornitori di prestazioni e grazie ad essa, questi ultimi potranno essere raggruppati con un sensibile aumento d'efficacia. Sussiste pertanto un solo fornitore di prestazioni per Dipartimento, complessivamente ancora 7 invece dei circa 75 che vi erano finora.

L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, come ufficio specializzato, oltre alle prestazioni per il DFF e la CaF fornisce le prestazioni interdipartimentali per tutta l'Amministrazione federale (telecomunicazioni, CC SAP con applicazioni in materia di personale, logistica e finanze, CC internet, formazione informatica, sicurezza operativa ecc.), coordina i fornitori di prestazioni dipartimentali attraverso la conferenza degli esercenti informatici ed è responsabile della sicurezza dell'interoperabilità nella comunicazione tra gli uffici.

Oltre alla concentrazione del personale addetto alla fornitura di prestazioni pure l'infrastruttura è concentrata, armonizzata e standardizzata (riduzione delle sedi, raggruppamento di calcolatori e reti, standardizzazione dell'informatica sul posto di lavoro).

Dopo la compensazione dei maggiori investimenti, una parte dei risparmi dovrebbe essere impiegata pure per i nuovi compiti d'informatica che, nella prospettiva di un'amministrazione elettronica (E-Government), certo non mancheranno.

Dal punto di vista cronologico il progetto NOVE-IT è nella fase di realizzazione. La realizzazione, relativa al personale, è proceduta in maniera diversa nei Dipartimenti e – a causa del passaggio al 2000 – nella maggioranza dei casi si è nella fase che precede di poco la separazione tra fornitori di prestazioni e beneficiari delle stesse. Si trova tuttavia nel pieno della costituzione delle nuove strutture d'organizzazione.

I rischi più grandi cui è esposto il progetto sono legati al settore del personale. La scarsa offerta d'informatici (oggi mancano in Svizzera 10'000 informatici, nel 2003 ne mancheranno 60'000) fa sì che i buoni collaboratori abbiano molte possibilità, in parte anche meglio pagate. Per questo motivo, il prossimo anno i servizi informatici della Confederazione cominceranno a formare 50 apprendisti in informatica (in 4 anni saranno 200), quindi la Confederazione offrirà agli informatici nuove possibilità di carriera.

## **2.4 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)**

Il progetto TTPCP occupa oltre 80 persone. Sia all'interno dell'amministrazione sia tra i fornitori d'importanti componenti di sistema si lavora con alacrità. Dalla primavera del 1999 è in corso la fase di realizzazione. La pressione è grande e i termini sono come sempre vicinissimi. La decisione dei produttori dell'apparecchio di rilevazione ha potuto essere adottata in primavera entro il termine convenuto. Anche dopo la fine degli esperimenti sul terreno gli apparecchi di rilevazione sono stati testati e migliorati continuamente con un occhio di riguardo alla produzione in serie. La produzione in serie degli apparecchi di rilevazione comincerà all'inizio del 2000 con un leggero ritardo. L'ordinanza concernente il montaggio degli apparecchi di rilevazione è stata emanata nel dicembre 1999. La consultazione dell'ordinanza concernente la TTPCP ha potuto essere conclusa entro i termini. I lavori riguardanti i restanti componenti di sistema (sistema di radio-antenne, terminali per la tassazione, carte chip, sistema EED e stazione di controllo) procedono secondo i piani. Il progetto procede verso l'obiettivo.

## 2.5 Riciclaggio di denaro

Come primo passo per realizzare il concetto generale relativo all'attività di vigilanza dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, quest'ultima ha preso i primi contatti con gli organismi di autodisciplina (OAD) finora riconosciuti. Non si tratta tuttavia di un controllo in senso formale, ma di un inventario relativo al progresso della costituzione dei differenti organismi di autodisciplina e di un primo scambio di esperienze tra il controllo per la lotta contro il riciclaggio e le persone sottoposte a vigilanza. Finora non sono stati effettuati accertamenti che impongono un cambiamento di corso.

Fino al 31 dicembre 1999 presumibilmente saranno stati riconosciuti dall'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio 9 OAD. Una lista degli OAD continuamente aggiornata si trova nel sito: "[www.root.admin.ch/efv/gwg/d/index1.htm](http://www.root.admin.ch/efv/gwg/d/index1.htm)". Inoltre, sono attualmente in corso 3 procedimenti di riconoscimento OAD. Un altro organismo ha manifestato il suo interesse in modo informale, ma finora non ha presentato alcuna richiesta. Tutte le associazioni, nonché la Posta e le FFS, che hanno partecipato alla procedura di consultazione e che erano rappresentate nel gruppo di lavoro per l'elaborazione di un modello di regolamento degli OAD, appartengono al "gruppo dei sette" degli OAD, che per primi sono stati riconosciuti entro il giugno 1999. In tal modo è stato raggiunto un importante obiettivo per l'accettazione e l'attuazione della LRD subito dopo la scadenza del primo termine transitorio della LRD (31 marzo 1999).

Per mezzo di mailing agli uffici cambio e agli uffici di trasferimento di valuta nonché per mezzo di un'altra lettera informativa all'indirizzo degli OAD si sono resi attenti ancora una volta gli intermediari finanziari sul termine transitorio della LRD che scadrà il 31 marzo 2000 (secondo termine legale, vale a dire non prorogabile). In futuro non sono previste altre misure per sensibilizzare un ampio pubblico, visto che l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro ha già partecipato a numerose presentazioni, ha a più riprese pubblicato articoli in riviste specializzate e ha rilasciato interviste alla stampa.

Fino ad oggi circa 20 intermediari finanziari hanno richiesto l'autorizzazione secondo l'articolo 14 LRD (subordinazione diretta). La metà delle richieste non è stata trattata, essendo le stesse completamente insufficienti sia dal punto di vista formale che materiale. I documenti relativi alla richiesta sono stati conseguentemente rispediti al mittente con le istruzioni concernenti la corretta presentazione di una richiesta giusta l'articolo 14 LRD. Le altre richieste necessitano di un miglioramento rispettivamente di un completamento e sono in fase di trattamento.

## 2.6 FMI

Come conseguenza della recente crisi finanziaria, la riforma dell'architettura finanziaria internazionale è stata durante tutto l'anno al centro delle discussioni in seno al FMI. Le misure più importanti adottate in merito o preparate dal FMI rientrano nel settore del rafforzamento della vigilanza di politica economica, della migliore trasparenza, della pubblicazione dei dati e della vigilanza degli standard internazionali. È stata recentemente creata una linea

di credito preventiva che dovrebbe proteggere i Paesi con un'economia sana da un "contagio" dalle crisi finanziarie. Il rafforzamento del sistema finanziario internazionale e le posizioni svizzere in merito sono state l'oggetto di un rapporto del Consiglio federale del 4 ottobre 1999.

Il maggiore coinvolgimento del settore privato nella prevenzione e nel superamento di crisi finanziarie è generalmente considerato un pilastro centrale dell'architettura finanziaria. Certamente in questo settore finora sono stati conseguiti soltanto successi modesti, benché esista un ampio consenso sull'utilità di una migliore ripartizione dei costi delle crisi finanziarie tra settore privato e pubblico. Inoltre, è poco chiaro quali regole e strumenti concreti debbano essere applicati. La Svizzera attribuisce grande importanza ad un maggiore coinvolgimento del settore privato. In particolare si è pronunciata per regole generalmente valide per garantire una parità di trattamento tra i Paesi.

Pure il Gruppo dei Dieci (G-10) si è intensamente occupato del coinvolgimento del settore privato nel superamento delle crisi. I progressi sono stati tuttavia anche in quest'ambito modesti, in particolare non ci si è potuti accordare su un'introduzione coordinata delle clausole all'interno dei prestiti di Stato per favorire le ristrutturazioni.

L'allargamento dell'iniziativa per uno sdebitamento dei Paesi in sviluppo molto indebitati (iniziativa HIPC) è stato un tema centrale all'assemblea annuale delle istituzioni di Bretton-Woods della fine di settembre. Il Comitato ad interim del FMI ha approvato le proposte della Banca mondiale e del FMI per un condono dei debiti più rapido, più incisivo e più ampio e per la necessaria rivalutazione dell'oro per finanziare la parte di costi del FMI. La Svizzera ha aderito all'allargamento dell'iniziativa HIPC e al finanziamento proposto, a condizione che, in primo luogo, si realizzi la prevista ripartizione degli oneri per i contributi bilaterali e, in secondo luogo, si desista chiaramente da ulteriori vendite di oro.

In materia finanziaria la Svizzera, oltre che versare la sua quota di capitale al FMI, partecipa alla Banca mondiale, alle banche regionali per lo sviluppo nonché, attraverso la sua adesione agli accordi generali di credito (AGC) e ai nuovi accordi di credito (NAC) e attraverso gli aiuti finanziari bilaterali, anche ai programmi di aiuto finanziario coordinati a livello internazionale. Il decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali costituisce la base legale per l'aiuto finanziario bilaterale. Il raddoppio del limite di credito a 2 miliardi, deciso a giugno in questo decreto dal Parlamento, è entrato in vigore il 1° dicembre 1999.

## Dipartimento dell'economia

### Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospettiva.

<p style="text-align: center;"><b>Obiettivi 1999</b></p> <p><small>* in base agli obiettivi per il 1999 del Consiglio federale</small></p>	<p style="text-align: center;"><b>Breve bilancio</b></p>
<p><b><u>Obiettivo 1</u></b> *</p> <p><b>Relazioni con l'UE</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Avviare la procedura di approvazione degli accordi bilaterali e dei provvedimenti d'accompagnamento</li> <li>Ø Presentare il rapporto sull'integrazione</li> <li>Ø Presentare il messaggio sull'iniziativa popolare "Sì all'Europa!"</li> <li>Ø Regolare le questioni aperte relative all'accordo di libero scambio Svizzera-CEE del 1972</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE .</p> <p>Il 3 febbraio 1999, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'integrazione 1999. Detto rapporto costituisce una delle basi per il dibattito parlamentare sull'iniziativa popolare "Sì all'Europa!".</p> <p>Il 27 gennaio 1999 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'integrazione 1999. Detto rapporto costituisce una delle basi per il dibattito parlamentare sull'iniziativa popolare "Sì all'Europa!".</p> <p><b>Non realizzato:</b> L'UE non ha voluto avviare trattative per un adeguamento del Protocollo n. 2 relativo all'ALS del 1972.</p>
<p><b><u>Obiettivo 2</u></b></p> <p><b>Strategia di politica economica</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Elaborare un programma economico per la prossima legislatura</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Le "Linee direttive per una politica economica incentrata sulla crescita – indirizzi del DFE per gli anni 1999 – 2003" è stato presentato alla stampa e pubblicato il 30 giugno 1999.</p>

<p><b><u>Obiettivo 3 *</u></b></p> <p><b>Proseguimento della riforma del Dipartimento</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Ultimare il progetto MINERVA: creazione di un nuovo ufficio federale, nel quale far confluire l'UFEE e l'UFSEL, in qualità di centro di competenze per le questioni economiche</li> <li>Ø Introdurre la gestione con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP):             <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle stazioni federali di ricerche agricole</li> <li>- nell'Istituto di virologia e di immunoprofilassi</li> <li>- nell'Istituto federale d'allevamento equino</li> </ul> </li> <li>Ø Ridimensionare e definire la nuova forma organizzativa dell'approvvigionamento economico</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p><b>Realizzato:</b> Il 1° luglio 1999 è stato istituito il Segretariato di Stato dell'economia – <b>seco</b> (decisione del CF del 14 giugno 1999).</p> <p><b>Realizzato</b></p> <p>Decisione del Consiglio federale del 4 ottobre 1999</p> <p>Decisione del Consiglio federale del 4 ottobre 1999</p> <p>Decisione del Consiglio federale del 4 ottobre 1999</p> <p><b>Ampiamente realizzato:</b> I punti principali della riorganizzazione sono contenuti nel messaggio relativo alla legge federale concernente l'abrogazione della legge sui cereali e alla modifica della legge sull'approvvigionamento del Paese che il Consiglio federale ha adottato all'attenzione del Parlamento il 4 ottobre 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 4</u></b></p> <p><b>Nuovo impulso alle relazioni con il pubblico grazie a Internet</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Creare un forum Web del DFE in merito a temi specifici</li> <li>Ø Coordinare la trasmissione delle informazioni al pubblico tra gli uffici e il Dipartimento</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p><b>Realizzato:</b> Il Forum di discussione è stato inaugurato il 26.3.1999 sotto il seguente indirizzo: <a href="http://www.dfe.admin.ch/it/forum/forum-f.html">http://www.dfe.admin.ch/it/forum/forum-f.html</a></p> <p><b>Realizzato</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Facilitare l'interazione tra il pubblico e il DFE</li> <li>Ø Rendere accessibile il sito del Dipartimento al maggior numero di utilizzatori possibile</li> </ul>	<p><b>Realizzato:</b> Con la rubrica "Scriveteci" del sito è ora possibile raggiungere direttamente i responsabili del Dipartimento.</p> <p><b>Parzialmente realizzato:</b> La versione italiana del sito è in fase di preparazione, come pure nuove rubriche. Il numero di visitatori è passato da 1495 al mese nell'ottobre 1998 a 3575 al mese nel dicembre 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 5</u> *</b></p> <p><b>Formazione – ricerca – tecnologia</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Assistere il Parlamento in occasione dei dibattiti sul messaggio concernente il promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia per il periodo dal 2000 al 2003</li> <li>Ø Concretizzare gli obiettivi contenuti nel messaggio "Formazione – ricerca – tecnologia" per l'anno 2000 e successivi</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p><b>Realizzato:</b> Con l'approvazione di vari decreti federali nel corso della sessione autunnale 1999.</p> <p><b>Realizzato:</b> Nel quadro della riforma dell'amministrazione e del governo, la competenza federale per la conclusione dei contratti (p. es. con il CSEM o la FSRM) è stata delegata all'UFFT (DCF del 19 dicembre 1997). L'UFFT ha potuto firmare i contratti alla fine del 1999, e proseguire nella progressiva concretizzazione dei programmi (ad es. Soft[net], CTI-Start-up!).</p>
<p><b><u>Obiettivo 6</u> *</b></p> <p><b>Riforma e potenziamento della formazione professionale</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Avviare la procedura di consultazione ed elaborare il messaggio sulla revisione generale della legge sulla formazione professionale</li> <li>Ø Assistere il Parlamento in occasione dei dibattiti in merito ad un decreto federale sui posti di tirocinio II e prepararne l'attuazione</li> </ul>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p><b>Parzialmente realizzato:</b> La procedura di consultazione si è svolta dal 5 maggio al 15 ottobre 1999. L'elaborazione del rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione ha immediatamente seguito la chiusura della stessa. Forte di questi risultati, il CF adotterà il messaggio relativo durante il primo semestre 2000.</p> <p><b>Realizzato:</b> Il DF è stato approvato il 18 giugno 1999. Esso entra in vigore insieme alla relativa ordinanza il 1° gennaio 2000.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Consolidare la maturità professio-</li> </ul>	<p><b>Parzialmente realizzato:</b></p>

<p>nale (campagna d'informazione, revisione dei programmi quadro d'insegnamento, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Riposizionare le scuole specializzate superiori in un nuovo contesto formativo – emanare un'ordinanza quadro</li> <li>Ø Sviluppare ulteriormente le procedure di controllo nel campo della formazione con l'obiettivo di esaminare i sistemi di qualità esistenti o in fase di realizzazione degli istituti di formazione e di confrontarne i risultati</li> <li>Ø Riorganizzare l'ISFPF</li> </ul>	<p>La campagna d'informazione è stata lanciata in dicembre. Vari gruppi di lavoro hanno avviato la revisione dei programmi quadro d'insegnamento.</p> <p><b>Parzialmente realizzato:</b> Invece di emanare un'ordinanza quadro si provvederà, in una prima tappa, a rivedere e a uniformare le ordinanze esistenti.</p> <p><b>Parzialmente realizzato:</b> Le basi per la concretizzazione dei sistemi di qualità sono state precisate fra l'altro in due opuscoli.</p> <p>D'intesa con il Consiglio dell'Istituto, il processo di riforma dell'ISFPF sarà seguito da un consulente esterno. A questo consulente è stata confidata, a titolo provvisorio, la direzione dell'ISFPF per l'insieme della Svizzera. Lavorerà in collaborazione con i direttori degli istituti di Zollikofen, di Losanna e di Lugano.</p>
<p><b><u>Obiettivo 7</u></b></p> <p><b>Partecipazione al processo di creazione del "Paesaggio delle scuole universitarie professionali in Svizzera"</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Integrare le scuole universitarie professionali nella rete "Scuola universitaria Svizzera"</li> <li>Ø Promuovere la parità dei sessi</li> </ul>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Questo processo prosegue, tra l'altro, con la discussione del disegno di legge federale sull'aiuto alle università.</p> <p>Questo tema ha potuto essere trattato in modo approfondito anche nell'ambito di uno speciale workshop in occasione del Congresso nazionale delle scuole universitarie professionali tenutosi il 9 e 10 novembre 1999. Nella stessa occasione è stato approvato un piano d'azione per il periodo 2000-2003, elaborato da un gruppo di lavoro dell'UFFT, inteso a promuovere la parità dei sessi nelle SUP.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Sostenere lo sviluppo di competenze nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo</li>   <li>Ø Sostenere la realizzazione di reti nazionali di competenze e preparare una prima serie di candidature</li> </ul>	<p>La CTI prosegue i suoi sforzi intesi ad accordare una priorità particolare, nell'ambito del promovimento dei suoi progetti, allo sviluppo di competenze nelle scuole universitarie professionali. Nell'anno in esame, essa ha assegnato circa 13 milioni di franchi alle SUP per 160 progetti promossi.</p> <p>Relativo a sette temi, la CPI ha scelto, nell'ottobre 1999, un primo gruppo di potenziali reti di competenze delle SUP. Esso ha inoltre invitato i rispettivi responsabili a presentare i fascicoli di candidatura.</p>
<p><b><u>Obiettivo 8 *</u></b></p> <p><b>Concretizzazione di un'offensiva in materia di formazione in relazione con la strategia del Consiglio federale per una "Società dell'informazione Svizzera"</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Elaborare un concetto e un piano d'azione a favore della formazione</li>   <li>Ø Presentare un rapporto e proporre al Consiglio federale di istituire un gruppo di coordinamento "Società dell'informazione"</li>   <li>Ø Procedere all'attuazione secondo la decisione del Consiglio federale</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p><b>Realizzato:</b> Nel quadro del rapporto del Gruppo di coordinamento "Società dell'informazione" (GVSI), con decisione del Consiglio federale del 23 giugno 1999.</p> <p><b>Realizzato:</b> Decisione del Consiglio federale del 23 giugno 1999.</p> <p><b>Realizzato:</b> Con decisione del CF del 23 giugno 1999, dei gruppi di lavoro verranno creati e presenteranno un rapporto nel 2000.</p>
<p><b><u>Obiettivo 9 *</u></b></p> <p><b>Accesso ai mercati esteri</b> <b>Approvare le misure elaborate dall'UFEE</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Mettere a punto una posizione consolidata della Svizzera in vista dei nuovi negoziati economici multilaterali (in particolare l'agricoltura e i servizi) nell'ambito dell'OMC e adottare un apposito mandato</li> </ul>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p><b>Realizzato:</b> Il mandato è stato adottato dal Consiglio federale il 9 novembre 1999.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Ampliare la rete di accordi di libero scambio dell'AELS (in particolare con Canada, Tunisia, Egitto, Cipro, Malta ed evt. Messico)</li> <li>Ø Ampliare la rete di accordi sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (in primo luogo con gli Stati AELS-SEE, gli Stati Uniti, l'Australia e la Nuova Zelanda)</li> <li>Ø Emanare una nuova legge sul promovimento delle esportazioni e sui rischi di investimento.</li> </ul>	<p><b>Parzialmente realizzato:</b> I colloqui con i rispettivi partner sono in corso</p> <p><b>Non realizzato:</b> I colloqui con i rispettivi partner sono in corso.</p> <p><b>Parzialmente realizzato:</b> Il disegno della nuova legge sul promovimento delle esportazioni sarà sottoposto al Parlamento all'inizio del 2000.</p> <p><b>Non realizzato:</b> Garanzia contro i rischi d'investimento: i lavori analitici in corso hanno sollevato delle questioni inattese in relazione alla banca modiale e ai bisogni dell'industria.</p>
<p><b><u>Obiettivo 10</u> *</b></p> <p><b>Provvedimenti a favore delle PMI</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Semplificare le procedure federali di autorizzazione e alleggerire il carico amministrativo</li> <li>Ø Consolidare il ruolo della Task Force PMI quale centro di competenze</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p><b>Parzialmente realizzato:</b> Il rapporto del Consiglio federale del 3 novembre 1999 illustra lo stato di concretizzazione dei provvedimenti che il Consiglio federale ha adottato con decreto del 21 ottobre 1998 al fine di semplificare le procedure di autorizzazione e alleggerire il carico amministrativo. Con l'apertura delle procedure di consultazione e l'esecuzione di altre misure è stato possibile, nel corso del 1999, procedere speditamente con la realizzazione di numerosi progetti (esempio: legge sul commercio ambulante) cosicché l'anno prossimo il Consiglio federale e il Parlamento potranno definitivamente approvare le nuove o modificate disposizioni legali.</p> <p><b>Realizzato:</b> La Task Force ha sviluppato numerose attività di informazione e segue fascicoli quali il capitale di rischio e il finanziamento delle PMI.</p>

<p><b><u>Obiettivo 11*</u></b></p> <p><b>Concretizzazione della seconda tappa della riforma agraria (politica agricola 2002)</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Eseguire la nuova legge sull'agricoltura; effettuare una prima valutazione e presentare un rapporto al Consiglio federale sull'evoluzione della situazione nell'agricoltura</li> <li>Ø Deliberazione parlamentare sul primo involucro finanziario 2000-2003 (art. 6 LAgr)</li> <li>Ø Organizzare una consultazione e elaborare il messaggio relativo all'abrogazione della legge sui cereali (contemporaneamente alla revisione della legge sull'approvvigionamento economico del Paese)</li> <li>Ø Organizzare una consultazione relativa alla nuova ordinanza concernente i prodotti fitosanitari e alla modifica dell'ordinanza sui veleni. Garantire la loro concretizzazione</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il 1° gennaio 1999 (1° maggio per il settore del latte) è entrata in vigore la nuova legge sull'agricoltura. Il passaggio alla nuova legislazione si è verificato senza causare turbolenze né sui mercati né relativamente alle procedure e alla loro applicazione. Il 13 dicembre 1999 è stato presentato al Consiglio federale, parallelamente alla proposta di una prima modifica di alcune ordinanze, un bilancio intermedio.</p> <p>Il 16 giugno 1999, il Parlamento ha approvato il Decreto federale che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2000-2003.</p> <p>La procedura di consultazione si è svolta dal 31 marzo al 2 luglio 1999. Il 4 ottobre 1999 il Consiglio federale ha approvato il messaggio.</p> <p>La nuova ordinanza concernente i prodotti fitosanitari e la modifica dell'ordinanza sui veleni sono state approvate mediante decreto federale il 23 giugno 1999 e messe in vigore il 1° agosto 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 12</u></b></p> <p><b>Realizzazione delle condizioni per la ratifica della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) riveduta nel 1991</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Rivedere la legge sulla protezione delle novità vegetali: aprire la consultazione nel quadro della revisione della legge sui brevetti [la direzione dei lavori spetta al DFGP/IPI]</li> </ul>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Il 29 novembre 1999, l'avamprogetto di modifica della legge è stato messo in consultazione presso gli uffici. La procedura di consultazione sarà aperta nella primavera 2000 congiuntamente a quella relativa alla revisione della legge sui brevetti.</p>

<p><b><u>Obiettivo 13</u> *</b></p> <p><b>Riorganizzazione dell'assicurazione contro la disoccupazione</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Ottimizzare le strutture esecutive</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato l'accordo 2000 con gli uffici cantonali del lavoro/URC/LPML e le casse di disoccupazione.</li> <li>- Avviata una revisione tecnica della LADI; la procedura di consultazione è in corso.</li> </ul>
<p><b><u>Obiettivo 14</u> *</b></p> <p><b>Riformulazione della politica dell'abitazione</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Presentare un rapporto al Consiglio federale</p> <p>Ø Trattare l'iniziativa "Per delle pigioni corrette"</p> <p>Ø Appurare e ridurre le perdite derivanti dall'esecuzione della LCAP</p> <p>Ø Nuova perequazione finanziaria</p>	<p><b>Ampiamente Realizzato</b></p> <p>Nel gennaio 1999 la Commissione federale per la costruzione di abitazioni (CFCA) ha presentato il rapporto al capo del Dipartimento. Il seguito dei lavori sarà definito dal CF in funzione delle decisioni nel campo della nuova èperequazione finanziaria.</p> <p>Messaggio del 15 settembre 1999.</p> <p>Messaggio del 24 febbraio 1999.</p> <p>La consultazione relativa all'abbandono da parte della Confederazione della politica di promovimento della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà è stata condotta secondo i termini previsti. Il Consiglio federale adotterà le relative decisioni nel corso del 2000.</p>

<p><b><u>Obiettivo 15 *</u></b></p> <p><b>Approvvigionamento economico del Paese:</b> <b>Adeguamento del livello delle scorte obbligatorie e della loro regolamentazione ai bisogni attuali</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Organizzare una consultazione e modificare la legge sull'approvvigionamento del Paese (contemporaneamente all'abrogazione della legge sui cereali): finanziamento della costituzione di scorte obbligatorie, partecipazione a provvedimenti internazionali in materia di garanzia dell'approvvigionamento</p> <p>Ø Presentare il rapporto 1999 sulle scorte obbligatorie al Consiglio federale (politica delle scorte obbligatorie per gli anni 2000-2004)</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Messaggio del 4 ottobre 1999.</p> <p>Il Consiglio federale ha approvato il rapporto in data 4 ottobre 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 16</u></b></p> <p><b>ESB:</b> <b>Ripresa delle esportazioni di bestiame vivo e di prodotti di origine animale</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni con i governi stranieri e le organizzazioni internazionali</p> <p>Ø Introdurre un nuovo sistema di controllo del traffico degli animali da reddito</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Grazie a diverse missioni speciali è stato possibile ottenere l'allentamento dell'embargo nel campo delle pelli, dello sperma e degli embrioni in Italia e in Polonia.</p> <p><b>Realizzato:</b> L'ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali è entrata in vigore il 1° ottobre 1999.</p>

<p><b><u>Obiettivo 17</u></b></p> <p><b>Miglioramento del livello qualitativo della protezione degli animali</b></p> <p><i>Provvedimento</i></p> <p>Ø Preparare una revisione della legge sulla protezione degli animali</p>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Rapporto dell'8 settembre 1999 all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati dal titolo "Difficoltà d'applicazione nella protezione degli animali". Avvio dei lavori di revisione della legge sulla protezione degli animali.</p>
--	--

## **Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa**

### **2.1 Programma economico del DFE per il 1999-2003**

Durante una riunione di riflessione con i direttori degli uffici, il capo del Dipartimento ha definito, il 5 e 6 novembre 1998, l'idea guida per la politica economica a lungo termine. Gli obiettivi della politica del Dipartimento sono stati fissati nel corso di due seminari tenutisi a ottobre e a fine novembre 1998. Il 30 giugno 1999 il programma economico è stato presentato alla stampa.

Il concetto e la procedura di lavoro scelti indicano la portata ma anche i limiti delle linee direttive. Da un lato, esse sono prioritariamente destinate a sostenere l'azione delle collaboratrici e dei collaboratori del Dipartimento e costituiscono in un certo senso una "Carta" del DFE. Esse fungono da strumento di gestione e mezzo di comunicazione esterna in quanto definiscono l'indirizzo politico del Dipartimento. Negli anni a venire si tratterà di concretizzare queste opzioni, coordinandole con gli obiettivi del Consiglio federale.

Le linee direttive del DFE non sono comunque un "libro bianco". L'azione del DFE deve tenere conto della realtà politica e non solo di criteri esclusivamente economici. Pur vincolato a una missione "trasversale" di difesa e promozione della libertà economica, della concorrenza e dell'apertura dei mercati, il Dipartimento dell'economia ha la volontà di confrontare con spirito positivo questi obiettivi con altre responsabilità politiche dello Stato.

La direzione abbozzata si limita all'area di intervento del Dipartimento federale dell'economia. Essa tiene conto del fatto che la politica economica intesa in senso lato – comprendente ad esempio la stabilità dei prezzi, la politica finanziaria, l'equilibrio sociale – non può essere definita unicamente dal Dipartimento dell'economia. Le finalità del DFE devono essere confrontate ad altri obiettivi, in sintonia con la cultura politica di questo Paese.

In alcuni ambiti – si pensi alle questioni legate all'adesione all'Unione europea o all'apertura dei mercati – il campo d'attività del Dipartimento federale dell'economia si interseca con quello di altri Dipartimenti. In altri casi, le convinzioni del DFE in materia di politica economica possono riguardare la sfera di competenza delle autorità cantonali. In questi casi, gli obiettivi del Dipartimento vanno intesi come delle raccomandazioni. Le linee direttive del DFE costituiscono pertanto la base per un dialogo costruttivo.

## **2.2 Proseguimento della riforma di governo**

### **2.2.1 Conclusione del progetto MINERVA: creazione di un nuovo ufficio risultante dalla fusione dell'UFSEL e dell'UFEE quale centro di competenze per le questioni economiche**

Il mandato del Consiglio federale del 27 maggio 1998 inteso a creare entro il 1° gennaio 2000 un nuovo ufficio nel quale far confluire l'UFSEL e l'UFEE è stato realizzato nel quadro del progetto MINERVA. Obiettivo del progetto era di creare un centro di competenze per tutte le questioni di politica economica nazionale ed internazionale nonché per le questioni attinenti alla politica del mercato del lavoro. Il rapido avanzamento dei lavori ha consentito di istituire il nuovo Segretariato di Stato dell'economia – **seco** – già il 1° luglio 1999, ossia sei mesi prima della data prevista.

La questione della creazione di un Ufficio federale del lavoro è stata esaminata in modo approfondito. La scelta di integrare la politica del lavoro nella sfera di competenze del **seco** dimostra l'importanza che le si attribuisce nell'ambito della politica economica generale. L'organo d'esecuzione del servizio civile e l'Ufficio del consumo, amministrativamente assegnati all'ex UFSEL, sono ora subordinati alla Segreteria generale del DFE.

La nuova struttura organizzativa comprende undici campi di prestazione costituiti secondo criteri istituzionali, geografici o strumentali. I due campi di prestazione in materia di lavoro sono stati riuniti nella Direzione del lavoro. In questo modo si è tenuto conto del desiderio delle parti sociali e dei Cantoni di disporre di un interlocutore competente e disponibile. Fatta eccezione per la Direzione del lavoro, che ne conta cinque, i livelli gerarchici sono stati ridotti a quattro (Segretariato di Stato, campi di prestazione, settori, collaboratori). La semplificazione della struttura gerarchica e la concezione del lavoro basata sulla formazione di gruppi operativi riuniti attorno ad un progetto corrispondono ai principi di NOVE TRE e della sua applicazione nel DFE.

Il progetto è stato realizzato nella trasparenza grazie alla creazione di un sito Internet contenente informazioni sul progetto e alla costituzione del gruppo di lavoro Echo formato da giovani collaboratori. Quasi il 20 % di tutti i collaboratori ha partecipato in un modo o nell'altro ai lavori. I posti vacanti di livello superiore (quadri) – fatta eccezione per le unità riorganizzate poco tempo prima e per le quali MINERVA non ha previsto cambiamenti – sono stati messi a concorso per via interna.

La creazione del **seco** rispondeva soprattutto a obiettivi strategici. Nondimeno essa si prefiggeva anche di realizzare delle economie: entro la fine del 2001 l'efficienza dovrà essere aumentata del 15 % del budget del personale (7,5 % a titolo di NOVE DUE e 7,5 % nell'ambito di MINERVA). Il 10 % di queste economie andrà al Dipartimento e al Consiglio federale e il resto potrà essere utilizzato per rafforzare settori prioritari del **seco**.

## **2.2.2 Introduzione della gestione con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP) nelle seguenti unità:**

### **2.2.2.1 Unità amministrativa della ricerca agronomica**

L'unità amministrativa della ricerca agronomica comprende le sei Stazioni federali di ricerche. La loro attività si prefigge il conseguimento degli obiettivi fissati nella legge sull'agricoltura. Le attività di ricerca applicata assorbono il 57 % dei mezzi dell'unità amministrativa, mentre il restante 43 % è utilizzato per i compiti d'esecuzione e di controllo.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni, tra il 1994 e il 2001 i mezzi dell'unità amministrativa verranno ridotti del 24 per cento. Questo adattamento comporta anche il trasferimento dell'Istituto per la protezione dell'ambiente e per l'agricoltura da Berna-Liebefeld alla Stazione di ricerca di Zurigo-Reckenholz che verrà elevata a centro nazionale di agroecologia.

Secondo la decisione del Consiglio federale del 4 ottobre 1999, l'introduzione del nuovo sistema di gestione GEMAP avverrà il 1° gennaio 2000. Con il mandato di prestazioni il Consiglio federale fissa per gli anni 2000 – 2003 obiettivi strategici. La responsabilità della loro concretizzazione spetta all'unità amministrativa.

### **2.2.2.2 Istituto federale di virologia e d'immunoprofilassi**

L'Istituto federale di virologia e d'immunoprofilassi (IVI) è il centro nazionale di riferimento per le epizootie altamente contagiose. Nei suoi impianti muniti di importanti dispositivi di estrema sicurezza vengono diagnosticate e sorvegliate epizootie altamente contagiose e, in particolare, l'afta epizootica, la peste suina africana, la peste suina classica e la malattia di Newcastle. L'Istituto si occupa altresì di registrare vaccini e sieri per animali. L'IVI costituisce un autorevole punto di riferimento per la ricerca e l'insegnamento nel settore della salute degli animali ed è, su scala mondiale, il primo laboratorio statale accreditato per lo studio delle epizootie. Il Consiglio federale ha deciso il 4 ottobre 1999 di sottoporre questo Istituto di ricerca dell'Ufficio federale di veterinaria al sistema di gestione GEMAP e gli ha conferito un mandato di prestazioni per gli anni 2000 – 2003.

### **2.2.2.3 Istituto federale d'allevamento equino**

A seguito della ristrutturazione dell'Istituto federale d'allevamento equino di Avanches, l'effettivo del personale è stato ridotto, nel periodo fra il 1994 e il 1998, del 30 per cento ossia da 75 a 52 unità. Con l'introduzione del GEMAP, il 1° gennaio 2000, l'Istituto dovrà realizzare ulteriori economie nella misura del 10 per cento. Con il mandato di prestazioni il

Consiglio federale, con decisione del 4 ottobre 1999, fissa diversi obiettivi strategici per gli anni 2000 – 2003. La responsabilità della loro concretizzazione spetta all'Istituto.

### **2.2.3 Ristrutturazione dell'approvvigionamento economico del Paese**

L'obiettivo della riorganizzazione è il ridimensionamento dell'approvvigionamento economico attraverso l'abbandono di compiti non assolutamente necessari, la modernizzazione delle strutture e l'adeguamento alle nuove esigenze dell'economia e della società. In questo modo, oltre a realizzare delle economie in termini di personale e di finanze in seno all'amministrazione sarà anche possibile realizzare delle sinergie. La riforma verte sul principio della sussidiarietà secondo il quale l'approvvigionamento è in primo luogo compito dell'economia, mentre lo Stato interviene solo nel momento in cui l'economia non è più in grado di provvedervi da sola. In futuro, vi sarà un'unica organizzazione sotto la guida di un Delegato per l'approvvigionamento economico proveniente dal mondo economico; in seno a detta organizzazione, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese assumerà funzioni di stato maggiore con un effettivo ridotto. La riorganizzazione dell'approvvigionamento economico del paese si basa sull'adozione da parte del CF, il 4 ottobre 1999, del messaggio concernente la revisione della legge sull'approvvigionamento del paese et del rapporto 1999 sulle riserve obbligatorie per gli anni 2000-2004.

### **2.3 Partecipazione al processo di creazione del "Paesaggio delle scuole universitarie professionali in Svizzera"**

Il processo di sviluppo delle scuole universitarie professionali procede come da programma. Soprattutto alla base si costata in molti luoghi una dinamica positiva. Ma anche a livello strategico qualcosa si sta muovendo, come dimostrano le discussioni con gli organi responsabili delle SUP Suisse occidentale e Nordwestschweiz.

Nelle scuole universitarie professionali è iniziato, ad ottobre, il terzo anno di formazione. Complessivamente sono circa 17'000 le persone che seguono una formazione nei settori soggetti alla competenza federale (tecnica, economia, arti applicate). I primi esami di diploma a conclusione del ciclo di studi presso una SUP si terranno l'estate prossima. Dopo le decisioni di autorizzazione adottate dal Consiglio federale l'anno scorso, le attività della Confederazione hanno riguardato in particolare l'emanazione di direttive concernenti gli studi postdiploma, la concretizzazione delle esigenze di controllo della qualità nelle SUP e il riconoscimento da parte del Consiglio federale di una prima serie di studi postdiploma. Nell'anno in rassegna è stato approvato un piano d'azione per l'attuazione dei provvedimenti volti a garantire la parità dei sessi nelle scuole universitarie professionali. In vista del riconoscimento internazionale dei diplomi SUP, si sono avuti contatti con Germania e Italia. In occasione del primo congresso nazionale delle scuole universitarie professionali, gli obiettivi della Confederazione e l'attuale stato del processo di sviluppo sono stati presentati pubblicamente. Le visite di delegazioni di esperti della Commissione federale delle scuole universitarie professionali presso gli organi responsabili delle SUP consentiranno di affinare

ulteriormente questo bilancio, che sarà sottoposto al Parlamento nel 2000 sotto forma di rapporto del Consiglio federale.

## **2.4      Politica in materia di scorte obbligatorie per gli anni 2000 – 2003**

Con il suo ultimo rapporto, del 4 ottobre 1999, sulla politica in materia di scorte obbligatorie negli anni 2000 – 2003, il Consiglio federale reagisce alla mutata situazione dei rischi d'approvvigionamento. Pericoli dovuti a eventi egemonici non sono più così attuali, mentre i rischi di carattere economico e tecnico nonché le catastrofi ambientali acquistano un peso sempre maggiore. Diversi prodotti non andranno più a costituire scorte obbligatorie, mentre i quantitativi di altri verranno notevolmente ridotti. Concepita in modo più semplice e più efficace, la modificata politica in materia di scorte obbligatorie riduce i costi della costituzione di scorte obbligatorie a meno di un quinto rispetto al 1990. Il "premio assicurativo" per l'approvvigionamento in caso di guerra con beni d'importanza vitale ammonterà nel 2003 a circa 20 franchi pro capite della popolazione svizzera (base: valore dei beni e interessi nel 1999). Le scorte sempre meno consistenti delle imprese ed il rischio viepiù maggiore di catastrofi tecniche e di danni causati da catastrofi naturali fanno sì che sia indispensabile poter liberare rapidamente le scorte obbligatorie in modo da risolvere velocemente eventuali situazioni di penuria e ridurre al minimo i danni economici.

## **2.5      Rapporto sulla revisione della legge sulla protezione degli animali**

Nel 1993, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha rilevato in un rapporto di ispezione la presenza di lacune nell'applicazione della protezione degli animali. Da detto rapporto è emerso che un miglioramento non poteva essere conseguito con una revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali, bensì solo attraverso la modernizzazione degli strumenti di applicazione della legge sulla protezione degli animali. Nel suo rapporto alla Commissione della gestione, il Consiglio federale ha proposto di porre l'accento sulla motivazione e sull'informazione per migliorare l'esecuzione, introducendo contemporaneamente nella legge nuovi strumenti legislativi, quali la definizione degli obiettivi e del mandato di prestazioni, senza abbassare l'elevato livello di protezione degli animali in Svizzera. L'8 settembre 1999, esso ha incaricato il DFE di preparare una revisione di legge in questo senso.

## Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

### Capitolo 1: Obiettivi per il 1999. Retrospettiva.

<p style="text-align: center;"><b>Obiettivi 1999</b></p> <p><small>* in base agli obiettivi per il 1999 del Consiglio federale</small></p>	<p style="text-align: center;"><b>Breve bilancio</b></p>
<p><b><u>Obiettivo 1</u></b></p> <p><b>Dotare il DATEC di una struttura dirigenziale e organizzativa efficiente</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Definizione di una strategia dipartimentale</li> <li>Ø Emanazione di un'ordinanza dipartimentale</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>La strategia del Dipartimento è stata messa in vigore per l'inizio della nuova legislatura.</p> <p>Approvata dal Consiglio federale il 6 dicembre 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 2</u> *</b></p> <p><b>Trasporti pubblici più competitivi e orientati ai principi dello sviluppo sostenibile</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione sistematica degli strumenti della riforma delle ferrovie</li> <li>Ø Provvedimenti atti a rafforzare il trasferimento delle merci trasportate attraverso le Alpi dalla strada alla ferrovia</li> <li>Ø Approvazione dei messaggi relativi all'inquinamento fonico e ai crediti globali per la NFTA</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Le basi legali sono entrate in vigore il 1° gennaio 1999 e vengono regolarmente applicate da questa data.</p> <p>Il 23 giugno 1999 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo agli accordi bilaterali con l'Ue (traffico viaggiatori e merci) e la legge sul trasferimento del traffico.</p> <p>Il Consiglio federale ha approvato i due messaggi rispettivamente il 1° marzo e il 31 maggio 1999.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Conclusione della procedura di consultazione e di eliminazione delle divergenze relativa al "Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica" (PSIA); preparazione della proposta al Consiglio federale</li> <li>Ø Conclusione di nuovi accordi sul traffico aereo e adattamento di accordi esistenti; in particolare, firma dell'accordo sul traffico aereo con l'Ue</li> <li>Ø Conclusione dello studio di fattibilità relativo alla gestione comune dei servizi della sicurezza aerea civili e militari</li> </ul>	<p>Realizzato in larga misura. Consultazione conclusa, divergenze prevalentemente appianate. È necessaria una seconda fase di consultazione dei Cantoni.</p> <p>Sono stati conclusi o modificati numerosi accordi sul traffico aereo. Firmato l'accordo con l'Ue.</p> <p>Lo studio di fattibilità è stato concluso con il rapporto "HELCO". Adottate le decisioni di principio riguardo alle gestione comune da parte del DATEC e del DDPS.</p>
<p><b><u>Obiettivo 3</u></b></p> <p><b>Mettere a punto le basi per la pianificazione e la riduzione dei costi nella costruzione e manutenzione delle strade nazionali</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Integrazione, in un'ordinanza, delle proposte formulate in alcuni rapporti specializzati; entrata in vigore</li> <li>Ø Approvazione del 6° programma pluriennale per la costruzione delle strade nazionali</li> </ul>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>La revisione dell'ordinanza sulle strade nazionali (OSN) è stata approvata il 13 dicembre 1999 e messa in vigore a partire dal 1° gennaio 2000.</p> <p>Questa misura è stata realizzata mediante il DCF del 24 novembre 1999.</p>
<p><b><u>Obiettivo 4 *</u></b></p> <p><b>Preparare il terreno per una politica energetica ecologica e orientata al mercato</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Elaborazione ed approvazione del programma d'azione che succederà a Energia 2000</li> </ul>	<p><b>Ampiamente realizzato</b></p> <p>Il 14 giugno 1999 il Consiglio federale ha preso atto dei principi di base del programma di politica energetica che seguirà Energia 2000, incaricando il DATEC di mettere a punto tale programma entro la primavera del 2000; la veste definitiva di quest'ultimo dipenderà dall'esito delle votazioni popolari concernenti le tasse sull'energia (settembre 2000).</p>

<p>Ø Approvazione del messaggio concernente la legge sul mercato dell'elettricità</p> <p>Ø Avvio di una procedura di consultazione relativa alla legge sull'energia nucleare</p>	<p>Il Consiglio federale ha approvato il messaggio in data 7 giugno 1999.</p> <p>Il Consiglio federale ha deciso di avviare la consultazione soltanto quando saranno noti i risultati dei lavori degli esperti incaricati di studiare una strategia di smaltimento delle scorie.</p>
<p><b><u>Obiettivo 5</u></b></p> <p><b>Effettuare primi passi verso una politica dei media orientata al futuro</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Definizione delle linee guida per la futura regolamentazione in materia di radiodiffusione</p> <p>Ø Elaborazione di un progetto dettagliato in merito alla LRTV</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Le linee guida sono state messe a punto; si può ora procedere ad un'ulteriore revisione della LRTV.</p> <p>Sono in corso i lavori per porre in consultazione la LRTV riveduta.</p>
<p><b><u>Obiettivo 6 *</u></b></p> <p><b>Avviare l'attuazione della strategia per la "Società svizzera dell'informazione"</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <p>Ø Inoltro del rapporto di gestione al Consiglio federale</p> <p>Ø Definizione delle misure urgenti e, nei limiti del possibile, avvio della relativa attuazione</p>	<p><b>Realizzato</b></p> <p>Il 23 giugno 1999 il Consiglio federale ha preso atto del 1° rapporto del gruppo di coordinamento per una società dell'informazione.</p> <p>Il rapporto contiene tre settori chiave nei quali occorre prioritariamente realizzare delle misure. Di queste, alcune sono già state realizzate o per lo meno lanciate.</p>

<p><b><u>Obiettivo 7 *</u></b></p> <p><b>Rafforzare gli strumenti per una politica ambientale sostenibile Consolidare le basi di una politica ambientale basata sullo sviluppo sostenibile</b></p> <p><i>Provvedimenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Ratifica della Convenzione ECE/ONU sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali</li> <li>Ø Approvazione del rapporto sulle misure adottate grazie alla rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici</li> <li>Ø Preparazione della ratifica per la Svizzera del protocollo di Kyoto relativo alla convenzione sul clima e far adottare dal parlamento la legge sul CO<sub>2</sub></li> <li>Ø Elaborazione e approvazione di un messaggio concernente la revisione della legge federale sulla protezione dell'ambiente che regoli l'ingegneria genetica nel settore non umano (Gen-Lex)</li> <li>Ø Approvazione e adozione del secondo pacchetto di ordinanze relative alla revisione del 1° luglio 1997 della LPAmb</li> <li>Ø Approvazione e attuazione del complemento dell'ordinanza sull'inquinamento fonico tramite l'adozione di valori limite d'esposizione al rumore degli aeroporti</li> <li>Ø Approvazione e attuazione di un'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti</li> <li>Ø Approvazione e adozione dell'inventario sulle vie di comunicazione storiche della Svizzera</li> </ul>	<p><b>Parzialmente realizzato</b></p> <p>Il 21 maggio 1999 la Svizzera ha depositato lo strumento di ratifica presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.</p> <p>Il rapporto è stato approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 1999. Il Consiglio degli Stati ne ha preso conoscenza nella sessione invernale.</p> <p>I provvedimenti preparatori per la ratifica del protocollo di Kyoto sono in atto. La legge sul CO<sub>2</sub> è stata adottata dal Parlamento l'8 ottobre 1999.</p> <p>Per ragioni di tempo, il messaggio concernente la revisione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (progetto Gen-Lex) è rinviato all'inizio dell'anno prossimo (19.1.00)</p> <p>Il 25 agosto 1999 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sull'impiego confinato e l'ordinanza sull'emissione deliberata, e ne ha stabilito l'entrata in vigore per il 1° novembre 1999.</p> <p>Obiettivo non realizzato.</p> <p>Con decreto del 23 dicembre 1999 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza in questione e ne ha stabilito l'entrata in vigore per il 1° febbraio 2000.</p> <p>I lavori preparatori non sono ancora conclusi.</p>
--	---

## **Capitolo 2: Temi essenziali della gestione amministrativa**

### **2.1 Strategia del Dipartimento**

L'elaborazione di una nuova strategia dipartimentale è stato uno degli elementi centrali della riorganizzazione del DATEC, svoltasi negli anni 1998/99. Tale documento costituisce la base per le future attività del DATEC e persegue essenzialmente due scopi:

- definire gli obiettivi e le linee direttrici del DATEC a lungo termine (per la durata di tre legislature), fornendo un importante strumento di gestione a livello di Dipartimento e di Uffici;
- fornire un quadro dei quattro principali settori del DATEC (ambiente, trasporti, energia, comunicazioni), garantendone l'interoperabilità, e, in particolare, facilitare l'armonizzazione della politica ambientale e infrastrutturale.

Il Dipartimento e gli Uffici hanno elaborato in modo graduale la nuova strategia del DATEC. Essa costituisce la base per le strategie e per i programmi di lavoro annuali degli Uffici.

La strategia del DATEC si ispira ai principi dello "sviluppo sostenibile", disciplinati nel rapporto del Consiglio federale del 9 aprile 1997 "Lo sviluppo sostenibile in Svizzera". È noto che lo sviluppo sostenibile è caratterizzato da tre dimensioni: una ecologica, una economica e una sociale. Tutte le attività del DATEC richiedono infatti un'attenta ponderazione degli aspetti legati all'ambiente, delle esigenze a livello economico e della necessità di garantire all'intera popolazione l'accesso ai servizi pubblici su tutto il territorio nazionale. La strategia del DATEC definisce pertanto i tre elementi fondamentali dello sviluppo sostenibile per la politica in materia di trasporti, energia, ambiente e comunicazioni.

La nuova strategia del DATEC stabilisce dunque gli obiettivi e le linee direttrici per i singoli campi di attività del Dipartimento.

### **2.2 Integrazione dei servizi della sicurezza aerea civili e militari**

L'8 dicembre 1997 il comandante delle Forze aeree, il direttore dell'UFAC e il presidente della direzione di Swisscontrol hanno approvato un rapporto sulla strategia da adottare per riunire i servizi della sicurezza aerea civili e militari e, di conseguenza, hanno avviato il processo d'integrazione dei due organi. Tale decisione è conforme all'articolo 40 capoverso 5 della legge federale sulla navigazione aerea, il quale disciplina che i servizi civili e militari della sicurezza aerea devono essere coordinati in funzione delle esigenze e riuniti, purché tale riunione sia giudiziosa dal profilo tecnico e dell'esercizio.

L'aumento del volume di traffico aereo civile, le nuove esigenze delle Forze aeree sorte in seguito all'introduzione degli aerei FA/18 e gli impegni assunti a livello internazionale (programmi della Commissione europea dell'aviazione civile; CEAC) sono all'origine di tale iniziativa.

I tre organi summenzionati (riuniti in seno all'unità di direzione per il coordinamento dei servizi della sicurezza aerea) hanno elaborato per la fine del 1998 uno studio preliminare, i cui risultati figurano nel rapporto finale "HELCO" (titolo di lavoro per la nuova società). Quest'ultimo è stato sottoposto ai Capi del DATEC e del DDPS, che il 18 agosto 1999 hanno preso le seguenti decisioni di principio:

- I servizi della sicurezza aerea civili e militari devono essere riuniti in base al rapporto finale "HELCO".
- Il calendario di realizzazione deve essere rivisto in modo da permettere agli organi dirigenziali della nuova società di essere operativi al più presto. La realizzazione tecnica e operativa potrà avvenire gradualmente e in funzione delle esigenze del momento.
- La forma giuridica della nuova società deve essere quella della società anonima.
- La strategia della società e il profilo del nuovo consiglio d'amministrazione devono essere definiti.
- La responsabilità del progetto spetta al DATEC.

In base a tali decisioni il calendario di realizzazione è stato rivisto in modo da permettere agli organi dirigenziali della nuova società (consiglio d'amministrazione e direzione) di assumere le relative cariche già nel corso del 2000 e di essere operativi a partire dal 1° gennaio 2001.

In una prima fase saranno definiti la strategia della società e il profilo del nuovo consiglio d'amministrazione. In seguito si procederà alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione. L'integrazione graduale dei servizi della sicurezza aerea civili e militari a livello tecnico e operativo sarà compito del consiglio d'amministrazione e della direzione da esso nominata.

La nuova centrale operativa di Zurigo, che riunirà i due servizi, è prevista sull'aerodromo di Dübendorf.

### **2.3 Sicurezza nelle gallerie stradali**

Le due catastrofi verificatesi durante la primavera scorsa nelle gallerie del Monte Bianco e dei Tauri nonché la chiusura provvisoria della galleria di Vue-des-Alpes hanno messo l'aspetto della sicurezza al centro dell'interesse pubblico. Alla luce dei recenti sviluppi l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha stabilito di procedere ad un controllo della sicurezza in tutte le gallerie lungo le strade nazionali. L'USTRA ha pertanto costituito una "task force gallerie", incaricata di esaminare la sicurezza in tutte le gallerie lunghe più di

600 metri. La verifica si è conclusa all'inizio di luglio e dai relativi risultati emerge che lo standard di sicurezza nelle gallerie stradali svizzere è buono; infatti, soltanto 4 delle 102 gallerie controllate necessitano di adeguamenti.

### **2.3.1 Rapporto intermedio**

I risultati dei controlli sono illustrati in un rapporto intermedio, presentato ai mass media il 16 settembre 1999. In questo rapporto la task force non si è limitata semplicemente ad elencare i fatti, ma ha proposto misure per migliorare ulteriormente la sicurezza, visto che è sempre possibile ottimarla. I provvedimenti non devono infatti limitarsi soltanto a ridurre le conseguenze degli incidenti, ma agire soprattutto nel campo della prevenzione. La maggior parte delle misure proposte nel rapporto intermedio incide infatti sul comportamento degli utenti della strada. Concretamente, nel documento in questione la task force propone di:

- intensificare i controlli nell'ambito del traffico pesante e del trasporto di merci pericolose;
- lanciare una campagna informativa per gli automobilisti e
- integrare, nell'esame dei conducenti, domande relative al comportamento durante ingorghi in caso di incendio nelle gallerie.

Oltre a queste misure è stata proposta una serie di raccomandazioni per ottimizzare l'infrastruttura e l'esercizio delle gallerie. Esse sollecitano a:

- adeguare le gallerie che presentano deficit di sicurezza;
- esaminare i piani d'intervento dei servizi di difesa contro gli incendi;
- esaminare le uscite di sicurezza;
- nominare un incaricato della sicurezza oppure
- verificare le attuali direttive concernenti le gallerie per il traffico bidirezionale e l'equipaggiamento delle gallerie.

A questo stadio occorre esaminare in modo più approfondito le possibilità di realizzazione delle diverse misure.

## **2.4 Integrazione del Servizio idrologico e geologico nazionale nel DATEC**

Nel quadro della riforma del Governo e dell'amministrazione, il 23 giugno scorso il Consiglio federale ha deciso di integrare, a partire dal 1° gennaio 2000, il Servizio idrologico e geologico nazionale (SIGN) nell'Ufficio federale dell'economia delle acque (UFEA) in seno al DATEC. Il SIGN, finora parte del Dipartimento federale dell'interno, è una società che fornisce servizi, a cui sono affidati compiti tecnici e scientifici. Essa esamina le risorse idriche e il sottosuolo e, in futuro, in seno all'UFEA potrà mettere a frutto le sue conoscenze in materia di protezione contro le piene e le frane e nel campo dell'utilizzazione di risorse idriche e di sistemazione dei corsi d'acqua. Tale ricollocazione permetterà di affidare a un unico organo i compiti legati ai principali pericoli naturali. L'UFEA, di cui ora fa parte anche il SIGN, è stato inoltre incaricato dal DATEC di occuparsi a livello federale della prevenzione in materia di terremoti.

## **Domande della Commissione della gestione del Consiglio nazionale al Consiglio federale**

### **CN/1: Accumulazione di incombenze nell'amministrazione federale**

Si constata che i dossier in sospeso si accumulano in diversi settori dell'amministrazione. Ciò rischia di impedire a certi servizi di svolgere i loro compiti e di diminuire la fiducia della popolazione nell'amministrazione.

#### **Domande**

- 11 Il Consiglio federale ha adottato misure – ad es. in forma di un piano d'urgenza – per poter identificare e prevenire in tempo eventuali accumulazioni di incombenze?
- 12 Se no, perché? Se sì, in quale forma?

#### **Risposte**

- 11 / 12 Alla questione del controllo dei dossier in sospeso non vi è una risposta generale. Sebbene non vi sia a livello del Consiglio federale un sistema uniformato di controllo dei dossier in sospeso, vi sono comunque degli strumenti di controllo per singoli settori. A livello dei singoli dipartimenti vi sono inoltre diversi mezzi di controllo supplementari. Nel contesto globale del controllo dei dossier in sospeso bisogna in particolare distinguere tra i vari livelli degli affari e le scadenze.

#### Programma di legislatura e obiettivi annuali:

Il rapporto sul programma di legislatura illustra i punti chiave della politica del Consiglio federale per il periodo legislativo di quattro anni presentando un certo numero di obiettivi e provvedimenti e un programma di legislatura. Il Consiglio federale concretizza il rapporto sul programma di legislatura con gli obiettivi annuali, in cui definisce obiettivi precisi e i corrispondenti provvedimenti. Gli obiettivi annuali costituiscono dunque la base per il monitoraggio a livello del Consiglio federale. A questo livello il Consiglio federale dispone di vari strumenti di controllo che permettono una visione d'insieme dello stato degli oggetti più importanti. Con la lista degli oggetti e del loro stadio di realizzazione il Consiglio federale dispone di uno strumento informatizzato che permette in

ogni momento una visione d'insieme attualizzata sullo stato dei più importanti oggetti del Consiglio federale. Dopo la pausa estiva e verso la fine dell'autunno la Cancelleria federale compila inoltre un bilancio intermedio relativo alla realizzazione degli obiettivi annuali con particolare attenzione ai problemi sorti, da cui risultano anche i ritardi sui termini previsti dal programma del Consiglio federale. Inoltre, nella seconda metà dell'anno, alla prima conferenza settimanale dei Segretari generali (CSG) di ogni mese viene presentato un estratto della lista degli oggetti del Consiglio federale su cui figurano gli oggetti ancora in sospeso. Infine, nell'ambito del rapporto sulla gestione destinato al Parlamento il Consiglio federale informa sulla realizzazione degli obiettivi annuali e deve giustificare eventuali ritardi. Si può quindi constatare che, per quel che concerne i propri affari più importanti politicamente (programma di legislatura e obiettivi annui), il Consiglio federale dispone di sufficienti strumenti di controllo dei dossier in sospeso.

#### Altri oggetti:

Anche a questo livello il Consiglio federale dispone di vari strumenti per ottimizzare la distribuzione degli oggetti sull'arco delle sedute. Da un lato la Cancelleria federale settimanalmente compila, per la preparazione delle sedute del Consiglio federale, una lista degli oggetti in sospeso su cui figurano tutti gli oggetti previsti per le tre settimane a venire e gli oggetti eventualmente ritirati nel corso di un anno. Inoltre sei settimane prima dell'ultima seduta che precede la pausa estiva, rispettivamente prima dell'ultima seduta dell'anno, viene pubblicato il programma a medio termine degli oggetti del Consiglio federale che permette di distribuire meglio i singoli oggetti sulle sedute rimanenti.

Concludendo si può constatare che il Consiglio federale dispone di un sufficiente controllo sia a livello degli oggetti politicamente salienti (programma di legislatura e obiettivi annui), sia a livello di pendenze a corto termine, per le quali dispone della lista settimanale degli oggetti in sospeso, sia per l'organizzazione delle sedute più cariche (prima della pausa estiva e della fine dell'anno), con la programmazione a medio termine (sei settimane).

## **CN/2: Rapporto tra il Governo e il Parlamento**

Nell'ambito della riforma della direzione dello Stato viene spesso menzionata la necessità di chiarire il rapporto tra Governo e Parlamento (si vedano ad es. gli obiettivi del Consiglio federale per il 1999, introduzione, pag. 5). Ciononostante, i progetti concreti non sembrano tenere conto di questa necessità.

## Domanda

21 Quali sono le intenzioni del Consiglio federale al riguardo?

## Risposta

21 Gli organi di direzione dello Stato sono in primo luogo il Parlamento e il Governo; pur fornendo ognuno il proprio contributo alla costruzione della politica del Paese, essi coordinano i loro sforzi e svolgono i loro mandati in stretta collaborazione. La riforma di queste due istituzioni che dirigono lo Stato dovrebbe teoricamente basarsi su una concezione d'insieme. Per quanto concerne il Parlamento così come le relazioni fra il Parlamento e il Governo, diverse innovazioni suscettibili di approvazione sono tuttavia già state introdotte nella nuova Costituzione federale (ad es. base costituzionale per gli strumenti d'intervento del Parlamento, alta vigilanza del Parlamento, abrogazione dell'esclusione di ecclesiastici dalle elezioni per il Consiglio nazionale e il Consiglio federale, elezione di due persone come vicepresidenti delle Camere, subordinazione dei servizi del Parlamento all'Assemblea federale). Ritenendo urgente una riforma del Governo, il Consiglio federale ha rinunciato, nel quadro del progetto di riforma della direzione dello Stato posto in consultazione nel novembre 1998, a proporre riforme più approfondite concernenti il Parlamento. Per le relazioni fra Parlamento e Governo, il Consiglio federale ha proposto nel progetto messo in consultazione un nuovo strumento di direzione ad uso del Parlamento: la risoluzione. Il Consiglio federale ritiene che la risoluzione potrebbe acquisire importanza nei settori della politica estera e dell'alta vigilanza. Questo strumento è stato approvato dalla maggioranza di coloro che si sono espressi nella procedura di consultazione. Il Parlamento ha tuttavia introdotto nella nuova Costituzione federale, dopo l'apertura della procedura di consultazione sulla riforma della direzione dello Stato, una disposizione in base alla quale la legge disciplina gli strumenti con i quali l'Assemblea federale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale (art. 171 nCost.). La risoluzione può quindi essere sancita a livello di legge e realizzata nell'ambito della revisione totale della legge sui rapporti fra i Consigli.

Il Consiglio federale è certo che la capacità di funzionamento dello Stato non dipende soltanto da un'istituzione, ma dal buon gioco di squadra delle strutture istituzionali. Per i lavori in corso riguardanti la riforma della direzione dello Stato, occorre anche prendere in considerazione gli effetti delle riforme che toccano il Governo sulle relazioni fra Parlamento e Governo. Il Consiglio federale ritiene che anche nell'ambito della revisione totale della legge sui rapporti fra i Consigli, il Parlamento debba anzitutto preoccuparsi di instaurare una collaborazione ottimale fra il Parlamento e il Governo, tenendo conto delle loro rispettive funzioni.

### **CN/3: Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale**

Nell'esercizio dei compiti di controllo previsti dalla legge, il Consiglio federale, il presidente della Confederazione e il cancelliere della Confederazione sono assistiti, soprattutto nell'ambito interdipartimentale, dal Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale (CCF).

#### **Domande**

La Commissione della gestione desidera un resoconto:

- 31 dei controlli effettuati nel 1999 dal CCF;
- 32 della pianificazione e dei risultati del controllo dei compiti della Confederazione;
- 33 degli altri mandati del CCF, in particolare quelli che gli sono conferiti in virtù dell'articolo 26, capoverso 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA, RS 172.010);
- 34 di come il Consiglio federale valuta il lavoro del CCF.

#### **Risposte**

- 31 **Organi interdipartimentali e organizzazione di progetti:** L'8 maggio 1998 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di verificare l'efficacia, la necessità, la configurazione e il modo di lavoro di organi interdipartimentali. È stato compilato un elenco di questi organi; per alcuni organi scelti è stata avviata la valutazione. Il rapporto per il Consiglio federale è previsto per giugno 2000.

**Miglioramento della gestione di direttive della Confederazione:** Il progetto serve a chiarire i presupposti per una soluzione uniformata ed elettronica per la pubblicazione di direttive. La descrizione del progetto è stata approvata dal Consiglio federale il 17 novembre 1999. Il rapporto è previsto per luglio 2000.

**Comunicazione del Consiglio federale e dell'amministrazione prima di elezioni e votazioni:** Il progetto è in fase di elaborazione e deve chiarire il ruolo del Consiglio federale e dell'amministrazione in vista di elezioni e votazioni, in particolare per quel che concerne l'influsso sulla formazione d'opinione, incluse le attività problematiche dal punto di vista giuridico e politico, e per quel che concerne il raggio d'azione. Il rapporto per il Consiglio federale è previsto per la metà del 2000.

**Dal sito Internet all' "One-Stop-Government":** La Confederazione è uno dei più importanti offerenti nell'Internet. Manca tuttavia un sistema integrato orientato agli utenti e rivolto ai cittadini, che permetta anche lo scambio elettronico all'interno dell'autorità ("One-Stop-Government"). Il progetto deve chiarire i

presupposti contenutistici, giuridici, tecnici e organizzativi necessari. A questo scopo sono stati eseguiti i primi chiarimenti ad esempio con il gruppo di coordinazione "Società dell'informazione". Tenuto conto dei mezzi a disposizione, la descrizione del progetto e la proposta per il Consiglio federale sono previsti per la seconda metà del 2000.

Miglioramento della trasparenza e della gestione nell'ambito degli obblighi della Svizzera a livello di diritto umanitario internazionale: Tramite un inventario elettronico il DFAE intende migliorare il controllo e la gestione di documenti contenenti obblighi di diritto umanitario internazionale (trattati internazionali). Il progetto concepito dal CCF appoggia, d'intesa con il DFAE, il processo di ottimizzazione a medio e lungo termine di una soluzione interdipartimentale. L'assegnazione del mandato è prevista per la primavera del 2000.

32 Il 19 giugno 1995 il Consiglio federale ha deciso di procedere, dopo la conclusione formale della riforma del Governo e dell'amministrazione (RGA), alla verifica dei compiti della Confederazione. Alla CSG del 26 novembre il CCF ha presentato possibili modelli in questo senso. Il CCF elaborerà proposte proprie e le presenterà alla CSG nella seconda metà dell'anno per una discussione più dettagliata. In seguito si deciderà l'ulteriore procedimento.

33 In applicazione dell'articolo 9 numero 4 dell'ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale, il 26 marzo 1999 il Cancelliere federale ha proposto al Consiglio federale un controllo dei compiti del DCF del 3 maggio 1995 concernente le relazioni pubbliche del Consiglio federale e dell'amministrazione. Il controllo gestionale è stato effettuato. Il rapporto al Consiglio federale verrà presentato nella primavera 2000.

Il CCF non è attualmente incaricato di nessun accertamento urgente da parte del Presidente della Confederazione.

34 Il 18 novembre 1998 il Consiglio federale ha deciso un'ulteriore verifica della posizione e dei compiti del CCF nell'ambito del nuovo orientamento dell'intero sistema di monitoraggio e controllo della Confederazione. Nel corso dell'anno a venire si procederà all'analisi della posizione del CCF in un contesto in fase di cambiamento e verrà elaborata una strategia a medio termine orientata alle esigenze dei destinatari delle prestazioni. I processi e le strutture necessarie dovranno poi essere proposte al Consiglio federale.

## **CN/4: Buoni uffici e funzione di potenza protettrice della Svizzera**

### **Domanda**

- 41 In quali conflitti internazionali la Svizzera ha offerto nel 1999 i suoi buoni uffici e dove ha assunto la funzione di potenza protettrice per altri Stati?

### **Risposta**

41 Buoni uffici della Svizzera

Nel 1999 la Svizzera ha offerto i suoi buoni uffici in diverse occasioni (con la riserva del consenso di tutte le parti del conflitto). Le possibilità d'azione della Svizzera sono però limitate a causa del cambiamento della natura e dello svolgimento dei conflitti e l'aumento del numero di conflitti interni. Infatti, in caso di conflitti interni lo Stato coinvolto preferisce in genere non ricorrere a interventi esterni.

Vanno menzionate le seguenti iniziative:

- Trattative a quattro sulla penisola coreana, Ginevra  
Le conversazioni a quattro tra le due Coree, la Cina e gli Stati Uniti, che hanno regolarmente luogo a Ginevra dal dicembre 1997, sono ormai giunte alla sesta serie di incontri. L'ultimo giro di negoziati ha avuto luogo a Ginevra tra il 4 e il 9 agosto 1999. La Svizzera ha proposto la creazione di un corridoio umanitario per il trasporto terrestre dei beni umanitari e l'organizzazione di un seminario sulle misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza.
- Conflitto tra Eritrea ed Etiopia  
La Svizzera ha comunicato ai belligeranti la sua disponibilità a offrire la sua assistenza tecnica nella ricerca di una soluzione alle controversie di confine. Ricordando alle parti in causa il rispetto del diritto umanitario internazionale, la Svizzera ha inoltre espresso la sua disponibilità ad accogliere o facilitare incontri ad alto livello.
- Conferenza di pace sul Kosovo  
La Svizzera si era offerta di organizzare la Conferenza di pace sul Kosovo che ha poi avuto luogo a Rambouillet.

### Funzione di potenza protettrice della Svizzera

#### a) Interessi francesi in Jugoslavia

Il 24 marzo 1999 il ministro degli esteri francese Hubert Védrine ha chiesto al consigliere federale Cotti se la Svizzera fosse disposta a rappresentare gli interessi francesi in Jugoslavia. Con riserva dell'approvazione da parte del Consiglio federale, il consigliere federale Cotti ha segnalato la sua disponibilità ad accettare il mandato. Il 25 marzo 1999, la Jugoslavia ha interrotto le sue relazioni diplomatiche con la Francia. A seguito di una richiesta rivolta gli il 26 marzo 1999, il Consiglio federale ha acconsentito con una decisione presidenziale alla rappresentazione da parte della Svizzera degli interessi francesi in Jugoslavia. De facto la rappresentazione degli interessi francesi è iniziata subito, de iure solo dopo l'approvazione da parte del governo jugoslavo il 17 aprile 1999. Nel frattempo i lavori del mandato hanno raggiunto un buon grado di funzionamento a livello consolare e amministrativo, nella collaborazione tra l'ambasciata svizzera a Belgrado, il Servizio degli Interessi stranieri e l'ambasciata francese a Berna. Lo scambio di corriere avviene tramite la nostra ambasciata a Zagreb e con corriere automobilistico settimanale da e per Belgrado, dato che i collegamenti aerei con Belgrado sono tuttora sospesi. Dalla fine di giugno 1999 due funzionari consolari francesi si occupano all'ambasciata svizzera della tutela degli interessi francesi in Jugoslavia, inizialmente nell'edificio dell'ambasciata svizzera, attualmente in quello dell'ambasciata francese. In agosto un ulteriore diplomatico francese ha raggiunto il gruppo a Belgrado. Prossimamente, previa approvazione da parte jugoslava, un ulteriore gruppo di funzionari consolari francesi inizierà il suo lavoro a Belgrado. Questo gruppo si occuperà soprattutto della concessione di visti per la Francia.

#### b) Interessi statunitensi in Jugoslavia

Con nota del 9 aprile 1999, il governo statunitense ha chiesto alla Svizzera di rappresentare i suoi interessi in Jugoslavia. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha deciso l'accettazione del mandato statunitense per la tutela degli interessi in Jugoslavia. Fino ad oggi il governo jugoslavo ha rinunciato ad accettare la rappresentanza degli interessi statunitensi da parte della Svizzera.

## **CN/5: Rapporto della Commissione federale contro il razzismo (CFR)**

Il CFR ha pubblicato nel novembre 1998 un rapporto sull'antisemitismo in Svizzera.

Nella sua risposta del 17 febbraio 1999 all'interpellanza Loeb (98.3574 "Rapporto sull'antisemitismo. Seguito") il Consiglio federale esprime la speranza che le raccomandazioni del rapporto servano in diversi ambiti come punto di partenza per misure concrete.

### **Domanda**

51 Quali sono le misure esaminate e realizzate dal Consiglio federale nel frattempo?

### **Risposta**

51 In aggiunta alla risposta del Consiglio federale del 17 febbraio 1999 all'Interpellanza Loeb, l'evoluzione negli ultimi dodici mesi può essere riassunta come segue.

Nella sua dichiarazione del 10 dicembre 1999 in merito alla pubblicazione del rapporto della "Commissione di esperti Svizzera-Seconda guerra mondiale", il Consiglio federale ha confermato il suo impegno a favore dei diritti dell'uomo e ha annunciato il rafforzamento delle sue misure di sostegno per la sensibilizzazione nei settori dei diritti dell'uomo e della prevenzione dal razzismo in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni interessate.

L'antisemitismo va combattuto sempre nell'ambito dell'impegno generale contro il razzismo, la xenofobia e per una società tollerante e rispettosa della dignità umana. In tal senso, durante l'anno scorso il Consiglio federale e le autorità federali si sono impegnate in un gran numero di attività, e lo saranno anche in futuro.

Il Consiglio federale è consapevole della funzione esemplare svolta dalle autorità e dall'amministrazione federale e si impegna affinché razzismo, antisemitismo e xenofobia vengano discussi e combattuti a ogni livello.

Come sottolineato dal Consiglio federale nella sua risposta del 17 novembre 1999 all'Interrogazione ordinaria von Felten (99.1146), è necessario garantire anche in settori difficili come la politica degli stranieri e d'asilo una informazione coerente e aperta, che affronti i temi sugli stranieri e i richiedenti d'asilo con sensibilità e chiarezza. Anche nell'esercito si può riscontrare una crescente sensibilizzazione sulla tematica. I superiori di ogni grado devono intervenire contro comportamenti riprovevoli e segnalare i casi alle competenti autorità di giustizia, misura che ha anche un effetto preventivo.

Di seguito sono elencati alcuni progetti attuali:

- Il DFI dedicherà nel 2000 "l'incontro conclusivo" annuale dei suoi apprendisti al tema razzismo, xenofobia e antisemitismo.
- L'Archivio federale ha organizzato nell'ambito dell'esposizione "... poiché è tutto vero" nell'autunno 1999 una tavola rotonda sul tema "Antisemitismo nell'esercito".
- Nel 1999, le FFS hanno chiesto alla CFR di elaborare un corso sui casi di conflitto interculturale e contro i pregiudizi razziali per l'istruzione del personale, la CFR si è occupata di assistere l'Organizzazione non governativa (ONG) specializzata a cui è stato conferito l'incarico di tenere il corso; una simile misura può essere presa a esempio per altre aziende federali.

La Svizzera partecipa ai preparativi della conferenza europea e mondiale contro il razzismo e l'intolleranza, che si terranno rispettivamente nel 2000 e nel 2001.

- La Confederazione (DFAE) cofinanzia un seminario di esperti nella sede dell'alto commissariato per i diritti dell'uomo a Ginevra, il cui tema principale è l'aiuto alle vittime. Inoltre, il seminario di esperti si occupa della questione della lotta del razzismo e dell'antisemitismo su Internet.
- Come preparazione in vista della conferenza mondiale è prevista nel gennaio del 2001 una conferenza nazionale. Il DFAE e la CFR sostengono le ONG nella coordinazione delle attività nazionali.
- La Svizzera parteciperà con una delegazione, nella quale saranno rappresentate la CFR e la CDPE, allo "Stockholm International Forum on Holocaust Education, Remembrance and Research" del 25-28 gennaio 2000.

La responsabilità per le misure pedagogiche spetta in primo luogo ai Cantoni. La CDPE ha promesso di valutare e sostenere misure concrete in quest'ambito. Da parte sua, la Confederazione è impegnata in alcuni progetti:

- Grazie al sostegno finanziario e logistico, è stato possibile distribuire a livello nazionale alla maggior parte degli insegnanti una documentazione sulla Svizzera durante la Seconda guerra mondiale, che comprende anche un capitolo sull'antisemitismo oggi e sulle misure per contrastarlo; la versione tedesca è apparsa nella "Schweizerischen Lehrerzeitung", quella francese nell'"Educateur" e quella italiana nella pubblicazione del Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticino "Scuola Ticinese".
- Un progetto concreto è stato realizzato con il sostegno finanziario alla traduzione in francese del "Medienpaket Rassismus". Altre possibilità di sostegno sono in fase di esame.
- La Fondazione formazione e sviluppo, gestita soprattutto dalla DSC, fornisce informazioni a scuole e insegnanti, inoltre materiale e istruzione sulla questione dei diritti umani; in questo contesto si presta attenzione anche ai temi razzismo e antisemitismo.

La CFR si adopera per l'applicazione delle raccomandazioni emanate nel suo rapporto "Antisemitismo in Svizzera", in particolare anche grazie alla collaborazione con partner a livello cantonale, con le Chiese nazionali e con le ONG. Un rapporto annuale dettagliato sulle attività della Commissione appare sempre nell'edizione di marzo del suo bollettino Tangram.

Un gruppo di lavoro del DFGP e dell'Internet-Provider presenterà per inizio 2000 un rapporto sui provvedimenti giuridici e tecnici possibili per combattere il razzismo e l'antisemitismo su Internet.

La Confederazione ha contribuito alla creazione della rete di informazione su fatti di natura razzista, antisemita risp. xenofoba in Svizzera.

Il rapporto di integrazione presentato alla fine di ottobre 1999 dalla Commissione federale degli stranieri al DFGP suggerisce vari provvedimenti di lotta alle tendenze razziste e xenofobe. Le proposte sono al momento al vaglio; la decisione in merito alla loro realizzazione sarà presa al momento di emanare un'ordinanza di integrazione la cui entrata in vigore è prevista per il 1° ottobre 2000.

## **CN/6: Programmi di formazione e per la gioventù promossi dall'UE**

### **Domanda**

- 61 La Commissione della gestione desidera essere informata sullo stato e i risultati delle trattative condotte nel 1999 per la partecipazione completa della Svizzera ai programmi di formazione e per la gioventù promossi dall'UE (obiettivo 10 del Consiglio federale per il 1999).

### **Risposta**

- 61 L'obiettivo invariato del Consiglio federale è di concludere un trattato con l'UE sulla partecipazione integrale della Svizzera ai programmi per la formazione e per i giovani. Le trattative corrispondenti possono però iniziare solo dopo la ratifica dei sette accordi settoriali firmati dalla Svizzera e dall'UE il 21 giugno 1999. I negoziati nel settore della formazione non potranno dunque essere avviati prima della fine dell'anno 2000. Nel frattempo si continua a promuovere una "partecipazione silenziosa" della Svizzera ai programmi per la formazione ed i giovani con un finanziamento diretto da parte della Confederazione e con un impegno diplomatico e politico nei riguardi dei Paesi membri e della Commissione UE. In questo modo nel 1999 nel quadro dei programmi SOKRATES (formazione), LEONARDO (formazione professionale) e Giovani per l'Europa (attività extrascolastiche) sono stati conclusi 50 accordi di cooperazione con

istituzioni di formazione e ricerca, aziende, autorità ed organizzazioni per i giovani a favore di una partecipazione indiretta a progetti ufficiali europei nonché 40 accordi accademici per la realizzazione di attività di cooperazione europea. Inoltre sono state registrate circa 2'500 partecipazioni di studenti ad attività volte a favorire la mobilità (50 % Europei "in" e 50 % Svizzeri "out"), circa 90 partecipazioni di giovani a tirocini e circa 100 partecipazioni di insegnanti a convegni di perfezionamento europei.

### **CN/7: Legge sulle lingue ufficiali**

Durante il primo semestre del 1999 il Consiglio federale avrebbe dovuto presentare al Parlamento un disegno di legge sulle lingue ufficiali e sulla comprensione (obiettivo 17). Questo obiettivo non è stato raggiunto.

#### **Domande**

- 71        Quale è lo stato dei lavori sul disegno di legge?
- 72        Come spiega il Consiglio federale il grande ritardo nell'elaborazione di questo dossier?

#### **Risposte**

- 71        Sulla base dei lavori preparatori di un gruppo interdipartimentale appositamente istituito, l'UFC, competente in materia, ha elaborato un progetto per la legge sulle lingue ufficiali e ha promosso il 29 giugno 1998 una consultazione degli uffici. È emerso che l'obiettivo posto per la legislatura 1995-1999, che prevedeva due progetti di legge separati a dipendenza dei settori (legge sulle lingue ufficiali e legge sulla comprensione), non era realistico.

La Cancelleria federale, che sarà responsabile per l'esecuzione della legge sulle lingue ufficiali, ha proposto per ragioni di praticità legislativa di elaborare un progetto di legge globale (legge sulle lingue) che, in conformità alle disposizioni costituzionali, soddisfi completamente i bisogni di regolamentazione in ambito linguistico. Il DFI ha accolto questa istanza e di conseguenza reimpostato i lavori preparatori.

- 72        In base dell'articolo 70 nCost. sulle lingue e su esplicito mandato del Parlamento al Consiglio federale (mozioni sulla comprensione 93.3526, Iniziativa parlamentare Robert 92.455) esiste oltre alla regolamentazione delle lingue ufficiali (art. 70 cpv. 1 nCost.) un bisogno di regolamentazione legislativa per la promozione della comprensione e dello scambio tra le differenti comunità linguistiche (art. 70 cpv. 3 nCost.). Inoltre, è pure necessario disciplinare il sostegno ora offerto dalla

Confederazione ai Cantoni plurilingui per l'adempimento dei loro compiti particolari (art. 70 cpv. 4 nCost.). I lavori preparatori per una nuova "legge sulle lingue" sono stati intensi e hanno portato all'allestimento di un ampio e articolato pacchetto di misure. Poiché l'attività di promozione della Confederazione è prevista soprattutto nell'ambito della formazione e dello scambio scolastico, essa va preparata in stretta collaborazione con le istanze cantonali. Le questioni sulla competenza a norma di Costituzione e sugli sforzi di coordinazione tra gli organismi cantonali hanno comportato notevoli ritardi nell'esecuzione dell'obiettivo di legislatura.

### **CN/8: Promozione della salute e prevenzione delle malattie**

Gli articoli 19 e 20 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10) prevedono un'istituzione speciale per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.

#### **Domande**

- 81 Quali sono i risultati concreti ottenuti finora da quest'istituzione?
- 82 Come vengono valutati dal punto di vista scientifico gli effetti dei progetti per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie?
- 83 Il Consiglio federale, in quanto autorità di sorveglianza, come valuta quest'istituzione?

#### **Risposte**

- 81 L'attuale Fondazione svizzera per il promovimento della salute è stata costituita nel 1997 in base alla legge sull'assicurazione malattie del 1996. Il programma di attività 1998-2002 è stato approvato dal DFI. La messa in atto ha avuto inizio nel 1998. Il primo anno è da considerare come una fase di concettualizzazione e di messa a punto. Negli anni 1998 e 1999 è stato dato avvio a tre programmi importanti: "Attività fisica, alimentazione e rilassamento", "Gioventù" e "Lavoro e salute". Diverse attività sono state promosse proprio nell'ambito di questi programmi. Al contempo sono stati sostenuti diversi progetti in tutte le regioni della Svizzera. Nella metà del 1999 la Fondazione ha dato inizio ai lavori per estendere tali progetti all'intera popolazione. A partire dal mese di marzo del 2000 sarà così avviata una campagna per il rafforzamento della propria salute e per il promovimento della propria responsabilità. La fondazione è interessata ad uno sviluppo sostenibile e duraturo. L'accento è posto sulla realizzazione di programmi validi, d'intesa con i Cantoni, le casse malati e altre organizzazioni, piuttosto che

su iniziative a corto termine. Parallelamente saranno messi a punto diverse reti in collaborazione con i Cantoni e altre organizzazioni.

Diversi progetti concreti sono già operazionali o saranno estesi prossimamente, come ad esempio (in parentesi è indicato il grado del contributo della Fondazione):

- rete "Healthy Hospitals" (contributo e sostegno – signor Undritz)
- rete "Attività fisica e salute" (contributo e sostegno del Dipartimento DPS)
- rete "Scuole e salute" (contributo e sostegno di UFSP e CPDE)
- Età e salute (sostegno dei Cantoni di Soletta e Berna, di casse malati e privati)
- rete "Comune sano" (in fase di pianificazione)

Attualmente sono in fase di realizzare i seguenti progetti:

- Campagna mediatica: salute (iniziativa propria)
- Campagna Allez-Hop!: corsi di attività fisica con elementi di incontro sociale per persone piuttosto inattive sopra i 30 anni, p.e. "Walking", "Indoor-Games". Vale per tutta la Svizzera anche se attualmente è posto l'accento soprattutto sulla Svizzera romanda e sul Ticino (contributo e sostegno dell'Associazione olimpica svizzera e di singole casse malati).
- "voilà": formazione di animatori di campi. Nei campi per giovani sono trattati i temi dello sviluppo della personalità, della coscienza, della comunicazione positiva con l'ausilio del gioco. Lo scopo è la prevenzione primaria contro le dipendenze e il promovimento delle risorse della salute psicosociale in senso globale. Il progetto è coordinato dalla Comunità di lavoro svizzera delle associazioni giovanili e nel 1999 era già presente in 17 Cantoni.

La Fondazione, oltre ai contributi finanziari, fornisce anche un sostegno a livello di contenuto per il promovimento della salute. Essa offre anche consulenza a istituzioni che intendono realizzare progetti o ad altri partner con obiettivi analoghi.

82 Attualmente è in preparazione un programma di valutazione e di promovimento della qualità dei progetti. È evidente che tutti i grandi progetti e i programmi sono sottoposti a valutazione. Dato che i primi progetti sono stati avviati nel 1998 i loro risultati non sono ancora disponibili. La Fondazione vorrebbe anche poter esprimersi sulla salute della popolazione e di singoli gruppi bersaglio prove alla mano. Sono in corso i primi rilevamenti di dati (p.e. nell'ambito attività fisica/rilassamento). Quando si parla di promovimento della salute non si può pensare a risultati a corto termine. Generalmente si tratta di cambiamenti di comportamento che possono essere influenzati anche da condizioni esistenti. Tali cambiamenti danno i frutti sperati solo dopo alcuni anni (p.e. intervento per im-

pedire problemi alla schiena, promovimento delle capacità di prevenire problemi di peso, di suicidio nei giovani).

83 Le attività della Fondazione sono state rallentate da problemi di tipo organizzativo, che tuttavia stanno per essere risolti. Questo mutamento è all'origine di un avvio stentato. La Fondazione ha dovuto far fronte a problemi che hanno reso difficile il suo posizionamento e la coordinazione delle sue attività. Per questo motivo il pubblico ha ancora un accesso molto limitato ad altri programmi.

La Fondazione ora è in grado di fornire le sue prestazioni. Innanzitutto devono essere avviati nuovi programmi con nuove impostazioni, affinché un più largo strato della popolazione possa approfittarne e la sua utilità sia messa maggiormente in luce.

Il DFI, in rappresentanza del Consiglio federale, e in particolare l'UFAS è competente per l'approvazione del rapporto annuale e del conto dei profitti e delle perdite. L'UFSP rappresenta la Confederazione nel consiglio di fondazione.

### **CN/9: Lista dei rifugiati accolti in Svizzera all'epoca del nazismo**

Rispondendo all'interpellanza Scheurer (98.3242), il Consiglio federale annunciò il 5 ottobre 1998 che avrebbe pubblicato su internet e in forma di libro una lista dei rifugiati accolti in Svizzera all'epoca del nazismo. Il Consiglio federale indicava tuttavia che, secondo la legge federale sulla protezione dei dati, una pubblicazione di questo tipo necessita di un'esplicita base legale, che si intendeva creare nell'ordinanza d'applicazione della legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione.

La posizione del Consiglio federale venne confermata dal capo del Dipartimento federale dell'interno nella sua risposta alla domanda Bühlmann del 7 dicembre 1998.

Le legge federale sull'archiviazione e la sua ordinanza d'applicazione sono entrate in vigore il 1° ottobre 1999, senza che la lista in questione sia stata pubblicata. Sembra d'altronde che le questioni giuridiche della protezione dei dati necessitino effettivamente di ulteriori approfondimenti.

### **Domande**

91 Come spiega il Consiglio federale che le misure annunciate il 5 ottobre 1998 non siano ancora state realizzate?

92 Su quali considerazioni il Consiglio federale ha basato la sua decisione del 5 ottobre 1998?

93 Le questioni di protezione e archiviazione dei dati erano state esaminate dettagliatamente prima che venisse presa la decisione del 5 ottobre 1998? Come si

sono pronunciati all'epoca gli organi coinvolti (incaricato federale alla protezione dei dati, archivio federale, commissione Bergier)?

## Risposte

- 91 Il 6 dicembre 1999, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla pubblicazione dell'elenco dei profughi accolti in Svizzera durante il periodo nazista. Esso è giunto a questa conclusione dopo aver nuovamente soppesato gli interessi pubblici e gli interessi privati, in particolare i diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione pone inoltre considerevoli problemi dal punto di vista della legge sulla protezione dei dati. Poiché comunque l'elenco può essere liberamente e gratuitamente consultato presso l'Archivio federale, il Consiglio federale è dell'opinione che la pubblicazione sotto forma di libro comporterebbe costi sproporzionati.
- 92 Nell'ambito del dibattito sugli averi non rivendicati, il Consiglio federale aveva ritenuto potesse essere opportuna la pubblicazione dell'elenco con i nominativi dei profughi accolti dalla Svizzera. Con questo elenco, quale pendant a quello con i nominativi dei titolari di averi non rivendicati, il Consiglio federale intendeva rendere nota l'ampiezza della protezione che la Svizzera ha accordato a 51'000 profughi.
- 93 Nella preparazione della risposta all'interpellanza Scheurer, è subito emerso che la pubblicazione dell'elenco con i nominativi dei profughi avrebbe richiesto l'elaborazione di una apposita base legale. Secondo la legge sulla protezione dei dati, il carattere sensibile dei dati personali dell'elenco previsto impone una particolare protezione. Nella sua risposta del 5 ottobre 1998, il Consiglio federale ha pertanto proposto di elaborare una base legale nell'ambito dell'ordinanza relativa alla legge federale sull'archiviazione, allora in fase di allestimento. Secondo il giudizio espresso in quella circostanza, nessun testo di legge in vigore poteva entrare in linea di conto per consentire a un organo di stato di pubblicare l'elenco.

Nell'ambito della consultazione per la risposta all'interpellanza, il DFAE, l'UFG e l'incaricato della protezione dei dati si sono espressi in questo senso. La Commissione Bergier non è stata invece consultata.

## **CN/10: Finanziamento degli ospedali**

Nell'estate 1999 il Consiglio federale avrebbe dovuto sottoporre al Parlamento un messaggio sul finanziamento degli ospedali (obiettivo 14). La procedura di consultazione tenuta nella primavera 1999 ha messo in evidenza dei punti di vista molto controversi.

### **Domande**

- 101 Che incarico ha dato il Consiglio federale all'amministrazione per l'elaborazione del messaggio?
- 102 Quando sarà presentato all'Assemblea federale il messaggio?

### **Risposte**

- 101 La proposta del Consiglio federale sottoposta alla procedura di consultazione prevedeva la parità di trattamento tra ospedali pubblici e privati, cioè che Cantoni e assicurazione malattie assumessero per metà ciascuno i costi delle prestazioni di tutti gli ospedali figuranti sulla lista degli ospedali del Cantone di residenza dell'assicurato e il passaggio da un finanziamento basato sull'istituto a un finanziamento determinato dal tipo di prestazione. La proposta ha trovato innanzitutto l'opposizione dei Cantoni dato l'onere finanziario supplementare che peserebbe sulle loro spalle. Il 14 giugno 1999 il Consiglio federale ha preso nota dei risultati e ha incaricato il DFI di consultare i rappresentanti del settore della sanità e in particolare i Cantoni. Alcuni incontri sono stati organizzati durante il secondo semestre del 1999.
- 102 In seguito alla decisione del Consiglio federale di respingere l'iniziativa popolare "La salute a prezzi accessibili (iniziativa sulla salute)" volta a introdurre premi proporzionali al reddito e alla sostanza, il DFI è stato incaricato di esaminare diversi modelli suscettibili di migliorare il sistema di finanziamento. Per giungere a una soluzione efficace è necessario esaminare l'elaborazione dei premi in relazione alla revisione parziale del finanziamento degli ospedali. Proposte di soluzioni dovranno essere sottoposte al Consiglio federale nel primo trimestre del 2000. Il Consiglio federale presenterà un messaggio presumibilmente prima della pausa estiva.

### **CN/11: Casi in sospenso e sovrapposizione di competenze nell'ambito dell'asilo e degli stranieri**

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale si occupa da un certo tempo di diversi problemi nell'ambito dell'asilo, in particolare per quel che concerne il disbrigo dei casi in sospenso, i compiti comuni all'ambito dell'asilo e a quello degli stranieri e le relative statistiche. A seguito di lunghi e dettagliati colloqui con i rispettivi direttori e collaboratori dell'Ufficio federale dei rifugiati e dell'Ufficio federale degli stranieri, il gruppo di lavoro incaricato di esaminare queste questioni ha potuto convincersi che i due uffici federali cercano attivamente delle soluzioni comuni al problema della sovrapposizione di competenze. La Commissione della gestione riconosce espressamente gli sforzi intrapresi per garantire la collaborazione dei due uffici.

Nell'autunno 1999 i due uffici hanno assicurato alla Commissione della gestione che avrebbero presentato al Consiglio federale delle proposte per risolvere i problemi citati.

#### **Domande**

- 111 Quali misure concrete ha adottato il Consiglio federale per diminuire il numero dei casi in sospenso, rispettivamente per trovare una soluzione alla problematica delle decisioni nell'ambito dell'asilo e degli stranieri? Dal punto di vista quantitativo, quali sono i risultati ottenuti?
- 112 Quali misure ha adottato il Consiglio federale per risolvere il problema dei compiti comuni all'Ufficio federale dei rifugiati e a quello degli stranieri, ad es. per migliorare, in quanto strumento essenziale per le future decisioni politiche del Parlamento, le statistiche nell'ambito dell'asilo e degli stranieri?

#### **Risposte**

- 111 Con decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 1998 sono stati assegnati alla Divisione principale Procedura d'asilo dell'UFR 74.5 posti. Altri 20 posti sono stati autorizzati con decreto del Consiglio federale del 13 gennaio 1999. Questo aumento dell'effettivo serviva da un lato ad ampliare l'unità scientifica LINGUA (analisi della lingua e dei testi) e dall'altro a combattere con maggiore efficacia gli abusi (problema degli stranieri privi di documenti che dichiarano identità e cittadinanza false per ostacolare l'esecuzione della decisione definitiva di allontanamento) e ad evitare lungaggini procedurali per mancanza di risorse (spec. esperti). Grazie a questo aumento di personale, numerose domande hanno potuto essere sbrigate rapidamente nella prima fase della procedura d'asilo in sede di audizione diretta presso la Confederazione.

L'aumento dei posti e la procedura accelerata hanno permesso di accrescere la capacità decisionale. Una politica di assunzione flessibile provvede all'adeguamento costante dell'effettivo del personale all'afflusso di domande (effettivo alla

fine di ottobre 1999: 230.4 posti per 250.5 posti autorizzati). In questo modo nell'anno corrente la procedura di disbrigo delle domande ha potuto tenere il passo con l'affluenza straordinariamente elevata di domande pervenute in seguito alla crisi nel Kosovo. Nel 1999 sono state presentate 46'068 domande d'asilo e ne sono state espletate 47'264 (cfr. 1998: 41'302 domande presentate e 24'579 espletate).

Per la fine del 1999, le domande presentate entro il 31 dicembre 1997 e tuttora pendenti – eccettuate le domande sospese – saranno sbrigiate nella procedura di prima istanza presso l'UFR.

- 112 Sull'onda della riforma del Governo e dell'Amministrazione del 1993, il 19 novembre 1997 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a riunire l'UFDS e l'UFR in un Gruppo Migrazione. Nel contempo, ha incaricato il DFGP di esaminare le possibilità di centralizzare le funzioni trasversali nel settore delle migrazioni e di creare sinergie nell'ambito di competenze dell'UFDS e dell'UFR a livello internazionale. Nell'ambito del progetto funzioni trasversali UFDS/UFR, si sta attualmente analizzando, sotto la responsabilità della direzione dell'UFR, la possibilità di creare un centro di competenze dei due Uffici nel settore delle risorse.

Il mese di novembre 1998 la SG DFGP ha inoltre incaricato i due Uffici UFDS/UFR di avviare sotto la responsabilità della direzione dell'UFDS il progetto Stranieri 2000. Il DFGP ha fissato come obiettivi principali la definizione di un nuovo sistema informatico comune ai due Uffici per la gestione dei dati relativi a stranieri, richiedenti l'asilo e rifugiati in Svizzera e al fine di ottimizzare le procedure. Le procedure sono attualmente registrate sulla base delle applicazioni informatiche AUPER 2 (UFR) e ZAR 3 (UFDS). Con la nuova banca dati si potrà per la prima volta allestire una statistica complessiva sugli stranieri.

## **CN/12: Delegato speciale Migrazione Kosovo**

Nel maggio 1999 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha nominato il direttore supplente dell'Ufficio federale dei rifugiati delegato speciale per la migrazione dal Kosovo. Ha iniziato la sua attività il 7 luglio 1999.

### **Domande**

- 121 Come sono regolate le competenze del delegato speciale rispetto al capo del Dipartimento di giustizia e polizia e alla direzione dell'Ufficio federale dei rifugiati?
- 122 Il mandato, impartito a tempo indeterminato, terminerà quando la situazione nel Kosovo si sarà calmata? Se sì, quando? Se no, quali compiti svolgerà in futuro il delegato speciale?

- 123      Quale è il bilancio dell'attività del delegato speciale dal punto di vista del capo del Dipartimento?
- 124      L'istituzione del delegato speciale ha dato buona prova di sé? Se ne potrebbe fare uso anche in altri settori della politica federale?

### **Risposte**

- 121      Accanto ai nuovi incarichi, il delegato speciale ha mantenuto la funzione e le competenze di sostituto del direttore dell'UFR. Inoltre, conformemente al DCF del 26 maggio 1999, gli è stata conferita l'autorizzazione di trattare direttamente con i capi del DFAE, del DFGP e del DDPS e le loro unità organizzative. Egli dispone inoltre del diritto di raccomandazione alle competenti istanze decisionali su questioni di rilievo riguardanti il Kosovo.
- 122      Il mandato del delegato speciale non è terminato. La questione della sua conclusione si porrà quando l'attuazione del programma di aiuto al ritorno sarà stata portata a buon fine per tutte le persone per le quali è stato fissato il 31 maggio del 2000 come termine di partenza.
- 123/124   L'istituzione del delegato speciale si propone in primo luogo di investire una persona della funzione di interlocutore noto su scala internazionale per le amministrazioni della Confederazione e dei Cantoni e per l'opinione pubblica sulle questioni legate al Kosovo e le questioni rilevanti in materia di migrazione. Questa istituzione ha dato buoni risultati non da ultimo perché al momento della sua nomina il delegato speciale godeva già di una certa notorietà. L'importanza del delegato speciale fu minore di quanto previsto al momento della nomina dato che la situazione nel Kosovo si è rapidamente placata. Sarebbe però del tutto pensabile nominare anche in altri settori della politica un delegato speciale per problemi limitati nel tempo.

### **CN/13: Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati**

Alla fine del 1998 erano passati sei anni dall'entrata in vigore della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati. L'ufficio federale di giustizia avrebbe dovuto redigere l'anno scorso un rapporto sulle esperienze avute con questa nuova legislazione. Da quel che è dato capire, questo rapporto non è ancora stato presentato.

### **Domanda**

- 131      Qual è la situazione attuale e quali conclusioni si lasciano trarre dall'esperienza avuta finora?

## **Risposta**

131 Il terzo rapporto sull'aiuto alle vittime di reati – come i due precedenti – sarà trasmesso per informazione al Consiglio federale e poi pubblicato circa un anno dopo che i Cantoni avranno inviato i loro resoconti, nella primavera del 2000. I lavori proseguono secondo il programma previsto. In seguito all'incontro nazionale LAVI del 5 novembre 1999 è stata scelta una procedura diversa da quella degli anni scorsi: i risultati dei rapporti cantonali sono stati stimati anticipatamente e messi a disposizione dei partecipanti a questo incontro. I due studi di valutazione commissionati sono stati portati a termine per la data prevista. Il progetto di rapporto sarà sottoposto ai Cantoni per un parere all'inizio di gennaio.

Il numero di consultazioni e quello delle riparazioni morali ancora una volta sono aumentati considerevolmente, mentre è diminuito il numero di indennizzi. Sono aumentati anche i costi. Per quanto riguarda le caratteristiche delle vittime, (sesso, età, tipo di reato), si sono confermati i risultati del 2° rapporto.

La maggioranza dei Cantoni auspica una revisione della legge.

Come in precedenza, è possibile migliorare l'efficacia dell'aiuto alle vittime con le misure d'esecuzione. È d'altronde opportuno riesaminare la legge. I lavori di revisione saranno avviati nella primavera del 2000.

## **CN/14: Rimpatrio di cittadini kosovari**

Il rimpatrio dei cittadini kosovari fuggiti durante la guerra nella primavera del 1999 procede più lentamente in Svizzera che non in altri Paesi. In alcuni Cantoni si ha addirittura l'impressione che le autorità siano totalmente inattive.

## **Domanda**

141 Oltre alle difficoltà legate alla situazione internazionale, vi sono cause interne responsabili di questa lentezza nel rimpatrio (ad es. decisioni di tipo strategico, difficoltà di tipo giuridico e istituzionale, perfezionismo umanitario, disfunzioni del rapporto tra Confederazione e Cantoni, difficoltà finanziarie)?

## **Risposta**

141 L'affermazione secondo cui il rimpatrio degli albanesi del Kosovo nel loro Paese d'origine procederebbe più lentamente in Svizzera che non negli altri Paesi d'accoglienza e alcuni Cantoni sarebbero inattivi non è corretta.

Il Consiglio federale ha già deciso, il 23 giugno 1999, la politica in materia di rimpatrio e le misure di sostegno nell'ambito del progetto di ritorno e di reinserimento. Dal 1° luglio 1999, nell'ambito della 1<sup>a</sup> tappa del progetto di ritorno, 18'720 persone si sono annunciate per il ritorno volontario. Alla fine del 1999, 15'830 di queste persone avevano già fatto ritorno nel loro Paese. Per le altre persone sono già stati prenotati i posti sui prossimi voli speciali di dicembre e gennaio. Dal 1° dicembre 1999 è iniziato il termine d'iscrizione per la 2<sup>a</sup> tappa che prevede un aiuto al ritorno ridotto. Considerato il bilancio soddisfacente della 1<sup>a</sup> tappa, si prevede che anche stavolta molti albanesi del Kosovo sceglieranno il ritorno volontario.

Un primo bilancio intermedio risulta quindi estremamente soddisfacente. La partecipazione al programma di ritorno è andata ampiamente oltre le aspettative, dimostrando che l'aiuto materiale costituisce uno stimolo concreto al ritorno volontario. Allo scopo di favorire la ricostruzione e il reinserimento economico dei rientranti in Kosovo l'UFR, congiuntamente alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), accorda un aiuto materiale adeguato ai bisogni e realizza nel contempo vari progetti di aiuto strutturale alla ricostruzione, soprattutto di abitazioni, scuole e impianti per l'approvvigionamento di acqua potabile.

## **CN/15: Servizio d'appoggio dell'esercito**

### **Domanda**

151 Come valuta il Consiglio federale l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio in diversi luoghi e a più riprese in Svizzera nel 1999? Come interpreta l'opposizione contro questo tipo di impiego in alcuni Cantoni e quali conseguenze ne trae?

### **Risposta**

151 Nel 1999, il Consiglio federale ha accolto le richieste di diversi Cantoni e ha approvato numerosi impieghi sussidiari dell'esercito. Unicamente nei Cantoni di Ginevra e Zurigo vi è stata opposizione riguardo all'impiego dei militari per la sicurezza.

A Berna e Ginevra si trattava di rafforzare con truppe e sgravare gli organi di sicurezza della polizia competenti nell'ambito della guardia a rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali minacciate.

Soltanto grazie a questi impieghi militari è stato possibile attuare in misura sufficiente i provvedimenti richiesti dal diritto internazionale pubblico per la protezione di rappresentanze straniere. Le esperienze acquisite nel Canton Ginevra e

nella Città di Berna indicano che l'impiego militare per appoggiare i corpi di polizia ha adempiuto interamente il suo scopo. Tanto le autorità cantonali e comunali quanto i rappresentanti dell'ONU a Ginevra si sono espressi positivamente sull'impiego. La presidente del Governo ginevrino e il direttore della Polizia della Città di Berna hanno ringraziato la Confederazione per l'impiego delle truppe. In tale occasione è stato lodato l'eccellente lavoro dei militari e l'impiego è stato apprezzato come un buon esempio di solidarietà confederata.

All'inizio dell'impiego, al Consiglio di Stato ginevrino è stata tuttavia trasmessa una mozione, nella quale il legislativo cantonale si esprimeva contro l'utilizzazione dell'esercito per la protezione delle ambasciate nella Città di Ginevra.

A Zurigo, la richiesta di truppe formulata dalla Città non ha ottenuto alcun sostegno dal Consiglio di Stato, in quanto esso era dell'opinione che i compiti di guardia necessari avrebbero potuto essere svolti con le proprie forze. Inoltre, esso temeva che i militari, a causa della centralità delle ubicazioni degli edifici da proteggere, sarebbero stati esposti al rischio di un confronto diretto. Per motivi d'effettivo, non è stato possibile mettere a disposizione militari del Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF). Non è compito del Consiglio federale commentare il rifiuto del Cantone di Zurigo di impiegare truppe. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole della sensibilità della popolazione nei confronti di un impiego di truppe.

### Conseguenze

Dalle esperienze accumulate in occasione degli impieghi svolti nell'anno in esame il Consiglio federale trae le conseguenze seguenti:

L'applicazione pratica dei principi della sussidiarietà pone problemi in occasione di ogni impiego. I Cantoni devono essere informati tempestivamente in merito alla pianificazione degli impieghi di truppe. Se possibile, essi devono essere maggiormente coinvolti. Ciò incoraggia la comprensione e la fiducia reciproche o aiuta a eliminare eventuali riserve.

Lo spostamento dei servizi ha causato notevoli oneri tanto ai militari quanto all'amministrazione ed è stato possibile venirne a capo soltanto con un grande impegno organizzativo da entrambe le parti. Come conseguenza, i piani dei servizi per il 2000 e il 2001 sono stati strutturati in modo da poter assicurare impieghi di lunga durata a favore delle autorità civili senza provvedimenti importanti.

Il CGF, grazie alla sua professionalità, è fondamentalmente più idoneo delle formazioni di milizia per gli impieghi sussidiari di sicurezza. È tuttavia risultato evidente che il Corpo, a causa del suo effettivo, in occasione dei numerosi impieghi contemporanei ai confini è giunto ai limiti delle proprie possibilità. Di conseguenza non si può rinunciare al principio dell'impiego di formazioni di milizia. Gli impieghi a Berna e a Ginevra hanno dimostrato che i militari di milizia possono assolvere molto bene questi compiti, premesso che siano equipaggiati e

istruiti in funzione dell'impiego e siano assistiti, durante l'impiego, dagli organi di comando superiori e dalle autorità civili.

## **CN/16: Formazione di militari svizzeri in Austria e in Svezia**

### **Domanda**

161      Quale bilancio traccia il Consiglio federale in merito a queste attività di formazione dell'esercito svizzero all'estero?

### **Risposta**

161      Formazione in Svezia

– Evoluzione storica

Per quanto concerne l'istruzione delle truppe corazzate, la Svizzera offre eccellenti possibilità per il tiro con carri armati a livello di sezione e, in misura limitata, anche per gli esercizi di combattimento a livello di compagnia. Per gli esercizi di battaglione, le piazze d'armi e di tiro attuali sono troppo piccole. Ciò ha come conseguenza che il terreno è conosciuto e che si sviluppano automatismi erronei. Anche la presa di decisioni a livello di unità, che deve considerare tanto l'ambiente (terreno, urbanizzazione, comunicazioni, popolazione ecc) quanto i mezzi e le possibilità del nemico, non avviene praticamente più oppure ha luogo fondandosi su premesse errate. Esercizi di combattimento a livello di unità possono essere effettuati soltanto a Bure.

Dopo la decisione delle Forze Armate svedesi di acquistare il carro armato da combattimento Leopard 2, agli organi svizzeri è stata presentata la richiesta di consentire l'istruzione nel nostro Paese di quadri svedesi e, in seguito, degli equipaggi svedesi di tali carri armati. La richiesta è stata accolta e, dal 1994, presso i nostri impianti d'istruzione per i carri armati (simulatori) di Thun sono istruiti militari svedesi.

L'istruzione si fonda sul principio della reciprocità. Per tale motivo, nel 1996 una sezione di carri armati ad hoc, composta da istruttori delle truppe meccanizzate e leggere, è stata inviata in Svezia per partecipare a esercizi nell'ambito di manovre. Sulla base delle molteplici esperienze – sia a livello di tecnica di combattimento sia a livello tattico -, nel 1997 la classe «carri armati» della scuola ufficiali delle truppe meccanizzate e leggere è stata inviata a un esercizio analogo.

Nel 1998, un gruppo d'istruttori è stato nuovamente raggruppato in una sezione di carri armati ad hoc, allo scopo di concretizzare le esperienze del

1997. Infine, nel 1999, una compagnia di carri armati ad hoc «DRAKAR» è stata mandata in Svezia per il corso di ripetizione. Tale compagnia si componeva di cinque sezioni di carri armati, ciascuna delle quali proveniva da una delle cinque brigate corazzate.

– Bilancio

In occasione del corso di ripetizione in Svezia, è stato possibile svolgere efficacemente esercizi su un terreno sconosciuto. Revinge, la piazza d'armi messa a disposizione, misura 8 x 10 chilometri ed è circa dieci volte più grande della piazza d'armi di Bure. A Revinge, non vi sono praticamente oneri per quanto riguarda la transitabilità. Grazie a un sistema di valutazione satellitare, ogni singola fase può essere analizzata e discussa. L'intenso supporto fornito dagli istruttori svizzeri (tre ufficiali e sette sottufficiali di professione) ha consentito di raggiungere in breve tempo un notevole livello sia sul piano della tecnica di combattimento, sia sul piano tattico. Lo sforzo principale verteva giustamente sugli esercizi di compagnia a partiti contrapposti, con partner svedesi come marcatori.

In sintesi, è possibile constatare che il corso di ripetizione in Svezia, grazie all'intensa assistenza da parte di quadri professionisti, ha consentito di raggiungere, nell'istruzione, obiettivi che non sarebbe mai stato possibile raggiungere su piazze d'armi e di tiro svizzere. I nostri soldati e i nostri quadri hanno imparato a conoscere la realtà del combattimento di carri armati: applicazione dei principi tattici, sfruttamento della mobilità e dello spazio, valutazione, in qualità di comandante e di pilota, di un terreno sconosciuto, recupero di carri armati da zone paludose, visuale ad ampio raggio, identificazione amico-nemico e comportamento in combattimento del singolo carro armato. Inoltre, occorre constatare che le direttive dei nostri regolamenti si sono finalmente potute applicare in scala 1:1. Poiché la Svezia dispone del medesimo sistema d'arma, anche il supporto logistico ha funzionato in maniera eccellente.

### Formazione in Austria

– Evoluzione storica

Nel 1997, l'esercito austriaco (Bundesheer) ha presentato la richiesta di far istruire da Svizzeri, sul carro armato 87 Leopard, i propri quadri destinati ai carri armati Leopard 2. Ciò perché, dopo la conclusione del contratto relativo all'acquisto di carri armati Leopard 2 olandesi, l'istruzione concordata non aveva potuto essere svolta con i Paesi Bassi secondo i programmi. Anche l'istruzione delle truppe corazzate austriache in Svizzera si fonda sulla reciprocità, vale a dire sulla neutralità dei costi, in quanto è possibile applicare il diritto di reciprocità.

Tale diritto è stato (ed è) applicato a vari livelli. Da una parte, nel 1999, una delegazione di una ventina di ufficiali e sottufficiali di professione è stata inviata a un esercizio nell'ambito delle manovre di una brigata corazzata austriaca, in occasione del quale i quadri svizzeri sono stati impiegati nella brigata nonché negli stati maggiori di battaglione e di gruppo. D'altra parte, per l'anno 2000 è in elaborazione un progetto analogo, il cui obiettivo principale è imparare a conoscere la procedura operativa delle formazioni di granatieri carristi austriaci nell'ambito dell'istruzione e dell'impiego, partecipando nuovamente in maniera attiva.

– Bilancio

Le conoscenze acquisite dai quadri svizzeri di professione impiegati in formazioni dell'esercito austriaco hanno potuto essere integrate nell'istruzione dei nostri reparti di esploratori e delle nostre formazioni di stato maggiore. Si tratta di un prezioso complemento e di un approfondimento nel campo delle conoscenze e delle procedure austriache.

### **Riassunto**

La collaborazione con Stati amici e neutrali nell'ambito dell'istruzione ci consente di approfittare di preziose sinergie. La prestazione della Svizzera consiste nell'istruzione ai simulatori, la prestazione degli Stati esteri nel mettere a disposizione piazze e materiale per l'istruzione.

Il bilancio della collaborazione con la Svezia e l'Austria può essere qualificato come molto rallegrante e promettente. Segnatamente nel settore dell'istruzione a livello di compagnia di carri armati e superiore, in futuro dovrebbero essere maggiormente sfruttati i contatti esistenti. Il principio della reciprocità consente inoltre di realizzare l'istruzione rispettando la neutralità dei costi, tanto più che, dal punto di vista logistico, tutte le nazioni partecipanti operano con il medesimo sistema d'arma.

### **CN/17: Legge sull'alcool: esclusione dei prodotti di fermentazione tradizionali**

I prodotti di fermentazione tradizionali (birra, vino, sidri) sono esclusi dal campo d'applicazione della legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (LAlc, RS 680). Nel rapporto sulla gestione 1998/99 della Regia federale degli alcool, il Consiglio federale constata che quest'esclusione dei prodotti di fermentazione tradizionali rappresenta, dal punto di vista della politica della sanità pubblica, una lacuna che rende parzialmente inefficace la legislazione sull'alcool. Il Consiglio federale aggiunge che "queste bevande rappresentano attualmente più dell'80% del consumo totale di alcool".

## Domande

- 171 Cosa intende intraprendere il Consiglio federale per colmare questa lacuna?
- 172 Il Consiglio federale prevede di presentare al Parlamento un disegno di revisione della legge sull'alcool?

## Risposte

171 Come praticamente tutti i Paesi, anche la Svizzera tassa la birra e le bevande spiritose ma non il vino e controlla la pubblicità e la commercializzazione degli spiritosi. L'obiettivo è di evitare abusi di alcool e di tutelare in particolare i giovani. Questa legislazione, relativamente restrittiva, ha contribuito incontestabilmente a ridurre il consumo di bevande spiritose nel nostro Paese. Attualmente, il consumo principale di alcool riguarda la birra, pochissimo tassata, e il vino. Per mancanza di una base costituzionale, il vino continuerà a non essere tassato, come nella maggioranza dei Paesi europei. Al contrario, per la birra, una nuova legge dovrà essere sottoposta alle Camere in applicazione dell'articolo 131 della nuova Costituzione federale.

172 Nel frattempo, la legislazione sull'alcool ha anche spinto produttori e consumatori a prendere in considerazione altri prodotti, in parte molto simili agli spiritosi, composti di alcool e di bevande edulcorate, particolarmente apprezzate dai giovani e persino dai bambini dai 10 ai 12 anni. Questi ultimi consumano anche birra, più conveniente perché poco tassata e libera di praticare un marketing particolarmente efficace. La legge sull'alcool ha permesso di frenare efficacemente il consumo di bevande edulcorate contenenti alcool (alcopop). Tali bevande sono state intanto parzialmente sostituite da birre mescolate a succhi di frutta o ad altre bevande edulcorate con cui i birrai sperano di poter conquistare nuove quote di mercato, in particolare presso i giovani e le donne.

Per questo motivo la Regia federale degli alcool, la Direzione generale delle dogane e l'Ufficio federale della sanità pubblica esaminano attualmente in quale misura le bevande zuccherate a base di birra dovrebbero essere anch'esse sottoposte alla nuova legge sull'alcool. Stanno pure valutando in quale misura la nuova legislazione sulla birra dovrebbe prevedere un certo numero di provvedimenti che tutelino meglio i giovani dai pericoli dell'alcool. Non è ancora stato deciso se il Consiglio federale debba farlo nel quadro della legge sull'alcool o mediante una legge separata.

## **CN/18: Legge sui cartelli: bilancio dell'applicazione**

La legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, LCart, RS 251) è in vigore da oltre tre anni.

### **Domande**

- 181      Quale bilancio traccia il Consiglio federale in merito all'applicazione di questa legge?
- 182      Si sono avuti gli effetti attesi? In quali casi concreti la legge ha contribuito a promuovere la concorrenza (art. 1 LCart)?
- 183      Secondo il parere del Consiglio federale, la Commissione della concorrenza è composta in modo da garantire l'indipendenza delle sue decisioni?
- 184      Come contribuisce concretamente il Consiglio federale a mettere in pratica le raccomandazioni di questa Commissione?
- 185      In quali casi il Dipartimento ha invitato la segreteria della Commissione ad aprire un'inchiesta su limitazioni della concorrenza (art. 27 cpv. 1 LCart)?
- 186      Nelle sue linee direttive per una politica economica incentrata sulla crescita per gli anni 1999-2003, il Dipartimento federale dell'economia pubblica stabilisce che "sarebbe tuttavia opportuno riflettere sull'introduzione di un sanzionamento diretto delle infrazioni della legge sui cartelli. Si tratterebbe di istituire in questo contesto, la possibilità di imporre direttamente una multa in caso di accordi o comportamenti illeciti, come previsto a livello comunitario". Il Consiglio federale prevede di modificare prossimamente alcune prescrizioni di questa legge in tal senso?

### **Risposte**

- 181      La politica svizzera in materia di concorrenza è fundamentalmente cambiata dopo l'entrata in vigore della nuova legge sui cartelli il 1° luglio 1996. Sotto la vecchia legge sono state prese decisioni politiche concernenti di regola i cartelli attivi a livello nazionale. A causa dei criteri relativamente vaghi previsti dalla vecchia legge e della mancanza di personale, la vecchia Segreteria della Commissione dei cartelli ha potuto concludere un'inchiesta soltanto ogni due anni circa. I primi due anni successivi all'entrata in vigore della nuova LCart sono stati dedicati soprattutto all'introduzione della nuova legge e all'istituzione della Segreteria della Commissione della concorrenza. Nel corso di questo periodo, comunque, le autorità in materia di concorrenza hanno potuto accumulare preziose esperienze. Attualmente, a differenza della vecchia LCart in cui erano possibili soltanto interventi puntuali, i rami economici più disparati sono sempre più sog-

getti a controllo sistematico dal profilo del diritto della concorrenza. A tale proposito le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, vengono esaminate attentamente.

Dall'entrata in vigore della nuova legge, la Commissione della concorrenza e la Segreteria hanno aperto 33 inchieste (di cui 15 sono attualmente concluse), effettuato 130 inchieste preliminari, trattato 85 concentrazioni di imprese (di cui 8 nella procedura di esame dettagliata), espresso 10 pareri, stilato 140 prese di posizione in merito a progetti di legge e di ordinanze e condotto numerose procedure informali. Complessivamente si può affermare che le autorità in materia di concorrenza hanno contribuito in modo determinante a promuovere una concorrenza efficace, sia attraverso *liberalizzazioni* (telecomunicazioni, elettricità, traffico ferroviario), sia tramite inchieste, inchieste preliminari, e comunicazioni, in particolare nel settore agricolo, nell'edilizia, nel commercio al dettaglio e nelle professioni liberali. In diversi casi, l'apertura di procedure basate sulla LCart ha indotto talune imprese a rinunciare ad accordi e a comportamenti illeciti prima che la Commissione della concorrenza fosse costretta a vietarli mediante una decisione.

Dopo l'entrata in vigore della LCart, la Commissione della concorrenza si è prefissa di istituire il più rapidamente possibile, in nome della sicurezza del diritto, una giurisprudenza relativa alle disposizioni materiali di legge, la cui formulazione era in parte soggetta ad interpretazione. Come ha rilevato la Commissione di ricorso in materia di concorrenza, gli aspetti procedurali non hanno sempre fruito della necessaria attenzione. Nel frattempo la Commissione della concorrenza e la Segreteria hanno adottato le disposizioni necessarie allo scopo di eliminare tali irregolarità.

Siccome la legge in vigore non permette di sanzionare direttamente gli accordi illeciti o i comportamenti abusivi di imprese che dominano il mercato, l'efficacia della LCart non può ancora essere definita ottimale. In riferimento alla mozione Jans (M 99.3307), il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento proposte di miglioramento.

- 182 Si veda la risposta alla domanda 181.
- 183 Per quanto concerne un'eventuale revisione della LCart in merito alla questione dell'introduzione di sanzioni dirette, occorre anche chiedersi se sarà opportuno mantenere la rappresentanza di determinati gruppi di interessi in seno alla Commissione.
- 184 Nella maggior parte dei casi, il Consiglio federale tiene conto, nelle sue decisioni e nei suoi progetti legislativi, delle proposte e dei suggerimenti della Commissione della concorrenza e tenta in linea di massima di dare, per quanto possibile, la preferenza a soluzioni compatibili con la concorrenza. Nel contempo, tuttavia, il Consiglio federale deve trovare un equilibrio tra l'interesse a una concorrenza efficace e altri interessi pubblici. Per questo motivo esso non ha seguito la rac-

comandazione della Commissione della concorrenza del 22 gennaio 1997 che ingiungeva alla Swisscom di rifiutare la sua partecipazione alla Cablecom.

185 Il DFE non ha conferito mandati di inchiesta secondo l'articolo 27 capoverso 1 LCart.

186 La mozione Jans, accettata dal Consiglio federale il 23 novembre 1999 persegue già questo obiettivo. Il DFE ha incaricato la Segreteria della Commissione della concorrenza e alcuni esperti esterni di chiarire determinate questioni. Entro la metà del 2000 il DFE disporrà delle basi necessarie che dovrebbero consentirgli di proporre al Consiglio federale una nuova revisione della legge sui cartelli.

### **CN/19: Privatizzazione parziale o totale delle aziende controllate dallo Stato**

Nel corso di questo anno a più riprese si è parlato della privatizzazione parziale o totale de La Posta e della vendita della partecipazione maggioritaria della Confederazione a Swisscom SA. Inoltre, nelle linee direttive per una politica economica incentrata sulla crescita per gli anni 1999-2003, il Dipartimento federale dell'economia pubblica stabilisce che "in questi rami dell'economia [cioè nel settore delle infrastrutture di base nel campo delle telecomunicazioni, della posta e del traffico ferroviario], la liberalizzazione sarà portata avanti una volta ottenuti i primi riscontri. Questo processo non comporta soltanto un ulteriore abbattimento delle barriere all'accesso al mercato, bensì anche una privatizzazione (parziale o totale) di aziende controllate dallo Stato".

#### **Domande**

191 Quali sono le intenzioni del Consiglio federale in merito alla liberalizzazione nell'ambito delle infrastrutture di base?

192 Il Consiglio federale ha intenzione di proporre al Parlamento la privatizzazione parziale o totale de La Posta e/o delle Ferrovie federali svizzere nel corso dei prossimi cinque anni?

193 Quale è l'opinione del Consiglio federale in merito a una rinuncia alla partecipazione maggioritaria a Swisscom SA?

#### **Risposte**

191 Poiché il termine "liberalizzazione" viene usato in modi molto diversi, è opportuno chiarire innanzitutto il suo significato. Per "liberalizzazione" si intende qui di seguito l'apertura di mercati che prima erano soggetti al monopolio di Stato. "Privatizzazione" significa il passaggio dalla proprietà statale a quella privata.

Il 1° gennaio 1998 ha segnato l'inizio della liberalizzazione totale del mercato delle telecomunicazioni, con l'entrata in vigore della relativa legge. Anche il mercato della corrente elettrica sarà liberalizzato progressivamente, una volta in vigore la legge sul mercato dell'elettricità, attualmente in discussione alle Camere. Per quanto concerne il settore postale, la nuova legge sulle poste prevede una liberalizzazione parziale del mercato: rimarranno soggetti al monopolio statale gli invii della postalettere e dei pacchi indirizzati fino a due chilogrammi. In virtù dell'articolo 3 capoverso 3 di suddetta legge, il Consiglio federale ha tuttavia il diritto di limitare ulteriormente il monopolio della posta, a condizione che il finanziamento del servizio universale rimanga assicurato. Il Consiglio federale esaminerà l'opportunità di esercitare questa sua competenza e di avviare un'ulteriore apertura del mercato nei prossimi anni. L'apertura del mercato terrà conto degli sviluppi all'interno dell'Unione europea e della garanzia di un servizio universale senza indennità statali.

In ambito ferroviario, la riforma delle ferrovie, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, ha dato il via ad una liberalizzazione totale del traffico merci e del traffico viaggiatori non regolare. Per il traffico viaggiatori regionale è previsto inoltre di indire una pubblica gara. La necessità di operare un'ulteriore apertura del mercato sarà oggetto della seconda tappa della riforma, in cui si dovranno esaminare sistematicamente sia le esperienze condotte all'estero (in particolare nei Paesi dell'Ue) che i risultati della prima tappa.

- 192 La Posta e le FFS hanno ricevuto dal Parlamento e dal Consiglio federale il complesso mandato di garantire, nell'ambito della liberalizzazione in corso, il servizio pubblico su tutto il territorio nazionale, di aumentare la loro competitività e di essere redditizie. Attualmente, il Consiglio federale dà la priorità al raggiungimento di tali obiettivi e non alla discussione sulla privatizzazione delle imprese.

A medio e lungo termine rimane tuttavia aperta la possibilità di valutare se un eventuale coinvolgimento di capitali privati può aumentare l'efficienza di Posta e FFS. La questione dovrà essere esaminata nei singoli casi concreti, alla luce delle specificità dei due mercati. Importanti criteri di cui tenere conto sono la garanzia del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale, prestazioni efficienti e le esigenze del Paese dal punto di vista economico.

- 193 La nuova legge sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC) stabilisce che la Confederazione deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti di Swisscom SA. Dopo il riuscito ingresso in borsa dell'azienda nell'autunno del 1998, la Confederazione detiene ancora circa il 65 % delle azioni. Attualmente sono al vaglio le modalità di una vendita ulteriore delle azioni nel quadro della legge in vigore.

La cessione della maggioranza delle azioni di Swisscom SA presuppone una revisione della LATC e quindi l'approvazione di entrambe le Camere (in caso di referendum anche del popolo). La questione va esaminata attentamente, tenuto conto dei repentini cambiamenti che caratterizzano i mercati delle telecomunica-

zioni. Attualmente, il DATEC e il DFF stanno esaminando in modo approfondito i vantaggi e gli svantaggi della partecipazione maggioritaria della Confederazione.

## **CN/20: Segretariato di Stato dell'economia: nuove strutture**

Il Segretariato di Stato dell'economia (**seco**) dispone dal 1° luglio 1999 di nuove strutture risultanti dalla fusione tra l'Ufficio federale dell'economia esterna e l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro.

### **Domande**

- 201 Quali sono gli obiettivi perseguiti con la creazione di queste nuove strutture?
- 202 Questi obiettivi sono stati raggiunti e con quali conseguenze concrete?
- 203 Quali sono le difficoltà che attualmente sussistono ancora nel **seco**?
- 204 Come valuta il Consiglio federale l'ambiente di lavoro attuale all'interno del **seco**?

### **Risposte**

- 201 Le nuove strutture del **seco** dovevano permettere di farne un solido centro di competenze in materia di politica economica, sia interna che esterna; di istituire centri di prestazioni autonomi che fossero dotati di ampi poteri e che sapessero assumersi la responsabilità che compete loro, in grado (malgrado le dimensioni del **seco**) di reagire rapidamente e in favore dei loro clienti; infine, di limitare il numero di livelli gerarchici per favorire una collaborazione flessibile e il lavoro di progetti in gruppo. Quale obiettivo secondario doveva risultarne anche un potenziale di risparmio.
- 202 Per quanto concerne la ristrutturazione propriamente detta (fattori strutturali), si può affermare che gli obiettivi sono stati raggiunti. Sei mesi prima della scadenza fissata inizialmente è stato possibile realizzare una nuova struttura organizzativa compatta, che ricopre e integra i compiti svolti in precedenza dall'UFSEL e dall'UFEE, ripartendoli in undici centri di prestazioni ben definiti (di cui due sono raggruppati in una Direzione del lavoro). I livelli gerarchici sono meno numerosi. Le basi della collaborazione (vale a dire i fattori umani, come i nuovi principi di direzione e di gestione mediante progetti) sono state poste, almeno in parte, e le nuove modalità cominceranno ad essere applicate nel corso dell'anno prossimo.

203 Attualmente il **seco** si trova in una fase di consolidamento, durante la quale occorrerà ancora esaminare determinati compiti particolari che si situano all'intersezione di sue settori e provvedere affinché si instauri la nuova cultura aziendale e la cooperazione – soprattutto in forma di progetto – nell'ambito dei campi di prestazioni e tra di essi. Finché non verranno prese decisioni, nell'ambito di Nove-IT, concernenti uno standard valido per tutta la Confederazione, il **Seco** non potrà sviluppare un sistema informatico unitario, ciò che non faciliterà, in particolare, la trasmissione delle informazioni e delle comunicazioni tra i vari luoghi di lavoro dei vecchi uffici, che d'altronde sono dispersi in cinque sedi diverse.

In considerazione del fatto che – contrariamente a quanto si supponeva – esistevano soltanto pochi doppioni tra i due vecchi uffici e che i rispettivi compiti si sovrapponevano unicamente in alcuni rari casi, gli obiettivi di risparmio previsti nella misura del 15 % (di cui il 5 % destinati a rafforzare i settori prioritari del **seco**) non saranno realizzabili se non si moltiplicheranno gli sforzi (aumento della produttività grazie a una migliore collaborazione e alla rinuncia a determinati compiti).

204 L'istituzione del **seco** è stata una dura scossa per i collaboratori: al profondo senso di insicurezza provocato da questo cambiamento ha fatto seguito, per molti di essi, altrettanta insoddisfazione. L'obbligo di riorganizzarsi e l'aumento di lavoro che ne risulta, l'obbligo di risparmiare malgrado il fatto che i compiti restino gli stessi o addirittura aumentino nonché l'amarezza provata dai quadri dirigenti che non sono stati presi in considerazione appesantiscono comprensibilmente il clima di lavoro. Altri vedono tuttavia nell'istituzione del **seco** anche un'opportunità di effettuare cambiamenti positivi all'interno della amministrazione, che la renderanno più efficiente, più efficace e più vicina ai cittadini. Il Consiglio federale incoraggia il **seco** a proseguire in questa direzione, che corrisponde agli sforzi intrapresi in vista della riforma del governo e dell'amministrazione della Confederazione.

## **CN/21: Prodotti di trasformazione agricoli: negoziati**

L'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli contiene una dichiarazione comune della Comunità Europea e della Confederazione Svizzera che esprime l'intenzione di condurre rapidamente ulteriori negoziati sul Protocollo 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 per quel che concerne i prodotti di trasformazione agricoli.

### **Domande**

211 Quale è lo stato attuale dei preparativi di questi negoziati?

- 212 Quali misure concrete sono già state adottate nell'ambito delle relazioni contrattuali esistenti per risolvere i problemi del commercio con prodotti di trasformazione agricoli?

### **Risposte**

- 211 I futuri negoziati relativi all'aggiornamento del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 concernente i prodotti agricoli trasformati, menzionati nelle dichiarazioni comuni contenute negli atti finali di tutti gli accordi settoriali tra la Svizzera e la Comunità europea, del 21 giugno 1999, non hanno finora potuto essere ripresi. La CE è disposta a entrare in materia su questi negoziati al più presto dopo la conclusione della procedura di ratifica da parte della Svizzera. Tuttavia questi negoziati sono già in fase di preparazione a livello di esperti. Attualmente, nell'ambito delle relazioni contrattuali, si stanno inoltre negoziando diversi adeguamenti puntuali nel settore dei prodotti agricoli trasformati. Realisticamente è possibile prevedere che la concretizzazione dei risultati di tali negoziati avverrà al più presto all'inizio del 2002.
- 212 Nell'ambito delle relazioni contrattuali esistenti si stanno attualmente negoziando alcuni adattamenti puntuali relativi al campo dei prodotti agricoli trasformati.

### **CN/22: Controllo dello spazio aereo svizzero**

L'ultimo adattamento del sistema europeo di aerovie è avvenuto nel 1999 (ARN versione 3, ARN-V3). Già oggi si intravede che le aerovie attuali non saranno in grado in futuro di far fronte al crescente traffico aereo. Fino all'anno 2000 ci si attende un aumento del traffico aereo del 30 % rispetto al 1995, rispettivamente del 56 % fino al 2005, del 86 % fino al 2010 e addirittura del 121 % fino al 2015. Il controllo del traffico aereo si trova quindi di fronte al compito non facile di garantire la sicurezza aerea nelle condizioni determinate da questo aumento considerevole del traffico.

### **Domande**

- 221 Come valuta il Consiglio federale questa situazione e le sue possibili conseguenze (aumento dei ritardi e simili)?
- 222 A quali conclusioni è giunta la task force incaricata della riorganizzazione del traffico aereo svizzero?
- 223 Come valuta il Consiglio federale la sicurezza aerea in Svizzera?

- 224 A quale punto si trova il progetto per la creazione di un centro comune franco-svizzero di controllo del traffico aereo? Ci si può attendere prossimamente un cambiamento della posizione francese al riguardo?

### **Risposte**

- 221 Durante la fase di introduzione del sistema ARN-V3, si sono verificati in Svizzera ulteriori ritardi nel traffico aereo, dovuti ad una limitazione preventiva delle capacità dei servizi della sicurezza aerea, allo scopo di garantire quest'ultima nel periodo di adattamento dei controllori e dei piloti. La situazione si è normalizzata in tempi relativamente brevi. Per poter far fronte alla futura richiesta di capacità nell'ambito della sicurezza aerea, sono necessari provvedimenti duraturi in grado di apportare miglioramenti all'intero settore del traffico aereo, non solo in Svizzera, ma in tutta Europa. Tuttavia, analogamente al traffico stradale, sono previste in un futuro prossimo fasi di congestionamento del traffico.

Più che una limitazione della capacità dello spazio aereo, è probabile una limitazione delle capacità degli stessi aeroporti. Va aggiunto che gli standard di sicurezza del traffico aereo sono fissati a livello internazionale, hanno carattere vincolante e non possono essere modificati per nessun motivo a favore dell'aumento delle capacità.

- 221 La Task Force ha esaminato nel complesso sei aspetti della problematica in questione: la gestione, la struttura dello spazio aereo, le procedure della sicurezza aerea, gli aeroporti, la regolazione dei flussi di traffico di Eurocontrol e gli utenti dello spazio aereo. Questi settori sono collegati tra loro e necessitano quindi una soluzione comune a tutti gli operatori del traffico aereo. I problemi vengono affrontati con provvedimenti strategici a lungo termine ma anche con misure a breve termine. Queste ultime sono allo studio e permetteranno di ottenere alcuni miglioramenti nel corso dell'anno prossimo. I provvedimenti a lungo termine vengono preparati sotto forma di piano di gestione della domanda e delle capacità. La Task Force intende inoltre esaminare la struttura dello spazio aereo svizzero e apportare i necessari adattamenti per un'utilizzazione ottimale delle capacità dei servizi della sicurezza aerea.

- 223 Nel pianificare l'offerta, i servizi della sicurezza aerea svizzeri non sono riusciti a stare al passo con il rapido aumento della domanda di capacità. Dall'inizio del 1999 sono stati presi diversi provvedimenti al fine di colmare le lacune create. Queste non si situano soltanto a livello operativo o di effettivi, ma anche in buona parte nelle condizioni quadro che regolano l'esercizio dei nostri aeroporti.

- 224 Il progetto è attualmente in una fase di stallo a causa delle posizioni della Francia: tuttavia, se vi sono i necessari presupposti politici, esso potrà essere ripreso rapidamente. Un cambiamento significativo delle posizioni francesi è improbabile a breve termine. Le decisioni che verranno prese alla conferenza dei ministri dei

trasporti ECAC MATSE/6 il 28 gennaio 2000 solleciteranno maggiormente la Francia a trovare una soluzione a livello internazionale.

### **CN/23: Ufficio federale delle comunicazioni come unità GEMAP**

#### **Domanda**

231 A partire dal 1° gennaio 1999 l'ufficio federale delle comunicazioni viene gestito con mandato di prestazioni e budget globale. Quali conclusioni trae il Consiglio federale da questa esperienza?

#### **Risposta**

231 È ancora prematuro trarre conclusioni da questa esperienza. Un bilancio definitivo sul sistema FLAG in seno a un Ufficio può essere stilato solo dopo un periodo di circa tre anni, ossia il tempo necessario per disporre di cifre finanziarie paragonabili e consolidate, che comprendano i costi e la percentuale di copertura.

L'UFCOM ha introdotto come previsto lo strumento FLAG con la sua definizione dei prodotti, il suo mandato di prestazioni, il suo accordo sulle prestazioni e la sua contabilità analitica (KLR). In questo modo sono state create le basi necessarie affinché i costi siano fatturati ai prodotti e ai clienti che li hanno provocati. È comunque vero che l'introduzione e l'applicazione della contabilità analitica necessitano un considerevole dispendio di risorse a tutti i livelli. Per questo motivo, un gruppo di lavoro interno dell'UFCOM, denominato "FLAG-Review", sta attualmente valutando le possibilità di ridurre il dispendio di risorse amministrative. Un'altra questione ancora irrisolta concerne gli indicatori di prestazioni. Infatti, per un Ufficio che svolge diverse funzioni in qualità di autorità nazionale è estremamente difficile quantificare con precisione le prestazioni.

Tuttavia, è possibile già ora notare un aumento della consapevolezza dei costi in seno all'UFCOM. Questa caratteristica, propria al sistema FLAG per quanto concerne le relazioni con i clienti, era già presente nell'opuscolo di presentazione dell'Ufficio, prima dunque dell'introduzione di questo sistema ed era quindi già nota ai collaboratori.

L'UFCOM spera che grazie a un utilizzo meno burocratico dello strumento FLAG si possa giungere a un aumento dell'efficienza.

## **CN/24: Miglioramento della competitività dei trasporti pubblici**

### **Domande**

- 241 Il Consiglio federale si era prefisso per il 1999 di rafforzare la competitività dei trasporti pubblici (obiettivo 21).
- 242 Quali sono le misure che il Consiglio federale ha adottato nel 1999 per raggiungere questo obiettivo?
- 243 Quando darà inizio il Consiglio federale alla seconda tappa della riforma delle ferrovie?
- 244 Su quali punti principali verterà questa seconda tappa?

### **Risposte**

241 Dopo che nel 1998 il Parlamento ha approvato il messaggio sulla prima tappa della riforma delle ferrovie e che il Consiglio federale ha varato un importante pacchetto di ordinanze, l'anno 1999 è stato interamente improntato alla riforma delle ferrovie.

242 Per rafforzare la competitività dei trasporti pubblici sono state particolarmente rilevanti nel 1999 la promozione della concorrenza tra le imprese ferroviarie e il costante miglioramento e l'ottimizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (soprattutto con i progetti del pacchetto FTP – finanziamento dell'infrastruttura dei trasporti pubblici).

La concorrenza in ambito ferroviario viene promossa con varie misure (cfr. rapporto di gestione, volume I), tra cui:

- particolarmente importante in risposta alla richiesta di maggiore concorrenza è la nuova ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF), che consente dal 1° gennaio 1999 alle imprese che rispondono ai criteri in essa contenuti, di accedere alla rete ferroviaria svizzera;
- le FFS sono diventate dal 1° gennaio 1999 una società anonima di diritto speciale; con l'approvazione del bilancio di apertura viene cancellata la maggior parte del vecchio indebitamento. Il capitale azionario, le riserve e gli accantonamenti sono stati calcolati in modo da assicurare alle FFS la possibilità di reggere la concorrenza con altre imprese. La nuova autonomia attribuisce loro maggiore libertà imprenditoriale;
- con la gara pubblica per il trasporto combinato, le imprese ferroviarie sono state invitate a presentare le loro offerte di collegamenti attraverso la Svizzera. A seguito della valutazione delle offerte sono state aggiudicate le com-

messe. I concorsi pubblici hanno lo scopo di favorire il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia;

- i Cantoni, diventati, con la revisione della legge sulle ferrovie in vigore dal 1° gennaio 1996, i principali responsabili della definizione dell'offerta dei trasporti regionali, hanno messo a concorso numerose linee. La valutazione delle offerte e l'aggiudicazione delle commesse per i servizi di trasporto sono avvenute di volta in volta in collaborazione con l'UFT. In questo modo si è garantito un calo dei costi delle prestazioni. Si è inoltre constatato che le imprese hanno offerto le proprie prestazioni a prezzi più bassi alla sola idea di una potenziale commessa. Finora il riscontro è molto positivo.

Per quanto concerne l'infrastruttura ferroviaria, vanno menzionati in particolare i seguenti progressi nel corso del 1999:

- Alla fine del 1999 sono cominciati i lavori alle due gallerie di base della NFTA. Il 31 maggio 1999 il Consiglio federale aveva presentato alle Camere federali il messaggio sul credito complessivo per la NFTA, approvato dal Parlamento l'8 dicembre scorso.
- All'inizio di marzo del 1999 il Consiglio federale ha presentato alle Camere federali il messaggio sul risanamento fonico delle ferrovie. Il dibattito parlamentare è ancora in corso.
- Per quanto concerne i raccordi della Svizzera alla rete europea ad alta velocità, nel novembre del 1999 sono state firmate con l'Italia e la Francia due convenzioni che dovrebbero essere ratificate nel 2000.
- La realizzazione della prima tappa di FERROVIA 2000 procede speditamente e sono stati intrapresi i lavori per la seconda tappa.
- Sempre in novembre del 1999 è stata inaugurata la linea del Vereina della Ferrovia retica: i tempi di percorrenza per i collegamenti con l'Engadina e il Münstertal vengono così notevolmente ridotti.

243 La prima tappa della riforma delle ferrovie è entrata in vigore ed è in fase di attuazione. Ora, da un lato si devono verificare i risultati delle misure prese in questo contesto e gli eventuali interventi correttivi necessari; dall'altro lato vanno ripresi i punti inevasi della prima fase della riforma. Attraverso un sistema di monitoraggio vanno inoltre valutate le esperienze a livello nazionale e internazionale. I lavori a questo riguardo sono già in corso. Rimane da decidere se la seconda tappa della riforma delle ferrovie sarà presentata come un unico pacchetto o piuttosto sotto forma di singoli progetti di legge.

244 Sulla base delle conoscenze attuali la seconda tappa verterà sui seguenti punti:

- strategia globale per lo sviluppo delle imprese di trasporto;
- armonizzazione dei finanziamenti e della ripartizione degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni;
- parificazione sistematica di tutte le imprese di trasporto.

## **CN/25: Agenzia nazionale di sicurezza: stato dei lavori**

### **Domande**

- 251 Cosa è stato intrapreso nel 1999 per la creazione di un'Agenzia nazionale di sicurezza (NASA)?
- 252 Quali saranno i settori coperti in via prioritaria da quest'agenzia e quali Uffici federali saranno toccati da questo provvedimento?

### **Risposte**

- 251 Nel corso del 1999 sono state gettate le basi del progetto NASA. Non si tratta soltanto di creare un nuovo organo, bensì di riorganizzare daccapo la sorveglianza sulla sicurezza dei settori di competenza del DATEC attraverso le seguenti tappe principali:
1. L'istituzione di un centro di competenza per la sicurezza tecnica, che esercita compiti di alta vigilanza e reca il nome provvisorio di NASA (dalla denominazione tedesca **N**ationale **S**icherheits**a**gentur). Questa organizzazione riunirà quei compiti che finora spettavano agli Uffici del DATEC e che devono continuare ad essere svolti da enti statali. La NASA è finanziata attraverso emolumenti, indennità federali per prestazioni di diritto pubblico (p. es. nell'ambito della legislazione) e, eventualmente, attraverso prestazioni offerte sul libero mercato.
  2. I produttori, i committenti di un impianto e i gestori di risorse o di impianti sono in linea di massima responsabili della loro sicurezza, tuttavia, in virtù della legge o delle disposizioni della NASA, devono sottoporre tali impianti a verifiche di conformità presso enti pubblici o privati riconosciuti e farsi carico dei relativi costi. Questi enti si assumono quindi in parte compiti operativi, che attualmente sono svolti da organi statali.

Questa riorganizzazione non deve privare lo Stato delle sue mansioni in materia di sicurezza, che vengono invece ridefinite e incentrate sull'essenziale.

I lavori condotti nel 1999 si sono concentrati sulla determinazione degli obiettivi di questa riorganizzazione e nell'elaborazione dei relativi modelli. I risultati di tali lavori sono stati illustrati in due rapporti intermedi presentati al Capo del DATEC.

Le attività più importanti sotto il profilo della sicurezza sono state evidenziate in collaborazione con gli Uffici ed è stato inoltre discusso se affidarle in futuro alla NASA, ad enti privati o pubblici riconosciuti, alle autorità cantonali o ancora agli Uffici federali o se invece rinunciarvi del tutto. La discussione ha permesso di trovare un accordo su tutti i punti in esame.

252 La riorganizzazione in questione concerne tutti i compiti del DATEC rilevanti dal punto di vista della sicurezza e concerne tanto gli Uffici del DATEC quanto gli organi da essi incaricati (ispettorato degli oleo- e gasdotti, ispettorato federale degli impianti a corrente forte). I lavori condotti nel 1999 hanno permesso di stabilire che l'UFCOM non svolge attività direttamente rilevanti per la sicurezza e per questo l'Ufficio è stato escluso dal progetto.

I rischi contemplati sono esclusivamente quelli legati ad incidenti. Altri rischi sono stati esclusi, come ad esempio l'elettrosmog, l'inquinamento fonico o quello atmosferico, ecc.

## **Domande della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati al Consiglio federale**

### **CS/1: Delegazioni del Consiglio federale e sistema delle supplenze**

Il Consiglio federale dispone di diverse delegazioni per discutere su determinati ambiti in cerchie ristrette e al di fuori delle sedute del Consiglio federale.

#### **Domande**

- 11 La Commissione della gestione desidera sapere la frequenza con cui queste delegazioni si sono riunite nel 1999 e quali temi sono stati discussi.
- 12 Il Consiglio federale è soddisfatto di questo strumento?
- 13 Come valuta il Consiglio federale il sistema delle supplenze?
- 14 In quali circostanze un supplente deve sostituire il capo in carica del dipartimento? Agisce solo in casi di assenza o impedimento (malattia, decesso, ecc.)?

#### **Risposte**

- 11 Nel 1999 il Consiglio federale disponeva delle seguenti delegazioni: questioni di economia estera, politica economica generale, politica finanziaria, affari esteri, questioni militari, questioni agrarie, politica dei trasporti, organizzazione del territorio, questioni energetiche, media, politica regionale e turismo, politica migratoria, Europa, sicurezza, droghe. Il bilancio d'attività per tre di queste delegazioni è il seguente:
  - Delegazione per la politica economica generale: Tre sedute sotto forma di incontro con la direzione della Banca nazionale sui seguenti temi: situazione economica, politica monetaria, situazione dei mercati finanziari internazionali, situazione della concorrenza, segreto bancario e assistenza giudiziaria, Euro, aiuto economico internazionale, problemi legati al passaggio al 2000, revisione della legge sulla Banca nazionale, nuovo ordine finanziario.
  - Delegazione per la sicurezza: 13 sedute con i seguenti temi: collaborazione dei servizi d'informazione e coordinatore, organo direttivo in materia di sicurezza, misure di sorveglianza, problemi legati al passaggio al 2000, situazione in diverse regioni (ad esempio Kosovo, curdi/PKK, Russia), preparazione di temi di priorità in materia di politica della sicurezza, rapporto di

politica della sicurezza 2000, efficacia ed economicità nell'ambito della sicurezza della Confederazione, controllo del sistema di sicurezza interna, formazione strategica di quadri, accordo con la commissione di politica della sicurezza del Consiglio nazionale.

- Delegazione per la droga: Una seduta: analisi in vista della votazione del 13 giugno sul decreto federale sulla prescrizione medica di eroina.

12 Il Consiglio federale ritiene le delegazioni un'istituzione molto utile. Le delegazioni non vengono solo impiegate per la preparazione e coordinazione degli affari del Consiglio federale, ma anche come delegazioni ad incontri con altre autorità o determinate organizzazioni. Le delegazioni si riuniscono a seconda delle necessità. Questo comporta, come risulta dal punto 11, che alcune delegazioni si riuniscono regolarmente mentre altre invece per lunghi periodi non sono attive. Il Consiglio federale non vorrebbe comunque dover rinunciare alle delegazioni, in quanto esse possono essere convocate immediatamente, anche senza discussione preventiva all'interno del Consiglio federale. In questo modo il Consiglio federale adatta l'organizzazione delle delegazioni senza soluzione di continuità alle nuove circostanze, sia per quel che concerne il loro numero e la definizione dei loro compiti, ad esempio in relazione con riforme amministrative, sia per quel che concerne la composizione nel caso di cambiamenti all'interno del Consiglio federale o dopo elezioni.

Da alcuni anni a questa parte vengono istituite anche delegazioni ad hoc per la conduzione di progetti, ad esempio nell'ambito della Riforma del Governo e dell'amministrazione (RGA), della delegazione per l'Expo 2002 o della riforma delle strutture direttive dello Stato. Questa prassi recente è stata discussa e attuata in relazione con i preparativi per la legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione (LOGA).

Per evitare che il sistema di decisione su base collegiale venga aggirato, possono essere create delegazioni con al massimo tre membri. Una delegazione con quattro membri disporrebbe di fatto di competenza decisionale.

13 Durante i lavori per la LOGA il Consiglio federale si è pronunciato anche in merito al sistema delle supplenze con riferimento alla prevista introduzione dell'istituto del Segretario di Stato. Il Consiglio federale valuta positivamente il sistema delle supplenze secondo l'articolo 22 LOGA. In questo contesto si ha a che fare con una supplenza collegiale, cioè con la rappresentanza di un membro del governo all'interno del governo stesso. Questo tipo di supplenza è possibile solo da parte di un altro membro del Consiglio federale, non invece da parte di un funzionario di alto rango del dipartimento in questione. Diversa è la situazione nel caso della supplenza nell'ambito delle funzioni dipartimentali del capo di un dipartimento: in questo caso, con o senza Segretari di Stato, vi sono diversi tipi di supplenza e di delegazione di competenze. Per certi versi questa suddivisione non si applica all'istituto del Segretario di Stato secondo l'articolo 46 LOGA, in quanto nelle relazioni con l'estero esso può agire come rappresentante del Governo.

- 14 La supplenza di un membro del Consiglio federale tramite un altro avviene quando questo è impedito dallo svolgere la propria funzione. Si pensa qui in primo luogo all'impedimento totale in particolare per motivi di salute. Negli anni passati il consigliere federale Felber ad esempio ha dovuto farsi rappresentare per alcune settimane nella doppia funzione di Consigliere federale e di Presidente della Confederazione. La regola si applica anche in caso di morte o dimissioni ad effetto immediato. Vi sono inoltre stati casi in cui una richiesta urgente a un Consigliere federale è stata firmata dal supplente poiché il membro del Consiglio federale in questione si trovava in viaggio all'estero. Ovviamente in questi casi la questione viene decisa d'intesa con il Consigliere federale assente.

**CS/2: Rivendicazioni degli Svizzeri delle ex colonie belghe del Congo e del Ruanda-Urundi in materia di assicurazione sociale**

Le rivendicazioni degli Svizzeri delle ex colonie belghe del Congo e del Ruanda-Urundi in materia di assicurazione sociale sono tuttora oggetto di discussioni a livello politico e giuridico. Il Belgio concede ai cittadini svizzeri unicamente delle rendite non adeguate ai costi della vita, che corrispondono solo al 10 % della rendita cui essi avrebbero diritto attualmente. Sul piano interno, con i decreti federali del 14 dicembre 1990, rispettivamente del 6 ottobre 1995, il Parlamento ha adottato dei provvedimenti per alleviare certi casi di rigore. Sul piano esterno non si è ancora riusciti a mettere in pratica il decreto del Consiglio federale del 9 marzo 1987, cioè a convincere il Belgio a considerare gli Svizzeri dell'ex Congo alla stessa stregua dei cittadini belgi e dell'Unione Europea.

L'Associazione per la difesa sociale degli Svizzeri del Congo (VSVKS) chiede alla Svizzera di impegnarsi con maggiore assiduità in questo ambito per trovare una soluzione rapida e valida per tutte le persone coinvolte. Per questo motivo l'associazione chiede al Dipartimento federale degli affari esteri di non limitarsi a negoziati su base amicale ma di muovere contro il Belgio ricorso in materia di cause interstatuali in virtù dell'articolo 33 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).

**Domande**

- 21 Quanti sono gli Svizzeri delle ex colonie belghe del Congo e del Ruanda-Urundi ancora colpiti dal trattamento ineguale da parte del Belgio? Quante persone sono state indennizzate a seguito dei decreti federali del 1990 e del 1995? Quanti sono ancora i casi di rigore che sarebbero coperti dai decreti federali?

- 22 Il Consiglio federale sostiene ancora il decreto del 9 marzo 1987 (apparso tra gli altri nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale del 17 marzo 1989, pag. 607), secondo cui la Svizzera deve intraprendere tutto il possibile affinché le autorità belghe accordino agli Svizzeri dell'ex Congo la parità di trattamento?
- 23 Quali sono state le misure principali adottate dal Consiglio federale a seguito del decreto federale del 1987?
- 24 Quali sono state le richieste del Segretario di stato Jakob Kellenberger alle autorità belghe nell'ambito dei suoi interventi diplomatici negli anni 1998/99? Come hanno reagito le autorità belghe?
- 25 Come mai non si è ancora ottenuto che le rivendicazioni di rendita degli Svizzeri del Congo vengano trattate alla pari di quelle dei cittadini belgi e dell'Unione Europea?
- 26 Quali possibilità intravede il Consiglio federale per ottenere la parità di trattamento da parte delle autorità belghe? Entro quale termine queste misure potrebbero portare a dei risultati?
- 27 Il Consiglio federale non ha finora fatto uso dell'articolo 33 CEDU. Vi sono dei motivi per modificare questa prassi?

## Risposte

- 21 Per chiarezza bisogna precisare che il decreto federale del 1990 non contemplava casi di rigore. Esso prevedeva un contributo della Confederazione per tutte le persone coinvolte che avrebbero raggiunto l'età di 65 anni (se uomini), rispettivamente di 62 anni (se donne) entro il 31 dicembre 1994, indipendentemente dalla loro situazione economica. Questo principio è stato relativizzato con la modifica del decreto federale del 6 ottobre 1995. Per ovviare ai casi in cui persone coinvolte mancavano solo di poco i parametri previsti, si è deciso di sostituire il criterio dell'età con quello del bisogno.
- Finora sono 284 le persone che hanno ottenuto un indennizzo dalla Confederazione (di cui dieci persone in base al decreto federale del 1995); a questo scopo sono stati impiegati 20'500'000 franchi. Secondo indicazioni dell'OSSOM (Office de sécurité sociale d'Outre-mer) sono attualmente 345 gli Svizzeri che beneficiano di una rendita non indicizzata.
- 22 La Svizzera ha sempre appoggiato con fermezza gli Svizzeri delle ex colonie belghe del Congo nei loro sforzi per ottenere la parità di trattamento in materia di assicurazione sociale. Anche in questo ambito si applica però la regola generale secondo cui le rivendicazioni del gruppo d'interessi coinvolto devono subordinarsi agli interessi del Paese.

23 Un compendio delle principali misure adottate tra il 1987 e il 1990 si trova nel messaggio del Consiglio federale sul decreto federale del 1990 (FF 1990 II 1205). Come mostra il seguente riassunto, le autorità svizzere sono intervenute in numerose occasioni e a vari livelli per rammentare alla parte belga che la Svizzera non ritiene concluso questo dossier. La cronologia degli avvenimenti più importanti si presenta come segue:

Il 10 aprile 1987 l'ambasciata svizzera a Bruxelles propose al Belgio l'apertura di negoziati al riguardo, ottenendo però una risposta negativa. Dopo una serie di ulteriori iniziative a livello diplomatico, il 24 ottobre 1989 il Ministro belga degli affari esteri informò la Svizzera del rifiuto definitivo del Belgio di partecipare a qualsiasi gesto finanziario nei confronti di cittadini svizzeri. Di fronte a questo stato di cose vennero intensificati gli sforzi per trovare una soluzione a livello interno. A seguito di un postulato della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 14 giugno 1999 e diversi interventi di parlamentari, il Consiglio federale sottopose al Parlamento una proposta che prevedeva un sostegno finanziario di 25 milioni di franchi a favore degli Svizzeri delle ex colonie belghe del Congo. Le Camere federali approvarono il corrispondente decreto federale il 14 dicembre 1990, modificandolo il 6 ottobre 1995. Parallelamente sono proseguiti gli interventi presso il Belgio. Il 13 luglio 1993 l'ambasciatore belga espresse il desiderio di togliere la questione dall'ordine del giorno dei futuri incontri bilaterali, richiesta che venne rifiutata nella forma presentata. Il 1° luglio 1997 le autorità belghe vennero pregate di comunicare le misure che intendevano adottare. Il DFAE venne informato con una nota del 27 novembre 1997 che il governo belga non sarebbe stato in grado di rispondere prima della conclusione del processo in corso nel Belgio. Il 6 ottobre 1998 dapprima, e in seguito il 14 giugno 1999 in occasione di un incontro a Bruxelles, il segretario di Stato J. Kellenberger è intervenuto presso il Segretario generale del ministero degli affari esteri belga. La signora R. Dreifuss, Presidente della Confederazione, ha discusso di questo dossier con il primo ministro belga G. Verhofstadt durante il vertice della francofonia del 3-5 settembre 1999 a Moncton nel Canada. Durante il vertice dell'OSCE del 18/19 novembre 1999 a Istanbul, il consigliere federale J. Deiss ha rammentato la questione al Ministro degli affari esteri belga. Una delegazione svizzera si è recata a Bruxelles il 9 dicembre 1999 e ha condotto discorsi informali con rappresentanti delle autorità belghe di assicurazione sociale.

24 In occasione dei suoi contatti politici con i suoi colleghi belgi negli anni 1998 e 1999, il segretario di Stato J. Kellenberger ha menzionato con preoccupazione il problema irrisolto delle rivendicazioni degli Svizzeri del Congo ed esortato la parte belga a intraprendere passi per risolvere questo trattamento ineguale. A queste esortazioni non hanno fatto seguito risposte concrete. La discussione della Presidente della Confederazione con il Primo ministro belga durante il vertice della francofonia sembra aver smosso un po' la situazione. Alcuni segni lasciano intravedere che il nuovo governo belga potrebbe essere più disposto di quello precedente a trovare una soluzione per le rivendicazioni degli Svizzeri del Congo in materia di assicurazioni sociali, impressione confermata dagli incontri

informali tra una delegazione svizzera e una belga a Bruxelles il 9 dicembre 1999. È comunque quasi escluso il pagamento a posteriori delle rendite *passate*.

- 25 Lo Stato belga ha sempre affermato di non essere giuridicamente tenuto a provvedere all'indicizzazione delle rendite degli Svizzeri del Congo in assenza di un accordo di reciprocità. Un accordo di questo tipo non ha potuto essere raggiunto poiché il Belgio ha richiesto condizioni inaccettabili per il nostro Paese. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha invece costretto il Belgio ad accordare ai cittadini degli Stati membri dell'UE lo stesso trattamento dei propri cittadini, conformemente al diritto comunitario. L'adesione della Svizzera al SEE e l'adozione del diritto comunitario avrebbe molto probabilmente risolto il problema. All'origine della situazione attuale vi sono quindi da un lato la posizione assunta dal Belgio sulla questione e dall'altro la rinuncia svizzera a un'adesione al SEE o all'UE.
- 26 Fino al 1990 la mancata indicizzazione è stata in gran parte compensata con i decreti federali del 1990 e del 1995. Per risolvere la questione dell'indicizzazione retroattiva sul piano internazionale in linea di massima esistono due vie: o la questione è decisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, oppure si riesce a trovarvi una soluzione a livello politico. Dopo che l'8 ottobre 1999 la Corte di cassazione belga in ultima istanza ha deciso di respingere le pretese fatte valere dagli Svizzeri del Congo, i ricorrenti, secondo quanto comunicato da loro stessi, hanno depositato ricorso individuale presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (violazione dell'articolo 14 CEDU in connessione con l'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1). Nel caso di ricorso individuale la CEDU chiede regolarmente al Paese d'origine dei ricorrenti se esso intenda fare uso del suo diritto di presentare un parere proprio in merito alla causa in questione, conformemente all'articolo 36 CEDU. A tempo debito il Consiglio federale esaminerà la possibilità di un intervento svizzero di questo tipo. Parallelamente continuano gli sforzi per una soluzione amichevole a livello politico, per risolvere il più rapidamente possibile la questione.
- 27 Il ricorso per causa interstatale secondo l'articolo 33 CEDU è uno strumento giuridico cui si ricorre molto raramente nella prassi degli organi di applicazione della CEDU. Mentre i ricorsi individuali inoltrati sono diverse decine di migliaia, i ricorsi per cause interstatali sono solo 20 e concernono 7 casi. Per illustrare il tipo di controversie che sono state oggetto di ricorso per causa interstatale si possono citare i seguenti tre casi tipici: i ricorsi per causa interstatale della Danimarca, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi contro la Grecia per il colpo di Stato dei militari nel 1967, il ricorso del Cipro contro la Turchia per l'invasione nel Cipro del Nord e il ricorso dell'Irlanda contro la Gran Bretagna per il trattamento dei prigionieri dell'IRA. Quest'ultimo è stato l'unico ricorso deciso giudizialmente. L'enumerazione dei casi in cui è stato inoltrato ricorso per causa interstatale mostra che si tratta di uno strumento applicato solo per situazioni molto specifiche, di carattere altamente politico, le cui caratteristiche non corrispondono a quelle delle rivendicazioni degli Svizzeri del Congo.

In passato la Svizzera non ha né inoltrato un ricorso per causa interstatale, né è stata oggetto di un tale ricorso. Nulla indica che un ricorso di questo tipo contro il Belgio sia un mezzo adeguato per ottenere dei risultati a medio termine.

### **CS/3: Base giuridica per le misure di prevenzione e protezione in caso di terremoti**

Nel corso di una visita al Servizio idrologico e geologico nazionale, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha constatato l'assenza di basi giuridiche per regolamentare le misure di prevenzione e protezione in caso di terremoti, mentre queste basi esistono per altri pericoli naturali (inondazioni, smottamenti, valanghe, caduta di massi, frane).

#### **Domande**

- 31 Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui deve essere creata rapidamente una base giuridica per le misure di prevenzione e protezione contro i terremoti?
- 32 Entro quando il Consiglio federale può presentare un progetto per questa base giuridica?

#### **Risposte**

- 31 Nel suo parere del 17 febbraio 1999 concernente la mozione Epiney (Terremoti. Misure preventive – CN 98.3600), il Consiglio federale ha sottolineato che in Svizzera il rischio di terremoti è relativamente alto. Benché rari, dei movimenti tellurici di grande ampiezza possono causare centinaia di vittime e danni per miliardi. Visto che tutt'oggi non è possibile prevedere l'ora, il luogo e la forza d'un sisma, bisogna innanzi tutto adottare misure nel campo della prevenzione. Oltre a rilevamenti geologici e sismici, queste misure comprendono in particolare un aumento della sicurezza degli edifici e degli impianti sulla base di un'apposita regolamentazione edilizia. Son però i Cantoni a dover adottare tali disposizioni. La Confederazione ha la competenza di legiferare in materia di diritto delle costruzioni solo in alcuni casi specifici. Si tratta delle opere pubbliche (art. 81 Cost.), degli impianti nucleari (art. 90 Cost.), degli impianti di accumulazione (art. 76 Cost.), delle ferrovie, delle filovie e degli aeroporti (art. 87 Cost.), delle condotte (art. 91 Cost.) e delle strade nazionali (art. 83 Cost.). In questi campi, tutte le costruzioni devono essere progettate e realizzate a regola d'arte. Norme, direttive e raccomandazioni nel campo della protezione sismica esistono in Svizzera già da un certo tempo (cfr. in particolare la norma SIA 160, edizione 1989). In parte sono però applicate solo in modo insufficiente, vista la scarsa sensibilizzazione nei riguardi dei rischi sismici. La norma SIA 160 è così stata dichiarata

obbligatoria solo dalle legislazioni dei cantoni di Basilea Città e Vaud. Nel suo catalogo di misure antisismiche del 5 settembre 1999, la Piattaforma nazionale "Rischi naturali" (PLANAT) raccomanda al Consiglio federale non solo l'adozione di misure a livello legislativo, ma soprattutto una serie d'altre proposte concrete, atte a migliorare la protezione sismica in Svizzera nell'ambito delle disposizioni legali in vigore. Il Consiglio federale giudica prioritari l'esame, lo sviluppo e la realizzazione delle misure raccomandate nel catalogo. Il pericolo naturale costituito dai terremoti deve essere affrontato in modo non solo settoriale ma globale. Un progetto di legge è previsto solo in un secondo momento, quando le esperienze acquisite nel corso della realizzazione del catalogo di misure potranno essere prese in considerazione nell'ambito d'eventuali lavori legislativi.

- 32 Nel caso di una forte sensibilizzazione del pubblico nei riguardi dei sismi, bisognerebbe innanzi tutto esaminare la possibilità di un'eventuale modifica costituzionale, allo scopo di dare alla Confederazione competenze chiare ed estese nel campo della sicurezza sismica o, più in generale, dei pericoli naturali e di costituire una base per l'adozione d'una legislazione federale in materia. Un calendario dovrebbe essere fissato congiuntamente all'esame del catalogo di misure previste dalla PLANAT.

#### **CS/4: Messa in atto delle raccomandazioni della Commissione federale per la gioventù (CFG)**

Nel suo rapporto dell'agosto 1998 intitolato "I giovani: vittime o carnefici?", la Commissione federale per la gioventù (CFG) ha esaminato dettagliatamente il complesso tema della violenza. La CFG si è rivolta con richieste politiche anche alle autorità federali.

#### **Domande**

- 41 Il Consiglio federale ha accettato le richieste politiche e le raccomandazioni della CFG e come le ha messe in atto?
- 42 Il Consiglio federale ha tratto ulteriori conclusioni dal rapporto della CFG?

#### **Risposte**

- 41 Parallelamente alla pubblicazione del rapporto "I giovani: vittime o carnefici?", con uno scritto del 5 gennaio 1999, la Commissione per la gioventù si è rivolta ai membri del Consiglio federale, richiamando l'attenzione sulle sue raccomandazioni e richieste riguardanti i loro specifici ambiti di competenza. Con una lettera del 23 febbraio 1999, il DFGP si è espresso su una delle più importanti ri-

chieste contenute nel rapporto, ovvero la naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri. Esso ricordava che nel corso della prossima legislatura il Consiglio federale sottoporrà alle Camere federali una nuova base costituzionale sulla naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri della seconda e successive generazioni. In tal modo, una delle richieste principali del rapporto viene presa in considerazione nell'ambito degli attuali lavori preparatori per la modifica costituzionale e la revisione della legge sulla cittadinanza.

Per quanto riguarda gli altri lavori di applicazione, possono essere menzionati i due seguenti settori d'intervento:

- Nell'ambito della preparazione di un nuovo Programma nazionale di ricerca (PNR), il Consiglio federale ha incaricato l'UFES di esaminare il lancio di un PNR sul tema delle trasformazioni nell'infanzia, nella gioventù e nei rapporti tra generazioni in corso nella società ("Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel"). Sul significato della ricerca per la condizione della gioventù in Svizzera rimanda anche il rapporto pubblicato dall'UFC nel dicembre 1999 "La ricerca sui giovani in Svizzera".
- La Centrale per le questioni famigliari dell'UFAS si adopera per garantire una certa coordinazione nel settore della protezione dei bambini. Essa fornisce per esempio informazioni sulle possibilità di aiuto e di formazione, coordina i lavori di ricerca e sostiene i progetti nell'ambito della prevenzione. Nel primo semestre 2000 sarà reso noto un programma di prevenzione destinato non solo alla Confederazione, ma anche ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni private.

Inoltre, il Consiglio federale ricorda che, dopo la pubblicazione nel dicembre 1998, le richieste e le raccomandazioni contenute nel rapporto sono state diffusamente discusse con la Commissione nel gruppo parlamentare per le questioni giovanili.

- 42 Il Consiglio federale vede confermato il suo punto di vista, ovvero che l'incentivazione della partecipazione giovanile, ancorata nella legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche, costituisce anche una forma di prevenzione della violenza. Il Consiglio federale dovrebbe continuare a praticare questo tipo di politica. Nell'ambito del credito stanziato per l'applicazione della legge possono essere sostenuti altri progetti volti a incrementare la partecipazione giovanile in ambito extrascolastico. Come esempio si può ricordare il sostegno fornito lo scorso anno a un servizio di informazioni per i giovani sul tema della violenza. A tal proposito va inoltre sottolineato che il prossimo anno sia la Commissione per la gioventù che il servizio per le questioni giovanili dell'UFC, competente per la politica giovanile della Confederazione, presteranno particolare attenzione alle possibilità di partecipazione dei giovani. La Commissione per la gioventù e l'UFC, in collaborazione con la direzione giovanile del Consiglio d'Europa, organizzeranno nel maggio 2000 a Bienne un incontro nazionale sul tema della partecipazione. Il Consiglio

federale spera che da questo scambio di esperienze scaturiscano ulteriori stimoli per l'elaborazione della sua futura politica giovanile.

## **CS/5: Revisione dell'AVS e dell'AI**

### **Domande**

- 51 Nell'ambito dell'undicesima revisione dell'AVS, il Consiglio federale intende estendere il sistema di previdenza alle persone con reddito basso?
- 52 L'undicesima revisione dell'AVS comporta degli adattamenti a livello del secondo pilastro, si intende cioè creare una coerenza tra il primo e il secondo pilastro? Se sì, in quali punti?
- 53 Il Consiglio federale riconosce la necessità di rivedere, nonostante l'esito negativo della votazione popolare del 13 giugno 1999, l'assicurazione per l'invalidità (AI) nei punti che non sono stati contestati? Entro quale termine sottoporrà nuovamente questi punti al legislatore?

### **Risposte**

- 51 Nel progetto di consultazione dell'agosto 1998 per la 1<sup>a</sup> revisione della LPP il Consiglio federale aveva aperto la discussione su un'estensione del sistema di previdenza professionale alle persone con basso reddito e ai lavoratori a tempo parziale. Nel quadro delle sue decisioni preliminari concernenti l'11<sup>a</sup> revisione dell'AVS e la 1<sup>a</sup> revisione della LPP, il Consiglio federale, sulla base di una prima valutazione della procedura di consultazione, ha rinunciato, date le ripercussioni finanziarie e amministrative, ad aggiungere questa misura nella scaletta della 1<sup>a</sup> revisione della LPP.
- 52 Il Consiglio federale tratta l'11<sup>a</sup> revisione dell'AVS e la 1<sup>a</sup> revisione della LPP contemporaneamente. Così facendo intende anche garantire la coordinazione necessaria dei due progetti. Nelle questioni inerenti l'età di pensionamento e la rendita per vedovi vi è particolare necessità di coordinamento. Nel messaggio concernente l'11<sup>a</sup> revisione dell'AVS il Consiglio federale tratterà la questione dell'età di pensionamento non solo nell'AVS, ma anche nella previdenza professionale obbligatoria e proporrà in particolare un'età di pensionamento delle donne unica per AVS e previdenza professionale obbligatoria. Inoltre, chiederà di prevedere l'età di pensionamento flessibile nella previdenza minima obbligatoria della LPP. Dopo l'introduzione della rendita per vedovi nell'AVS nel quadro della sua 10<sup>a</sup> revisione, il Consiglio federale proporrà di istituire la rendita per vedovi anche nel regime obbligatorio della previdenza professionale.

- 53 Il Consiglio federale darà inizio alla procedura di consultazione concernente la 4<sup>a</sup> revisione dell'AI presumibilmente nel giugno del 2000. Rinuncerà in tale occasione a chiedere nuovamente la soppressione del quarto di rendita, ma introdurrà nel progetto le altre misure – in parte contestate – della prima parte della 4<sup>a</sup> revisione dell'AI che era stata respinta (soppressione della rendita completa, introduzione di un servizio medico).

## **CS/6: Estensione dell'assicurazione di base offerta dalle casse malati**

### **Domande**

- 61 Quali ulteriori prestazioni sono state riconosciute negli ultimi tre anni dall'assicurazione di base delle casse malati? A quanto ammontano i costi supplementari di queste prestazioni?
- 62 Quali sono secondo il Consiglio federale le possibilità di risparmio? Sono previste misure per limitare un'ulteriore estensione dell'assicurazione di base?

### **Risposte**

- 61 Per colmare le lacune che esistevano, nei primi anni dopo l'entrata in vigore della LAMal la gamma di prestazioni è stata ampliata. L'iter ha conosciuto fasi che bisogna tenere ben separate:
- fase di introduzione: le prestazioni più costose e importanti su un piano sociopolitico, in particolare la cura a domicilio ed in case di cura nonché l'abolizione della limitazione temporale nell'assunzione dei trattamenti ospedalieri, sono state in principio decise per legge dal legislatore. La loro realizzazione a livello di ordinanza, divenuta in parte necessaria, non assumeva un significato in sé, ma metteva semplicemente in atto la volontà del legislatore tenendo conto delle prestazioni esistenti.
  - fase di consolidamento: con l'introduzione dei complementi alle prestazioni, il pacchetto delle assicurazioni obbligatorie per malattia può considerarsi completo. La gamma di prestazioni ha dunque bisogno solo di essere consolidata, processo che deve avvenire caso per caso con integrazioni ed adeguamenti puntuali, al fine di mantenere l'elevato standard qualitativo delle assicurazioni di base. Prima dell'ammissione, le nuove prestazioni vengono sottoposte ad un esame rigoroso da parte di varie commissioni specializzate in base ai criteri ancorati nella legge, cioè efficacia, adeguatezza ed economicità. La Commissione federale delle prestazioni generali 1999 che funge da consulente del DFI non ha proposto quasi nessun ampliamento delle prestazioni generali. In questo modo il volume dei costi degli adeguamenti as-

sunti dal DFI nell'ordinanza nel settore delle prestazioni mediche per l'anno 2000 non dovrebbe superare i 5 milioni di franchi. Questi costi supplementari corrispondono a meno l'1 per mille dell'intero ammontare annuo delle prestazioni. Nel corso del 1999 numerose prestazioni, per un importo stimato a 85 milioni di franchi, sono state respinte o sospese.

- 62 Il Consiglio federale proseguirà nella sua politica, che consiste nell'essere ben cosciente dei costi senza limitare le prestazioni dell'assicurazione malattie obbligatoria quando è chiaramente comprovato che queste sono necessarie e utili ai pazienti. Lo sviluppo della qualità e la fissazione di un prezzo equo delle prestazioni sono due fulcri complementari di questa politica. Per evitare un aumento sproporzionato dell'offerta, il Consiglio federale proseguirà nella sua politica di rigore per quanto riguarda l'ammissione di nuovi fornitori di cure.

### **CS/7: La Svizzera e la ricostruzione nel Kosovo**

Dopo la fine del conflitto nel Kosovo la Svizzera ha proseguito il suo impegno per la ricostruzione politica ed economica del Paese e ha consolidato così la sua presenza nella regione dei Balcani. Il valore del lavoro di collaboratori svizzeri di organizzazioni statali e private viene ampiamente riconosciuto sia sul posto che in Svizzera e negli altri Paesi.

#### **Domande**

- 71 Tenuto conto dell'impegno della Svizzera nel Kosovo già prima di questa guerra, come vengono definiti il volume e i limiti dell'aiuto alla ricostruzione nel Kosovo? Come sono distribuiti percentualmente tra amministrazione (in Svizzera e sul posto), trasferimento del know-how, rispettivamente collaborazione tecnica, e lavori sul posto i mezzi impiegati?
- 72 Come si inserisce l'aiuto della Svizzera nel contesto degli sforzi per la ricostruzione intrapresi da altri Paesi e da istituzioni internazionali (Banca mondiale, EBRD)? Quale è la quota del sostegno svizzero nell'insieme dell'aiuto alla ricostruzione previsto dalla comunità internazionale?
- 73 Nel corso degli ultimi anni il Consiglio federale ha intrapreso notevoli sforzi per migliorare la collaborazione, la coordinazione e gli effetti di sinergia tra singoli uffici federali e le organizzazioni private. Questo vale soprattutto per la DSC risp. il DFAE (collaborazione tecnica) e il DFEP (aiuto economico), la DSC e le organizzazioni umanitarie, i dipartimenti civili e il DDPS (sostegno logistico, Corpo della guardia di fortificazione, partecipazione al programma "Partnership for Peace") e la DSC e il DFGP (aiuto al ritorno). Vi è un organo sovrapposto che, al di là di queste coordinazioni parziali, si occupa della coordinazione globale all'interno e all'esterno della Svizzera?

- 74 Il Consiglio federale ha una visione d'insieme delle conseguenze finanziarie dell'impegno svizzero complessivo (cfr. la domanda precedente) nel Kosovo e nella regione dei Balcani?
- 75 Quali ripercussioni ha l'aiuto alla ricostruzione nel Kosovo sui programmi della cooperazione tecnica nei Paesi circostanti, quali l'Albania, la Bosnia-Herzegovina e la Macedonia? Questo doppio impegno comporta la necessità di riconsiderare i punti principali delle prestazioni d'aiuto? La strategia della presenza svizzera nei Balcani è stata adeguata corrispondentemente?
- 76 Sembra che talune imprese statunitensi abbiano sondato le possibilità di ricostruzione nel Kosovo già prima della fine della guerra e che a questo sia dovuta oggi la loro forte partecipazione a vari progetti. Imprese (edili) svizzere si sentono svantaggiate. Da questi ambienti è stato ipotizzato che certe imprese americane vengano finanziate con gli aiuti svizzeri. Il Consiglio federale condivide quest'opinione? Ha intenzione di intervenire in futuro affinché le imprese svizzere vengano prese maggiormente in considerazione, come appare legittimo considerato l'impegno finanziario della Svizzera?

## Risposte

- 71 Dalla fine della guerra l'obiettivo primario è stato quello di sostenere gli sforzi della popolazione per ricostruire le abitazioni e rimettere in funzione l'infrastruttura di base, in coordinazione con i responsabili sul posto. Dall'aiuto d'emergenza si è quindi passati direttamente all'aiuto alla ricostruzione. L'attività di ricostruzione delle abitazioni distrutte soprattutto nel conflitto del 1998/99 dovrebbe raggiungere l'apice nel 2000 e concludersi nel 2001. L'avvicinamento politico, economico e istituzionale del Kosovo alla democrazia, allo Stato di diritto e all'economia di mercato e la ricostruzione e il risanamento dell'infrastruttura sociale e di produzione, in degrado dal 1989, richiederanno invece molto più tempo.

Una distribuzione univoca dei mezzi all'interno delle categorie nominate è possibile solo con un notevole sforzo. D'altronde, secondo il parere del Consiglio federale una distribuzione di questo tipo non sarebbe nemmeno opportuna, considerato che attività del personale, trasferimento del know-how, provvedimenti tecnici ed economici e sostegno amministrativo e logistico sono solo i preliminari per il "vero e proprio" lavoro sul posto. Il Consiglio federale si impegna comunque in ogni caso per impiegare i mezzi a disposizione nella maniera più razionale ed efficace possibile.

- 72 L'aiuto svizzero fa parte dell'impegno della comunità internazionale per la ricostruzione del Kosovo sotto l'amministrazione dell'ONU (UNMIK). Il contributo più alto proviene dall'UE; per il momento il contributo materiale della Banca mondiale e di altre istituzioni finanziarie internazionali è limitato a causa della situazione giuridica non chiara del Kosovo, che formalmente fa ancora parte

della Repubblica federale di Jugoslavia. Attualmente oltre 300 organizzazioni internazionali, soprattutto organismi assistenziali, partecipano ancora alla ricostruzione del Kosovo. Alle due Conferenze internazionali dei donatori del 28 luglio e del 17 novembre la Svizzera ha contribuito con "pledges" di 115 rispettivamente 70 milioni di franchi svizzeri. Questo corrisponde circa al 4 % dei contributi totali di ogni conferenza (28 luglio: 2.08 miliardi US\$; 17 novembre: 1 miliardo US\$). A causa degli sforzi particolari intrapresi per il programma di aiuto al rimpatrio il nostro contributo è un po' più alto dei 2-3 % usuali di partecipazione ai "burden-sharing" internazionali.

- 73 Il coordinamento generale della cooperazione tecnica, dell'aiuto umanitario e di quello finanziario è compito del Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali posto sotto la guida del direttore della DSC. Per gli aspetti particolari esistono altri organi, ad esempio il Gruppo direttivo interdipartimentale – aiuto al rimpatrio (GDI) tra la DSC e l'UFR, il Comité de Pilotage tra la DSC e il Seco, regolari sedute di coordinamento tra gli organismi assistenziali e la DSC, un gruppo di lavoro interdipartimentale per l'impiego di personale nel Kosovo, ecc. Il Capo della rappresentanza svizzera a Pristina è responsabile per la coordinazione e l'uniformità della presenza svizzera nel Kosovo. Alla rappresentanza svizzera è associato un ufficio di coordinamento che funge da coordinatore locale per la DSC (aiuto umanitario e cooperazione tecnica) e per il Seco.
- 74 Una visione d'assieme delle conseguenze finanziarie dell'impegno svizzero legato al conflitto nel Kosovo esiste (tabella 38 del messaggio sul budget 2000) e viene continuamente aggiornata. Nel 1999 le spese sono state di 1'186 milioni di franchi, per il 2000 sono preventivati 1'142 milioni di franchi.
- 75 Il conflitto nel Kosovo nella prima metà del 1999 ha causato ritardi nella messa in atto dei programmi di cooperazione tecnica ed economica già avviati nei Paesi circostanti, soprattutto in Macedonia e in Albania. Gli altri programmi di cooperazione tecnica ed economica non sono stati toccati dalla crisi nel Kosovo. Per la Bosnia-Erzegovina vi è un mandato del Parlamento per un programma di 50 milioni di franchi sull'arco di quattro anni, impartito nell'ambito del 3° creditoquadro per la cooperazione con i Paesi orientali. Per contenere le conseguenze del conflitto sulla politica economica dei Paesi circostanti, il 23 giugno il Consiglio federale ha stanziato un credito supplementare di 33 milioni di franchi destinati soprattutto ad aiuti budgetari e alla bilancia dei pagamenti nei Paesi della regione. I corrispondenti progetti sono attualmente in fase di realizzazione. I mezzi finanziari per l'aiuto alla ricostruzione provengono in gran parte dal programma di aiuto al rimpatrio dell'UFR/DSC. Inoltre, il credito di pagamento per il 2000 è stato leggermente aumentato per tenere conto del fabbisogno supplementare nel Kosovo e nelle regioni circostanti. Non si prevede al momento di cambiare i punti chiave della collaborazione. I punti prioritari – rafforzamento delle strutture democratiche, decentralizzazione, riforma del sistema della sanità, creazione di posti di lavoro, miglioramento dell'infrastruttura, sostegno del settore privato, del commercio e degli investimenti e protezione dell'ambiente – corrispondono tuttora ai bisogni dei Paesi interessati. Se necessario, la Svizzera estenderà la

portata del suo aiuto nell'ambito della sua partecipazione agli sforzi internazionali per una migliore integrazione della regione, come previsto dal Patto di stabilità per l'Europa Sudorientale. In quel contesto si tratterà di esaminare l'opportunità di definire nuovi punti chiave; i lavori in questo senso sono già avviati.

- 76 Il Consiglio federale non condivide quest'opinione. Secondo il Consiglio federale lo scopo dell'aiuto alla ricostruzione deve essere quello di mettere le persone coinvolte in condizione di occuparsi esse stesse della ricostruzione delle loro abitazioni danneggiate o distrutte. Nei lavori di ricostruzione delle infrastrutture sociali dove possibile si ricorre a imprese locali. I materiali vengono procurati principalmente sul posto. Le imprese svizzere saranno chiamate maggiormente a partecipare nel Kosovo nell'ambito dei provvedimenti di aiuto economico e finanziario a medio termine attualmente in fase di avvio. Il Consiglio federale auspica comunque che ditte svizzere divengano attive nel Kosovo anche di propria iniziativa, parallelamente ai progressi delle riforme istituzionali ed economiche. La nuova rappresentanza svizzera a Pristina assumerà un ruolo importante in tal senso.

### **CS/8: Ripartizione intercantonale delle imposte**

La Costituzione federale prevede dal 1874 che la legislazione federale debba emanare le disposizioni necessarie per impedire la doppia imposizione di persone residenti in Svizzera (art. 46 cpv. 2 Cost; art. 127 cpv. 3 nCost). Questo mandato non è ancora stato eseguito. La legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14) non contiene infatti nessuna prescrizione per il caso in cui Cantoni diversi abbiano delle pretese fiscali in conflitto tra loro. Il giudizio di questi casi è affidato al Tribunale federale. Questo presuppone però che i cittadini coinvolti abbiano la possibilità di adire il Tribunale federale.

#### **Domande**

- 81 Come valuta il Consiglio federale questa situazione?
- 82 Il Consiglio federale ha intenzione di codificare la giurisprudenza del Tribunale federale ed elaborare un disegno di legge sulla ripartizione intercantonale delle imposte?
- 83 Quali sono le conseguenze probabili della riforma della perequazione finanziaria sulla ripartizione delle contribuzioni tra i vari Cantoni?

## Risposte

81 La nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 vieta, all'articolo 127 capoverso 3, la doppia imposizione intercantonale. Questa disposizione costituzionale prevede che la Confederazione prenda i provvedimenti necessari. Il mandato conferito al legislatore dall'articolo 46 capoverso 2 della Costituzione del 1874, che non è mai stato eseguito malgrado numerosi tentativi rimasti infruttuosi, non è più stato mantenuto nella nuova Costituzione. Nel suo messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, il Consiglio federale rileva che il Tribunale federale ha sviluppato nella sua pratica centenaria norme sui conflitti di leggi, che in linea di massima hanno dato risultati talmente buoni che oggi non è più necessaria una legge specifica. Questa constatazione rimane valida a tutt'oggi.

Così, se la nuova Costituzione non contiene più un mandato destinato al legislatore, essa autorizza la Confederazione a prendere "provvedimenti"; questi ultimi possono assumere, se fosse necessario, la forma di norme legislative. Del resto, la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) pone regole di assoggettamento all'imposta che, se applicate da tutti i Cantoni, evitano le doppie imposizioni nelle relazioni intercantionali; essa comprende anche disposizioni che, come quelle degli articoli 22 e 68 LAID, reggono i rapporti tra i Cantoni. Inoltre, il Tribunale federale ha già fatto riferimento alle soluzioni fissate dal diritto armonizzato per stabilire nuove norme sui conflitti del diritto fiscale intercantonale.

82 Il Consiglio federale non intende elaborare una legge sulla doppia imposizione intercantonale la cui ampiezza supererebbe largamente quella di una convenzione di doppia imposizione, poiché dovrebbe pronunciarsi sull'insieme di norme necessarie a una risoluzione completa dei casi di doppia imposizione. Una tale legge dovrebbe ad esempio contemplare numerosi metodi di ripartizione dell'utile delle imprese intercantionali o determinare le norme fissate per ripartire tra i Cantoni le deduzioni di diversa natura che una persona fisica può far valere. Per contro, occorrerebbe eliminare qualsiasi disposizione che abbia uno scopo di perequazione tra i Cantoni.

Il Consiglio federale non esclude un intervento legislativo su punti particolari qualora ciò dovesse rivelarsi necessario. La Commissione per l'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, d'intesa con i Cantoni, ha ritenuto che il recente sviluppo dell'imposizione annuale postnumerando delle persone giuridiche e fisiche sia l'occasione giusta per completare le disposizioni della LAID relative alle mutazioni delle condizioni di assoggettamento nei rapporti intercantionali, allo scopo di semplificare le relazioni intercantionali. Ha chiesto al Consiglio federale di prendere dei provvedimenti legislativi in questo senso. Tali disposizioni troveranno una base non solo nella disposizione costituzionale concernente l'armonizzazione fiscale (art. 129 cpv. 1 e 2 nCost), ma anche nell'articolo che vieta la doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 nCost).

- 83 Oltre a una nuova ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, la riforma della perequazione finanziaria comprende altri tre strumenti: la compensazione degli oneri tra i Cantoni, la perequazione delle risorse (orizzontale e verticale) e la perequazione dell'aggravio finanziata dalla Confederazione. Tutte le proposte presentate nel quadro di questi tre nuovi strumenti di perequazione si ispirano alla regolamentazione attuale in materia di ripartizione delle imposte. È precisamente questa regolamentazione (che è all'origine delle disparità tra il finanziamento e il godimento delle prestazioni) che costituisce la base di queste proposte, segnatamente nell'ambito della compensazione degli oneri tra i Cantoni. Non occorre quindi aspettarsi che la riforma della perequazione finanziaria abbia ripercussioni dirette sulla ripartizione intercantonale delle imposte.

### **CS/9: Rischio di corruzione nell'amministrazione federale**

Nel suo rapporto al Consiglio federale del 26 marzo 1998 sul rischio di corruzione e le misure di sicurezza nell'amministrazione federale, il Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale ha formulato tre raccomandazioni.

#### **Domanda**

- 91 Quali misure sono state adottate dal Consiglio federale sulla base di queste raccomandazioni e quali ne sono stati gli effetti?

#### **Risposta**

- 91 Il 20 maggio 1998 il Consiglio federale ha deciso quanto segue:
- I Dipartimenti esaminano le misure di sicurezza contro la minaccia di corruzione in relazione ad un'eventuale necessità di agire per apportare, se necessario, miglioramenti.
  - Il DFF sta elaborando con i servizi interessati un codice di comportamento (Code of Conduct) inteso a prevenire le minacce di corruzione.
  - I Dipartimenti, in collaborazione con l'UFPER, introducono nei loro programmi di formazione continua e di perfezionamento la materia della corruzione e dell'etica.
  - Il problema legato alla corruzione nel settore dello svolgimento di compiti della Confederazione da parte di unità esterne all'amministrazione centrale sarà analizzato a tempo debito nel quadro di un progetto separato.

I risultati possono essere riassunti nel seguente modo:

- Esiste un inventario dettagliato dell'Amministrazione federale, compresi FFS, PTT e PF, che indica le attività suscettibili di minacce di corruzione e il loro specifico grado di pericolosità. L'inventario indica inoltre dove le misure di sicurezza sono sufficienti e dove non lo sono ancora.
- Negli Uffici e nei Dipartimenti dell'Amministrazione federale si è registrata una sensibilizzazione nei confronti della minaccia di corruzione. I Dipartimenti hanno analizzato le misure di sicurezza in seno ai loro Uffici e alle loro Segreterie generali basandosi sull'inventario esistente e sulle valutazioni statistiche specificatamente inviate loro dal CCF e hanno apportato eventuali miglioramenti. In tal modo, ad esempio, in un Dipartimento è stato raccomandato agli Uffici di tematizzare la prevenzione della corruzione nelle linee direttive di ogni Ufficio risp. nelle direttive di conduzione. In un altro Dipartimento ci si è concentrati maggiormente sull'intensificazione dei controlli in relazione agli acquisti pubblici. A titolo di ulteriore esempio, citiamo un Ufficio federale in cui è stata emessa un'istruzione del direttore secondo la quale ogni collaboratore e ogni collaboratrice firmano una Carta anticorruzione e una dichiarazione per il rispetto del segreto d'ufficio.
- Un codice di comportamento è in fase di preparazione. Esso non deve essere destinato esclusivamente alla prevenzione della corruzione, ma deve costituire anche un insieme di norme di etica professionale per l'Amministrazione federale. La tematica legata alla corruzione e all'etica è introdotta anche nei programmi di formazione continua e di specializzazione dei Dipartimenti.

### **CS/10: La Svizzera e l'OCSE**

La Svizzera fa parte dal 1961 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

#### **Domande**

- 101 Come valuta il Consiglio federale l'attività dell'OCSE?
- 102 Come definisce il Consiglio federale l'ambito di competenza dell'OCSE rispetto ad altre organizzazioni multilaterali come l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca mondiale?
- 103 In che misura il Consiglio federale si è adeguato alle numerose raccomandazioni dell'OCSE?

## Risposte

- 101 L'OCSE è un organo di cooperazione che a differenza di altre istituzioni inter-governative si occupa di una gamma molto vasta di questioni di carattere economico e sociale. Allo stesso titolo degli altri 28 Stati membri, la Svizzera partecipa alla scelta delle attività dell'OCSE nonché alla elaborazione degli obiettivi da raggiungere nei vari settori della cooperazione multilaterale. In quanto Paese fortemente integrato nell'economia mondiale, la Svizzera ritiene che il lavoro dell'OCSE costituisca un contributo importante alla discussione e alla definizione delle condizioni quadro sia per la cooperazione economica internazionale che per le politiche interne. Il valore aggiunto dell'OCSE risiede nell'ampiezza del suo campo d'azione e nell'approccio multidisciplinare dei problemi. La qualità del lavoro dell'OCSE è ampiamente riconosciuto sul piano internazionale. Per la Svizzera questo contributo è insostituibile poiché essa non dispone delle risorse che sarebbero indispensabili per lo svolgimento di lavori equivalenti sul piano nazionale. Un vantaggio fondamentale consiste anche nei contatti regolari che sono resi possibili fra i rappresentanti dei vari governi nazionali in seno ad organi tecnici.
- 102 Ognuna delle organizzazioni menzionate persegue propri specifici obiettivi. L'Organizzazione mondiale del commercio elabora e gestisce le regole del sistema commerciale multilaterale. Gli statuti del Fondo monetario internazionale gli impongono di promuovere la cooperazione monetaria internazionale e di garantire la stabilità dei tassi di cambio. La Banca mondiale, analogamente ad altre agenzie preposte al finanziamento di progetti di sviluppo, ha lo scopo di garantire un flusso di risorse sufficienti ad assicurare il promovimento dello sviluppo. L'OCSE rappresenta un quadro multilaterale per la cooperazione in tutti i settori delle politiche economiche e sociali. Contrariamente all'FMI e alla Banca mondiale, l'OCSE, la cui competenza principale è l'analisi dell'interazione fra le varie politiche, non è un'organizzazione di assistenza finanziaria allo sviluppo e si occupa solo marginalmente della cooperazione monetaria. Inoltre, a differenza dell'OMC, dell'FMI e della Banca mondiale che sono organizzazioni a vocazione universale, l'OCSE resta un'organizzazione alla quale partecipano esclusivamente Paesi con economie di mercato evolute e un sistema politico democratico.
- 103 Alla luce dei temi trattati e del tipo di impegni che sono disposti ad assumersi, gli Stati possono adottare decisioni, raccomandazioni o risoluzioni. Essi possono anche approvare delle dichiarazioni. Le decisioni sono giuridicamente vincolanti (ad esempio i codici relativi alla liberalizzazione dei movimenti di capitale e delle transazioni invisibili). Oltre alle dichiarazioni adottate in occasione delle riunioni annuali dei Ministri dei Paesi membri – o nel corso degli incontri meno regolari dei comitati tecnici dell'OCSE (agricoltura, scienza, ambiente, sviluppo, ecc.) – gli Stati membri fanno spesso ricorso allo strumento delle raccomandazioni. Il loro contenuto viene generalmente preso in considerazione nel contesto dell'applicazione delle varie politiche a livello di Stati membri e nell'elaborazione delle normative nazionali. A titolo illustrativo, basti ricordare che per rivedere la normativa sui cartelli e per emanare una legge sul mercato interno la Svizzera si

è largamente ispirata alle raccomandazioni dell'OCSE. Anche in ambito fiscale i lavori dell'OCSE hanno reso un servizio prezioso (ad esempio nella lotta contro la doppia imposizione). Nel 1998, la Svizzera ha dovuto astenersi dal votare una raccomandazione contro la concorrenza fiscale cosiddetta dannosa poiché era inconciliabile con la concezione svizzera del segreto bancario.

Considerato il carattere generalmente non vincolante dell'attività dell'OCSE, il valore del vincolo giuridico assume molta meno importanza della convinzione nonché della volontà reciproca di attenersi agli impegni assunti.

Nel quadro dell'esame delle loro politiche nazionali, l'OCSE indirizza agli Stati membri anche delle raccomandazioni settoriali. Di regola, la Svizzera subisce così, una volta l'anno, un esame della sua politica economica. In tale contesto, la Svizzera condivide, normalmente, le raccomandazioni che l'OCSE le indirizza.

### **CS/11: Costi e utilità economica della NFTA**

Le buone condizioni congiunturali nel settore della costruzione di gallerie e il rincaro fanno aumentare i costi della NFTA. La delegazione di sorveglianza della NFTA ha confermato il pericolo di un sorpasso dei costi preventivati (cfr. ad es. la NZZ del 5 novembre 1999). Allo stesso tempo viene messa in dubbio l'utilità economica della NFTA. Uno studio commissionato due anni fa dall'Ufficio federale dei trasporti, non ancora pubblicato, giunge alla conclusione che la costruzione della NFTA crea solo 5'100 posti di lavoro nuovi. Nella campagna precedente la votazione si parlava invece di 15'000 posti di lavoro ulteriori.

#### **Domande**

- 111 Quali costi supplementari comporta la NFTA e quali sono i motivi? Come valuta il Consiglio federale le conseguenze di questi avvenimenti sul credito quadro globale?
- 112 Questo sviluppo comporta la necessità di rivedere il budget dei costi per la NFTA?
- 113 Quanti posti di lavoro nuovi vengono effettivamente creati dalla NFTA? Per quale motivo lo studio commissionato dall'Ufficio federale dei trasporti non è stato pubblicato in vista della votazione, considerato che i risultati erano noti già quattro mesi prima della data della votazione?

#### **Risposte**

- 111 I costruttori hanno il compito di aggiornare periodicamente le stime dei costi finali della NFTA secondo lo stato di progettazione più recente. Alla metà del

1999 hanno indicato circa 440 milioni di franchi di costi supplementari, che risultano, tra l'altro, dai più severi requisiti di sicurezza (cunicoli trasversali tra i tubi delle gallerie ogni 300m invece degli originari 600m), di protezione dell'ambiente (sistema di separazione delle acque di drenaggio in galleria, prima raccolta mista) e migliore impermeabilizzazione dell'anello di rivestimento della galleria (rivestimento con uno standard superiore). I costruttori devono ora accertare la possibilità di riequilibrare i costi supplementari con misure compensatorie.

L'attuale situazione dei costi non ha alcuna ripercussione sul nuovo credito complessivo per la NFTA, dato che i costi supplementari dimostrati ad oggi sono di gran lunga inferiori alle riserve previste nel credito.

112 Considerato l'attuale evoluzione dei costi non è necessario correggere il budget della NFTA. Innanzitutto, nel credito complessivo per la NFTA sono previsti 1'669 milioni di franchi di riserve per costi supplementari imprevisi. In secondo luogo, il fondo per il finanziamento dei grandi progetti ferroviari è concepito in modo tale che l'IVA, il rincaro e gli interessi intercalari, non compresi nel credito complessivo, sono coperti dagli introiti del fondo. Esso prevede da 3,5 a 4 miliardi di franchi a questo titolo. Il Consiglio federale può aumentare il credito complessivo in funzione degli interessi intercalari, del rincaro e dell'IVA con un aumento dei prelievi dal fondo.

113 Le cifre relative agli effetti dei progetti sul grado di occupazione variano a seconda delle ipotesi di partenza e del tipo di calcolo effettuato. Le cifre rese note (5'100 e 15'000) si riferiscono a progetti e a periodi diversi.

Sulla base di diversi calcoli e studi (tra cui quello della Società svizzera degli Impresari Costruttori, dell'Istituto di Ricerche Economiche in Lugano, nonché analogie a calcoli svolti nell'Ue) si era parlato, durante la campagna elettorale per il progetto FTP, di una media di 15'000 posti di lavoro su un arco di 20 anni. Questo dato si riferiva a tutti i progetti del pacchetto FTP e non soltanto alla NFTA.

Un'analisi sugli effetti socioeconomici della NFTA (rapporto finale del dicembre 1998), che parlava di 5'100 posti di lavoro, si riferiva invece unicamente alla NFTA. In questo caso si partiva dall'ipotesi che gli investimenti per la NFTA (e non gli investimenti complessivi FTP) avrebbero generato in altri settori (p. es. edilizia stradale o settore energetico) un minore volume di investimenti, poiché i mezzi finanziari stanziati per la NFTA non sarebbero più stati disponibili per usi alternativi. Anche in questo studio diverse ipotesi e valutazioni conducevano a diverse interpretazioni possibili. Per questo è stato usato principalmente come un documento di lavoro interno e divulgato solo ad alcuni specialisti e organismi interessati (per esempio alla delegazione di controllo sulla NFTA).

Già il prossimo anno saranno conclusi tutti i contratti per la costruzione grezza della NFTA. Su questa base si potranno avere dati effettivi, aggiornati e attendibili, dell'occupazione diretta.

## **CS/12: Ripercussioni della privatizzazione sulla politica del personale**

La privatizzazione di unità amministrative centrali e di servizi decentralizzati (Posta, Swisscom, FFS, imprese degli armamenti, uffici GEMAP) in genere porta alla creazione o alla redistribuzione di compiti dell'autorità pubblica. Questo può comportare l'estensione di compiti di uffici federali già esistenti e un aumento del personale. Esempi di redistribuzione di compiti pubblici si hanno nell'Ufficio federale dei trasporti e nell'Ufficio federale delle comunicazioni.

### **Domande**

- 121 Come si sono sviluppati negli ultimi tre anni il campo d'attività e gli effettivi del personale dell'Ufficio federale dei trasporti e dell'Ufficio federale delle comunicazioni?
- 122 Quanti posti di lavoro sono stati creati in totale per mettere in atto il sistema di calcolo delle prestazioni negli uffici GEMAP e per controllare il mandato di prestazioni?
- 123 La creazione o redistribuzione di compiti dell'autorità pubblica con conseguente aumento degli effettivi del personale è solo un fenomeno temporaneo o comporta in pratica un aumento dell'apparato amministrativo? Come valuta il Consiglio federale lo sviluppo a lungo termine?
- 124 Come si può garantire che gli sforzi intrapresi contribuiscano ad aumentare l'efficacia e che si faccia uso appieno delle possibilità di razionalizzazione esistenti?
- 125 Il Consiglio federale ha intenzione a medio termine di procedere ad un'ulteriore privatizzazione dei settori già privatizzati (in particolare Posta, FFS, Swisscom e le imprese degli armamenti)?

### **Risposte**

- 121 Con l'entrata in vigore della nuova legge sulle telecomunicazioni (LTC) il 1° gennaio 1998 i compiti dell'**UFCOM** sono notevolmente cambiati e aumentati. Si sono aggiunti importanti compiti sovrani che richiedono molto personale e che finora venivano svolti dall'Azienda delle PTT (più tardi Telecom PTT). Rispetto all'organizzazione esistente prima della liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni, l'**UFCOM** svolge ora complessivamente i seguenti nuovi compiti supplementari: registrazione e attribuzione di concessioni ai fornitori di servizi di telecomunicazione (attualmente sono 280), assegnazione di serie di numeri, attribuzione di concessioni a radioamatori e a ditte di radiocomunicazioni a scopo professionale, monitoraggio delle radiocomunicazioni, gestione glo-

bale delle frequenze e rispettiva vigilanza, compresa quella connessa alla riscossione delle tasse di ricezione radio e televisione.

Nel messaggio del 10 giugno 1996 si prevedeva un fabbisogno di circa 350 posti di lavoro per l'esecuzione della nuova LTC. Di questi, 90 erano occupati da personale già impiegato presso l'UFCOM, circa 230 da personale che, con i relativi compiti, doveva essere ripreso dalla futura Telecom PTT e circa 30 posti dovevano essere creati a causa dei nuovi compiti esecutivi. Presso l'UFCOM erano impiegate, il 1° gennaio 1997, 105 persone, il 1° gennaio 1998, 225 persone e il 1° gennaio 1999 281 persone. Attualmente, si contano 292 persone. I posti pianificati vengono occupati da nuovo personale soltanto quando non possono essere coperti con i posti già esistenti e quando esiste un fabbisogno reale sulla base della richiesta di prestazioni dell'UFCOM.

Negli anni 1997 e 1998 l'effettivo del personale dell'UFT era di 152,5 unità. Nel 1999 è aumentato di 7 raggiungendo 159,5 unità (di cui 6 provenienti dalla riserva di personale del Consiglio federale). Il motivo di ciò risiede nell'aumento dei compiti nei settori della procedura d'approvazione dei piani, della NTFA e del controllo della sicurezza.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1999, della riforma ferroviaria il Parlamento ha modificato in modo sostanziale le basi legali per la ripartizione dei compiti nel settore dei trasporti pubblici. A seguito della trasformazione delle FFS in una società anonima di diritto speciale e dell'introduzione del libero accesso alla rete nei trasporti ferroviari, l'UFT deve assumersi a partire dal 1° gennaio 2000 numerosi compiti sovrani già esistenti (quelli delle FFS) cui si aggiungono altri nuovi.

In tal modo si assiste a un sensibile aumento dell'effettivo del personale dell'UFT all'inizio del 2000 – poiché con le risorse attuali l'Ufficio non potrebbe adempiere i compiti supplementari che gli sono stati trasmessi a seguito della riforma delle ferrovie. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2000, il personale dell'UFT conterà complessivamente 86 unità in più, raggiungendo un totale di 245,5 unità.

Ciononostante, per quanto riguarda queste 86 ulteriori unità non si tratta semplicemente di nuovi posti, bensì:

- 75 funzioni vengono trasferite dalle FFS all'UFT (per svolgere i compiti sovrani finora adempiti integralmente o parzialmente dalle FFS e i compiti sovrani nuovi);
- soltanto 11 posti sono effettivamente nuovi (7 a causa dei nuovi compiti sovrani nel settore del libero accesso alla rete e 4 per la gestione e l'assistenza).

122 Per lo sviluppo della contabilità aziendale nei servizi amministrativi GEMAP vengono occupate essenzialmente le persone impiegate finora nel settore contabilità e finanze. Decisivo è il fatto che i requisiti necessari per occupare i nuovi posti per lo sviluppo e l'esercizio della contabilità aziendale sono nettamente superiori a quelli contenuti finora negli elenchi degli obblighi dei/delle contabili. Si

richiedono conoscenze di economia aziendale, esperienze di controlling e se possibile anche conoscenze specializzate d'informatica (SAP). I servizi amministrativi GEMAP soddisferanno questi requisiti più elevati, da un lato, mediante misure interne di sviluppo del personale e, dall'altro, assumendo personale altamente qualificato quando si libera un posto. 1,5 persone del settore contabilità e finanze dell'Amministrazione federale delle finanze sono a disposizione dei servizi amministrativi GEMAP per offrire il loro sostegno.

Il mandato di prestazioni rappresenta uno strumento di gestione applicato dalle direzioni e dai Dipartimenti. Tale strumento ha finora dimostrato che le direzioni dei servizi amministrativi GEMAP dedicano ai compiti legati al management più tempo di quanto ne dedicassero prima. Per far fronte a questo onere supplementare, le direzioni ripartiscono in modo nuovo i loro compiti e delegano i compiti che richiedono conoscenze specialistiche. Il processo di sviluppo che accompagna il passaggio alla GEMAP comporta, nella maggior parte dei casi, una riduzione dei livelli gerarchici e dei posti di superiori.

- 123 L'aumento di 86 posti di lavoro complessivi è assolutamente indispensabile, affinché l'UFT, in qualità di autorità di vigilanza nel settore dei trasporti pubblici, possa svolgere, in modo efficace e tenendo conto delle esigenze dei clienti, i compiti supplementari affidatigli con la riforma delle ferrovie e la sua funzione di regolatore all'interno del mercato ferroviario liberalizzato.

Nel trasferimento dei compiti sovrani dalle FFS all'UFT è stato tuttavia possibile realizzare un potenziale di sinergie e risparmi di circa il 15 per cento. Con le relative risorse di personale sono stati trasferiti unicamente i compiti sovrani assolutamente indispensabili.

Inoltre, dal profilo finanziario, il trasferimento dei 75 posti non deve avere alcuna incidenza a livello finanziario. A tale scopo vengono, da un lato, ridotti gli indennizzi per l'infrastruttura che la Confederazione versa alle FFS e, dall'altro, adattati gli emolumenti per le prestazioni dell'UFT.

Infine, l'aumento di oltre il 50 per cento del personale a disposizione dell'UFT ha reso necessaria un'ampia riorganizzazione dell'Ufficio. Tale riorganizzazione è in atto dal 15 settembre 1999.

Quanto detto in linea generale nella risposta dell'UFT vale anche per l'UFCOM.

- 124 La direzione di servizi amministrativi secondo i principi legati alla gestione amministrativa basata sull'output e sull'efficacia inizia, oltre che con la definizione dei prodotti e lo sviluppo di una strategia efficace, in primo luogo con l'analisi dei compiti e delle prestazioni esistenti e richiesti per il futuro del relativo servizio amministrativo. Lo scopo è quello di migliorare soprattutto l'efficacia dei servizi amministrativi, attraverso la definizione degli affari centrali e delle prestazioni al servizio della clientela, tenendo conto dei cambiamenti in atto. Le limitate risorse a disposizione devono essere impiegate in modo mirato per eseguire i futuri compiti di centrale importanza. Soltanto in un secondo tempo, allo scopo

di migliorarne l'efficienza, occorrerà concepire e organizzare di nuovo i processi di esecuzione delle prestazioni nell'ottica del valore aggiunto, prevedendo il minor numero possibile di collegamenti a livello organizzativo. In base alle esperienze fatte, da ciò emerge inoltre la necessità di ridefinire le strutture a livello di responsabili e di direzione, ciò che, di regola, contribuisce ad accrescere ulteriormente l'efficienza delle organizzazioni interessate. Soltanto il passaggio alla gestione mediante un mandato di prestazione e un preventivo globale comporta, rispetto alla prassi dell'allestimento del preventivo finora seguita, chiari miglioramenti che si traducono in risparmi finanziari per i servizi amministrativi GEMAP.

125 La seguente risposta è identica a quella data alle analoghe domande 192 e 193 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale.

La Posta e le FFS hanno ricevuto dal Parlamento e dal Consiglio federale il complesso mandato di garantire, nell'ambito della liberalizzazione in corso, il servizio pubblico su tutto il territorio nazionale, di aumentare la loro competitività e di essere redditizie. Attualmente, il Consiglio federale dà la priorità al raggiungimento di tali obiettivi e non alla discussione sulla privatizzazione delle imprese.

A medio e lungo termine rimane tuttavia aperta la possibilità di valutare se un eventuale coinvolgimento di capitali privati può aumentare l'efficienza di Posta e FFS. La questione dovrà essere esaminata nei singoli casi concreti, alla luce delle specificità dei due mercati. Importanti criteri di cui tenere conto sono la garanzia del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale, prestazioni efficienti e le esigenze del Paese dal punto di vista economico.

La nuova legge sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC) stabilisce che la Confederazione deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti di Swisscom SA. Dopo il riuscito ingresso in borsa dell'azienda nell'autunno del 1998, la Confederazione detiene ancora circa il 65 % delle azioni. Attualmente sono al vaglio le modalità di una vendita ulteriore delle azioni nel quadro della legge in vigore.

La cessione della maggioranza delle azioni di Swisscom SA presuppone una revisione della LATC e quindi l'approvazione di entrambe le Camere (in caso di referendum anche del popolo). La questione va esaminata attentamente, tenuto conto dei repentini cambiamenti che caratterizzano i mercati delle telecomunicazioni. Attualmente, di DATEC e il DFF stanno esaminando in modo approfondito i vantaggi e gli svantaggi della partecipazione maggioritaria della Confederazione.

La Confederazione controlla al 100 per cento il gruppo **RUAG SUISSE**. Un cambiamento richiede l'approvazione del Parlamento. Per quanto riguarda le società operative SE SA, SF SA, SM SA e SW SA la competenza è del consiglio d'amministrazione.

### **CS/13: Diffusione di organismi modificati geneticamente**

Nell'aprile 1999 l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha respinto due richieste d'autorizzazione concernenti patate e mais modificati geneticamente. La politica del Consiglio federale e del Parlamento regola a livello di legge solo l'abuso di tecnologie dell'ingegneria genetica. Il popolo e i Cantoni hanno confermato questa politica respingendo l'iniziativa popolare "per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica" del 7 giugno 1998.

#### **Domande**

- 131 Le decisioni dell'UFAFP sono compatibili con la politica del Consiglio federale e del Parlamento, confermata dal sovrano?
- 132 Questa prassi è compatibile con il principio della libera importazione di prodotti agricoli e alimentari?
- 133 Quale è la prassi perseguita a medio termine dal Consiglio federale per quel che concerne la diffusione di organismi modificati geneticamente (in particolare nell'ambito agricolo)?

#### **Risposte**

- 131 La politica del Parlamento e del Consiglio federale in merito all'emissione di organismi geneticamente modificati è regolata nella legge sulla protezione dell'ambiente e nelle relative ordinanze. Essa consiste in una valutazione del singolo caso e prevede una procedura d'autorizzazione. Nel dibattito che ha preceduto la votazione sull'iniziativa "per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica", le autorità responsabili hanno più volte assicurato che, in caso di eventuali richieste, sarebbe stato applicato un parametro di valutazione più severo.

Entrambe le richieste, sulle quali l'UFAFP è stato chiamato a statuire nell'aprile 1999, sono state trattate nel quadro di tali basi giuridiche. Le richieste erano state inoltrate nel novembre 1998 e sono state vagliate nell'aprile 1999 dalle autorità competenti per l'autorizzazione, dopo consultazione di tutti gli enti interessati. La decisione negativa è stata esaurientemente motivata in entrambi i casi, e le lacune nonché i punti deboli delle due richieste di emissione sperimentale sono state elencate singolarmente.

- 132 Le due richieste di emissione deliberata che sono state respinte non riguardano il settore, importante per il commercio, dell'importazione o della messa in circolazione di prodotti e derrate alimentari di tipo agricolo, bensì unicamente l'ambito sperimentale. Il rifiuto si fonda sul diritto ambientale in vigore.

- 133 Con l'adozione dell'ordinanza sull'impiego confinato e di quella sull'emissione deliberata, il Consiglio federale ha concretizzato le proprie aspettative in merito all'esecuzione del diritto ambientale vigente. Inoltre, nel quadro del messaggio relativo a una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (progetto Gen-Lex) esso sottoporrà alle due Camere diverse proposte di completamento della normativa sull'ingegneria genetica, al fine di attuare così in modo integrale l'articolo 24 novies capoverso 3 Cost e di realizzare la mozione Gen-Lex.

#### **CS/14: Sicurezza dei trasporti pubblici**

La collisione tra due treni a Berna-Weissenbühl nel novembre 1999 è stata spiegata soprattutto con la mancanza di mezzi finanziari per i sistemi di sicurezza (come ad es. il sistema di comando dei treni ZUB delle FFS). Ai comuni e Cantoni manca l'appoggio finanziario della Confederazione anche per quel che concerne il risanamento dei passaggi a livello e le misure per separare le ferrovie dalla strada. La sicurezza è un importante vantaggio di concorrenza del nostro sistema ferroviario. Essa sembra però compromessa a causa delle misure economiche adottate dalla Confederazione.

#### **Domande**

- 141 Il Consiglio federale ha intenzione di emanare delle condizioni uniformi per mantenere e promuovere la sicurezza del traffico ferroviario e di metterle in atto?
- 142 Entro quale termine il Consiglio federale può adottare delle misure per migliorare la sicurezza dei trasporti pubblici?
- 143 Il Consiglio federale ha intenzione di rivedere le sue decisioni economiche e sostenere i Cantoni e i comuni nel finanziamento di misure di sicurezza (in particolare per i sistemi di comando dei treni e il risanamento dei passaggi a livello)?

#### **Risposte**

- 141 Per la sicurezza dell'esercizio ferroviario sono competenti in primo luogo le imprese ferroviarie, secondo le disposizioni della legge sulle ferrovie e dell'ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie). Quest'ultima disciplina nei particolari la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere, delle installazioni e dei veicoli e mira soprattutto a garantire la sicurezza delle ferrovie. Da tempo quindi esistono criteri uniformi del Consiglio federale in materia. La loro applicazione avviene principalmente ad opera dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), l'autorità di vigilanza. L'UFT ha già condotto un'analisi sullo stato e l'evoluzione della vigilanza in materia di sicu-

rezza nell'ambito della riforma delle ferrovie, dunque prima dell'incidente a Berna-Weissenbühl. Un nuovo programma elaborato su questa base intende favorire l'adeguamento al progresso tecnico e alle nuove condizioni, determinate per esempio dalla riforma delle ferrovie. L'UFT si concentrerà in futuro sulle sue funzioni centrali nel campo della sicurezza, impiegando così in maniera più efficiente e mirata le risorse di cui dispone.

La dotazione della rete ferroviaria svizzera e del parco veicoli con sistemi di sicurezza dei treni è senz'altro molto avanzata, anche sul piano internazionale. Le FFS hanno già introdotto il sistema ZUB in 1'700 dei circa 2'000 punti a rischio elevato e su praticamente tutti i veicoli di linea (circa 1'300) (finanziamento per le tratte FFS: mediante il budget ordinario del settore infrastruttura). Presso le altre imprese ferroviarie, l'introduzione del sistema di sicurezza dei treni SIGNUM è praticamente conclusa su tutta la rete, mentre è meno estesa la dotazione dello ZUB in aggiunta al SIGNUM. L'installazione dello ZUB è già compiuta o in progetto su circa 300 veicoli; sulla rete rimangono ancora in discussione circa 360 punti a rischio. Il finanziamento si basa sull'art. 56 della legge sulle ferrovie e prevede la partecipazione dei Cantoni (8° credito quadro). Le varie convenzioni per il finanziamento sono già concluse o in preparazione.

142 I mezzi di trasporto pubblici offrono un alto grado di sicurezza, anche rispetto ad altri vettori. Il Consiglio federale intende tuttavia proseguire il processo di ottimizzazione. La riforma delle ferrovie ha precisato la ripartizione delle competenze tra ferrovie e autorità federali anche nel campo della sicurezza. Ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 dell'ordinanza sulle ferrovie, per esempio, l'UFT ha la competenza di determinare gli standard dei sistemi di sicurezza dei treni a seconda delle tratte e dei veicoli. I lavori volti a questo fine sono in corso e si dovranno concludere al più tardi alla fine del 2000 (cfr. art. 83 cpv. 2 dell'ordinanza sulle ferrovie). Per quanto concerne i sistemi di sicurezza dei treni, l'UFT ha fissato una strategia per colmare le lacune ancora presenti nella diffusione del sistema ZUB e per il contemporaneo passaggio dal sistema svizzero ZUB a standard compatibili a livello europeo (standard ETCS che offrono un livello superiore di sicurezza).

143 Il finanziamento dei sistemi di sicurezza e quello del risanamento dei passaggi a livello non sono disciplinati nello stesso modo: mentre i primi saranno cofinanziati attraverso i canali esistenti per l'infrastruttura, le opere di risanamento o la soppressione dei passaggi a livello sono sostenute con i proventi dell'imposta sugli oli minerali (ordinanza sulla separazione dei modi di traffico). Su proposta della Conferenza dei direttori cantionali delle finanze si è deciso, con il programma di stabilizzazione, di attribuire il finanziamento degli interventi ai passaggi a livello principalmente ai proprietari delle strade (cioè ai Cantoni, ai comuni e in molti casi a privati proprietari di terreni). Il Consiglio federale non ha alcun motivo per ritornare su questa decisione. L'avanzamento delle opere di risanamento dovrà anzi essere seguito con attenzione (anche tenuto conto della prassi più severa seguita dal Tribunale federale quanto alla responsabilità civile delle ferrovie), per intervenire eventualmente ove necessario. Quanto al finanziamento dei sistemi di sicurezza dei treni non è stata decisa alcuna modifica. Per le FFS sono

previsti fondi sufficienti nella convenzione sulle prestazioni. Per le altre imprese di trasporto, il finanziamento verrà dalla Confederazione e dai Cantoni secondo una chiave di ripartizione precisa. Per quanto concerne la Confederazione, nell'8° credito quadro sono previsti fondi ai sensi dell'art. 56 LFerr. Le domande di finanziamento delle ITC vengono trattate dall'UFT entro i tempi previsti, sfociando eventualmente in una convenzione sugli investimenti. Se i mezzi stanziati non dovessero essere sufficienti a coprire interamente il fabbisogno futuro, la nuova necessità di fondi verrebbe riverificata insieme ai Cantoni e soddisfatta mediante un'eventuale modifica delle priorità degli investimenti.